



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



B. 199

TEOLOGIA

MORALE

o sia

COMPENDIO

D'ETICA CRISTIANA.

TEOLOGIA MORALE

TRATTA

DALLE DIVINE SCRITTURE
DAI CONCILJ, DAI SS. PADRI
E DAI MIGLIORI TEOLOGI

ESPOSTA


CON METODO FACILE, CHIARO, ADATTATO
ALLA CAPACITA' DI TUTTI, ED UTILE
AD OGNI GENERE DI PERSONE

DAL PADRE

FAUSTINO MARIA SCARPAZZA
DOMENICANO

*Professore di Sacra Teologia nel Collegio del
SS. Rosario di Venezia della Congregazione
del B. Jacopo Salomonio.*

TOMO XII.



IN FIRENZE MDCCLXXXVII
AD Istanza di FRANCESCO ALESSANDRI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

L' A U T O R E

AL CORTESE LEGGITORE.

 El corpo della Teologia Morale, nulla hò detto delle Indulgenze, delle quali per altro si avrebbe dovuto trattare come in proprio luogo, ove si parla del Sacramento della Penitenza, e precisamente ove si fa parola della soddisfazione; mentre appunto le Indulgenze sono ordinate alla soddisfazione de' commessi peccati, cioè alla remissione della pena temporale dovuta ai peccati già rimessi quanto alla colpa, ed alla pena eterna. Niuno però si pensi, che ciò sia avvenuto o per inavvertenza, o per dimenticanza; no, non già. Ho anzi ciò fatto a bello studio, affine di trattarne poi con più agio, e più di proposito in un trattato separato, cui già avevo ideato di dare alla luce. Di questo mio pensiero eccone la ragione. Il trattarne nel luogo indicato della Morale avrebbe portato necessariamente in conseguenza l' uno di questi due assurdi, cioè o di non trattare la materia delle Indulgenze come si conviene, ed è uopo in questi tempi in cui i moderni pseudoristoratori della disciplina antica hanno sconvolto delle Indulgenze tutte le idee colle loro nuove, e stravaganti opinioni; oppure, volendone trattar co-

me si conviene, d'esser troppo prolisso, e di far crescere soverchiamente di mole il Tomo in cui parlasi di questo Sacramento. Per altro poi io non sono nè il primo fra' Teologi Moralisti, nè il solo, che m'abbia preso la libertà di omettere in un corpo di Teologia Morale la trattazione di questo punto. Anzi appunto ho creduto poter ciò fare senza scrupolo sull'esempio di tanti altri, cioè d'un Genet, d'un Abert, d'un Concina, d'un Patuzzi, e d'altri molti, i quali non han parlato nulla dell'Indulgenze in verun luogo della loro anche assai vasta, e voluminosa Teologia Morale. Ad onta però di ciò io non avrei seguito il loro esempio, se la già addotta per me grave ragione non mi ci avesse quasi obbligato. Ho nondimeno sempre avuto, come già dissi, la buona intenzione di supplire a tal difetto con un Trattato separato. Le querele poi, e le lagnanze di molti o fatte a me medesimo immediatamente, o venute a mia notizia da varie parti per siffatta omissione; di molti, io dissi, i quali a tutta ragione sono persuasi, che se mai fu necessario trattare il punto delle Indulgenze, lo è in questi infelici tempi, hanno fatto sì, che mi sono dato fretta, e senza perder tempo, e frapporre indugio ho presa la penna in mano per compor-

re questo, qualunque egli siasi **Trattato delle Indulgenze**, che adesso, cortese **Leggitore**, ho il piacere di presentarti, pregandoti ad accoglierlo colla stessa benignità, con cui hai accolto gli altri **Tom**i della mia **Teologia Morale**, di cui questo **Trattato** può dirsi un supplemento, e può anche servire di **Tomo XII**. Ho fatto un **Trattato** nè troppo breve, nè soverchiamente prolisso; onde per una parte non abbia a cagionare colla sua lunghezza tedio ai **Leggitori**; e per l'altra nemmeno manchi in esso nulla, che sia in tal punto necessario, ed utile a sapersi; e neppure privo sia della conveniente chiarezza col voler dire troppe cose in poche parole. Dirò in esso, dopo aver parlato delle **Indulgenze**, anche del **Giubbileo**, la cui trattazione non doveva omettersi per verun conto in questo luogo mentre il **Giubbileo**, come ad ognuno è noto, è fra le **Indulgenze** la più celebre, la più certa, e la principale. Non ho mancato in questo mio **Trattato** di confutare a tempo, e luogo le torte idee, e le false dottrine de' moderni pensatori, e massimamente dell' **Anonimo Pistojese** nel suo *Trattato Storico-Dogmatico-Critico delle Indulgenze*, stampato in **Pistoja** l'anno 1786. Ho recato contro di lui, ed altri del suo partito, argomenti, che a me sembrano veramente forti, e convincenti.

Se poi la cosa sia difatti così, d'altri ne sia il giudizio. Quello di che posso assicurare, si è, che non ho mancato di procurare di giovare ai miei simili a misura della mia tenue capacità, voglio dire a quelle persone, a cui avesse apportato nocumento la lettura delle opere, e scritti seducenti degli già indicati Autori. Passo senza più ad esporre la idea, ed il piano di tutto questo mio Trattato.

Sarà diviso in tre parti. Sarà la prima delle Indulgenze in generale: sarà la seconda di esse in particolare, e la terza sarà del Giubbileo. Si dirà nella prima parte della natura, e divisione delle Indulgenze; ove si stabilirà la vera, e genuina nozione della indulgenza contro la falsa dottrina de' moderni pensatori: si parlerà della potestà di concedere le Indulgenze; e si dirà a chi competa tale potestà: si tratterà del Tesoro, fonte delle Indulgenze, e se ne dimostrerà la esistenza: e finalmente si assegneranno le condizioni necessarie al valore delle Indulgenze sì per parte di chi le concede, e sì ancora per parte di chi le vuole lucrare. Nella seconda poi si tratterà delle Indulgenze pei Defunti; degli Altari privilegiati, e d'alcune altre particolari Indulgenze. Nella terza in fine si tratterà del Giubbileo; della sua origine; dell'opere prescritte per lucrarlo, e dei privilegi del Giubbileo.

TRAT-



TRATTATO X.

D E L L E

I N D U L G E N Z E

E DEL GIUBBILEO.

P A R T E I.

DELLE INDULGENZE IN GENERALE.

C A P I T O L O I.

*Della Natura, e divisione delle Indulgenze ;
e della potestà di conferirle.*

§. I.

Natura, e divisione dell' Indulgenze .

I. **Q**ui il nome d' indulgenza non si prende, come si suole talvolta, in mala parte, cioè per una certa talquale licenza d' oprar male; nel qual senso si dice, che la troppa indulgenza de' parenti rende discoli i figliuoli. Prendesi qui in buona parte, cioè per una benigna remissione d' un qualche debito. E quantunque la remissione possa essere del commesso peccato e quanto alla colpa, e quanto alla pena ad esso dovuta; per uso però, e con-

Nozione della Indulgenza

e consuetudine della Chiesa, quando parlasi d'indulgenze, questo vocabolo *Indulgenza* si adopra per significare la condonazione della pena, cui scontar debbono i Penitenti pe' loro peccati, abbenchè rimessi quanto alla colpa col sacramento della Penitenza. Ecco pertanto la legittima definizione della indulgenza: *Ell' è la remission della pena temporale, che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa, e la pena eterna, conceduta fuori del Sacramento da chi n' ha la potestà per l' applicazione del tesoro della Chiesa.*

Se ne spiega
la definizione.

II. Si dice, che l' indulgenza è la *remissione*, o sia condonazione, *della pena temporale*; di quella cioè dovuta alla giustizia di Dio, e non già solo nel foro della Chiesa, come più sotto farem vedere. Della pena, dissi, temporale; perchè la remission della colpa, e della pena eterna non si fa coll' indulgenza, ma bensì col Sacramento della Penitenza. Si soggiugne: *che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa, e la pena eterna.* Imperciocchè colla remission della colpa non sempre, anzi ben di rado togliesi tutta la pena ad essa presso la giustizia di Dio dovuta, come si è detto, o provato nel Trattato della Penitenza. Siegue: *conceduta fuori del Sacramento.* Perchè avviene bensì in ogni Sacramento ben ricevuto, e per anco nel Sacrificio della Messa qualche remission della pena mediante l' applicazione delle soddisfazioni di Gesù Cristo, ma questa non è indulgenza nel senso ordinario. All' opposto l' indulgenza nè è Sacramento, nè cosa idonea, che alla foggia de' Sacramenti infonda la grazia santificante. Poi *da legittimo Superiore*; cioè dai Prelati della Chiesa, vale a dire dai Sommi Pontefici, e dai Vescovi, i quali soli hanno la potestà di dispensare il tesoro della Chiesa; del qual tesoro si dirà più sotto. Quindi *per l' applicazione del tesoro della Chiesa*; o sia per l' applicazione dei meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, che sono nell' accettazione divina permanenti. Basta nondimeno (come osserva dietro il Bellarmino lib. I.

de

de Indulg. cap. 4. l' Amort nel suo libro de origine, progressu, valore, & fructu Indulgent. par. I. §. I.) all' indulgenza, che questo tesoro venga applicato nella parte sua principale, inquanto cioè costa de' meriti di Cristo; nè è necessario si faccia uso de' meriti de' Santi, sebbene ciò facciasi lodevolmente, e sia stato fatto fino dal principio della Chiesa.

III. Le Indulgenze sono di varie sorte. Primie- Cosa sia l' in-
 ramente l' indulgenza altra è plenaria, o sia tota- dulgenza ple-
 le, ed altra non plenaria, ma parziale. La plenaria narìa.
 si è quella, per cui viene rimessa tutta la pena temporale dovuta ai peccati già perdonati quanto alla colpa. Alcuni dividono questa plenaria indulgenza in *piena*, *più piena*, e *pienissima* appoggiati a Bonifazio VIII., il quale nell' Estravagante Antiq. de pœnit. & remiss. dice: *Non solum plenam, & largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedimus veniam delictorum.* Ma il vero si è, che fra di esse non vi ha differenza veruna quanto all' effetto, mentre non solamente l' indulgenza pienissima, ma eziandio la più piena, e la piena nelle persone ben disposte conferisce la remissione di tutte le pene dovute ai peccati già rimessi quanto alla colpa. Così porta lo stile della Romana curia appoggiato all' uso, e pratica di moltissimi anni; cioè che per indulgenza plenaria si significhi lo stesso, che per indulgenza pienissima, cosicchè ognorachè si concede indulgenza plenaria s' intenda conceduta la remissione di tutte le pene, che rimangono a scontarsi pei peccati già perdonati, o in questo mondo, o nell' altro. Così attestano il Suarez, il Toledo, il Delugo, il Bellarmino, e quasi tutti gli altri. Anzi il Pontefice medesimo nella citata Estravagante non altro ha voluto intendere con quella foggia di parlare, come aver il Papa medesimo dichiarato in Concistoro attesta la Glossa ivi alla parola *plenissimam*.

Può nondimeno col Reiffenstuel, o con altri Differenza
 ammettersi questa differenza, che l' indulgenza si fra la indul- dica

genza piena,
più piena, e
pienissima.

dica *piena*, quando condonasi tutta la pena temporale pe' peccati quanto alla colpa già rimessi; *più piena*, quando in oltre si concede una potestà straordinaria di assolver dai casi riservati; e *pienissima*, quando oltre a questa si accorda la facoltà di commutare, o di dispensare i voti come suol farsi nel Giubbileo, di cui appunto trattasi nella citata Estravagante; mentre è chiaro, che in essa parlasi del Giubbileo dell' Anno Santo.

Cosa sia l'indulgenza *instar Jubilaei* ecc.

E' qui è da notare, che l'indulgenza conceduta *instar Jubilaei*, oppure *per modum Jubilaei*, oppure anche *in forma Jubilaei*, non è altro che un' indulgenza plenaria senza la facoltà d' assolvere dai riservati, di commutare i voti, e simili cose, che concedonsi nel Giubbileo. Quindi la indulgenza da tali espressioni accompagnata non si distingue dall' indulgenza plenaria, come insegnano, e dimostrano il Suarez, il Lessio, il Navarro, ed altri molti. Servonsi talvolta i Sommi Pontefici di siffatte espressioni per dimostrare la pienezza della indulgenza, l'abbondanza, la gravità, l'urgenza della causa; ed affine di eccitar nei Fedeli una maggior premura di acquistarla.

Cosa sia l'indulgenza parziale.

IV. L'indulgenza poi parziale si è quella, per cui viene rimessa porzione soltanto della pena temporale dovuta ai peccati quanto alla colpa già perdonati. Questa parziale indulgenza è di più sorte. Altra appellasi *Quarena*, *Quadragesima*, *Quarantena*, vocaboli, che significano indulgenza di quaranta giorni, vale a dire remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa innanzi a Dio in virtù della rigorosa penitenza di quaranta giorni una volta dalla Chiesa stabilita per certi peccati nei Canoni Penitenziali. Altra chiamasi *Septena*, per cui viene significata un' indulgenza di sette anni, o sia la remissione di tanta pena temporale, quanta ne sarebbe stata rimessa per una penitenza Canonica di sette anni. Altra si dice *Carena*, la quale secondo molti è un' indulgenza; che abbraccia le due anzi dette, cosicché sia una remissione di tanta pena, quanta sarebbe-

rebbe stata rimessa per la penitenza di quaranta giorni in pane, ed acqua, e per altra penitenza susseguente di sette anni. Così il Reiffenstuel con altri molti: e così appunto sembra prendersi il nome di *Carena* nel Cap. *Accusasti* 8. de *Accusationib.*, ove si dice: „ Quadraginta dies „ in pane, et aqua, quod *Carena* vocatur, cum „ septem sequentibus annis pœniteas „. Ma altri per *Carena* intendono soltanto una penitenza di quaranta giorni in pane, ed acqua, e dicevasi *Carena*, perchè seco portava la carenza dei cibi, e dell' umano commercio.

Altra appellasi indulgenza di cento giorni, di cent'anni, di mille, o cento mille anni ec. Tali espressioni non hanno ad intendersi in guisa, che rimettansi tanti giorni, o anni di pena da scontarsi in Purgatorio: ma debb' intendersi, che per essa rimettasi tanta pena, quanta se ne rimetterebbe in virtù della Penitenza Canonica, se venisse in questo mondo praticata per tanti giorni, o anni, quanti vengono nell' indulgenza indicati. Così il Reiffenstuel, il Bellarmino, il Suarez, ed altri.

V' ha pur anco un' indulgenza, che appellasi della terza, o quarta parte de' peccati; e questa è la remissione di tanta pena, quanta s' avrebbe dovuto scontare qui, o nel Purgatorio per la terza, o quarta parte dei peccati già rimessi. Così il Barbosa con molti altri da esso citati.

Ma che dovrà dirsi, allorchè insieme coll' indulgenza plenaria trovasi conceduta anche una parziale? A che fine mai un' indulgenza di giorni, o di alquanti anni ove c'è la plenaria? Il Suarez nella Disp. 50. sez. 4. num. 9. dice primieramente di non aver mai ritrovato veruna di queste indulgenze così unite nè in verun Decreto del Gius, nè in alcuna Bolla autentica. 2. Posto che ve ne sieno state alcune di tal fatta; che debbonsi riferire, se lo permettono le parole a tempi diversi; cosicchè acquisti prima il Fedele la plenaria indulgenza, e dopo ciò, se incorre in

rea-

reato di nuova pena, possa lucrare la parziale.
 3. Se finalmente amendue appartengono al tempo stesso, essere assai verisimile, che la plenaria indulgenza sia a vantaggio di chi l'acquista, e la parziale a profitto di un altro o vivo, o defunto, per cui voglia offerirla per modo di suffragio. Aggiungon altri, che indulgenze di tal sorta, se pure alcuna ven' ha, sono state concesse da diversi Pontefici, l'uno de' quali l'ha concessa parziale, cui poscia un altro ha fatta plenaria: e che è stata conservata e l'una, e l'altra, affinché se mai la finale causa dell'indulgenza non bastasse alla plenaria, bastasse almeno alla parziale.

Temporaria,
 indefinita, e
 perpetua.

V. L'Indulgenza altra poi è *temporaria*, cioè concessa per un tempo determinato, v. g. per sette anni; altra *indefinita*, cioè concessa semplicemente, ed assolutamente senza determinazione di tempo, o di durata; e *perpetua*, cioè quella che si concede espressamente in perpetuo. Comunissimamente i Teologi asseriscono, che l'indulgenza concessa senza limitazione di tempo ha la stessa forza di quella concessa in perpetuo. Quanto poi a questa vogliono il Pontas, ed il Turnell, che l'indulgenza concessa a qualche Chiesa per un dato giorno di ciaschedun anno futuro debba restringersi a venti, o al più a ventitrè anni. Ma di presente non si può dubitare, che l'indulgenza o perpetua, o indefinita duri difatti in perpetuo, quando non venga per sorte rievocata, il che per altro non si suol fare. Così insegna chiaramente contro il Pontas il P. Teodoro dello Spirito Santo Consultore della S. Congregazione delle indulgenze nel suo Trattato di questa materia stampato in Roma l'anno 1743., ove e fa vedere, che malamente viene citata la cinquantesima settima Regola del Gius, su di cui si appoggiano gli Autori citati; e che è stata da Clemente VIII. rievocata. Dimostra la stessa cosa invincibilmente il P. Servazio le Febure nel Supplemento della Teologia di Francesco Henno; ove
 alla

alla pag. 381. riferisce il Decreto autentico della medesima S. Congregazione, in cui ad istanza del suo Provinciale venne definito sotto il dì 22. Gennaio del 1753., che l' indulgenze concesse o *pro tali die cujuslibet anni futuri*; o sotto la forma, *in perpetuum*, non ha a ristrgnersi a venti anni ma dura in perpetuo.

VI. Altra è *locale*, altra *reale*, ed altra *personale*. Indulgenza locale si dice quella, che viene concessuta ad un dato luogo pio, cui quindi conseguiscono quelle persone, le quali sotto le condizioni nel Breve determinate visitano questo luogo. Tale indulgenza suol essere per lo più fissata per un dato giorno dell' anno; talvolta nondimeno è concessuta per ogni giorno in perpetuo, quale appunto si è quella, cui acquistano le persone, che visitano certi luoghi della Terra Santa, o il sepolcro degli Apostoli in Roma. In qualsivoglia giorno chi visita tali luoghi, osservando le prescritte condizioni consegue la indulgenza; il che non è dell' altre indulgenze locali fissate in perpetuo ad un dato giorno dell' anno.

Locale, reale, e personale.

Quale sia la locale.

E qui osserva il Pontas Cas. 8. de Indulgen. non potersi concedere una nuova plenaria indulgenza ad un luogo, v. g. ad una Chiesa, che già ne gode un' altra o simile, o dissimile; e ciò a ragione di quella clausola, che suole inserirsi nel Breve: „ *Volumus autem, ut si alias Fidelibus* „ *in quocunque alio anni die dictam Ecclesiam,* „ *seu Capellam, aut Altare in ea situm visitantibus alia aliqua indulgentia vel perpetua, vel* „ *ad tempus nondum elapsam concessa fuerit præ-* „ *sentes nullæ sint* „. Può nondimeno concedersi ad alcuni abitatori d' un qualche luogo a cagione v. g. di Confraternita, a cui ascrivonsi, una nuova anche plenaria indulgenza; perchè sebbene per Gius comune due indulgenze locali non possano in uno stesso luogo sussistere, può però sussistere una indulgenza locale con un' altra personale, quale si è quella, che viene concessuta alle pie Sodalità. Fia bene riferire qui una dichiarazione della S.

In uno stesso luogo non possono esserci due indulgenze locali.

Con-

Congregazione delle Indulgenze, quantunque un po' lunghetta, perchè atta a dare su tal materia dei lumi opportuni, ed utilissimi. Ha dunque dichiarato la detta S. Congregazione sotto il dì 16. Marzo dell' anno 1677. coll' approvazione del Sommo Pontefice, che nella clausola predetta „ non „ contengonsi gli Altari privilegiati pe' Defunti; „ nè le indulgenze concesute o ad un certo genere di persone, come di una Confraternita, „ ai Regolari, al Capitolo, e a quei, che faranno „ in essa Chiesa una certa pia opera, come a chi „ reciterà le Litanie, o il Rosario, o altre simili preci, ed a quei, che vanno alla Dottrina, „ o la insegnano; ed a quei, che assistono alla „ esposizione del SS. Sacramento nelle quarant' „ ore; nè le indulgenze delle Stazioni di Roma, „ e dei sette Altari concesute a somiglianza dei „ sette Altari della Basilica Vaticana: nè finalmente quelle che concedonsi per una sola volta. Per altro se poi altra indulgenza o plenaria, o non plenaria in perpetuo, o a tempo determinato, o dallo stesso Pontefice, o da altro „ è concessuta generalmente ai Fedeli, che visitano le Chiese, o qualche suo Altare o Cappella in quello stesso, o altro giorno dell' anno, di cui non venga fatta menzione nelle Lettere Apostoliche, che queste Lettere a ragione dell' „ annessa clausola sieno affatto irrite, e nulle „. Così riferisce il Ferrari alla parola *Altare privilegiatum* num. 7.

Quando perisca l' indulgenza annessa al luogo sacro.

Se cade la Chiesa, a cui è annessa l' indulgenza, nè venga riedificata, o venga convertita in uso profano, perisce con essa certamente anche l' indulgenza; perchè affissa a quel luogo sacro, che più non sussiste. Se poi viene rifabbricata, se ciò fassi per parti, cosicchè poco a poco venga demolita, e riedificata, non perde l' indulgenza; perchè sempre persevera la stessa Chiesa di numero. Se poi la Chiesa viene tutta insieme demolita, e di bel nuovo rifabbricata anche nel luogo stesso, la cosa non è chiara, se perseveri in questa.

sta la indulgenza della demolita. E' nondimeno probabile la sentenza di quegli Aurori, che tengono la parte affermativa, massimamente se s' incominci tosto a rifabbricarla; perchè moralmente in tal caso persevera la stessa Chiesa. Anzi sembra probabile, che sussista l' indulgenza anche quando la riedificazione viene per molto tempo differita; perchè è lo stesso sito quanto al luogo, ed è anche lo stesso Tempio nella morale estimazione degli uomini. Non così però se la Chiesa viene in altro sito trasferita; perchè questa Chiesa in altro luogo edificata non è la Chiesa stessa di prima, nè quanto all' edificio, nè quanto al suolo, o sito: è adunque più probabile, che l' indulgenza in questo caso si estingua; quando però dalle parole del privilegio non costi non essere l' indulgenza ristretta a questo luogo quasi materiale, ma conceduta alla Chiesa, cui ha in quel luogo una Comunità. Per altro in pratica faran molto bene quelli, i quali nel caso di Chiesa non solo trasferita, ma anche immediatamente nel sito stesso riedificata (giacchè la cosa anche in questo caso è incerta) a procurarsi, ed impetrare, il che è facile, nuove indulgenze.

Quando l' indulgenza è annessa alla visita di qualche Chiesa, non l' acquista chi non entra in Chiesa, ed entrato non la visita con qualche pia opera o prescritta, se nel Breve si prescrive, o a suo beneplacito, se nulla nel Breve trovasi prescritto; perchè la visita all' indulgenza ricercata debb' essere necessariamente religiosa, e pia, che ridondi ad onor di Dio, e del Santo. Che se a cagione della folla di popolo non può taluno entrare in Chiesa, lucrerà l' indulgenza anche visitandola, e pregando standosene fuori, perchè secondo la morale estimazione ha questi veramente visitato la Chiesa. Convieni però ecettuare il caso, in cui venga nel Breve prescritto qualche atto, che non può farsi senza entrare in Chiesa, come la celebrazione, la Comunione, la visita di cinque Altari ec. E quanto al conseguimento dell'

Se per lucrare l' indulgenza locale sia necessario l' ingresso nel luogo.

indulgenza conceduta alla visita di cinque Altari, quantunque col Delugo, e con parecchi altri io creda non sia necessario il trasferirsi colla persona da un Altare all' altro per visitarli uno ad uno corporalmente, ma che basti essere in sito, in cui possa dirsi che taluno ora innanzi a ciascheduno degli Altari; penso però con essi, che non basti lo starsene in qualsivoglia sito della Chiesa; e soltanto coll' animo, e colla mente volgersi al tale, e poi tal Altare. Anzi penso col Delugo Disp. 27. num. 98. che „ sebbene (sono sue parole fedel-
 „ mente volgarizzate) trovisi taluno in sito at-
 „ to, come nel mezzo della Chiesa, debba nondi-
 „ meno col volgere il capo, o il corpo significare
 „ la conversione sua ad ogni, e ciascun Altare:
 „ perocchè si richiede una visita sensibile; cioè
 „ azione tale, che esteriormente significhi, farsi
 „ orazione al tal Altare „.

Cosa sia l'
 indulgenza
 reale.

V. L'indulgenza reale si è quella, che è annessa a certe cose devote; come a Crocette, a Medaglie, ad Immagini, o Rosarj, a Corone ec. e viene conceduta a que' Fedeli, i quali le portano, o le usano piamente sotto le condizioni nell' indulto espresse. Intorno a questa fatta d'indulgenze ecco le cose, che debbonsi notare. 1. Che distrutta moralmente la cosa, a cui è annessa l'indulgenza, cosicchè nè conservi più la stessa forma, nè abbiasi più nella comune estimazione per la cosa stessa, perisce l' indulgenza. 2. Che all' opposto sussiste l' indulgenza, se la cosa ritiene la primiera forma in guisa, che abbiasi moralmente per la stessa. Quindi chi risarcisce il rotto cordoncino del Rosario, o Corona con nuovo cordoncino, o a pochi grani perduti ne sostituisce de' nuovi, ancorchè molte volte faccia lo stesso in varj tempi, non perde l' indulgenza annessa al suo Rosario, o Corona. 3. Che molte volte è necessario per lucrare l' indulgenza reale portar seco la cosa, secondo il tenore del privilegio, cioè nel tempo, in cui si vuol conseguire l' indulgenza; perchè certamente non acquista l' indulgenza an-

nes-

nessa alla sua Corona, o Rosario chi in Chiesa recita la Corona, o Rosario, cui tiene a casa. 4. Che niuno può lucrare l'indulgenza facendo uso di cosa ad altri conceduta coll'annessa indulgenza. Quindi chi ha una Me-laglia, a cui per indulto del Papa è annessa l'indulgenza, se la dona, o l'impresta ad un altro, non trasferisce con essa l'indulgenza, quando però ciò non abbia espressamente conceduto il Pontefice. Così han dichiarato Alessandro VII. ai 6. di Febbraro 1657.; ed Innocenzo XIII. il di 15. Giugno 1721. Ma di tali cose forse più innanzi.

VI. Finalmente l'indulgenza *personale* si è quella, che viene conceduta immediatamente alle persone o in individuo, o in comune, non però a tutte in generale, ma a quelle d'un dato cero, v. g. alle ascritte a tale, o tale Sodalità; e queste persone ad essa incorporate, ovunque sieno, lucrare possono l'indulgenza mediante l'opere prescritte, o sane, o in articolo di morte secondo il tenore dell'indulto. Ed intorno a questo genere d'indulgenze una sola cosa è da notarsi, cioè che sotto le indulgenze concedute a qualche Città, o Terra sono compresi anche i Chericì, e pur anco i Regolari esenti in essa esistenti, anche quanto alle Indulgenze Vescovili; perchè sono anch'essi parte del popolo Cristiano ad esso luogo appartenente, e sebbene esenti partecipano *in favorabilibus*.

Cosa sia l'indulgenza personale.

§. II.

Dottrina d'un recente Anonimo intorno alla natura delle Indulgenze. Se ne dimostra la falsità.

I. Dopo aver esposta la vera nozione della indulgenza, e data pur anco una sufficiente idea delle varie specie, in cui suol dividersi, ci conviene prima di passar oltre a maggior conferma della natura delle indulgenze da noi stabi-

Si espone la
dottrina di
quest' Anoni-
mo.

lita, riferire e dimostrare la falsità della dottrina sulla natura delle indulgenze d' un recente Anonimo. Questi nel suo Trattato Storico-Dommatico-Critico delle indulgenze, stampato in Pistoja l' anno 1786., dopo aver detto alla pag. 48. che l' indulgenza altro non può essere nel secolo decimo ottavo da quel che fosse nel primo, e nei susseguenti, siegue a dire, „ che l' indulgenze di „ quei primi tempi *altro non erano* che una dispensa dall' eseguire in tutto il suo rigore la penitenza Canonica, ossia sennonchè l' ammettere alla Comunione i Penitenti prima del tempo ordinario „. Quindi alla pag. 126. ripete: „ l' indulgenza è la remissione di una parte di penitenza Canonica, che restava a farsi prima di ricevere l' assoluzione della colpa „. Ecco in che consista, secondo questo Anonimo, la natura della indulgenza, ecco la nozione, che ce ne dà. Il che conferma poco dopo dicendo: „ Questa abbreviazione del tempo della riconciliazione era la vera, e la sola indulgenza „.

Si confuta, II. Ma se il Sig. Anonimo uno de' più zelanti promotori della disciplina antica, avesse un po meglio considerate le cose, cioè se avesse riflettuto, che la Chiesa ha la potestà di cangiare secondo la esigenza de' tempi, e delle circostanze la sua disciplina; se avesse osservato, che difatti appunto l' ha cangiata precisamente ne' due punti, in cui egli fa consistere le indulgenze, cioè e in quello della penitenza Canonica, e in quello del tempo della riconciliazione de' Penitenti, si sarebbe senza meno guardato dal dare delle indulgenze sì torta nozione; perchè avrebbe chiaramente veduto, che in coral guisa distruggeva delle indulgenze gli effetti, rendendole inutili, e di niun valore: il che è lo stesso che annientare, ed abolire col fatto le stesse indulgenze.

E per quello riguarda il punto della riconciliazione egli è manifesto, che la Chiesa non più esige, che alla riconciliazione premettansi le soddisfazioni; e concede, che ai Penitenti ben dispo-

sti

sti s' impartisca tosto il beneficio dell' assoluzione. Riprova egli forse questa odierna ecclesiastica disciplina? Ma guardi bene, ed avverta, che la Chiesa stessa, alle cui decisioni deve sottomettersi se vuol essere buon Cattolico, ha espressamente condannato quelle proposizioni, nelle quali sostenevasi l' opposto. Alessandro VIII. ha proscritto le seguenti: *Per praxim MOX absolvendi ordo penitentia est inversus Ordinem pramittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia, aut institutio Ecclesie, sed ipsa Christi lex, & prescriptio, natura rei idipsum dictante.* E Sisto IV. aveva già condannato la seguente di Pietro da Osma: *Pœnitentes non sunt absolvendi, nisi prius peracta penitentia eis injuncta.* Ora dunque se la indulgenza consistesse nell' abbreviazione del tempo della riconciliazione, cioè, come vuole il Sig. Anonimo, prima che venga effettuata la penitenza, o soddisfazione imposta, di qual valore, di quale utilità sarebbero adesso le indulgenze? E' manifesto che di nessuna. Adunque è manifesto, che non si può dire consistere le indulgenze in ammettere i Penitenti alla riconciliazione, e Comunione prima del tempo ordinato da que' Canonici.

III. Siccome poi non si può dire, che la indulgenza consista in ammettere i Penitenti ec., così per la stessa stessissima ragione della mutazione della disciplina penitenziale neppure può dirsi, che l' indulgenza altro non sia che la liberazione o totale, o parziale delle gravi austerità, e rigori dei Canonici antichi penitenziali. E a dir il vero, se questa per appunto si è la nozione, che aver dobbiamo della indulgenza, come non ne seguirà per necessaria illazione, che, cessato già da più secoli l' uso, e rigore della penitenza Canonica, non sia pure cessato l' uso, il valore, l' efficacia, e l' effetto delle indulgenze, e che queste già da gran tempo sieno divenute inutili, ed illusorie?

Siegue la confutazione.

IV. Ma per vie meglio comprendere il torto

Siegue la
R. A.

pensare del Sig. Anonimo sulla natura delle indulgenze si attenda a quanto ora sono per dire. Ella è cosa fuori d'ogni controversia presso tutti gli eruditi, che la rigorosa disciplina, ed i Canoni penitenziali non ebbero incominciamento sennonchè dopo la Eresia di Novato, cioè dopo la metà del terzo secolo. Leggasi il Morino nel Comment. Istor. del Sacram. della Peniten. lib. 4. cap. I. 9. e 10., e nel lib. 6. cap. I., e si vedrà, che le pene imposte ai peccati prima di Novato molto più brevi, e molto più miti furono di quelle, che vennero poscia introdotte; che risalendo da Novato verso l'origine della Chiesa sempre maggiore apparisce la clemenza di questa pia Madre verso de' peccatori; che sebbene dopo l'eresia de' Montanisti, che negavano potersi dalla Chiesa accordare il perdono ai rei d'adulterio, di omicidio, e d'idolatria, la disciplina della Chiesa si sia renduta più austera, pure la penitenza, che allora s'imponeva, era brevissima paragonata con quella de' tempi posteriori; che soltanto dopo l'epoca or ora indicata fu introdotto un nuovo metodo, e con esso la rigida disciplina; che questa stessa rigida disciplina per tutto quel tempo, in cui fu in vigore, non andò esente da molte notabili variazioni; e che finalmente dopo il secolo duodecimo s'introdusse una nuova disciplina, quella cioè, che tuttora persevera, vige, e si osserva, disciplina assai più conforme alla primiera, e più antica, che all'austera de' Canoni penitenziali. Ma se la cosa è così, com'è certamente, e perchè dunque il Sig. Anonimo, egli, che esclama pag. 136. linea 3. *altro non poter essere la indulgenza nel secolo decimo ottavo da quel che fosse nel primo, e nei susseguenti*; perchè io dico, non si attiene al primo, ed agl'immediati susseguenti secoli, ne quali e ci erano le indulgenze, e non avevan luogo le penitenze austere, e i Canoni penitenziali? Cos'erano adunque in que' primi secoli le indulgenze? Essere certamente non potevano la remissione, o mitigazione delle peni-

ten-

tenze Canoniche, che non ci erano. Cos' erano adunque? Ce lo dica chiaro il S. Anonimo.

Ma frattanto noi così contro di lui giustissimamente conchiuderemo. Adunque la indulgenza non ha una necessaria concessione, o relazione colla penitenza Canonica; perchè difatti nel primo secolo, e ne' tempi antichissimi avanti Novato la indulgenza non era la liberazione, o mitigazione, o dispensa dalle gravi austerità de' Canonici penitenziali non per anco introdotti. Adunque cade rovinosamente a terra, e ci cade necessariamente quel principio, o massima tante gran volte da lui ripetuta, cioè che *la indulgenza non fu, e conseguentemente non è, sennonchè una remissione della penitenza Canonica.*

V. Potremmo addurre in conferma l' autorità di quasi tutt' i Teologi, i quali insegnano una dottrina del tutto opposta a quella dell' Anonimo. Ma egli stesso ci dispensa da questa fatica, confessando alla pag. 154., che alla sua opinione *si oppone la moltitudine non solo degli oscuri Casisti, ma anche di rinomati Teologi.* Pretende nondimeno di appoggiare il suo sentimento, e la sua dottrina sulla natura dell' indulgenze coll' autorità di alcuni pochi uomini sommi capaci di bilanciare il gran numero degli oppositori; fra quali il gran Bossuet. Ma che neppure ciò sia vero, e che nemmeno di questi pochi possa egli prevalersi a suo vantaggio, cosa facile per noi sarebbe il dimostrarlo, se non cel vietasse l' amor della brevità, e l' inutilità di un' esatta confutazione. Quindi ci contenteremo d' esaminare soltanto il sentimento di Mons. Bossuet, cui l' Anonimo vorrebbe per ogni maniera far entrare nel suo partito. Ora questo celebre, e dottissimo Vescovo nel suo Catechismo par. 6. lez. 9., ove spiega ciocchè insegna la Chiesa sulle indulgenze, fa questa domanda: „ Che cosa la Chiesa c' insegna sopra le indulgenze „? E risponde: „ Che la Chiesa ha ricevuto da „ Gesù Cristo il potere di accordarle, e che l' uso „ n' è salutevolissimo al popolo Cristiano „. Sic-

Autorità de'
Teologi.

gue poi egli a domandare: „ Perchè le indulgenze debbono riputarsi così salutevoli „? E risponde: „ Perchè sono stabilite affine di mitigare „ il rigore delle pene temporali dovute al peccato „. Nella Esposizione della dottrina cattolica dice lo stesso: „ Allorchè la Chiesa avendo riguardo al fervore de' Penitenti, e ad altre opere buone, ch'Ella loro prescrive, rimette qualche cosa della pena, che è loro dovuta, questa si dice indulgenza „. Lo stesso ripete in altri luoghi; nè mai, e poi mai neppur per ombra dà indizio di credere, che l'indulgenza non consista in altro che nella remissione delle penitenze Canoniche, delle quali neppure fa egli menzione. Quindi io dico francamente, che se il Sig. Anonimo fosse stato attaccato ai sentimenti di questo insigne Prelato, si sarebbe senza meno astenuto dall'avvilire ed annientare il pregio, e l'utilità delle indulgenze nell'animo de' Fedeli.

VI. E' pertanto manifestamente falsa la dottrina dell'Anonimo Pistoiese, e torta la definizione, o nozione, ch'egli dà della indulgenza col dire *altro non essere la indulgenza che la dispensa dall'eseguire la penitenza Canonica, ossia sennonchè ammettere alla Comunione i Penitenti prima del tempo ordinario*. Le ragioni già addotte lo provano fino ad una specie di evidenza. Ma cos'è adunque l'indulgenza? Ell'è *la remissione, o sia condonazione o totale, o parziale della pena temporale dovuta alla giustizia di Dio, e non già solo alla giustizia Ecclesiastica, e nel foro della Chiesa*. Eccone la vera, e genuina nozione del tutto conforme alla definizione, che ne abbiám dato fin dappprincipio. Adunque la remissione della pena eterna si fa insieme colla remissione della colpa pel Sacramento della Penitenza; e quella della pena temporale col mezzo delle Indulgenze.

Confessione
della nozione
stabilita.

VII. Vale adunque l'indulgenza, e vale onninamente alla remission della pena dovuta alla divina giustizia, e nel tribunale di Dio pe' peccati

at-

attuali già rimessi. Il dire diversamente sarebbe un cadere manifestamente nell' error di Lutero condannato da Leone X. nella sua Costituzione, *Exurge Domine*. Cosa diceva Lutero? Diceva: *Indulgentiæ his, qui veraciter eas consequuntur, non valent ad remissionem pœna pro peccatis actualibus apud divinam justitiam*. Questa proposizione è condannata. Adunque è certo l' opposto, cui noi nella nozione data abbiamo stabilito; e il dire diversamente è un cadere senza riparo nel condannato errore di Lutero. Dipiù il dire diversamente è anche un opporsi, come osserva S. Tommaso nel suppl. q. 25. in corp., al privilegio conceduto a S. Pietro di condonare nel Cielo ciocchè avess' egli condonato su questa terra. E finalmente sarebbe anche un contraddire al Concilio di Trento, il quale nella sess. 25. cap. ult. definisce, essere l' uso delle indulgenze sommamente salutare al popolo Cristiano: „ Sacrosancta Synodus „ indulgentiarum usum Christiano populo maxime „ salutarem . . . esse docet „; e sottopone all' anatema chi dice, che sono inutili: „ eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, „ vel eos ec. „. Sarebbe, dissi, un contraddire a questa definizione del Concilio: perocchè nell' opinione dell' Anonimo le indulgenze anzichè utili, e salutevoli sarebbero ai fedeli pregiudiziali, e perniciose; perchè assoluto, e dispensato il Penitente dalle penitenze di questa vita verrebbe mandato a soffrirne delle molto più gravi nell' altra. Ottima ragione, dice qui il dottissimo Suarez disp. 50. de effec. indulg. sez. 3. nel §. *secunda ratio D. Th.*, la quale non solo prova, che per l' indulgenze difatti non facciasi la remissione delle penitenze Canoniche soltanto, ma che nemmeno giustamente possa farsi questa maniera di remissione. E perchè? perchè, dice questa potestà sarebbe piuttosto in distruzione, che in edificazione: *nam talis potestas esset potius in destructionem quam in edificationem*. Ma perchè in distruzione piuttosto che in edificazione? *Quia*, dice, *Eccl-*
siè

sia concedendo indulgentias magis damnificaret quam juvaret fideles quia absolveret eos a pœnitentiis (ingiunte da' Canon), & *remitteret ad graviores pœnas Purgatorii*. Se adunque è dottrina di fede stabilita dal Concilio, che le indulgenze sono sommamente salutevoli ai Fedeli, per illazione necessaria ne viene, che giovino veramente alla remissione della pena temporale nel tribunale della giustizia divina. Non saprei cosa si potesse rispondere ad argomenti così chiari, e convincenti. Non mancano in questo Trattato del nostro Anonimo altri torti pensamenti sulle indulgenze, cui ci riserviamo ad impugnare in progresso ne' proprj luoghi. Per ora ci basta aver posto in chiaro, ed in sicuro la vera nozione sulla natura dell' indulgenza.

§. III.

Della potestà di concedere Indulgenze. Se ci sia nella Chiesa.

Eretici, che hanno negato questa potestà alla Chiesa.

I. Domandare, se nella Chiesa ci sia la potestà di concedere indulgenze è lo stesso che cercare, se ci sia in essa il potere di rimettere la pena temporale dovuta pe' peccati già rimessi senza soddisfazione propria della persona, a cui viene rimessa, e ciò fuori del Sacramento, e del Sacrificio. Negarono alla Chiesa questa facoltà gli Eretici Valdesi, seguiti poi in questo errore da Giovanni Virelffo, e da Giovanni Hus, come costa dal Concilio di Costanza sess. 8. e 19. Ma il principale autore di questa eresia si fu Lutero, il quale diede incominciamento ai suoi errori, ed all'eresie tutte da lui seminate nella Chiesa dall'impugnare le indulgenze, e la potestà di concederle; e si può dire con verità, che questo suo errore intorno alle indulgenze sia stato l'origine, ed il fonte infame, donde sono poi derivati tanti suoi vergognosi traviamenti. E' noto a tutti, che quest' uomo furente per dispiacenza, e per invidia che il
Prin-

Principe Alberto Arcivescovo di Magonza commesso avesse di predicare nella Sassonia le indulgenze (cui sotto certa contribuzione di limosina, che servir dovesse e contro i Turchi, e alla fabbrica della Basilica di S. Pietro, conceduto aveva Leone X.) non già agli Agostiniani suoi Frati, come portava l' uso antico, ma a Giovanni Detzelio Domenicano, insorse bensì primieramente soltanto contro gli abusi, che pur troppo per disgrazia ci erano; ma poi, passando più innanzi, com' è proprio del falso zelo, insorse eziandio contro la sostanza delle cose, impugnando col solito suo furore le indulgenze stesse, e la potestà di dispensarle. Quindi avendo detto da principio essere le indulgenze pie frodi, disse poi: *rivocho ciò, e dico, che le indulgenze sono empie frodi, ed imposture di scelleratissimi Pontefici.* In questo suo delirio fu bentosto seguito dai due Novatori Zuinaglio, e Calvino.

Non così però la sentè il citato Anonimo intorno all'origine, o all'occasione dell'errore, e traviamenti di Lutero. Egli in tutta la sua prefazione, o introduzione, com' egli l'appella, quant' ella è lunga (ed è poco meno di dodici pagine in carattere corsivo, e minuto) fa ogni sforzo, e muove ogni pietra per persuadere i suoi Leggitori, che l'origine dei traviamenti di Lutero si fu unicamente il non aversi avuta in que' tempi una giusta idea intorno alla natura delle indulgenze nè presso i Cattolici, nè presso i dissidenti. *Fu bene* (dice alla pag. 4.) *una fatale disgrazia, che i Cattolici non meno che i dissidenti sbagliassero lo stato della questione, cioè sulla natura delle indulgenze. I Teologi* (soggiugne pag. 6.) *che difendevano la dottrina cattolica avrebbero dovuto allora rischiarare l'idea dell'indulgenza, definirne con precisione la natura, e l'essenza. Ma, soggiugne un momento dopo, gli Scolastici di allora non ne sapevano tanto ec.* In breve dice egli vuol insinuare che se allora ci fosse stata nella mente de' Teologi la nozione sulla natura dell'indul-

ger-

genza, ch'egli ci dà nel suo Trattato, Lutero non si sarebbe scatenato contro le indulgenze, nè avrebbe suscitato nella Chiesa sì gravi torbidi, e scissure. Per verità ci vuole un gran coraggio nell'avanzar tali cose; quasi che non sia cosa certissima presso tutti, e non costi chiaramente dall'Istoria, che non già la nozione intorno alla natura delle indulgenze, ma bensì unicamente l'invidia, l'impegno, e la passione si fu quella, come abbiamo già notato, che mosse quest'empio uomo a scatenarsi contro le indulgenze, e quindi a turbare la Chiesa col disseminare in essa tante eresie. E' anzi cosa probabilissima, che s'egli, l'Anonimo, fosse stato al mondo in que' tempi, ed avesse messo fuori questo suo pensiero, se avesse cioè affermato ad altro non giovare le indulgenze se nonchè a scansare, o diminuire le pene Canoniche in faccia alla Chiesa, e non già a scontare le pene temporali dovute ai peccati innanzi a Dio; si sarebbe tirato dietro le fischiate, e le derisioni e de' Cattolici, e de' dissidenti con questo suo nuovo modo di pensare del tutto contrario al sentimento universale anche allora come adesso radicato nell'animo di tutti. Quindi è cosa sorprendente il sentirlo dire con un tuono magistrale alla pag. 9., che *la capricciosa idea delle indulgenze ha talmente occupata la falsa divozione del Cristianesimo, che sembrerà Novatore chi cercherà, com'egli fa, d'illuminarlo*. Ma egli avrebbe fatto assai meglio a lasciare il mondo nella sua, non già *capricciosa*, ma giusta idea sulle indulgenze senza sconvolgerla, e distruggerla col produrne una affatto capricciosa; mentre così avrebbe a se medesimo risparmiato il poco onorevole titolo su tal punto di Novatore.

Decreto del
Concilio di
Trento con-
tro l'errore
di Lutero.

II. Ma lasciando per ora da parte l'Anonimo, il quale ammette nella Chiesa la potestà di concedere le indulgenze, sebbene poi collo spiegarne a suo capriccio la natura distrugga, e riduca poco meno che al niente il lor valore, e ritornando a Lutero, ed altri eretici, che alla Chiesa han-

nc-

negato questa potestà, il di costoro errore è stato solennemente condannato dal Concilio di Trento nella sess. 25. Eccone il Decreto. „ Quum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesie concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita: antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit; sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem, & sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, & præcipit; eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant „. Dice qui

primieramente il Concilio, che questa potestà di conferire le indulgenze è stata da Cristo alla Chiesa conceduta. Ma quando? Quando disse a S. Pietro: *Tibi dabo claves Regni Cælorum, & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis.* Questa generale, ed amplissima promessa, com'è manifesto, non eccettua qualunque genere di vincolo o sia di colpa, o sia di pena. Adunque siccome estendesi senz'alcun dubbio a rimettere i peccati nel Sacramento di penitenza e quanto alla colpa, e quanto all'eterna pena; così ogni ragion vuole, che si estenda a rimettere anche fuori del Sacramento le pene temporali ai peccati dovute; perchè la promessa è assoluta; e non ristretta per verun modo ad alcun genere di colpa, o di pena. Difatti qual ripugnanza v'ha, qual obice, che tolgansi le pene dei peccati, che restano, mediante l'applicazione della passione, e dei meriti di Gesù Cristo? Anzi ricercava l'infinito amore di Gesù Cristo verso di noi, che ci somministrasse un mezzo, per cui venissero rimessi a' suoi eletti tutti gl'impedimenti dell'eterna loro salute; giacchè fra tali impedimenti ha luogo anche il vincolo, o sia il reato della pena temporale. A tutto ciò poi s'aggiugne, che da queste stesse parole la Chiesa ha sempre tenuto esserle stata da Gesù Cristo conferita la facoltà di sciogliere i voti, ed i giuramenti, quali per

La potestà di conferire l'indulgenze fu data da Cristo alla Chiesa.

al-

altro sono di Gius. divino. Quanto più adunque di sciogliere dal vincolo delle pene temporali dovute a' peccati?

Uso nella Chiesa antichissimo di dar l' indulgenza .

III. Dice in secondo luogo, che la Chiesa ha fatto uso di questa potestà eziandio ne' tempi più antichi, *antiquissimis temporibus*, ed è poi certo, che ciocchè la Chiesa ha sempre praticato non può essere che da Dio, quandanco a noi fosse forse nascosto il fondamento di questa consuetudine. Difatti fino dal tempo degli Apostoli essersi conceduta l' indulgenza costa chiaramente dalle parole dell' Apostolo 2. Cor. 2. *Cui autem aliquid donastis, & ego: nam & ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi, ut non circumveniamur a Satana*. Quei di Corinto pregato avevano S. Paolo, come insegnano Teodoreto, e S. Tommaso su questo passo dell' Apostolo, a perdonare all' incestuoso scomunicato, attesa la sua seria, e verace penitenza, ed a condonarli ciocchè gli restava a scontare per un' intiera soddisfazione, e gli comandò loro di rimmetterglielo a nome suo. Ma mancava nulla a questa remissione per essere una vera indulgenza? Dico, che nulla, affatto nulla. Imperciocchè tre cose ricercansi dai Teologi ad una vera indulgenza, cioè autorità nel concedente, pietà nella causa, e stato di grazia in chi la riceve. Tutte e tre han luogo nel caso nostro. L' Apostolo dice di condonare *in persona Christi*, cioè per l' autorità da Cristo ricevuta: poi dice d' averlo fatto per essi, *propter vos*, cioè per comune loro utilità, onde non dar luogo alle diaboliche insidie, *ut non circumveniamur a Satana* a cagione d' una troppo grande severità. Costa finalmente dalla stessa Lettera a quei di Corinto, avere l' incestuoso concepito sì gran dolore del suo peccato, che stava in pericolo d' essere sopraffatto dalla soverchia tristezza: dal che intendiamo ch' era giunto allo stato di grazia col mezzo d' una vera penitenza.

IV. Dopo i tempi Apostolici abbiamo le testimonianze di Tertulliano, e di S. Cipriano delle indul-

Indulgenze concesse nel secondo, e terzo secolo per intercessione de' Martiri, o per altre cagioni. Tertulliano nel lib. I. ad Martyres cap. I. attesta, che i Confessori chiusi nelle prigioni per la fede procuravano tali indulgenze a coloro, i quali in tempo di persecuzione erano caduti. Ecco le sue parole: „ Quam pacem quidam in Ecclesia „ non habentes a Martyribus in carcere exorare „ consueverunt; & ideo eam etiam in vobis habere, & fovere, & custodire debetis, ut si forte & aliis præstare possitis „. Vero è, che divenuto poi eretico Montanista insorse contro la potestà delle indulgenze nel lib. de pudicitia cap. 22. ma appunto coll'impugnarla ci dimostra, e ci assicura, che dai Cattolici era approvata, e posta in uso.

Indulgenze concesse nel secondo, e terzo secolo.

S. Cipriano poi nell'Epis. II. nella edizion Pameliana dice: „ Qui libellum a Martyribus acciperunt, & auxilio eorum adjuvari apud Dominum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua, & periculo cœperint, exomologesi facta, & manu eis in pœnitentiam imposita, cum pace a Martyribus sibi promissa ad Dominum remittantur „. In forza di questi testi i caduti non erano soltanto liberati dalle penitenze dai Canonici stabilite, come pretende l'Anonimo Pistojese, e prima di lui Pietro di Osma condannato da Sisto IV. ma pur anco sciolti rimanevano dalle pene dovute alla divina giustizia. 1. Perchè i caduti per l'indulgenze loro dai Martiri impetrate erano ajutati *apud Dominum in delictis suis*; e certamente quei, che *apud Dominum iurantur* non vengono resi immuni soltanto dagli esterni vincoli della Chiesa. 2. Perchè in virtù delle stesse indulgenze ad intercessione de' Martiri concesse non veniva, che i Fedeli caduti *ad Dominum cum pace sibi a Martyribus promissa remittebantur*. Egli è manifesto, che se tale indulgenza altro non avesse operato, che esimere dalle pene canoniche, nulla, e poi nulla conseguito avrebbero presso Dio in grazia dei Martiri intercessori.

3. Per-

3. Perchè Tertulliano già divenuto Montanista, onde mettere in derisione le indulgenze dai Martiri impetrate, dir soleva con Lutero: „ Basti al „ Martire aver purgato i proprj peccati. E' cosa „ di animo ingrato, e superbo voler dare ad al- „ tri ciocchè per somma grazia s'è conseguito „. Adunque è cosa chiara, e manifesta, che allora tutta la Chiesa era persuasa, che pe' meriti de' Martiri *purgansi* i peccati dei Fedeli. Non già certamente quanto alla colpa. Adunque quanto alla pena temporale alla giustizia di Dio pe' peccati dovuta.

Indulgenze *
accordate dai
Concilj.

V. Dice 3. che l'uso di concedere le indulgenze è approvato dall' autorità dei Concilj, SS. *Conciliorum auctoritate probatum*. Ci sono difatti Concilj antichissimi parte Generali, parte Provinciali, ne' quali si accorda ai Vescovi la facoltà di concedere indulgenza ai Penitenti. Il Concilio Niceno primo Can. II. stabilisce, che quelli, i quali fanno seriamente penitenza possano qualche indulgenza dai Vescovi ottenere: *Licebit*, dicono i Padri, *Episcopo de his aliquid humanius cogitare*; laddove quanto ai negligenti comanda il Concilio, che non si accordi loro veruna remissione. Che è mai ciò, sennonsè condonare alcuna cosa ai primi, e nulla ai secondi? Simili cose trovansi nel Concilio di Ancira can. 5., nel Laodicensi can. 2., l'uno de' quali fu celebrato non guari prima del Niceno, e l'altro non guari dopo quello di Neocesarea, ed il quarto di Cartagine, i quali come appunto il Niceno, vogliono, che ai Penitenti più negligenti niuna remissione si conceda. Niuno poi potrà mai capire, che questi Concilj col diminuire la salutare soddisfazione, non l'abbiano compensata co' meriti di Cristo, e della Chiesa: perocchè altrimenti sarebbe stata questa loro indulgenza una crudele misericordia; il che è appunto ciò, che si sovente hann' obiettrato ai Sommi Pontefici i Luterani. Meritamente adunque, e con ogni ragione dichiara il S. Concilio di Trento, che *potestas conferendi indulgentias a Christo Eccle-*

cle-

*alesia concessa sit, atque hujusmodi potestate di-
winitus sibi tradita, antiquissimis etiam tempori-
bus illa usa fuerit*

VI. Quest'uso antico nella Chiesa di accordare Altri monu.
dell' indulgenze si conferma altresì con altri mo- menti delle
numenti, e massimamente colla concessione di es- indulgenze.
se indulgenze fattane da moltissimi Pontefici in-
signi per pietà, e per dottrina. E primieramente
nell' archivio dell' insigne Basilica di S. Maria Mag-
giore esiste una Bolla di Gregorio IX. (come ne
fa indubitata fede l'immortale Pontefice Benedet-
to XIV. nella sua Costituzione, *Jam inde a pri-
mis annis*, diretta all' Emin. Sig. Cardinale Mal-
vezzi Arcivescovo di Bologna), in cui si fa men-
zione delle indulgenze concedute dal S. Pontefice
Sisto III., che resse la Chiesa dall' anno 432. fino
al 440., allorchè consacrò la detta Basilica da es-
so medesimo riedificata. E S. Gregorio Magno,
come ce ne assicura Bonifacio VIII. nella sua Bol-
la *Sublimi Sedis Apostolicæ*, e S. Tommaso nel
4. dist. 20. q. 1. art. 3. quæstiuncula 2., e Gugliel-
mo Altisiodorense, che lo precedè lib. 4. Summa
Theolog. tract. 6. cap. 9., sulla fine del secolo se-
sto, concesse delle indulgenze nei giorni delle
Stazioni. Nè punto osta su tal punto il silenzio
di Giovanni Diacono nella vita di S. Gregorio, e
di Anastasio Bibliotecario; mentre nè l' uno, nè
l'altro ha descritto tutte le gesta del Pontefice.
Lo stesso ha fatto, molto tempo dopo Bonifazio
VIII. Leone III. poi, il quale incominciò a sede-
re sulla Cattedra di S. Pietro l'anno 795. conces-
se per *Allemaniam & Galliam multas indulgentias*,
come attesta S. Ludgero nell' Epist. de S. Sviber-
to, la quale trovasi dopo la di lui vita presso il
Surio Tom. 2. E Sergio II. circa l'anno 844. con-
cesse l' indulgenza di tre anni a quelle persone,
le quali visitassero la Chiesa di S. Martino *in mon-
tibus* nel giorno della sua festa, come costa dal-
la memoria di questa stessa cosa, che trovasi in-
cisa in marmo con caratteri antichissimi nella stes-
sa Chiesa, onde non può cader in mente verun

sospetto di frode. Quindi convien dire, che all'eruditissimo Pagi non fosse nota la sopraccitata Bolla di Gregorio IX., quando negò essere stato S. Gregorio Magno Autore delle indulgenze delle stazioni, perchè *is indulgentiarum, de quibus agimus, usus doceri nequeat sæculo XI. prior fuisse.* Quandanco poi non si potesse dare intera fede a questi due ultimi monumenti, come pretendono alcuni, non mancano intorno questi tempi medesimi altri esempj certissimi d'indulgenze concedute. Giovanni VIII., come osserva il Mabillon in præfat. ad sæcul. VI. Benedictinum num. 108. e 109. concesse indulgenza a quei, che morti erano nella guerra contro i Pagani l'anno 878., o in avvenire morissero in essa guerra; e chiesero la stessa grazia i Vescovi della Baviera a Giovanni IX. sotto l'anno 900. per Landolfo Imperadore passato al numero dei più, domandando che colla sua potestà assolvesse la di lui anima. Dal Papa pure ottenne l'indulgenza, dopo avernelo pregato con grande istanza, e molti pianti, Salomone vescovo di Costanza, il quale aveva procurato la morte di tre suoi avversarj. Nel Codice manoscritto della Chiesa Lucense, che si conserva fra i libri della biblioteca Vaticana leggesi, che Alessandro II. compiuta l'anno 1070. la consacrazione, o dedicazione della stessa Chiesa, concesse, *ut octo dierum spatio dedicationis memoria perageretur annis singulis concessa indulgentia.* Lo stesso ha fatto Onorio II. specificando però *unius anni de injunctis penitentiis* la remissione, nella consacrazione della Chiesa di Casemare, come può vedersi presso il Baronio all'anno 1130. Molte altre indulgenze essere state in questi tempi concedute, delle quali è perita la memoria, non si può dubitare: E quanto alle speciali de' tempi posteriori è superfluo il farne parola. E' noto a tutti quanto, e quali sieno state concedute da S. Gregorio VII. l'anno 1084., e 1090., da Pasquale II. l'anno 1100., e in seguito da altri Pontefici.

Anche varj Concilj coll'approvare la concessio-

vione delle indulgenze han confermato il dogma cattolico intorno ad esse. E primieramente il Concilio Claromontano dell' anno 1095, a cui intervennero tredici Arcivescovi, e dugento, e cinque fra Vescovi, e Abati, ha approvato la indulgenza data ai Crociferi, colla quale Urbano II. ai medesimi condonava *injunctas pro suis delictis poenitentias*: cosicchè, come diceva il Pontefice, *qui in vera poenitentia decesserint, & peccatorum indulgentiam, & fructum eterne mercedis se non dubitent habituros*. Poi il Concilio Lateranense dell' anno 1116. numerosissimo approvò, e ricevè volentierissimo la indulgenza di quaranta giorni conceduta a quei Prelati, che ad esso erano intervenuti. Quindi il Concilio Lateranense IV. generale celebrato sotto Innocenzio III., a cui intervennero quattrocento, e dodici Vescovi, emendò varj abusi, che eransi introdotti intorno alle indulgenze, come costa dal Cap. 14. *de poenit. & remiss.* E attesta nel tempo stesso, che tali abusi erano una cosa antichissima, e però antichissimo anco l' indulgenza. Dopo questo il Concilio di Costanza, non solamente condanna gli errori di Wicleffo sulle indulgenze, ma accetta umilmente, e con grato animo l' indulgenza plenaria, cui Martino V. concede nel fine del Concilio. E finalmente il Concilio di Trento nella sess. 25. ne condanna delle indulgenze gli abusi in guisa che ne approva la sostanza, e comanda di conservar. • l' uso.

E' vero, che gli Pseudoriformati non fanno verun conto, anzi mettono in derisione l' autorità de' Concilj, che loro è contraria. Ma che perciò? Sarà ella perciò meno grave, e meno convincente? Tanto qui ne siegue questa conseguenza, quanto ne siegue dalla derisione degli Ariani del Concilio Niceno, dei Nestoriani dell' Efesino, e del Calcedonense degli Eutichiani. Siccome il disprezzo di costoro non pregiudica punto all' autorità di tali Concilj, così nemmeno il disprezzo de' Novatori a quella dei Concilj approvatori dell' indul-

genze. E cosa troppo ordinaria, che chi perde la causa in un Tribunale, non lascia di dire tutto il male che può di esso Tribunale.

Altra conferma di questo demma.

VII. Può servire di sodissima prova, e conferma del demma delle indulgenze anche la sola promulgazione e predicazione dell'indulgenza della Crociata di S. Bernardo, perchè confermata con innumerevoli miracoli di questo gran Santo. Abbiamo intorno ciò la testimonianza irrefragabile di Gofredo, testimonia coetaneo, ed anche per lo più oculato, il quale nella vita di S. Bernardo dice così: „ Evidenter verbum hoc prædicavit, ut „ in pœnitentiam, & remissionem peccatorum iter (nella Palestina) arriperent (gli Occidentali), „ aut liberaturi fratres, aut suas pro illis animas „ posituri. Et prædicavit Domino cooperante, & „ sermonem confirmante sequentibus signis. Sed „ quantis, & quam multiplicibus signis? Quanta vel numerare, nedum narrare difficile foret. „ Nam & eodem tempore scribi cœperant, sed „ ipsa demum Scriptorem numerositas scribendorum, & materia superavit Auctorem: nimirum quum aliquando una die viginti, seu etiam plures ab incommodis variis sanarentur, nec facile ab hujusmodi curationibus de ulla vacaret. Denique plures eo tempore Christus per servi sui tactum, & orationem ex ipsis etiam matrum uteris cœcos videre, claudos ambulare, aridos convallescere, surdos fecit audire, & mutos loqui, mirabilius restituente gratia quod minus præstitum fuerat a natura „.

Il più mirabile si è, che non solo prima del viaggio alla Terra Santa, ma eziandio dopo il di lui esito infelice provò il Santo d'aver parlato per bocca, e comandamento di Dio. Imperciocchè, ecco come ivi proseguisce Gofredo num. 10.

„ Accedit autem, ubi primum de ejusdem exercitus dissipatione lamentabilis intra Gallias insonuerat rumor, ut illuminandum Dei famulo filium cœcum offerens pater, multis precibus vinceret excusantem. Et imponens Sanctus pue-

» ro manum orabat ad Dominum, quatenus si ab
» eo verbum prædicationis illius exierat, & præ-
» dicanti Spiritus ejus affuerat, in illius illumina-
» tione ostendere dignaretur. Dum vero post ora-
» tionem orationis præstolaretur effectum: quid
» facturum sum, ait puer: video enim. Attollitur
» illico clamor adstantium, plures enim non mo-
» do a Fratribus, verum etiam e sæcularibus ade-
» rant, qui ut puerum videre videntem multipli-
» citer consolati Deo gratias referebant. Di ta-
» li miracoli accennati soltanto in genere da Go-
» ffredo molti ne narra in particolare Filippo Arci-
» diacono Legionense, che era presente in Germa-
» nia al Taumaturgo, nel lib. 6. della vita di S.
» Bernardo.

§. IV.

*A chi appartenga la concessione
delle Indulgenze.*

I. Dopo avere stabilita la verità fondamentale Quale sia intorno ciò il sentimento dell' Anonimo.
cioè dopo aver dimostrato, che v' ha nella Chiesa la potestà da Gesù Cristo immediatamente conferitale di concedere le indulgenze, ci conviene ricercare, e stabilire a chi ne appartenga la dispensazione; giacchè è certo, che si ricerca fra l'altre cose alla validità delle indulgenze una legittima potestà nel concedente. A chi adunque ha Cristo Signor nostro accordato un tale diritto? Se s'interroghi intorno tal punto il nostro Anonimo, egli come sostenitore, e ampliatore delle prerogative Vescovili risponde franco, che ai Vescovi nelle rispettive loro Diocesi. Ma io dico, che al Sommo Pontefice della Chiesa Supremo Capo spetta principalmente la concessione delle indulgenze; e secondariamente ai Vescovi, ma limitata dal Romano Pontefice, e ad esso lui subordinata. Dimostriamo ambe le parti di questa proposizione colla possibile maggior chiarezza insieme, e brevità.

si prova, che spetta principalmente al Sommo Pontefice la concessione delle indulgenze.

II. Cos'è l'indulgenza? Ell'è una condonazione della penitenza o in tutto, o in parte; e per condonazione della penitenza intendono i Cattolici non già la sola condonazione, o diminuzione della penitenza Canonica, come pensa l'Anonimo (sebbene vedremo fra poco, che è falsa la di lui opinione anche in questa supposizione), ma bensì una remissione di quella pena temporale, cui deve a Dio il Penitente peccatore o in questa, o nell'altra vita per i commessi peccati, come appunto noi più sopra abbiamo dimostrato, e stabilito. Ciò posto, io argomento così. Egli è certo, che S. Pietro è Capo della Chiesa, e che lo sono pure i di lui successori: ed è certo altresì, che ad esso lui Gesù Cristo comunicò principalmente la facoltà di sciogliere, e di legare: *Et tibi dabo Claves Regni Cælum: & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cælis: & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis;* come leggesi in S. Matt. cap. 16. v. 19. Ora nella potestà di legare, e di sciogliere ha l'indulgenza l'essenziale suo fondamento. Adunque immediatamente, e principalmente fu da Gesù Cristo accordata a S. Pietro la potestà di concedere le indulgenze.

Obbiezione, e risposta.

III. Cosa dice a questo fortissimo argomento il Sig. Anonimo? Egli secondo il gusto suo, e de' pari suoi risponde, che non al solo Pietro, ma bensì agli Apostoli tutti accordò il divin Redentore la facoltà di sciogliere, e di legare, e che quindi avevano gli Apostoli tutti, ed hanno di presente tutt'i Vescovi successori de' medesimi un'egual potestà di concederle. Ma io trovo in S. Leone il più giusto, e convincente scioglimento della sua risposta. „ De toto mundo unus Petrus

Sentimenti di S. Leone.

„ eligitur, qui & universarum gentium vocationi,
 „ & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiæ Patribus præponatur: ut quamvis in populo Dei
 „ multi Sacerdotes sint, multique Patres, omnes
 „ tamen proprie regat Petrus, quos principaliter
 „ regit & Christus. Magnum, & mirabile huic

viro

Delle Indulgenze, e del Giubbileo. 39

„ viro consortium potentia suæ tribuit divina di-
„ gnatio; & si quid cum eo commune ceteris vo-
„ luit esse Principibus, *NUNQUAM NISI PER*
„ *IPSUM* dedit quidquid aliis non negavit „. Che
diranno quì gl' Innovatori del nostro secolo, che
studiansi a tutta possa di rovesciare i diritti del
Sommo Romano Pontefice? Notinsi massimamente
l'ultime parole. Sia pur inerente quanto si voglia
all' Ordine Vescovile la potestà di concedere le in-
dulgenze, io dirò sempre con S. Leone: *nunquam*
nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.
Che se poi il Successor di S. Pietro trasfonde ne-
gli altri Vescovi tal potestà (e così esser deve
certamente, trattandosi non già di potestà di Or-
dine, ma di giurisdizione) chi potrà sostenere,
che ad esso non appartenga o l' ampliarla, o il di-
minuirlo, o il toglierla, quando lo esiga l'utilità
della Chiesa, o il bene dell' anime? Aggiugne for-
za, e conferma al mio argomento una sentenza
di S. Ottato Mi levitano: *Solus Petrus* (dic' egli
lib. 7. contra Parmen. cap. 3.) *claves Regni Cælo-*
rum ceteris communicandas solus accepit. La in-
dulgenza ha la sua principalissima, ed unica base
nella potestà delle chiavi, com'abbiam già vedu-
to. Ma *solus Petrus claves accepit ceteris*
communicandas. Adunque secondo S. Ottato il
solo Pietro ha da Gesù Cristo la facoltà princi-
pale di concedere le indulgenze; facoltà, che tra-
mandata nel suo legittimo successore viene poscia
da esso comunicata agli altri ognora che la crede
utile all' anime de' fedeli.

di S. Ottato.

IV. Convengono co' sentimenti di S. Leone, Di altri Pa-
e di S. Ottato gli altri Padri della Chiesa. Ri-
porterò qui per istudio di brevità le parole sola-
tanto di alcuni. S. Giovanni Grisostomo Hom. 88.
al. 87. dice: „ Et cur aliis prætermis-
„ hunc (S. Pietro) alloquitur? Eximius erat inter
„ Apostolos, os discipulorum, & cætus illius Ca-
„ put . . . Fratrum ei (notinsi quest' espressioni)
„ præfecturam committit „. E S. Ambrogio in Cap.
I. ad Galat. „ Primus erat inter Apostolos, cui

„ *delegaverat Salvatorem curam Ecclesiarum* „. Non adunque della Chiesa Romana soltanto, ma delle Chiese tutte, non esclusa quella di Pistoja, e di Prato, nè quella di Colle, o qualunque altra. S. Eucherio spiegasi ancora con maggior chiarezza in un suo discorso nel giorno consacrato alla memoria de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo: „ Prius „ Agnos, deinde Oves ei commisit, quia non solum Pastorem, sed & Pastorem Pastorum constituit eum. Pascit igitur Petrus Agnos, pascit & Oves; pascit filios, pascit & matres; regit & subditos, & Prælatos. Omnium igitur Pastor est, quia præter Agnos, & Oves in Ecclesia nihil est „. Adunque v' ha nel Successore di S. Pietro autorità legittima riconosciuta dai Padri antichi della Chiesa, e datagli dal Redentore per ampliare a tenore delle circostanze, e per restringere le facultà Vescovili secondo la maggiore utilità della Chiesa. So, che non piacerà all' Anonimo, nè al Catechista di Colle, nè ad altri della lega questo mio *dunque*; perchè difatti non è punto atto a fiancheggiare i pretesi diritti inerenti secondo loro all' Ordine Vescovile. Ma non potranno essi mai impugnare la troppo naturale, e ovvia mia conseguenza, se prima loro non riesce di abbattere i chiari sentimenti di essi Padri, e massimamente la sentenza di S. Leone: *Nunquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit*.

E qui io potrei produrre in maggior conferma del mio assunto innumerevoli sentenze dei più celebri Scrittori della Chiesa. Ma a che gioverebbero elleno mai? O bastano a convincere gli avversarj le già riportate; e debbono confessare, che al Sommo Pontefice appartenga principalmente il dispensare le indulgenze: o non bastano per convincerli; e nemmeno saranno a ciò sufficienti le altre molte, che potrei recitare. Nè altro si può fare allora, che pregare il Signore a diradare quella folta nebbia, che loro nasconde la verità. Adunque per non consumare il tempo inutilmente

V. Passerò a dimostrare, che quandanco fosse Dalle penitenze canoniche che chi p. ha dispensate. altrettanto vero quanto è falso, altro non essere le indulgenze, sennonsè una dispensa, o diminuzione della penitenza imposta dai Canonì, non si potrebbe accordare all' Anonimo, ed agli altri del suo partito, che i Vescovi nelle rispettive loro Se i Vescovi Diocesi abbiano la facoltà di concedere le indulgenze senza veruna dipendenza dal supremo Capo della Chiesa. Imperciocchè domando io, è egli permesso a qualunque Vescovo in particolare dispensare dalle prescrizioni dei Canonì della Chiesa universale? Che i Canonì della Chiesa ammettano dispensa, è cosa certissima. Ma quale mai de' Vescovi delle Chiese particolari potrà produrre un monumento autentico, con cui possa sostenere di averne tal potestà, e di averla senza dipendenza dal supremo Capo? Domando io: ch'è ha formato i Canonì? Certamente il corpo de' Vescovi rappresentanti la Chiesa universale. Adunque per legge Ecclesiastica furono i peccatori assoggettati alla Canonica penitenza. Chi è qui il Legislatore? Il corpo de' Vescovi rappresentanti, come dissi, la Chiesa universale. Come dunque potrà un Vescovo particolare dispensare da quella legge che viene dall' autorità della Chiesa universale? Egli non è in tal punto che un Giudice; ed il Giudice deve porla in esecuzione, avendo dal Legislatore supremo la facoltà di adattarla alle circostanze. Adunque non è cosa inerente al suo Ministero il diritto di abrogarla, di diminuirla, o di sospenderla a suo piacimento.

VI. Ma dirà qui l' Anonimo, se non possono i Se il Papa Vescovi dispensare dalla penitenza Canonica, o diminuirla, neppure il Papa avrà la potestà di alterare le Leggi Ecclesiastiche, e per conseguenza non potrà concedere le indulgenze nelle altrui Diocesi. Rispondo, e dico, che il Papa ha questo diritto, e lo provo così. Il Sommo Pontefice concede difatti le indulgenze per tutto il mondo cattolico: adunque egli ha il diritto di accordarle. L' antecedente è certo, e voi medesimo, Sig. Anonimo

quis

nimo, potete verificarlo riscontrando i registri delle Chiese e di Pistoja, e di Colle ec. fino all'anno 1787.; epoca celebre della metamorfosi de' vostri sentimenti; e ciò senza che niuno de' Vescovi siasi mai opposto a quest'atto di sua giurisdizione. Ma forse l'Anonimo vi negherà la conseguenza; ed io la dimostrerò col trascrivere soltanto le decisioni di alcuni di que' tanti Concilj, che riconobbero nel successor di S. Pietro tale autorità, e giurisdizione, cui mentre stabilirò, ne verrà pure in conseguenza, che la potestà de' Vescovi è subordinata al Supremo Capo della Chiesa.

Autorità di
alcuni Con-
cilj.

VII. E primieramente il Sinodo di Frisinga nella Baviera al Cap. 6. ordina come siegue: „ Statuimus ut amodo indulgentiæ per Sedem Apostolicam concessæ, vel concedendæ . . . publicentur, & populo exponantur „. Ecco un Sinodo Provinciale, che riconosce nel Supremo Pastore il diritto di accordare le indulgenze fuori della Diocesi di Roma, e prescrivere la loro pubblicazione nei luoghi rispettivi. Ed il Sinodo di Petricovv nella Polonia Maggiore, in cui anticamente eleggevasi i Re di Polonia, al tit. de Satisfact. definisce: „ Ex superabundantia meritorum, & satisfactionum Christi, & Sanctorum ejus pendet indulgentiarum thesaurus, cujus dispensatio ad Episcopos, tum ad Summum Pontificem præcipue pertinet „. Ora dico io: se il Papa non avesse potuto oltrepassare i confini della sua Diocesi, o Provincia nella concessione delle indulgenze, come avrebbe potuto dire il Sinodo, che ad esso lui *præcipue pertinet* tal concessione? Potrei qui riferire i Concordati delle Nazioni Germanica, Francese, Anglicana, e Spagnuola, Concordati stabiliti col consenso de' Vescovi delle rispettive Nazioni, i quali riconoscono nel Romano Pontefice la facoltà suprema di concedere l'indulgenza nella loro Diocesi: ma per istudio di brevità gli ometto; e posson leggersi presso l'Autore del Libro intitolato, *La dottrina cattolica delle indulgenze ec.* stampato in Fuligno l'anno 1789., de' di cui

qui lumi ancor noi qui utilmente ci prevaliamo.

VIII. Passeremo quindi al Concilio Lateranense IV. da Innocenzo III. celebrato il quale nella sess. Autorità del Concilio Lateranense IV. 62., come si riferisce nel Gius Canonico Cap. *Quum ex eo*, 14. de pœnit. ec., delle indulgenze parla così: „ Quia per indiscretas indulgentias, quas „ quidem Ecclesiarum Prælati facere non verentur. . . . decernimus, ut quum dedicatur Basili- „ ca non extendatur indulgentia ultra annum, „ sive ab uno solo, sive a pluribus Episcopis dicitur. . . . ac deinde in Anniversario Dedicat- „ tionis tempore quadraginta dies de injunctis pœ- „ nitentiis indulta remissio non excedat. Hunc „ quoque dierum numerum indulgentiarum literas „ præcipimus moderari. . . . quum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis hoc in „ talibus moderamen consueverit observare „. Ecco due verità in questa legge disciplinare della Chiesa: cioè restrizione della facoltà de' Vescovi nella concessione delle indulgenze; e chiara confessione di quella pienezza d' autorità, che fu conferita da Gesù Cristo a S. Pietro, e da esso tramandata ai suoi legittimi successori. Si avverta bene, che nel restringere le facoltà Vescovili si serve il Concilio d' un espresso comandamento: *Decernimus. . . . Præcipimus moderari*, prescrivendo ai Vescovi precisamente il tempo, ed i giorni, oltre ai quali non sia loro lecito estendere le loro indulgenze. Ma parlando del Sommo Pontefice cosa determina il Concilio? Nulla. Non assegna tempo, non prescrive luogo; anzi all' opposto pianta per base fondamentale del suo Decreto la di lui moderazione, quantunque riconosca in esso la pienezza della potestà in concederle. Dal che è facile il raccogliere la verità d' ambe le parti della mia proposizione; cioè che compete principalmente al Sommo Pontefice la potestà di concedere l' indulgenze; e che conviene anche ai Vescovi, ma circoscritta, e subordinata.

IX. Nè questo Concilio è stato il primo a pre- E del Lateranense III. scrivere ai Vescovi modi, e limitazioni nel con-
cedere-

cedere le indulgenze. Trenta sei anni prima del quarto Concilio di Laterano Alessandro III., nel Concilio III. Lateranense celebrato l'anno 1179. accordò due anni d'indulgenza a tutti quei, che avessero prese le armi contro gli Eretici. Concesse inoltre la facoltà a tutt' i Vescovi di aumentare la indulgenza a favor di coloro, che si fossero distinti col loro zelo, e coll' opra loro, proporzionandola alle fatiche, ed al merito di ciascheduno: „ Biennium de pœnitentia injuncta relaxamus; „ aut si longiorem moram habuerit, Episcoporum „ discretioni, quibus hujus rei fuerit injuncta com- „ mittimus, ut ad eorum arbitrium secundum mo- „ dum laboris major eis indulgentia tribuatur „. Due cose qui debbonsi notare: 1. che il Sommo Pontefice in questo Concilio concede l'Indulgenza di due anni, non già solo per la Diocesi di Roma, ma per l'altre tutte; e niuno de' Vescovi, e Padri congregati gli si oppone: 2. ordina ai Vescovi di adattarla alle circostanze; dal che si raccoglie, che senza la Pontificia concessione i Vescovi particolari non avrebbero potuto alterarla. Adunque i Concilj ecumenici III., e IV. di Laterano limitarono le concessioni delle indulgenze ne' Vescovi, e riconobbero nel solo Papa la pienezza della potestà di accordarle, perchè *plenitudinem obtinet potestatis*.

E di Costanza.

X. Ritroviamo la stessa cosa nel Concilio di Costanza, ch'ebbe il suo compimento sotto Martino V., ed a cui intervennero più di 300. Vescovi. Insegnato aveva Wicleffo, che *fatuum est credere indulgentiis Papa, & Episcoporum*. I Teologi del Concilio censurarono questa proposizione, dicendo: „ Ista conclusio est erronea, & contra bonos mores. Ex ista enim sequitur, quod „ Ecclesia in remittendo erret, & consequenter „ non est verum verbum Christi, *quodcumque ligaveritis ec.* quod nequaquam intelligitur tantum de reatus culpæ remissione, sed etiam de „ pœnæ remissione, & quoad Episcopos de relaxatione „. Ecco una notabilissima restrizione.

La

La dottrina dei Teologi del Concilio, che è quella del Concilio stesso, stabilisce, che alla Chiesa appartenga il rimettere la pena temporale, accordando ad ogni Vescovo in particolare una minazione soltanto, & *quoad Episcopos de relaxatione*. Poscia il Concilio soggiugne: „ Item sequetur, quod Sponsus Ecclesiarum universalis, & „ Sponsi particularium Ecclesiarum suscitantes semen „ Fratris sui Christi ejusdem, & eorum Sponsi „ priorum non possent distribuere de bonis Sponsi „ prioris, scilicet merito passionis ejusdem religionis ad usum Sponsarum „. Chi è questo Sposo della Chiesa universale, che può disporre dei meriti della passione di Cristo? Certamente non altri che il Pontefice Romano successor di S. Pietro. Egli solo adunque può accordare la plenaria indulgenza universalmente a tutt' i Fedeli. I Vescovi particolari non possono far altro che minorare le penitenze dovute ai peccati, e rimetterne una porzione, & *quoad Episcopos de relaxatione*, e ciò nella loro sola particolare Diocesi. Il Papa all'opposto può concedere la plenaria indulgenza universalmente a tutt' i Fedeli.

XI. Ma passiamo al Concilio di Trento, cui è E di Trento. l' Anonimo Trattatista, e gli altri del suo partito debbono rispettare, se vogliono essere tenuti per Cattolici. Nella sess. 25. dopo aver premesso essere stata da Cristo alla Chiesa conceduta la facoltà di dispensare le indulgenze; e dopo aver definito essere l'uso di esse salutevolissimo, *maxime salutaris* ai Cristiani; soggiugne, che desidera togliersi di mezzo tutti gli abusi, che posson essersi nella loro concessione introdotti. Quindi comanda a tutt' i Vescovi: „ Mandat omnibus Episcopis, ut diligenter quisque hujusmodi abusus „ Ecclesiarum suarum colligat, eosque in prima Synodo „ Provinciali referant, ut aliorum quoque Episcoporum „ sententia cogniti, statim ad Summum „ Pontificem deferantur, cujus auctoritate, & prudentia, quod universali Ecclesiarum expedit, statuatur „. Venga ora il Trattatista Pistojese co' suoi
ad-

aderenti a sostenere col solito suo coraggio, che il Papa non ha una diritta giurisdizione sulla Chiesa universale. Un Concilio Ecumenico prescrive a tutt' i Vescovi del mondo Cattolico, non già di correggere eglino stessi gli abusi introdotti intorno alle indulgenze, non già; ma soltanto di raccogliere gli abusi delle rispettive Diocesi. Poscia di farne il rapporto nel Sinodo Provinciale, onde in esso si esaminino, se sieno veramente tali. Ordina finalmente, che si dia di essi relazione al Sommo Pontefice, il quale ci ponga colla sua autorità, e prudenza que' ripari, cui crederà più opportuni, più convenienti, e più utili al bene della Chiesa universale. Mi si dica ora un poco; come si può combinare la dagli avversarj pretesa illimitata potestà d' istituzione divina ne' Vescovi con questa ordinazione del Concilio di Trento? Se ai Vescovi spettasse per loro primigenio diritto la concessione delle indulgenze indipendentemente dal Capo della Chiesa spetterebbe ad essi pure il correggerne gli abusi; nè il Concilio avrebbe mai ristretta la loro potestà ad una semplice delazione, Adunque conobbero que' Padri, che al Romano Pontefice appartiene originalmente, e principalmente la concessione delle indulgenze; e che ne' Vescovi la potestà di concederle è al Capo della Chiesa subordinata. Che è quello si doveva dimostrare.

Argomento tratto dalla retta ragione; e dal fatto stesso.

XII. Ma questa è una cosa, cui la stessa ragione naturale fa vedere a chiunque non voglia a bella posta chiudere gli occhj alla luce della verità. E non è ella cosa equissima, e onninamente secondo la retta ragione, che chi pasce tutto il gregge, e le pecore stesse insieme con gli agnelli, cioè che governa, e regge i Vescovi stessi insieme co' popoli, in qualunque materia (e massimamente, e particolarmente nella presente, che riguarda il tesoro stesso di Gesù Cristo, e della cui esistenza parleremo fra poco) più d' ogni altro Prelato abbia di autorità, e diritto; che l'abbia egli intorno alla concessione delle indulgenze in prin-

principalità; e gli altri Vescovi soltanto circoscritta, e subordinata? Alla retta ragione concorda il fatto. Imperciocchè ditatti il Papa può impartire, e non di rado impartisce le indulgenze non già ai soli popoli della Diocesi Romana, ma a tutti generalmente i Cristiani, cosicchè Martino V. nel Concilio di Costanza non dubitò di comandare, che venisse interrogato chiunque fosse sospetto dell'eresia VVicleffiana, *utrum credat, quod Papa OMNIBUS CHRISTIANIS vere contritis, & confessis ex causa pia, & justa concedere possit indulgentias. in remissionem peccatorum.* Può egli anche concederle plenarie, e tali difatti non di rado per giusta causa le concede. All'inccontro i Vescovi nè concedono questo beneficio ad altri, che ai proprj Diocesani; nè le accordano mai sì ampie, ma all'opposto molto limitate, ed a tenore del Decreto del Concilio Lateranense IV. da noi surriferito.

Conchiuderò questo punto colla dottrina chiarissima di S. Tommaso, che è perfettamente alla detta da me stabilita conforme. Dic' egli adunque nel suppl. q. 26. art. 3. così: „ Dicendum, quod „ Papa habet plenitudinem Pontificalis potestatis. . . Sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi Judices in singulis Civitatibus. „ præpositi; propter quod eos solos in litteris Papa „ *Fratres* vocat; reliquos autem omnes vocat „ *Filios*. Et ideo potestas faciendi indulgentias „ plene residet in Papa; quia potest facere, prout „ vult, causa tamen existente legitima. Sed in „ Episcopis est taxata secundum ordinationem Papæ. Et ideo possunt facere secundum quod eis „ est taxatum, & non amplius „ .

XIII. Oltre il Sommo Pontefice, ed i Vescovi possono concedere le indulgenze per commissione speciale, o generale i Legati del Papa per ciascuno di que' luoghi, a cui si estende la loro Legazione; del che niuno dubita. Che anche il Sommo Penitenziere possa concedere cento giorni d'indulgenza lo attesta Pietro Paludano nel 4. dist.

Chi oltre al Papa, ed ai Vescovi possa concedere le indulgenze.

20. q. 4. art. 2., e ciò convenire anche agli altri Cardinali ce ne assicura il Navarro nel Trattato de Jubilæo Not. 31. num. 17., ed è certo, che i Cardinali fann' uso di questa facoltà, la quale per altro è fondata piuttosto nella consuetudine, che nella legge. Finalmente tutti accordano, che per impartire le indulgenze non ricercasi la potestà di Ordine, ma quella soltanto di giurisdizione. Quindi può il Sommo Pontefice, e può ciascun Vescovo accordare le indulgenze sebbene non per anco abbia ricevuto la consecrazione, come insegna S. Tommaso nel 4. dist. 20. q. 1. art. 4. quæstiuncula 2. purchè però dopo la sua nomina, o elezione sia stato confermato. Perchè un Vescovo eletto, e confermato già è fornito della potestà di giurisdizione. Queste son cose certe. Ma ve n'ha di quelle che son dubbiose, per cui dilucidare faremo qui alcune ricerche, o quesiti.

Quesito 1.

XIV. Cercasi 1. Se un Vescovo possa conferire le indulgenze per un suo Delegato.

Rispondo, che lo può fare; perchè la potestà di giurisdizione di sua natura ha che possa essere delegata. Non può nondimeno tale facoltà commettersi a persona secolare; perchè i laici *de jure* sono esclusi dagli ufizj, e ministeri Ecclesiastici, quale appunto si è questo. Così il Barbosa de Offic. & potest. Episc. allegat. 88. num. 11. Si avverta però, che per poter concedere indulgenze o per se, o per altri è necessario, che il Vescovo non sia sospeso per ecclesiastica censura dall' uso della giurisdizione: perocchè se lo è, non può validamente impartire nemmeno quelle indulgenze, che si danno per modo di suffragio, e non di assoluzione. Imperciocchè sebbene la concessione dell' indulgenza per modo di suffragio non sia atto di giurisdizione, è però perlomeno atto di Ecclesiastica amministrazione, di cui parimente è privo lo scomunicato.

Ma punto poi non osterebbe alla validità delle indulgenze lo stato di peccato, in cui si trovasse o il Papa, o il Vescovo, che le impartisce.

La

La ragion' è, perchè lo stato di peccato non impedisce l' uso valido della giurisdizione ; e perchè chi dà l' indulgenza non rimette la pena in forza de' meriti suoi, ma in virtù de' meriti contenuti nel tesoro della Chiesa. Così espressamente S. Tommaso nel Suppl. q. 26. art. 4., ove dice : „ Fa-
„ cere indulgentias pertinet ad jurisdictionem. Sed
„ per peccatum homo non amittit jurisdictionem.
„ Et ideo indulgentiæ æque valent si fiant ab eo,
„ qui est in peccato mortali, sicut si fierent ab
„ eo qui est sanctissimus; quum non remittant
„ poenam ex vi meritorum suorum, sed ex vi me-
„ ritorum reconditorum in thesauro Ecclesiæ „ .
Ma peccherà almeno chi in questo stato le concede? Il Suarez risponde che no, *per se loquendo* ; *quia ibi non intervenit absolutio Sacramentalis, neque illa est tam sacra, tamque gravis actio, nec confert aliis essentialem sanctitatem, ut eam in Ministro requirat tamquam condignam satisfactionem.* Così egli. Ma bisogna nondimeno confessare non essere tanto leggiera quell' azione, per cui si dispensano i meriti di Cristo, onde chi la vuol fare possa, per quanto sembra, omettere con sicura coscienza un atto di sincera contrizione.

XV. Cercasi 2. Se un Vescovo puramente titolare possa concedere indulgenze; e così pure se possa farlo un Vescovo Diocesano fuori della sua Diocesi; ed un Arcivescovo in tutta la sua Provincia. Questo 2.

Rispondo alla prima parte quanto ai Vescovi puramente titolari, che questi non possono dare indulgenze, come neppure i Vescovi Coadjutori *proprio jure*. La ragion' è, perchè la facoltà di concedere indulgenze dipende dalla giurisdizione, che non hanno nè i Vescovi Titolari, nè i Vescovi Coadjutori. E così ha deciso presso il Ferrarì v. *Indulgentiæ* num. 20., la sacra Congregazione 13. Giugno 1591. Possono nondimeno gli uni, e gli altri essere dal Vescovo assunti a tal ufficio come Delegati, mentre anche i semplici Chericci possono essere a ciò deputati.

Tom. XII.

D

Alla

Alla 2. parte dico, che un Vescovo, il quale trovasi fuori del suo Territorio, può concedere l' indulgenze, non già agli abitatori dell' altrui Diocesi, ma ai proprj suoi sudditi, o questi dimorino nella sua Diocesi, o in altra. La ragion' è, perchè la giurisdizione volontaria può esercitarsi da un assente sopra di un suddito assente; ed altresì perchè un Vescovo può assolvere un suo Diocesano da' peccati Sacramentalmente, e togliere le di lui censure, ovunque si trovi. Ciocchè dicono le Leggi, cioè che niuno possa esercitare il suo gius fuori del suo Territorio, debb' intendersi della giurisdizione contenziosa, che ricerca un pubblico tribunale. Nel caso però, che uno, o più Vescovi in tempo di Sede vacante consacrassero una Chiesa nella Diocesi altrui potrebbero dare l' indulgenza agli abitatori del luogo; perchè in questo caso viene loro conferita dal Gius la giurisdizione. Ma sebbene fossero molti i Vescovi consacratori (il che deve molto bene notarsi) non potrebbero dare che la indulgenza di un anno; perchè tutti que' Vescovi debbon aversi come uno solo, *se habent per modum unius*. Potrebbe per altro ciascuno di essi Prelati dare la stessa indulgenza ai proprj Diocesani, come nota il Suarez, colla condizione che visitassero la nuova Basilica; perchè nulla v' ha che impedisca l' unire la indulgenza ad un' opera da prestarsi da' proprj sudditi fuori del Territorio.

Alla 3. finalmente rispondo, che l' Arcivescovo può concedere nella sua Provincia quelle indulgenze, che può il Vescovo nella sua Diocesi. Imperciocchè sebbene fuori del caso di visita, o di appellazione il Gius nieghi agli Arcivescovi intorno a tutte le altre cose giurisdizione nelle Diocesi dei suffraganei, loro però ne concede una straordinaria quanto alle indulgenze, come lo abbiamo nel Cap. *Nostro* 15. tit. de pœnit. ove Onorio III. dice: *Breviter respondemus, quod per Provinciam tuam libere potes concedere Litteras remissionis; ita tamen quod statutum generalis Concilii non excedas.*

XVI.

XVI. Cercasi 3. se il Capitolo delle Cattedrali in tempo di Sede vacante, gli Abati, i Prelati regolari, ed i Parrochi possano dare le indulgenze. Questo 3.

Rispondo, che quanto al Capitolo in tempo di Sede vacante parecchi Autori col Soto, e Suarez gli negano questa facoltà. La loro ragione si è, perchè sebbene il Capitolo succeda al Vescovo nella giurisdizione, non già però nella dignità; e per altro il Gius unisce, e quasi riserva la potestà delle Indulgenze alla Pontificia dignità. Così la sentono il Navarro, ed altri, la cui opinione viene approvata dal Silvio q. 26. art. 7. Ma sente altrimenti il Silvestro v *Capitulum* con altri. Anzi per testimonianza del Silvio stesso nel medesimo luogo, *usus obtinuit quod Vicarii Capitulares, Sede vacante, concedunt indulgentiam quadraginta dierum sicut Episcopi.* Ma la consuetudine sebbene secondo il Suarez disp. 55. sez. 4. n. 3. non possa per se sola essere origine di questa giurisdizione, quando però è prescritta, è indizio di giurisdizione una volta legittimamente concessuta; *quia, dice, non est verisimile in re tam gravi propria auctoritate fuisse usurpatam, & tanto tempore tacentibus, & consentientibus Prelatis continuatam.* Sembra dunque, che ognuno possa senza scrupolo seguire in ciò la pratica, e costumanza della sua Chiesa.

Vengo agli Abati, ai Prelati regolari, ed ai Parrochi. La sentenza comune insegna, che niuno di questi può impartir indulgenze. E meritamente; perchè Innocenzo III. nel Concilio generale Lateranese IV. Can. 60. riferito nel Cap. 12. de excess. Prælat., riprende severamente „ graves, & „ grandes quorundam Abbatum excessus, qui suis „ finibus non contenti manus ad ea, quæ sunt dignitatis Episcopalis extendunt, concedendo etiam „ indulgentiarum Litteras „. Quindi soggiugne: „ Præsenti Decreto firmiter prohibemus, ne quis „ Abbatum ad talia se presumat extendere &c. „. Ora questa decisione, che riguarda gli Abati,

comprende e i Superiori regolari, e i Parrochi; poichè in essi meno che negli Abati trovasi la dignità Vescovile, alla quale è annessa la potestà delle indulgenze. Infatti la potestà di dispensare il tesoro della Chiesa non conviene che ai veri Prelati, che reggono un popolo intero; e quindi i soli Vescovi, i quali presiedono a tutt' un popolo, ed alle persone d' ogni ordine, età, sesso, e condizione; sono propriamente, e veracemente Prelati. Gli Abati, e gli altri Superiori regolari, i quali non presiedono che ai Monaci, o Frati, sono soltanto come padri di una, o più case; ed i Parrochi presiedono ad una plebe, come ad una famiglia. Conchiuderò adunque con S. Tommaso nel suppl. q. 26. art. 1., che niuno di essi può conferire le indulgenze: *Sacerdotes Parochiales, son sue parole, vel Abbates, aut alii hujusmodi Prelati (i quali non sono con proprietà, e rigorosamente Prelati) non possunt indulgentias facere.*

Ma dirà qui forse taluno: i Superiori generali oppur anche provinciali delle Religioni sogliono comunicare per via di lettere d' *affiliazione* a certi loro benevoli, e benefattori i beni spirituali delle loro Comunità. E non è forse questa uua vera indulgenza?

Dico che no; prima perchè tale comunicazione non si fa del tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi, ma bensì solamente delle buone opere de' Frati. 2. Perchè per essa non applicansi le soddisfazioni passate, le quali essendo sovrabbondanti stanno riposte nel tesoro della Chiesa; ma soltanto le buone opere future. 3. Perchè per questa comunicazione niuno sciolto rimane dal debito di soddisfare alla divina giustizia, il che avviene nelle indulgenze. Così S. Tommaso nel luogo stesso.

C A P I T O L O II.

Del Tesoro fonte delle Indulgenze.

§. I.

*Esiste il Tesoro dei meriti di Cristo applicabili
in soddisfazione delle pene dovute
ai peccati.*

I. **A**bbiamo fatto più volte menzione del Tesoro, fonte e fondamento delle indulgenze. E' ormai tempo che ne parliamo di proposito, e ne dimostriamo la esistenza. Ma prima di tutto cos' è questo Tesoro? Per nome di Tesoro, che di presente è una voce metaforica, altro non si vuol significare che il cumulo de' meriti di Gesù Cristo, in virtù de' quali applicati col mezzo delle indulgenze al peccator ravveduto, e penitente, gli si rimette o in tutto, o in parte la pena temporale dovuta ai suoi peccati. Ecco cosa sia il Tesoro fonte, e fondamento delle indulgenze. Faremo poi vedere; che in questo Tesoro dopo i meriti di Gesù Cristo comprendonsi anche i meriti de' Santi.

Cosa sia il Tesoro fonte delle indulgenze.

II. Ma esiste poi veramente questo Tesoro de' meriti di Cristo? E' egli questo Tesoro alla libera disposizione della Chiesa, onde servirsene per concedere le indulgenze? Ecco i due punti, cui qui dobbiam porre in chiaro lume. E quanto al primo lo nega con somma franchezza l'Anonimo, il quale dalla pag. 98. fino alla 120. si sforza di persuadere, che questo Tesoro altro non è che „ una scolastica invenzione, erronea, e pericolosa „. Ed alla pagina 167. ripete coraggiosamente: „ Il Tesoro scolastico è dunque una falsa „ immaginazione fondata sopra la necessità di „ giustificare una falsissima idea, che si ebbe ne' „ secoli barbari delle indulgenze „. Conforme a quella dell'Anonimo si è la dottrina del Cate-

Moderni Penfatori, che ne negano la esistenza.

chista di Colle: „ Codesto vostro Tesoro (dice „ alla pag. 28.) è un ritrovato d'alcuni Teolo- „ gi scolastici, che vissero nei secoli dell' ignoran- „ za, i quali perduto avendo di vista la realtà „ delle indulgenze. . . inventarono un preteso „ Tesoro, la cui disposizione, e distribuzione „ dipendesse dall' arbitrio, e beneplacito della Chie- „ sa, o piuttosto del Papa „.

Esiste con
certezza que-
sto Tesoro.

III. Ma dicano ciocchè vogliono questi moder-
ni Pensatori, è cosa certissima, che esiste questo
Tesoro. Per base di questa verità reciterò prima
di tutto le parole di Clemente VI. nella Estrava-
vag. *Unigenitus de Pœniten.* in cui espressamente
la stabilisce. *In ara Crucis, dice, innocens im-*
molatus. Salvator, non GUTTAM SANGUINIS
MODICAM, qua tamen propter unionem ad Ver-
bum pro redemptione generis humani suffecisset, sed
copiose velut quoddam profluvium noscitur effu-
disse . . . Quantum ergo exinde et nec supervacua,
inanis, & superflua tanta effusionis miseratio
redderetur, THESAURUM militanti Ecclesie oc-
quisivis? Quem quidem Thesaurum, non in sudario
repositum; non in agro absconditum, sed per
B. Petrum Cœli Clavigerum, ejusque successores,
suos in terris Vicarios, commisit Fidelibus salu-
briter dispensandum. Disse, e confermò lo stesso
Leone X. nella Bolla, in cui condannò gli errori
di Lutero, fra quali al num. 17. ci è questo:
Thesauri Ecclesie, unde Papa dat indulgentias
non sunt merita Christi, aut Sanctorum. E nel
decreto mandato al Card. Gaetano, da esso lui
riferito nella 3. par. q. 28. art. 5. comanda, sotto
pena di scomunica (da incorrersi immediatamente,
ipso facto, e riservata al Sommo Pontefice) che
s'insegni, e si tenga per certo, che può il Papa di-
spensare il Tesoro dei meriti di Gesù Cristo, e
de' Santi.

Che a ciò l'Anonimo? Risponde alla pag. 15.,
che Clemente VI. „ parlò per incidenza, e le
„ cose dette per incidenza nelle Costituzioni de'
„ Papi, anzi degli stessi Concilj Ecumenici, non

„ sono decisioni „. Così parla di presente chi vuoi credere a modo suo, e nello stesso tempo comparire buon Cattolico. Ma dico io, e Leone X. nel condannare l'anzidetta proposizione di Lutero ha parlato per incidenza? E perchè mai ha egli dissimulato la condanna di tal proposizione? Convien dire l'abbia a bello studio trasandata per non aver trovato niuna interpretazione, nessun ripiego, onde trar se medesimo dall'impiccio di dover confessare condannata anche la sua stessa opinione intorno al medesimo Tesoro. Ha bensì egli ritrovato il ripiego per schermirsi dal Decreto di Clemente VI. Ma qual ripiego? Una falsità manifesta. Dice che Clemente ha parlato del Tesoro delle indulgenze *per incidenza*. Falsissimo. Fino dal bel principio della sua Bolla, per cui il Pontefice riduce il Giubbileo al periodo di cinquante anni, si mette a dimostrare di proposito la sovrabbondanza dei meriti del Redentore; perchè essendo più che sufficiente, in virtù della unione ipostatica una sola goccia di sangue sparsa per la redenzione del genere umano, volle spargerlo tutto per dare alla Chiesa Militante un Tesoro di meriti (a cui aggiungonsi poi, come diremo, quei di Maria, dei Santi, e del primo Giusto fino all'ultimo); del qual Tesoro lasciò a S. Pietro, ed ai di lui successori, Vicarj di Cristo in terra, l'amministrazione: ed in virtù di questo egli concedeva il Giubbileo, come il suo antecessore Bonifazio VIII. l'aveva stabilito per ogni cent'anni. Ora Clemente VI. dimostra la provenienza di questo Tesoro, e l'amministrazione data a S. Pietro; quindi afferma, che le indulgenze nascono da questo Tesoro per dedurne quindi la facoltà di dispensarle a chi visitava i sepolcri de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo. E' dunque una solenne impostura, e falsità il dire che Clemente VI. parla *per incidenza*; mentre è manifesto, che parla anzi onninamente di proposito.

IV. Che poi sia verissimo ciocchè dice qui Clemente VI., cioè che costituiscano questo Tesoro

I meriti di
G. Cristo co-
stituiscono
questo Teso-
ro.

i sovrabbondanti meriti di Gesù Cristo, chi ne può mai dubitare? Imperciocchè per qual ragione potrebbe dirsi, che non lo formano? Certamente o perchè non sono che di valore finito; o perchè sebbene di valore infinito, hanno già conseguito un premio sufficiente, e adeguato. Ma è falsa ugualmente e l'una, e l'altra cosa. E' falsa la prima; perchè è cosa certissima, che i meriti di Gesù Cristo, non già soltanto per divina accettazione, la quale gli abbia, per dir così, stimati più di quello valevano, sono infiniti; ma lo sono in se, e da se, per l'unione al Verbo, come diceva Clemente VI., e come lo dimostrano diffusamente i Teologi nel Trattato *de Incarnatione*. E' falsa pure la seconda, la quale sa di eresia, come osserva qui il Maldonato quest. 2. generali. Imperciocchè quando si dice avere Gesù Cristo conseguito un premio ai suoi meriti uguale, o parlasi del premio essenziale, cioè della visione beatifica; oppure del premio accidentale, vale a dire della esaltazione umana di Gesù Cristo, della dilatazione della sua Chiesa ec. Ma ciò non è in nessuna di queste due maniere. Non nella prima, perchè il premio essenziale era a Gesù Cristo dovuto, ed a lui connaturale in virtù della unione ipostatica. Non della seconda; primieramente perchè in così dicendo si confondono i meriti di Gesù Cristo colle di lui soddisfazioni, le quali due cose sono fra se di gran lunga diverse. Quindi quandanco si voglia supporre remunerato ad uguaglianza secondo i meriti, restano però le di lui soddisfazioni, le quali non essendo a lui giovate, affinchè non dicansi superflue, debbono a noi giovare. 2. Perchè il nome sopra ogni nome, che a Gesù Cristo fu dato, e l'umana sua esaltazione, per quanto grande ella siasi, non può giammai paragonarsi, star al confronto, e andar del pari coll' infinito valore delle di lui opere. 3. Perchè se in questa supposizione fosse già esausta per l' accidentale gloria di Gesù Cristo la mercede delle di lui opere, non potremmo più nulla domandare pe' meriti di Ge-

Ge-

Gesù Cristo; nè per essi conseguire la remission de' peccati nei Sacramenti, o dall'incruento Sacrificio; le quali cose come dice il Suarez disp. 51. sez. 1. num. 5. sono assurde, ed eretiche. Ci sono adunque i meriti di Gesù Cristo sovrabbondanti, che a pro nostro costituiscono questo Tesoro.

V. Sì, risponde l' Anonimo, ci sono questi meriti di Gesù Cristo. „ Ma ove han trovato questi „ Aristotelici (così egli chiama i Teologi Cattolici, e S. Tommaso con essi), che Gesù Cristo lasciasse cotali suoi meriti alla libera disposizione della Chiesa „? Ove l' han trovato? In quel luogo stesso appunto, ove i SS. Padri dicono, e l' Anonimo stesso non nega, che Gesù Cristo lasciò i suoi meriti per la remission de' peccati. Imperciocchè se lasciò in potestà della Chiesa il Tesoro de' suoi meriti per la remission de' peccati, perchè mai non si potrà, anzi dovrà dire con ogni ragione, e fondamento, che abbia lasciato in potestà della medesima Chiesa il tesoro de' meriti di Gesù Cristo da applicarsi colle indulgenze appunto per la remissione de' medesimi peccati quanto alla pena temporale per essi dovuta alla divina giustizia? Anzi è cosa chiara, che questa seconda proposizione nella prima è contenuta. Da ciò vegga ogni uomo saggio, se S. Tommaso per aver riconosciuto nella potestà della Chiesa il Tesoro de' meriti di Cristo da distribuirsi colle indulgenze abbiassi meritato il burlevole titolo di *Aristotelico*, con cui l' Anonimo lo disonora. Per poco che taluno abbia letto S. Tommaso, non potrà a meno di non confessare e la sublimità del suo pensare, e la robustezza de' suoi raziocinj, e la conformità della sua dottrina con quella de' SS. Padri, e della Cattolica Chiesa. Ora dunque s' egli ammette il Tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi nelle mani della Chiesa in ordine alla concessione delle indulgenze, egli nol fece se non indotto da ragioni gravissime, e perchè conobbe essere questa una dottrina della Chiesa Cattolica, e

cui

Com' abbia lasciato G. Cristo alla disposizione della Chiesa questo Tesoro.

cui egli difese contro gli antesignani del nostro Anonimo. Ed ecco il perchè „ di questo Tesoro „ (come ci obietta l' Anonimo) non abbiamo „ che alcuno n' abbia espressamente parlato pri- „ ma del secolo XII. „. I Dottori sono dati da Dio secondo l' opportunità dei bisogni della Chiesa. Insorse un certo Mairone, e negò questo Tesoro delle indulgenze, che nasce dai meriti di Cristo, i quali voleva soltanto appl'cabili col mezzo de' Sacramenti, come vuole pure il nostro Anonimo: poscia Durando, uomo d' idee strane. e singolari, negò la concorrenza dei meriti de' Santi. Ed ecco che S. Tommaso prende la penna per confutare queste erronee opinioni, e per difendere la dottrina della Chiesa.

Ma „ se fosse in libertà della Chiesa (ripiglia „ l' Anonimo) l' applicare la soddisfazione di Cri- „ sto a chi più le piace, chi non vede, che po- „ trebbe farsi senza de' Sacramenti da lui per „ quest' effetto istituiti „? Non altro che un uomo tutto occupato in sostenere una falsa opinione può sognare siffatti assurdi. Sa ognuno essere la Chiesa fedele dispensatrice de' meriti di Cristo, e quindi non aver essa *la libertà*, ma sibbene la potestà di applicare la soddisfazione di Gesù Cristo, non a chi più le piace, ma a chi n' è capace, e disposto, e secondo la volontà del Signore, di quell' inestimabile Tesoro. Quindi per togliere il peccato essendo necessario il Sacramento della Penitenza, non potrà mai „ farsi senza de' Sacra- „ menti da esso lui istituiti „ o per riacquistare la grazia perduta, o per aumentarla.

VI. E qui tornami in acconcio il far osservare al pio Leggitore la poca sincerità, e buona fede dell' Anonimo Pistoiese; il che potrà servir molto bene, e per disinganno di chi ha letto o leggerà il di lui Trattato sulle indulgenze, e in conferma del mio assunto. Avendo egli fatto menzione del Decreto di Clemente VI. e detto avendo, aver lui parlato *per incidenza*, chi mai non crederebbe, ch' egli si facesse un pregio di rapor-

tarne le parole, o per far vedere, che veramente aveva egli parlato *per incidenza*, o almeno per spiegarle con qualche apparente interpretazione? Farlo doveva per ogni maniera, almeno per far vedere al mondo tutto la sua lealtà, ed ingenuità. Eppure non è così. Le parole del Decreto, come abbiám veduto, son troppo chiare; nè possono parire una congrua interpretazione, che a lui possa andar a genio, e gli possa giovare. Le sopprime adunque. Peggio ancora. Fa dire al Pontefice in quel Decreto tutt'altro di quello dice. Ecco le sue parole pag. 103. „ Le grazie, i Sacramenti sono parte, ed effetto di questo Tesoro, „ ed in forza di questo fu altresì conferita ad essa (la Chiesa) la facoltà di legare, e di sciogliere, e fu a lei promesso, che sarebbersi confermata in Cielo la giusta sentenza, che avesse la Chiesa proferita qui in terra. Usò di tale facoltà in tutt' i secoli; e la remissione prudente, e caritatevole di quelle pene, eh' erano al peccato scabibile, e che fu detta indulgenza, era una parte, o effetto di questa facoltà. In questo senso (si notino bene queste parole) vogliono esser intese per un debito di riverenza (bella riverenza in verità!) le parole di Clemente VI., e dei susseguenti Pontefici „. Ma avendo finito il Concilio di Trento, che rimesso il peccato pel Sacramento della Penitenza in virtù del Tesoro, da cui scaturiscono le grazie, ed i Sacramenti, rimane ancora a scontarsi la pena temporale ad esso dovuta, la quale non sempre si rimette; ne siégue, che la remissione di questa pena è parimente un effetto del cumulo, o sia Tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi lasciato parimente alla sua Chiesa per condonare il reato di questa pena. Non già dunque per debito di riverenza, ma per effetto di mala fede, e per ostinato attaccamento al proprio giudizio si possono spiegare in questo senso *le parole* troppo chiare di Clemente VI., di Leone X., e de' susseguenti Pontefici. Leggansi di bel nuovo tali parole al num.

num. 3. surriferite, e si conoscerà ad evidenza, essere questo il senso legittimo di esse, cioè che dal Tesoro de' meriti di Cristo si rimette la colpa, e dal medesimo si rimette pur anco la pena temporale ad esso dovuta.

1. Obiezione. VII. Ci obietta l' Anonimo due cose, e conviene ascoltarlo, onde mettere la cosa ancor più in chiaro. La prima si è. La dottrina di questo Tesoro è recente: adunque falsa. „ Alessandro di „ Ales (dice pag. 94.) fu il primo ec. „ Dipiù, nemmeno egli asserì assolutamente la esistenza di questo Tesoro; ma „ con un enigmatico *potest* „ *dici, quod Thesaurus Ecclesia, qui exponitur* „ *pro satisfactione, habetur principaliter ex me-* „ *ritis Christi ec.* „ stabilì questa immaginaria dottrina, che „ parve sì bella ad Alberto Magno con- „ temporaneo dello stesso Alessandro, che la ricevette come una dimostrazione ec. „.

5. Rispondo in primo luogo, che quando si dice, *la dottrina è recente, dunque falsa*, l'argomento va bene, e la conseguenza è ottima, e vera, alloraquando la proposizione si restringe ad una dottrina opposta agl' insegnamenti della Chiesa. E quindi questo è un argomento, che conchiude bensì contro l' Anonimo medesimo; ma non già contro la dottrina di Alessandro di Ales: perocchè insegnando egli ciocchè è contrario all' uso inveterato della Chiesa, ed a ciò, che hanno alla Chiesa tutta insegnato i Romani Pontefici, ne viene naturalmente: è recente la sua dottrina; dunque falsa. Non così della dottrina dell' Ales (sia pure per ora il primo, che abbia scritto espressamente esserci nella Chiesa un Tesoro, con cui venga rimessa la pena temporale): poichè essendo stata una tale dottrina abbracciata da tutta la Chiesa, ne siegue che è vera, e che è dottrina della stessa Chiesa. Tutti i Dommi sono antichi quanto lo è la Chiesa stessa. Così il dogma del peccato originale, della necessità della grazia, della libertà dell' arbitrio esistevano prima di S. Agostino, eppure egli scrisse in difesa di esso con

tan-

tanta robustezza, che l' Anonimo avrebbe detto, essere stato S. Agostino il primo, che fondò queste dottrine. Il celibato, il culto de' Santi e delle loro Reliquie incominciarono colla Chiesa stessa; eppure S. Girolamo, fra gli altri, scrisse in loro difesa con tanta energia, che l' Anonimo parimente direbbe aver lui introdotte nella Chiesa queste dottrine. Così diciamo degli altri SS. Padri, che in varj, e diversi tempi hanno scritto contro gli Eretici, le cui dottrine sono state dalla Chiesa approvate, perchè conformi alla sua credenza. All' opposto *recenti* saranno quelle di Lutero, di Calvino, di Zuinglio, di Bajo, di Gian-senio, di Quesnello; perchè non conformi alla dottrina della Chiesa. Se adunque dalla Chiesa stessa è stata abbracciata la dottrina dell' Ales, converrà dire, che tale fosse la credenza della Chiesa; e perciò sempre siasi creduto vero il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, in virtù di cui si dispensano le indulgenze, di cui, dice il Concilio di Trento, aver fatto uso la Chiesa *antiquissimis etiam temporibus.*

E' poi falsissimo, che l' Ales dubitasse, se questo Tesoro esista, o no, e n' abbia fatto soltanto una *enigmatica* menzione con un *potest dici.* Lo suppone anzi, e lo tiene per certo. Cerca egli soltanto la maniera di spiegare l' autorità del Romano Pontefice nell' applicare le indulgenze, perchè il peccato, diceva, si ha a punire o da Dio, o dall' uomo. E a siffata questione rispondeva così:

» Potest dici, quod quando D. Papa dat plenam
» indulgentiam, ipse punit obligando Ecclesiam,
» aut aliquomodo membrum Ecclesie ad satisfac-
» ciendum. Vel potest dici, quod Thesaurus Ec-
» cliesie; qui exponitur pro satisfactione indulgen-
» tiarum (ecco che lo suppone, e punto non du-
» bita della di lui esistenza) habetur principaliter
» ex meritis Christi, & maxime illis, quæ me-
» ruit in passione. Unde potest dici, quod Deus
» punit mala, quæ indulgetur ut homo & Deus
» patiendo, & satisfaciendo pro nobis; & sic Chri-

» stus

„ scus Deus & homo punit, sive punivit. Unde
 „ quum obiicitur, aut Deus punit, aut homo, po-
 „ test dici quod per seipsum puniendo. qui erat
 „ Deus, & qui erat homo, punivit Deus, & ho-
 „ mo „. Così egli 4. par. Summæ q. 23. mem. 3.
 c. 6. Ho creduto necessario recitare intero questo
 testo, affinchè vegga ognuno il vero sentimento
 dell' Ales intorno al Tesoro delle Indulgenze, e
 insieme la buona fede del nostro Anonimo.

Alessandro di Ales adunque ha ammesso il Te-
 soro di cui si tratta. Ciò è dimostrato ad eviden-
 za colle stesse sue parole. Ma, dico io, lo ha egli
 inventato a capriccio? Lo ha egli ammesso il pri-
 mo? Non l'ha egli trovato già ammesso dagli più
 antichi di lui? già riconosciuto comunemente nel-
 la Chiesa dai Dottori, e dall' università de' Fede-
 li? Sì certamente; perchè ne parla come di una
 cosa a tutti già nota, e certa presso tutti: *Vel po-
 test dici, quod Thesaurus Ecclesie QUI EXPONI-
 TUR pro satisfactione indulgentiarum et.* Parla di
 quel Tesoro della Chiesa, che si espone, cioè suo-
 le esporsi colle indulgenze. Adunque parla egli
 di una cosa, ch'era già in uso nella Chiesa, cioè
 di aprire il Tesoro de' meriti di Cristo colla con-
 cessione delle indulgenze. Adunque non fu egli
 il primo, come pretende l' Anonimo ad inven-
 tarlo.

Seconda obie-
 zione, e ri-
 spoſta.

VIII. La seconda obiezione consiste in una as-
 surda conseguenza di questo Tesoro; cioè „ il ro-
 „ vesciamento della disciplina Canonica „. O quan-
 to gli sta a cuore questa disciplina Canonica, di
 cui fa menzione quasi in ogni pagina! Ma io gli
 dirò, che i buoni Cattolici desiderano la conserva-
 zione dell' Ecclesiastica disciplina, e la doman-
 dano a Dio Signore con fervorose preghiere; ma
 lasciano poi il pensiero alla loro santa Madre, la
 Chiesa, di stabilire quella, cui crede alle circo-
 stanze de' tempi più opportuna. Ma sentiamo qual
 prova, posta l' esistenza di questo Tesoro, ci ap-
 porti egli di questo rovesciamento: „ Sarà sempre
 „ impossibile (dice pag. 116.) obbligar un figlio-

„ ad

„ ad imprendere faticosi lavori per vivere, quan-
„ do sappia, che il padre possieda immense tenute
„ nute capaci di procurargli una laura sussisten-
„ za „. Bolla parità in vero! Qual paragone mai
fra un padre che morendo deve per necessità lasciare le immense sue tenute ad un figliuolo il quale necessariamente gli succede nella eredità; e la Chiesa pia Madre e feconda, a cui premoriranno tanti figliuoli prima ch' essa cessi di vivere; e che insieme tiene in sua mano immense ricchezze non già per ispargerle con prodigalità, o per fomentare la negligenza, e infingardaggine de' suoi figliuoli, ma per supplire alle loro vere indigenze, cioè a quelle penitenze, a cui mancano non per prigrizia, e mollezza, ma per fragilità, e debolezza? Mi dica un poco il Sig. Anonimo, qual è mai quel Teologo, che insegni essere dispensato il peccatore dal far penitenza secondo le sue forze, perchè la Chiesa possiede un immenso Tesoro? Tutti anzi dicono, ed insegnano, e lo diremo ancor noi a suo luogo, che ognuno è tenuto a far penitenza de' suoi peccati; e che la Chiesa non fa altro col suo Tesoro, e colle sue indulgenze che supplire a ciocchè mancano i Fedeli per loro miseria, e debolezza, onde loro facilitare la via del Cielo. Senta cosa dice il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nella sua Lettera enciclica pel Giubbileo dell' anno 1750. „ I
„ Cristiani prudenti ricevono le indulgenze conce-
„ dute dai Romani Pontefici così, che non trala-
„ sciano di far frutti di penitenza, e di soddisfa-
„ re pe' loro peccati a Dio Signore „. Ov' è adunque il totale rovesciamento della disciplina Canonica? E sappia, e capisca una volta, che se questa non esiste più come lo era anticamente, esiste però come vuole la Chiesa Maestra de' Fedeli .

IX. Ma „ almeno bisognerebbe provare (insiste istanza, e ri-
„ per ultimo l' Anonimo), essere Iddio obbligato
„ to ad accettare queste soddisfazioni de' Santi,
„ e di Cristo pei debiti personali di un terzo. Ma

„ sa ogni mediocre Teologo, che Iddio non è mai
 „ tenuto al accettare le altrui opere meritorie a
 „ favore di quelli, che non le fecero. Avrà forse
 „ maggior efficacia il Papa per applicare soddisfazio-
 „ ni non sue di quel che avesse Cristo mede-
 „ simo nel donare a' suoi fratelli l' immenso tes-
 „ soro de' suoi patimenti, e delle sue soddisfazio-
 „ ni? Dunque (dice) non sarà mai certa (si no-
 „ tino queste parole), e di fede l' autorità della
 „ Chiesa di conferire le indulgenze „ .

Io però dico, che l' impegno ostinato dell' Anonimo di atterrare questo Tesoro lo ha strascinato, e fatto sdruciolare in tanti sbagli, ed errori. Se Iddio Signore non è obbligato ad accettare le soddisfazioni di Gesù Cristo, come potè mai il Concilio di Trento definire, che „ potestas con-
 „ ferendi indulgentias a Christo concessa sit, atque
 „ hujusmodi potestate divinitus sibi tradita anti-
 „ quissimis etiam temporibus illa usa fuerat „ ?
 Come potè comandare, ed insegnare, „ indulgen-
 „ tiarum usum Christiano populo maxime saluta-
 „ rem, & sacrorum Conciliorum auctoritate pro-
 „ batum in Ecclesia, retinendum esse „ ? Con qual fronte poi il Sij. Anonimo, e con qual cuore può egli mai asserire, egli, che pur si gloria del nome di cattolico „ non esser certa l' autorità della
 „ Chiesa di conferire le indulgenze „ ; mentre il Concilio stesso immediatamente dopo le riferite parole soggiugne : „ Eosque anathemate damnat, qui aut
 „ inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ec-
 „ clesia **POTESTATEM ESSE NEGANT** „ ? Ci vuol un gran coraggio per parlare, come ne parla l' Anonimo, di questa autorità dopo tali espressioni, e condanna d' un Concilio Ecumenico. Ponga dunque da parte i suoi irragionevoli dubbj intorno all' autorità del Papa nel conferir l' indulgenze; e tenga pur certo, che in virtù della promessa fatta da Gesù Cristo a S. Pietro, *quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Caelis*, „ il Papa ha tutta la potestà, ed efficacia „ d' applicare soddisfazioni non sue „ , ma di Ge-

sù Cristo, che glie l' ha conceduta l' amministrazione.

§. II.

Esistono nel Tesoro della Chiesa i meriti, e le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi applicabili anch' esse al medesimo fine.

I. Penso d'aver dimostrato l' esistenza del Tesoro de' meriti di Gesù Cristo in guisa che niuno ne possa più ragionevolmente dubitare. Mi rimane ora a disaminare, se esistano pur anche nel Tesoro della Chiesa i meriti, e le sovrabbondanti soddisfazioni della gran Madre di Dio, e de' Santi. L' Anonimo alla pag. 105. dice essere „ te „ merità il mettere questo cumulo di crediti, che „ hanno i Santi sopra un Dio, che rimunererà sempre assai più del merito, ed è pur qualche cosa d'ingiurioso alle divine beneficenze ec. „. E' dello stesso sentimento il Catechista di Colle, e sostiene con tutta sicurezza, che i Santi non han mai avuto tanto merito presso Dio da poter ottenere, che le loro soddisfazioni possano essere applicate dalla Chiesa in espiazione de' peccati dei peccatori penitenti.

Sentimento dell' Anonimo, e del Catechista di Colle fu tal punto.

II. Ma io proverò contro di essi la mia proposizione, e la proverò, spero, in guisa da convincere chiunque non voglia a bello studio chiudere gli occhi alla luce della verità. Ma prima di tutto han poi veramente i Santi fatto opere soddisfattorie sovrabbondanti, cioè oltre a quella misura, di cui essi per se medesimi abbisognavano? Sì, io dico, ci sono veramente queste sovrabbondanti soddisfazioni: perocchè non pochi Santi han praticato certamente più opere soddisfattorie di quello essi ne abbisognavano. Chi ciò negherà mai della gran Vergine Madre, la quale sebbene immune affatto da ogni macchia di peccato cose ha patito tanto gravi, ed acerbe, che *animam ejus doloris gladius pertransiit*? Chi mai ciò negherà

Le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi esistono veramente.

del Precursore di Gesù Cristo, il quale sebbene santificato fino dal materno utero, dimorando nel deserto fino dall'infanzia, aggiunse sempre per tutto il corso della sua vita soddisfazioni a soddisfazioni, alle quali diede poi colla sua cruenta morte l'ultimo compimento? Chi ciò potrà mai revocar in dubbio di tanti Martiri, i quali o di fresco battezzati, e però esenti da ogni colpa, e da ogni pena, o dopo una vita innocentissima, e menata fra mille penitenze, e mortificazioni ebbero a soffrire dopo atrocissimi supplizj una crudel morte?

Si conservansi
nel Tesoro
della Chiesa.

III. Ora esistendo veramente queste sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi, non hanno a rimanere oziose, e senza premio; mentre Iddio Signore non lascia senza il suo premio parte alcuna di merito *da condigno*. Riservansi adunque a pro nostro nel Tesoro della Chiesa, non già quasi che non bastino senza di esse le soddisfazioni di Gesù Cristo, nè certamente; ma come una cosa secondaria, per cui il Signore ha voluto onorare i suoi Santi. Quindi Clemente VI. nella sua già citata Decretale ciò insegna espressamente dicendo: „ Ad „ *nijus Thesauri cumulum B. Dei Genitricis, om- „ niumque Electorum a primo justo usque ad ul- „ timum merita adminiculum præstare noscun- „ tur* „. Il che viene confermato da Leone X. nella Bolla, che può vedersi presso il Gaetano 3. par. q. 48. art. 5., ove insegna, concedersi le indulgenze *ex superabundantia meritorum Christi & Sanctorum*, soggiugnendo, *Thesaurum meritorum Christi, & Sanctorum dispensari* dal Sommo Pontefice nella concessione delle Indulgenze.

Ciò si prova
coll' autorità
de' Pontefici.

Si prova col-
le divine
Scritture.

IV. Questa dottrina poi de' due mentovati Pontefici è fondata nelle divine Scritture. Veggiamolo. S. Paolo scrivendo a quei di Corinto, e raccomandando loro Tito, e Luca, scrive così: *In presenti vestra abundantia illorum inopiam suppleat* (cioè prestate loro le cose necessarie alla vita) *ut illorum abundantia vestra inopia sit supplementum*. Ma e di che mai abbondavano Tito, e Lu-

e Luca da S. Paolo raccomandati, onde supplire alle indigenze dei Corinti? Non d'altro certamente che di opere buone, di cui doveva scarseggiare la comune di que' Credenti. Se adunque secondo S. Paolo le opere di Tito, e di Luca, circondati ancora dalle umane infermità potevano applicarsi pei bisogni spirituali de' Corinti, perchè poi non potranno essere applicate per noi le soddisfazioni di que' Santi, che godono la vision beatifica in Cielo? Quest' autorità dell' Apostolo intesa nell' esposto senso dai Padri tutti della Chiesa, ha posto alla tortura massimamente i Luterani, dai quali negavasi potersi applicare le soddisfazioni de' Santi a vantaggio de' Penitenti. Quindi è, che Kemnizio, non potendo sostenere la forza della difficoltà, cercò di eluderla con una ingegnosa, ma capricciosa interpretazione dicendo, che la sentenza di S. Paolo doveva intendersi del solo ministero della predicazione di Tito, e di Luca. Anche il Reale Salmista ci somministra un chiarissimo argomento della comunione de' beni spirituali fra i membri della Chiesa; mentre nel Salmo 118. dice: *Particeps ego sum omnium timentium te, & custodientium mandata tua.* Imperciocchè come mai avrebb' egli potuto partecipare de' vantaggi, che ridondano dalle buone opere di coloro, che temono Dio, e che adempiono i di lui precetti, se non fossero comunicabili i meriti dei membri della Chiesa? Egli nondimeno confessa d'esser partecipe de' beni spirituali de' fedeli: adunque i meriti de' Santi possono essere a noi comunicati. Se de' Santi in terra, perchè non de' Santi regnanti con Cristo in Cielo?

E difatti che altro mai significa l' articolo della *Comunione de' Santi* insegnato in tutt' i Secoli dalla Chiesa sennonsè il vincolo scambievole di carità, il quale congiugne con una unione perfetta i membri separati, militanti sotto lo stesso Capo, che è Gesù Cristo; e che altro indica se non la comunione de' beni spirituali degli uni a pro degli altri? Questa si fu la perenne credenza della

Chiesa universale. Anzi di più hanno i SS. Padri costantemente insegnato, che non solo le soddisfazioni di que' Santi, che ora godono in Cielo, ma i meriti pure delle persone pie, e de' Martiri sono utilissime presso Dio per impetrare ai Penitenti dalla divina misericordia il perdono de' peccati, e delle pene dovute a' peccati.

Coll' autorità de' Padri.

Di Tertulliano.

V. Potrei provare la verità di questo mio assunto colla testimonianza e di S. Cipriano nel suo Serm. *de lapsis*, e nell' Epist. 2. ai Confessori; e di parecchi altri Padri antichi. Ma, omessi tutti gli altri per istudio di brevità, mi contenterò del solo Tertulliano, dal quale anche caduto negli errori dei Montanisti rileviamo con somma chiarezza, tale essere stata fino dai primi secoli la credenza della Santa Romana Cattolica Chiesa. Rimprovera egli alla S. Romana Sede la sua facile condiscendenza nel concedere il perdono agl' incontinenti coll' erronea (egli dice) supposizione, che i meriti, e le soddisfazioni de' Santi Martiri applicate ai Penitenti impetrassero da Dio la remission de' peccati, e delle pene loro dovute. Ecco le sue parole nel lib. *de Pudicitia* cap. ult.

„ An tu jam & Martyres tuos effundis hanc potestatem? . . . Quis permittit homini donare, quæ Deo reservanda sunt? . . . Sufficiat Martyri propria delicta purgasse: ingrati, vel superbi est in alios quoque spargere, quod pro magno fuerit consecutus. Quis alienam mortem solvit, nisi solus Filius Dei? . . . Proinde qui illum imitatus donando delicta, si nil ipse deliquisti, plane patere pro me; si vero peccator es quomodo oleum facultæ tuæ sufficere tibi, & mihi poterit? Si propterea Christus in Martyre est, ut mæchos, & fornicatores absolvat, occulta cordis edicat, ut ita delicta concedat, & Christus est. Da tale rimprovero del Montanista chiaramente risulta, che la Romana Chiesa fino dai primi secoli teneva per fermo, che i meriti de' Martiri, e le loro soddisfazioni offerte a Dio in espiazione, erano d' un grandissimo valore per ottenere dalla mi-

sericordia divina ai Penitenti la remissione delle loro colpe, e delle pene ad esse dovute.

VI. A Terrulliano non posso dispensarmi d'aggiugnere Origene, il quale fra tutt' i Padri antichi ha parlato su tal punto con più di precisione. Dice adunque nell' Omelia X. sul libro de' Numeri: „ Quod Dominus noster Jesus Christus venerit, ut tolleretur peccatum mundi, & morte sua peccata nostra deleverit, nullus, qui in Christo credit, ignorat. Quomodo autem & Filii ejus, idest Apostoli, & Martyres auferant peccata Sanctorum (cioè dei Fedeli penitenti) si poterimus, ex Scripturis divinis probare tentabimus „. Era dunque Origene di sentimento, che *Filii ejus auferant peccata*. Ma sentiamone le prove dalle Scritture da lui addotte di questo suo sentimento. „ Audi primo Paulum dicentem, *libenter enim, inquit, expendam, & expendar pro animabus vestris. Et in alio loco. Ego enim jam immolar, inquit, & tempus regressionis, seu resolutionis mea instat. Pro iis ergo, quibus scribebat, expendi se, & immolari, dicit Apostolus. Hostia autem quum immolatur, ad hoc immolatur, ut eorum, pro quibus jugulatur, peccata purgentur* „. Ecco un monumento, da cui risulta con piena chiarezza, che le soddisfazioni dei Figliuoli di Gesù Cristo, cioè degli Apostoli, de' Martiri ec. ottengono da Dio dei loro debiti la remissione. Avrà egli forse, Origene, asserito ciò di suo capriccio? No; perchè lo conferma coll' autorità delle divine Scritture: Oppure avrà egli asserita cosa contraria alla credenza comune, e della Chiesa? Nemmeno certamente, perchè se ciò fosse, come sarebbero stati in silenzio tanti Padri zelatori della cattolica dottrina, e della purità della Religione? Come non avrebbero alzato contro di lui la voce tanti santi insigni Vescovi? Come avrebbe taciuto il Concilio Ecumenico V., che coll' ultimo della severità esaminò i di lui scritti, condannando espressamente quelli, che non erano del tutto conformi alle mas-

sime del Vangelo, ed alla dottrina della Chiesa.

VII. Da tutte queste cose chiaramente ne risulta, esserci nel Tesoro della Chiesa, fonte delle indulgenze, anche i meriti, e le soddisfazioni de' Santi, come appunto lo hanno espressamente dichiarato, ed insegnato i due Sommi Pontefici Clemente VI., e Leone X. nelle loro Costituzioni riferite più sopra al num. 3. Lo negano nondimeno i nostri Avversarj Pistojesi sovraccennati; e vogliono che questa sia una pura „ chimera inventata (dice il Catechista Pistoiese pag. 30.) „ da alcuni più ragionatori. che Teologi, i quali „ al *preteso* Tesoro „ (ma perchè *preteso* Tesoro, mentre poco innanzi, cioè alla pag. 29. egli stesso lo aveva ammesso?) „ vogliono, che vada „ unito ciocchè sopravanza ai meriti de' Santi per „ la loro santificazione, e salute „. Ma veggiamo un poco quali sieno le loro ragioni, per cui asseriscono, non essere ciò che una chimera. Eccole esposte appunto dal Catechista di Colle alla cit. pag. 30. „ Primo, dice, perchè i meriti di Cristo „ sono infiniti: or che si può aggiugnere all'infinito? Nulla. Secondo, perchè i meriti de' Santi non sono altro che gli stessi meriti di Gesù „ Cristo loro applicati; quindi l'aggiugnere i meriti de' Santi a quei di Cristo altro non sarebbe, che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti dello stesso Cristo; idea la più „ stravolta, che cader possa in mente dell' uomo. „ Terzo, e che mai può sopravanzare ai Santi? „ E' una verità di fede, che i maggiori Santi ancora, se Maria Santissima si eccettui, ebber necessità continua di soddisfare a Dio per le cotidiane loro colpe. . . Nè possono (per ultimo) „ le pene loro andar del pari coll'eterna gloria preparata agli eletti nel Cielo; *Non sunt condigne* (ad Rom. 8. 18.) *passiones hujus temporis ad futuram gloriam, qua revelabitur in nobis* „.

Argomenti
degli Avversarj .

Si premette
alle risposte
una riflessione.

VIII. Risponderò a tutti questi argomenti ad uno ad uno. Ma prima di tutto mi permetta il Catechista d'interpellarlo, perchè mai, e con qual

di

diritto siasi egli preso la libertà di caratterizzare l'applicazione de' meriti, e delle soddisfazioni de' Santi a sconto de' nostri debiti colla divina giustizia, colla insultante, e scandalosa denominazione di *chimera*. Chimera? E può mai dirsi chimera un sentimento fondato nella Scrittura, ne' Padri, nelle Costituzioni de' Pontefici? Mi giova sperare, che se rifletterà con pace, e con buona fede a tali cose egli stesso cangierà di parere. Dia egli inoltre un'occhiata alle preci, di cui s'è servita, si serve, e sempre si servirà la Chiesa; e si ritratti. Implora Ella sopra i suoi Figliuoli e le celesti benedizioni, e il perdon de' peccati pe' meriti, e le intercessioni de' Santi nel Cielo regnanti. Adunque fu questa una perenne, e non mai interrotta credenza nella Chiesa di Dio. Se così ha creduto sempre la Chiesa, se così han sempre insegnato i di lei Pastori, come mai può credere, o dire un Cattolico, che i di lei insegnamenti o sieno erronei, o abbiano il loro principale fondamento in una chimera? Ma rispondiamo alle già esposte di lui ragioni.

IX. Alla prima dunque rispondo così. Convegno Risposta alla
prima ragio-
ne. che i meriti di Gesù Cristo sono infiniti; anzi questo è il sentimento della Chiesa universale, e di tutt' i Cattolici. Ed appunto perchè il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo è infinito, all' intrinseco suo valore nulla, e poi nulla gli si può aggiugnere, neppure idealmente, salva la sua essenza. Ma non repugna poi per verun modo l' unione di altri meriti, i quali altro non fanno che ingrandirlo nella sua estensione senza punto derogare all' esser suo. Mi spiegherò ed insieme lo dimostrerò con un esempio. Ognuno meco deve confessare, che ciascuna delle operazioni di Gesù Cristo, tutte essendo Teandriche, come le chiama S. Cirillo, cioè Divino-umane, è d' un valore infinito. Ha dunque un merito infinito il digiuno di quaranta giorni del Redentore, ha un infinito merito ciascun altro di lui patimento. Ciò posto dico così. O ciascuna delle operazioni di Gesù

Cristo era d'un valor infinito, o non lo era. Se non lo era: dunque da più finiti risultò un infinito; il che ripugna. Adunque eran tutte partitamente d'un valore infinito, e non bastava egli il primo di lui patimento senza l'aumento di tanti altri ugualmente tutti d'un valore infinito? Mi dica di grazia il Sig. Catechista, argomenterebbe bene chi ragionasse così? Per un solo patimento del Redentore, che è d'un merito, e valor infinito, esistente nel Tesoro della Chiesa, questo Tesoro è infinito: all'infinito non si può aggiunger nulla: adunque in esso Tesoro non possono esserci, o aggiugnarsi gli altri patimenti di Gesù Cristo di valor infinito? Certamente costui ragionerebbe molto male. Adunque i patimenti, e le operazioni di Gesù Cristo nel loro intrinseco valore considerate essendo infinite, ognuna di esse non ammetteva aumento; potevano però crescere in numero, come difatti crebbe l'ineffabile Tesoro de' meriti di Gesù Cristo con la molteplicità de' patimenti, e delle operazioni del Divin Redentore. Da tutto questo conchiudo. Sebbene i meriti del divin nostro Riparatore sieno d'un infinito valore, e quindi intrinsecamente escludano qualunque aumento, pure ad essi non ripugna l'unione delle soddisfazioni de' Santi; non già per dare un maggior valore ai meriti stessi, ma per dilatarne il numero, e renderlo a pro nostro più esteso.

Ma ascoltiamo per un momento S. Tommaso, la cui dottrina, abbracciata da tutto il mondo Cattolico, deve sgombrare su tal punto ogni ombra di dubbio. Nell'Opuscolo VII. insegna così: „ Sicut in corpore naturali operatio unius membri cedit in bonum totius corporis, ita in corpore spirituali, scilicet Ecclesia: & quia omnes Fideles sunt unum corpus, bonum unius alteri communicatur. Apostolus ad Romanos: Singuli autem alter alterius membra. Unde inter alia credenda (si noti bene) quæ tradiderunt Apostoli, est, quod communio bonorum sit in Ecclesia, quod dicitur *Sanctorum communio* „. Adunque è di Tradizione Apostolica, che i meriti de' Santi, e le loro sod-

soddisfazioni, come tosto soggiugne, possono con frutto applicarsi ai membri tutti della Chiesa. Si considerino le seguenti parole, colle quali conchiude, „ Non solum virtus Passionis Christi communiter, „ catur nobis, sed quidquid fecerunt omnes Sancti „ communicatur in charitate existentibus; sed tamen „ specialius illis, pro quibus specialius fit aliquid „ quod bonum: nam unus potest satisfacere pro „ alio „. C'è risposta da opporre ad una dottrina così precisa, e di tanta evidenza? Dottrina, cui S. Tommaso chiama di Tradizion Apostolica? Lo smentisca, se può il Catechista. Ed io passerò frattanto al secondo suo argomento.

X. Ma prima di rispondere sarà ben fatto ripetere le sue parole. „ Secondo (dice) i meriti de' Santi non sono altro, che gli stessi meriti di Gesù Cristo loro applicati. Quindi l'aggiungere i meriti de' Santi a quei di Cristo altro non sarebbe, che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti dello stesso Cristo; idea la più stravolta che cader possa in mente d'uomo „. Così egli.

Risposta alla seconda.

Rispondo. Egli è certissimo, e di fede, che tutto quello, che fecero i Santi di bene debbon riconoscerlo immediatamente dall'efficacia della grazia meritataci da Gesù Cristo: *Sine me nihil potestis facere*, disse il Redentore nel suo Vangelo. Effetto della grazia è adunque qualunque nostra buona opera. Ma è poi vero, che non esistano meriti dei Santi distinti da quelli del Redentore, come ci vuol far credere il Catechista, onde *l'aggiugnere i meriti de' Santi a quei di Cristo altro non sia che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti di Gesù Cristo medesimo?* Falsissimo. Convincerò il mio Avversario con un dilemma, che non ammette scampo. I Santi in Cielo con Cristo regnanti, gl' impulsi seguendo della divina grazia, ed operando il bene, hanno egli meritato, o no? Se sì, adunque esistono i meriti de' Santi distinti da quei di Cristo: se no, perchè S. Paolo suppone riservata a se la corona del-

della giustizia? *Reposita est mihi corona justitia, quam reddet mihi in illa die justus judex.* Aspetta l'Apostolo un premio certo dovuto alle sue sante operazioni, ed ai patimenti sofferti nella pubblicazione del Vangelo. Adunque o è falso ciocchè dice S. Paolo, o è vero, che ci sono meriti de' Santi distinti da' meriti di Cristo, abbenchè acquistati colla grazia di Gesù Cristo, a cui Iddio giusto Giudice dà il premio, e la corona. Qui non c'è mezzo, non v'ha sutterfugio. La prima cosa è un errore in fede. Adunque è verissima, e certissima la seconda. E perchè mai dunque vorrà il Catechista togliere ai Santi que' meriti, che vengono ad essi accordati, e premiati da un Giudice giusto insieme, e misericordioso?

Nè ha punto a temersi, che ciò ridondi in disonore del divino nostro Riparatore, quasi che sia indegna cosa, e indecorosa che si congiunga alla divina l'opra umana. Imperciocchè anzi con ciò viene a commendarsi in particolare, e mirabil guisa la soddisfazione di Gesù Cristo medesimo, la qual dimostrasi di tal efficacia, e virtù, che presta forza anche all'opere dell'uomo, per cui possa giovare, e soddisfare non solamente per se, ma eziandio pe' fratelli. Basta, sì è vero, la sola soddisfazione di Gesù Cristo; ma era cosa degna che per onorare gli amici suoi non meno accettasse per remissione della pena a noi dovuta le loro soddisfazioni che le preghiere del Protomartire Stefano per la conversione di Saulo. No non è punto assurda cosa, che all'opra divina si unisca la umana, come si fu, allorchè 4. Reg. 19. v. 34. dice Dio. *Protegam urbem hanc, & salvabo eam propter me, & propter David servum meum.*

Risposta alla
terza.

XI. La terza ragione del Catechista si è, che nulla può ai Santi sopravanzare; „ perchè tutti, „ se si eccettui Maria Santissima, ebber bisogno „ di soddisfare per le cotidiane lor colpe „.

Ma in questo suo assunto il Catechista s'inganna a partito. Che difatti moltissimi Santi abbiano sofferto più di quel ch'esigevano le loro cotidiane man-

mancanze lo abbiamo dalla pia Tradizion della Chiesa. Non c' insegna Ella forse la Chiesa, che Maria Santissima senza macchia di colpa patì gravissimi tormenti per tutto il corso di sua vita? E il Precursore Giovanni santificato nell' utero materno non consumò egli il corso della sua vita fra le penitenze più austere, e non sigillò la sua credenza collo spargimento del proprio sangue? Lo Sposo di Maria S. Giuseppe non accoppiò egli alla Santità, ed all' innocenza i più duri patimenti? Ometto mille, e mille altri Santi, e Sante, i cui rigori, e penitenze sorpassarono al certo il debito, che avevano con Dio per le loro piccole cotidiane mancanze. Ciò essendo vero, i patimenti di tutti questi Santi, e Sante considerati come soddisfattorj dovran credersi posti in una total dimenticanza da quel Dio giustissimo, che tiene il più esatto conto di qualunque anche menoma azione? Il crederlo, ed il supporlo offende i due attributi di Dio, cioè la sua Giustizia, e la sua Misericordia, attributi principalissimi, ed inseparabili dalla Divinità.

Conchiudiamo. Tutt' i Santi ebbero bisogno di soddisfare a Dio per le cotidiane loro colpe: se si eccettui la gran Madre di Dio, ciò si accorda. Oltre ad essa moltissimi Santi, e Sante soffrirono più di quella dovevano alla giustizia divina. Non se ne può dubitare. Adunque esistono le sovrabbondanti opere soddisfattorie de' Santi. Siccome poi l' union de' Fedeli forma un corpo solo, che è la Chiesa, si è degnata la divina Misericordia di concedere, che i meriti di un membro possano applicarsi a vantaggio degli altri: *Et quia omnes Fideles sunt unum corpus, bonum unius alteri communicatur*, come dice l' Angelico testè citato; ed in forza di questa comunicazione de' beni siegue, che „ non solum virtus Passionis Christi communicatur nobis, sed quidquid fecerunt omnes „ Sancti communicatur in charitate existentibus; „ sed tamen specialius illis, pro quibus specialius „ fit aliquod bonum, nam unus potest satisfacere „ pro alio „.

Risposta alla
quarta.

76.

Trattato Decimo

XII. „ Per quanto abbiano i Santi faticato, operato, e sofferto (ecco il quarto, ed ultimo argomento del Catechista), non possono le pene loro andar del pari coll' eterna gloria preparata agli eletti nel Cielo: *Non sunt condignæ ec.* E vuol dire, che nulla ai Santi sopravanza; perchè Iddio premia i loro patimenti soprabbondantemente colla beata retribuzione.

Questo è un argomento, che può bensì abbagliar colla sua bella apparenza taluno, ma non mai convincere chi è anche soltanto iniziato ne' principj della Teologia. Le opere de' Santi, ed i loro patimenti hanno a considerarsi e in ragion di merito, e in ragion di soddisfazione. In ragion di merito son essi da Dio soprabbondantemente colla gloria in Cielo premiati: e tutti i veri Cattolici dicon di cuore coll' Apostolo: *Non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis.* Considerati poi in ragion di soddisfazione, ho già dimostrato, che possono comunicarsi agli altri membri del Corpo mistico della Chiesa. Si separi di buona fede la soddisfazione dal merito, come la distinguono i Teologi tutti, e come la divisero i Padri della Chiesa, e andrà in fumo ogni difficoltà.

Cosa debba fare chi non resta del tutto persuaso dalle addotte nostre ragioni.

XIII. Dirò un'altra parola per dare l'ultima mano a questa materia. Se o il Catechista, o qualunque altro non rimane totalmente persuaso delle fin qui addotte ragioni, deve appigliarsi al consiglio di S. Agostino, il quale insegna, che non potendo avere dalle divine Scritture testimonianze chiare per diradare interamente le nostre dubbiezze, dobbiam ricorrere al sentimento, e dottrina della Chiesa, che è la base, e la colonna infallibile d' ogni verità. Cosa dunque ha tenuto la Chiesa nel proposito nostro? Noi lo abbiamo già veduto nel §. 3. di questo cap. al num. 3. Lutero acerrimo impugnatore delle indulgenze sosteneva nella 17. delle sue proposizioni, che *Thesauri Ecclesie, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi, & SANCTORUM.* Leone

X.

X. nella sua Costituzione, *Exurge Domine*, condanna espressamente questa proposizione di Lutero. Adunque è vera quella, che diametralmente le si oppone. Adunque *Thesauri Ecclesie, unde Papa dat Indulgentias, sunt merita Christi, & SANCTORUM*. Che questa poi sia stata sempre la dottrina della santa Romana Chiesa, ne abbiamo una affatto evidente testimonianza nelle precetti delle quali si serviva fino da' primi tempi. Leggesi in una Colletta composta da Sisto III.: *Deus qui Sanctos pro nobis pati posse concessisti, ut suas passiones ab Ecclesia offerri patiantur*. La Colletta viene riferita dal Bianchini nel Tom. ult. di Anastasio Bibliotec., e Sisto III. governò la Chiesa dall'anno 432. fino all'anno 440. Cosa di più chiaro su tal punto si può mai desiderare? La santa Romana Chiesa credeva dunque, che Iddio permettesse ai Santi di patire per noi, e che i loro patimenti potessero offerirsi dalla Chiesa in espiazione de' nostri peccati. Dipiù Leone X. nelle sue Lettere Decretali dirette al Card. Gaetano in Germania insegna espressamente „*Romanam Ecclesiam, quam reliquæ tanquam Matrem sequi tenentur, tradidisse, Romanum Pontificem Thesaurum meritorum Jesu Christi, & Sanctorum dispensare* „. Più chiaro di così? Ma se il Sommo Pontefice avesse quel preso un abbaglio nell'asserire essere questa la Tradizione della S. Romana Chiesa, punto di tanta rilevanza, sarebbero rimasti in silenzio tanti Vescovi dell'Orbe Cattolico zelantissimi nel custodire illibato il deposito della Fede? Avrebbe taciuto il Concilio di Trento? Eppure nè il Concilio, nè nessun Vescovo reclama; anzi tutti concordemente venerano le Decretali del supremo Gerarca. Adunque questa difatti era la credenza, e dottrina universale.

XIV. Conchiudiamo adunque. Quandanco non ritrovassimo su di ciò veruna bastevolmente chiara testimonianza nelle divine Scritture; nè gli antichi Padri avessero intorno tal punto parlato,

Conclusione.

sarebbe sufficientissima la dottrina, e credenza della S. Romana Sede per porre fuor di questione il Tesoro de' meriti, e delle sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi. E perchè? S. Girolamo ce ne somministra la più convincente ragione. Agitavasi con grande animosità in que' tempi nella Chiesa di Oriente la disputa dell' *Ipostasi*; cioè se si dovesse confessare in Gesù Cristo una sola, o tre *Ipostasi*. La S. Scrittura non somministrava prove sufficientemente chiare ai due partiti opposti, e contendenti. Incerto il Santo Dottore a qual partito dovesse appigliarsi non trova miglior ripiego, che quello di scrivere al Sommo Pontefice Romano con l' infallibile sicurezza di porre in salvo l' eterna sua salute, quando si fosse uniformato alla dottrina della Santa Romana Sede. Scrive adunque: *Ideo Cathedram Petri, & Fidem Apostolico ore laudatam censui consulendam... Profligato a sobole mala Patrimonio* (vegga ognuno, se ciò possa anche dirsi con egual verità de' tempi nostri) *apud vos solos incorrupta Patrum servatur hereditas*. Deve adunque dirsi, ed esser vera la dottrina del Tesoro de' meriti de' Santi, appunto perchè la insegna la S. Romana Chiesa, ove *Patrum hereditas servatur incorrupta*. Ego, siegue, a dire, *nullum primum, nisi Christum sequens Beatitudini tuæ, idest Cathedra Petri, communionem consocior. Super illam edificatam Ecclesiam scio... Quicumque tecum non colligit, spargit*. Riconosce il Dottor massimo nella Santa Romana Chiesa la base dell' Edifizio, che contiene ogni verità, e che si manterrà immobile fino al consumarsi de' secoli: riconosce il fondamento stabile, e certo della nostra incorrotta credenza. Se adunque la S. Romana Chiesa c' insegna, che le soddisfazioni de' Santi si possono offerire a Dio in espiazione delle comuni nostre mancanze, cosa si dovrà conchiudere? Che è diviso di comunione dalla Santa Romana Chiesa chi impugna questa dottrina? Pare, che questa ne sia la conseguenza ovvia, e naturale. „ Manifeste (dice Ivone Caro-

„ notense) contra Sedem Apostolicam caput erigitis, dum quod illa ædificat, vos quantum in vobis est, destruitis; cujus & consuetudinibus obviare plane est hæreticæ pravitatis notam incurrere, quum Scriptura dicat hæreticum esse, qui Romanæ Ecclesiæ non concordat „.

C A P I T O L O III.

Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le concede; e per parte di chi le vuol lucrare.

§. I.

Cosa si ricerchi alla validità delle Indulgenze per parte del concedente.

I. **E'** un assioma fra i Teologi comune, che le Indulgenze *tantum valent quantum sonant, modo Clavis non erret, nec Fidelis*, che vuol conseguirle, *deficiat*. Conviene adunque qui ricercare, e stabilire cosa ricerchi al valore delle indulgenze e dal canto di chi le dispensa, affinché *Clavis non erret*; e dal canto di chi vuole lucrarle, onde *Fidelis non deficiat*. Diremo della prima cosa in questo paragrafo, poi diremo dell'altra. E che sia necessaria prima di tutto al valore dell' indulgenza la autorità, e potestà nel concedente è cosa troppo chiara, e certa presso tutti; perchè secondo il trito assioma del Gius, non si dà difetto maggiore di quello della potestà.

II. Al valore però delle indulgenze non basta, che ci sia la potestà nel concedente; ma debb' esserci altresì una causa legittima, e giusta. Ciò si dimostra chiaramente coll' autorità di Martino V. nella Costituzione *Inter cunctas*, in cui comandò, che s' interrogassero quei che erano in sospetto degli errori di Giovanni Hus, non già semplicemente se il Papa poteva dispensare le indulgenze, ma bensì se poteva dispensarle per pia, e giusta causa.

giusta causa; „ Utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis *EX PIA, ET JUSTA CAUSA* possit concedere indulgentias „. E parimente coll' autorità di Clemente VI. nell' Estravagante *Unigenitus* de pœnis, & remissionib., ove dice, che fu consegnato a S. Pietro, ed ai suoi successori il Tesoro de' meriti di Cristo, e de' Santi colla condizione, che si debba dispensare *propriis, & rationabilibus causis*. Il nostro Anonimo poteva qui dispensarsi di apportare l' autorità del Patuzzi, del Bellarmino, del Soto, e del Gaetano, onde provare, che le indulgenze senza giusta causa sono nulle. Poteva riferire la dottrina della Chiesa da me esposta, e quindi soggiugnere, che coerente a questa è stata la dottrina de' Teologi senza stancare il Leggitore con tante superflue testimonianze. Ma la cosa è chiara anche da per se per la sola ragion naturale. Imperciocchè il Sommo Pontefice, come pure qualsivoglia altro Prelato, non è il padrone, ma bensì un semplice dispensatore del Tesoro spirituale delle indulgenze. Il dispensatore poi debb' essere fedele, e prudente secondo quel detto dell' Apostolo I. Cor. 4. *Hic jam queritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur*. Altrimenti non sarebbe dispensatore, ma dissipatore. E dissipatore appunto si è quegli, che dispensa senza ragionevole causa i beni del suo padrone. Ricercasi adunque alla validità delle indulgenze una pia, giusta, e ragionevole causa. Siccome poi siffatte cause posson essere molteplici, e note anche soltanto al Supremo Dispensatore il Sommo Pontefice; così possono pure essere molteplici le indulgenze.

Come la causa debba essere proporzionata alla indulgenza.

III. Siccome però il Sig. Anonimo alla pag. 260. non dubita di dire: „ E' molto da temere, che la maggior parte delle indulgenze, che vanno in giro, sieno senza giusto motivo „; con che sembra voglia mettere in dubbio la validità della maggior parte delle indulgenze già concesse, e sussistenti; così è uopo qui il ricercare, se que-

questa pia, e ragionevole causa debba essere in se stessa, e di sua natura proporzionata alla concessione dell' indulgenza, ovvero debba esserlo soltanto secondo un giudizio prudente, cosicchè una causa stimata prudentemente giusta, e ragionevole dal Romano Pontefice; sebbene poi difatti in se stessa forse non lo sia, pure valida renda la concessione dell' indulgenza. Io penso che sì. Ecco la mia ragione. Qu' gli è un vero fedele, e prudente dispensatore del Tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, il quale si regola a guisa dei prudenti economi de' beni terreni. Le dispensazioni di costoro sono buone qualora procedono da un prudente loro giudizio. Adunque basterà per la validità delle indulgenze, che la causa di esse sia prudentemente stimata giusta, e pia dal Romano Pontefice, che le concede. E questa mia ragione è affatto analoga al sentimento di Gersone. Egli nel Tratt. delle indulgenze Consider. 9. così scrive: „ Præsupponit tertio, cau-
„ sam concessionis, seu distributionis hujusmodi
„ indulgentiarum legitimam, Clave scilicet Ec-
„ clesiæ non errante, neque Christo reprobante;
„ ubi non certa, & evidens notitia requiritur,
„ sed æstimatio bonæ fidei, & probabilis conje-
„ ctura: quemadmodum in distributione Thesau-
„ ri materialis de fisco regio, vel Ecclesiastico Pa-
„ pa, vel Rex, vel alius distributor attende-
„ ret „. Mi spiegherò con un esempio. E' nul-
la qualsivoglia dispensa, se non v' ha qualche
sufficiente causa di accordarla; ma non si richie-
de poi sempre al di lei valore quella intera cau-
sa, che per se medesima ne toglierebbe l' obbli-
gazione, per cui si chiede la dispensa, come è
chiaro v. gr. nella dispensa in Quaresima dell'
astinenza de' cibi vietati. Dicasi lo stesso delle
indulgenze. La dispensa dell' indulgenza non ha
ad essere arbitraria: ci deve concorrere una cau-
sa pia, e ragionevole; ma non è poi necessario,
sia di sua natura, e da per se stessa commensura-
ta al grado, e qualità dell' indulgenza, ma basta.

sia prudentemente giudicata sufficiente dal dispensatore.

Qual proporzione debba esserci fra la causa, e l'indulgenza.

IV. Egli è però vero, che debb' esserci qualche proporzione fra la indulgenza, e la causa per cui si concede. Per ciò ben intendere convien osservare col Bellarmino, che perlopiù alla giusta causa della concessione delle indulgenze ricercansi due cose, cioè un qualche fine pio, e grato a Dio anche più della soddisfazione stessa penitenziale, che rimettesi per l' indulgenza, affinchè il Prelato sia veramente un fedele, e prudente dispensatore del celeste Tesoro, ed agisca fedelmente l' interesse del suo padrone: dipiù l' opera stessa, che viene ordinata per l' acquisto della indulgenza debb' avere una conveniente proporzione al conseguimento di questo fine: perocchè sebbene piaccia a Dio grandemente il fine, se però per l' opera ingiunta non può congruamente ottenersi, non sembra essere una giusta causa di concedere l' indulgenza. Mi spiegherò con un esempio. Supponiamo, che si concedesse indulgenza plenaria a quelle persone, le quali recitassero qualche brevissima preghiera, come sarebbe un' *Ave Maria* per la conversione degli Eretici; questa causa, dice il Bellarmino, „ non videbitur justa; quoniam licet conversio Hæreticorum res sit maxima, & Deo gratior quam pœnitentialis satisfactio multorum Fidelium; vix tamen confert ad illud finem obtinendum brevissima oratio „. Ci vuole adunque un' orazione e fervente, e di maggior peso, e diuturnità, onde abbia col fine contemplato una congrua proporzione. Di questo sentimento è anche S. Tommaso, il quale nel 4. dist. 20. q. 1. art. 3. questiuncula 2. al 3. parlando della indulgenza talvolta solita concedersi a quei, che contribuiscono alla fabbrica d' un qualche Tempio in onor di Dio, insegna: „ Tale autem auxilium intelligi, quod sit conveniens ei, qui auxilium dat: & secundum hoc plus, vel minus de indulgentia consequitur „.

Tale

Tale anche difatti si è la pratica dei Romani Pontefici, i quali non concedono grandi indulgenze per piccole, e brevi preghiere. In conferma di che io ne addurrò qui, lasciandone tanti altri, due soli esempj de' più recenti. Benedetto XIII. ha concesso a chi al suono della campana di mattina, di mezzo giorno, e di sera recita *flectis genibus devoto l' Angelus Domini ec.* con tre Angeliche Salutazioni, per ciascun giorno indulgenza. Ma quale indulgenza? Non plenaria, non di anni, ma di 100. giorni: *Christi fidelibus vere contritis, quoties id egerint CENTUM DIES de injunctis ec. relaxat.* Così ai 14. di settembre 1724. con suo Diploma. Eccone il secondo esempio ancor più recente, cioè di Papa Pio VI. felicemente regnante. Nel suo Decreto dei 3. Aprile 1786. concede indulgenza „ a „ chiunque, contrito almeno di cuore, reciterà la „ mattina l' Antifona *Salve Regina ec.*, e la sera *Sub tuum præsidium ec.* co' versetti *Dignare me ec.*, e *Benedictus Deus in Sanctis suis* „. Ma che indulgenza? Di cento giorni, e non più. „ A quelli poi, che reciteranno **OGNI GIORNO** „ le suddette preci, concede indulgenza plenaria „ da acquistarsi in due Domeniche di ciascun mese a loro arbitrio „. Ma richiede a ciò e la sacramental Confessione, e la Comunione, e le preghiere; mentre soggiugne: „ Nelle quali confessandosi, e comunicandosi pregheranno secondo l' intenzione del Sommo Pontefice „. Il fine poi, per cui il S. Padre concede queste indulgenze espresso nel Decreto medesimo si è, affinchè la divozione verso Maria Santissima, e tutt' i Santi si accresca ogni giorno più, ed affinchè i contrarj sforzi del secolo restino annichilati: *Ux Beatissima Virginis DEIPARÆ, & OMNIUM SANCTORUM cultus in dies augeatur, & adversantes seculi conterantur.*

V. Ma non ha luogo, dirà qui coll' Anonimo **Obietto, e risposta.** taluno, nella concessione delle indulgenze la moderazione cotanto raccomandata dal Concilio di

Trento col dire: *In his (indulgentiis) concedendis moderationem juxta veterem, & probatam consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur.* Io però dico, che ha luogo nella stessa quantità delle indulgenze quella moderazione, che è conveniente a tutta la Chiesa. Se continuamente le indulgenze si aumentano; se sempre se ne concedono delle nuove, quest' è un segno evidente, esserci chi le desidera, e chi espone cause pie, e giuste, riconosciute per tali dagli Ordinarj delle rispettive Diocesi. E qual motivo può mai esserci in questo caso di tacciare Roma di prodigalità, se versa nei ricorrenti, e postulanti i celesti inesausti Tesori, se beneficia tutti senza recar danno ad alcuno? E non sarebbe giustamente stimato temerario quel suddito, il quale ardisse riprendere qual prodigo il suo Sovrano, perchè, senza danno altrui, e del pubblico, cercasse beneficiare i sudditi suoi? Dovremo poi noi stimare vero zelo dell' ecclesiastica disciplina in un Cattolico l' alzare la voce, e tacciare pubblicamente di prodigalità, e di abuso d' autorità il Supremo Pastore, perchè è intento ad usare liberalità con tutti senza danno di alcuno in tempi massimamente, in cui la carità è sì raffreddata, e in tempi, in cui cercasi da ogni parte di togliere la dovuta dipendenza de' Fedeli dal Supremo Pastore?

I Fedeli non debbon essere mai perpleffi intorno alla validità delle indulgenze.

VI. Dalle dottrine fin qui stabilite è facile il raccogliere, che i Fedeli non debbon essere perpleffi mai intorno alla validità delle indulgenze, nè dubitare comunemente del loro valore. E' vero, che alla loro validità è necessaria una causa pia, ragionevole, e giusta, e che abbia pur anco una conveniente proporzione colla indulgenza, che si concede. Ma già si è detto, che ciò dipende dal prudente giudizio del concedente, nè è uopo, che sia per se stessa, e di sua natura proporzionata; e quindi quando una causa, anche da per se stessa ineguale viene prudentemente dai Sommi Pontefici giudicata sufficiente, e proporzionata, ciò

ciò basta alla validità dell' indulgenza; perchè, come insegna col Suarez il Delugo, ciò soltanto ricercasi nel dispensatore, che operi secondo le regole della prudenza. Ma quandanco sembrasse in qualche caso la causa evidentemente sproporzionata (il che per altro non ha mai a presumersi), nemmeno allora debb'aver luogo la perplessità, perchè anche in tal caso la indulgenza sarebbe valida quanto a quella parte, che ha colla causa una congrua proporzione, sebbene non quanto all' eccesso, o sia al di più: perocchè comunemente i Teologi insegnano, che l' indulgenza, che viene concessuta, *errante Clave*, cioè senza causa competente, non è bensì valida quanto al tutto, ma è valida quanto ad una parte; perchè il Pontefice intende rimettere almeno ciò che può. Adunque la perplessità de' Fedeli non ha a ripetersi da questo capo, ma bensì da quest' altro, che ben di rado le opere dai Pontefici prescritte adempionsi con quella divozione, e fervore, che è necessario ad ottenere il fine, e l' effetto delle indulgenze. Del che parleremo in appresso.

Quindi due cose sono certe, e bastano. La prima si è, che nel caso di dubbio, sempre si deve presumere pel valore delle indulgenze. La seconda, che non v' ha veruna indulgenza, da cui non si possa alcuna cosa lucrare; perchè non ve n' ha pur una, la quale non valga alla remission della pena in qualche grado a misura di una congrua proporzione dell' opera, e della causa. Quello piuttosto è da compiangersi si è, che nelle grandi Città, nelle quali non mancano di tratto in tratto le indulgenze plenarie, tanto pochi sieno quelli, che si sforzino di acquistarle, e quasi non mai quelle persone, che di esse hanno maggior bisogno.

VII. Ma è ella necessaria all' indulgenza una causa pubblica, oppure basta anche una causa privata; e quali sono le cause principali?

Alla prima parte del quesito rispondo col Delugo, e con altri, che per la concessione d' una in-

Quali sieno
le principall
cause delle
indulgenze.

dulgenza particolare basta una causa privata; ma per una generale indulgenza ricercasi una causa generale, ad eccezione però del caso, in cui il ben privato fosse tale, e di tanta importanza, che prudentemente si giudicasse equivalente al ben pubblico. Alla seconda poi rispondo col Silvio che fra le cause principali si annoverano le seguenti, cioè la fabbrica, e consacrazione delle Basiliche, la conversione degl' Infedeli, l'estirpazione dell'eresie, la divozione del popolo Cristiano verso Dio, verso Maria Santissima, verso i Santi, e verso la S. Sede, la gloria de' Martiri, e la commendazione della loro vita, e passione, l'impendente infermità de' corpi, e l'imminente pericolo dell'anime. Le quali ultime cause, sebbene per ordinario sieno private, sono però tali, che fanno molto spiccare la mansuetudine, e benignità della Chiesa, che compatisce teneramente i suoi membri *ne abundantiori tristitia*, come dice l'Apostolo nella 2. ai Cor. 2., *absorbeantur*.

§. II.

Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le vuole lucrare.

Se si richieda lo stato di grazia.

I. Siccome al valore delle indulgenze ricercasi una pia, e ragionevole causa per parte del concedente; così è certo presso tutti, che al di lei conseguimento ricercasi la cooperazione, e la conveniente disposizione dal canto del soggetto. Oltre al carattere Battesimale onninamente necessario, mentre non può dispensarsi dal Pastore il Tesoro, sennonsè a quei, che spettano all'Ovile, di cui egli è il Pastore, tutti comunemente i Teologi ricercano lo stato di grazia. Ma che così la sentano tutt'i Teologi poco importa al nostro Anonimo. Egli a tutti si oppone, e la sente diversamente. „ La prima disposizione (ei dice „ pag. 289.) richiesta ad ottenere l'indulgenza „ non è lo stato abituale di grazia, come pretese-

Opinione dell' Anonimo.

„ 10

ro gli Scolastici; ma soltanto lo stato di vero penitente, che incomincia ad odiare il peccato, e risolve sinceramente di punirlo in se stesso con tutti i più convenienti rigori, ed asprezze; che accusa il proprio fallo, soggettandolo alle chiazze della Chiesa, e si solleva al suo Dio con un principio di carità almeno cominciata, e si applica realmente con tutto lo sforzo a riformare il suo cuore, ed a battere la via della giustizia. Ecco la disposizione, che l'Anonimo vuole come necessaria, e sufficiente all'acquisto delle indulgenze; e non già lo stato di grazia.

II. Ma io contro di lui colla comune dei Teologi dopo S. Tommaso dico, che al conseguimento delle indulgenze ricercasi onninamente lo stato di grazia. La ragione n'è evidente. Cos'è l'indulgenza? Ell'è una remissione o totale, o parziale della pena temporale, che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa, e la pena eterna. Suppone adunque, e ricerca la indulgenza la già seguita remission della colpa, e conseguentemente l'uomo fedele già trasferito dallo stato di peccato allo stato di grazia. Nè può mai essere, che la pena dovuta al peccato si rimetta fino a tanto che dura il peccato; perchè il peccato fino a tanto dura, e sussiste, sempre merita la sua pena; e quindi è, che nelle Bolle de' Pontefici si dice, che si concede indulgenza ai contriti, e confessati, o per lo meno ai veramente contriti. E ciò è sì vero, che un uomo fedele, che trovasi in istato di grazia, non può nemmeno ottenere la remissione della pena dovuta ad un peccato veniale, di cui non ha per anco ottenuto il perdono, come insegnano di comun consenso i Teologi; perchè la colpa fino a tanto dura, merita, e quasi esige la pena.

Lo stato di grazia è necessario all'acquisto delle indulgenze.

III. Come mai, dirà qui forse taluno, l'Anonimo Trattatista in una cosa tanto chiara per se stessa, ed ammessa da tutt' i Teologi ha potuto essere di contrario sentimento, e dire con somma franchezza, che la prima disposizione all'in-

Ragione, per cui l'Anonimo è di sentimento contrario.

dulgenza non è lo stato abituale di grazia? Dirò io il perchè. Perchè questa è una necessaria conseguenza del suo sistema, e della idea da lui adottata, e stabilita dell'indulgenza. Altro non essendo l'indulgenza secondo lui, come già abbiam veduto, sennonchè la remissione delle pene canoniche, che dovevansi eseguire prima dell'assoluzione, la quale regolarmente non s'impartiva, che dopo il loro adempimento, necessariamente ne segue, che all'acquisto delle indulgenze non si richiegga lo stato di grazia, e basti *lo stato di vero penitente*. Ma siccome è falso il principio; cioè la nozione dell'indulgenza; così non può non esser falsa la conseguenza. Ciò dovrebbe bastare per una piena confutazione dell'opinione dell'Anonimo.

Obiezione.

IV. Pur nondimeno veggiamo un poco, come provi egli il suo assunto. Riporta in prova l'autorità di varj Teologi (di quegli stessi cioè, de' quali come *Scolastici* più fiato ei si fa beffe), e de' Sommi Pontefici, e della Chiesa, che insegnano, essere data la indulgenza „ a supplire la im- „ potenza del Penitente, non a renderlo svogliato, e codardo „; che asseriscono „ la necessità „ di far frutti degni di penitenza, ossia di unire „ tutte le possibili soddisfazioni affine di profittare „ re validamente del beneficio dell'indulgenza „. Così egli pag. 190., e 191. Impiega poi in ciò 16. pagine, con una declamazione nel fine contro la profusione delle indulgenze, la quale nulla ha che fare colle disposizioni, che richieggonsi in chi brama far acquisto delle indulgenze.

Risposta.

Ma la mia risposta netta, e chiara si è, che egli canta *extra chorum*, e quindi non prova nulla; perchè primieramente egli non ritroverà mai veruno fra Teologi, o fra i Sommi Pontefici, nè verun Concilio, che insegni; non essere necessario lo stato attuale di grazia in chi vuol ricevere validamente la indulgenza, come sarebbe necessario per provare il suo assunto, anzi troverà e ne' Teologi, e nelle Bolle de' Sommi Pontefici tutto l'op-

l'opposto. In secondo luogo i Teologi, i Concilj, ed i Romani Pontefici non altro hanno insegnato, sennonchè è di precetto divino il fare frutti degni di penitenza in chi ha peccato. Ora chi è mai, che neghi questo precetto? Forse che ammesso lo stato abituale di grazia, ne segue, che sia tolto di mezzo il precetto? Nulla meno. Anzi il precetto stesso dimostra essere necessario lo stato di grazia per far frutti degni di penitenza. Difatti fino a tanto che taluno è in peccato, le di lui opere anche buone possono bensì muovere la divina misericordia a dargli grazia di lasciare il peccato, e rimettersi in istato di grazia; ma non saranno mai frutti degni di penitenza. Soltanto le opere prodotte da chi è in istato di grazia possono chiamarsi frutti degni di penitenza: Siccome però quanta debba essere questa penitenza a noi è ignoto, perchè a Dio solo è nota la malizia del peccato, perciò la Chiesa pia Madre supplisce col beneficio delle indulgenze. Vogliono pertanto i Teologi, i Concilj, i Pontefici l'uso delle indulgenze congiunto colla sincera volontà di far penitenza con mortificazioni, limosine, digiuni, ed altre asprezze, per quanto lo comporta la nostra fralezza, e miseria: al qual fine nelle Bolle delle indulgenze trovasi quella clausola, *Fidelibus vere penitentibus*. Ma si divincoli l'Anonimo quanto gli piace, non proverà mai coll'autorità de' Teologi, de' Sommi Pontefici, e de' Concilj non essere necessario a chi vuole lucrar l'indulgenza lo stato abituale di grazia. Ed a vero dire fino a tanto che l'uomo col mezzo di essa non ritorna ad essere figlio di Dio, non è egli sempre schiavo del Demonio? Allora sarà egli dunque soltanto capace dell'indulgenza, quando col mezzo del Sacramento della Penitenza si sarà allontanato dal peccato, e sarà ritornato nello stato di grazia. La remissione della pena temporale non si dà che in ordine alla vita eterna. Niuno in istato di peccato mortale è capace della vita eterna. Adunque in tale stato nemmeno è capace della remission del-

della pena. Tanto più che prima di tutto conseguir dovrebbe la remissione della pena eterna, cui non può certamente conseguire, chi trovasi in istato di peccato mortale. Quindi siccome non giovano a chi trovasi in istato di peccato mortale per isconto della pena al di lui peccato dovuta gli altrui suffragj, così neppure gli giovano le soddisfazioni di Gesù Cristo, e de' Santi applicate colle indulgenze.

Se tutte le opere prescritte debbano prestarsi in istato di grazia.

Ciò non è necessario.

Cosa si richieda.

V. E' adunque certamente necessario lo stato di grazia al conseguimento delle indulgenze. Ma ciò non basta. Ricercasi in oltre secondo tutti l'adempimento dell'opere al conseguimento dell'indulgenza prescritta. Tutte debbono eseguirsi. Ma è egli poi necessario eseguirle tutte in istato di grazia? Dico, che ciò non è necessario, quando non fosse chiaramente nel Diploma Pontificio espresso. Imperciocchè Bonifacio VIII. nell' *Estravag. Antiquorum* concede plenaria indulgenza non solamente *pœnitentibus, & confessis* che visitano le Basiliche stabilite; ma eziandio *iis, qui vere pœnitebunt, & confitebuntur*. Adunque può lucrarsi l'indulgenza o pre-eda la Confessione, o sussiegua. Quindi è, che, come osserva il Silvio q. 27. art. 1., in varj Giubbilei come dell'anno 1606., e 1617 venne prescritto il digiuno del mercoledì, venerdì, e sabato colla Confessione o previa, o seguente: „ Signum est ergo (dic'egli) „ non esse necessarium, quod opus impleatur in „ statu gratiæ, quum peccatores ordinarie non „ justificentur ante Confessionem „.

VI. Due cose però sono necessarie, e sufficienti. La prima si è che la persona, la quale vuole far acquisto della indulgenza, eseguisca tutte le prescritte opere con animo veramente penitente. La seconda, che sia in istato di grazia, quando eseguisce l'ultima delle opere, che all'indulgenza sono prescritte. Che sia necessaria la prima, non se ne può dubitare; perchè è cosa troppo manifesta, che all'indulgenza ricercasi un'opera, che atta sia a muovere Iddio Signore per modo d'inter-

ces-

cessione a concedere l'effetto, che si attende col mezzo dell'indulgenza. Quale sarà questa opera? Non altro certamente se non quella, che o si fa in istato di grazia, o almeno con animo penitente; perchè questa, e non altra è atta a muovere il Signore a donare la remission della pena, che si attende per virtù dell'indulgenza. Oltracciò o la persona, che vuole far acquisto dell'indulgenza ha in se qualche buon movimento di vera penitenza, o persevera nell'affetto al suo peccato; giacchè appena, e forse nemmeno appena può idearsi una cosa di mezzo fra queste due. Ma niuno potrà mai concepire, che una persona, la quale persiste nell'affetto al suo peccato, possa meritarsi la remission della pena ad esso dovuta. Adunque è necessario un animo veramente penitente nell'adempire l'opere prescritte al conseguimento della indulgenza.

Che poi sia necessaria la seconda, cioè che l'ultima opera prescritta si eseguisca in istato di grazia, viene in conseguenza della prima nostra già dimostrata proposizione; cioè che si ricerchi lo stato di grazia al conseguimento della indulgenza. Lo stato di grazia non è necessario, come abbiamo poc' anzi stabilito nel decorso dell'opere prescritte. Adunque almeno ricercasi nel fine, cioè nell'ultima prescritta opera, in cui acquistasi l'indulgenza. Costa nondimeno, nè se ne può dubitare, che acquista più pienamente l'indulgenza quegli, che o eseguisce tutte le opere prescritte in istato di grazia, o le eseguisce con più spirito di penitenza, e di divozione. Quindi Bonifacio VIII. nella già citata *Decretale Antiquorum*, ove parla del Giubbileo, che concesse amplissimo l'anno 1300., dice: „ Unusquisque tamen plus merbitur, & indulgentiam efficacius consequetur „, qui Basilicas amplius, & devotius frequentabit „. È Innocenzo IV. nel Cap. *Quod autem* 4. de Pœnit. dice: „ Licet generaliter fiat indulgentia propter laborem, propter devotionem ec. tamen unus plus præ alio habet intra metam a Prælato

„ con-

„ constitutam , secundum quod plus devotus est ,
 „ vel plus laborat , vel majoribus periculis se ex-
 „ ponit „.

Si propongo-
 no due dif-
 ficoltà .

VII. Per mettere in più chiaro lume questo punto proporremo qui, e scioglieremo due difficoltà, che possono venire in capo a taluno. L'indulgenza secondo il parere de' Teologi produce il suo effetto quasi *ex opere operato*. Posto ciò, sembra non lo partorisca pel concorso proporzionato dell'operante, ma bensì soltanto per la semplice esecuzione dell'opera prescritta. Inoltre se al conseguimento dell'indulgenza nulla valgono le opere fatte in istato di peccato chi darà la limosina prescritta pel Giubbileo per vanagloria, non lucrerà il Giubbileo; il che sembra cosa assai dura.

Risposta alla
 1.

Alla prima difficoltà rispondo, che l'indulgenza si dice produrre il suo effetto quasi *ex opere operato* inquanto che la remission della pena non è corrispondente al merito delle azioni prescritte al conseguimento della indulgenza, ma si ottiene per l'applicazione delle soddisfazioni del Redentore. Ma nondimeno questa stessa applicazione è corrispondente al grado della nostra cooperazione, la quale è una condizione necessaria. Quindi è, che l'indulgenza più pienamente si consegue da chi presta le opere prescritte con più pienezza, e divozione. Si pretenderà forse, che l'indulgenza concorra più efficacemente alla remission della pena, che i Sacramenti alla produzione della grazia? No certamente. Eppure è certo, che grazia maggiore ottiene chi meglio disposto, e più piamente gli riceve. Nè si dica, che le indulgenze *tantum valent quantum sonant*. Imperciocchè, siccome non vagliono le plenarie concesse come tali senza causa sufficiente, così pure non pienamente si acquistano le indulgenze date con causa sufficiente, ma non lucrate colla sufficiente, e proporzionata disposizione.

Risposta alla
 2.

Alla seconda difficoltà risponderò col Silvio doversi distinguere. O il peccato veniale, che si commette nel prestare le opere prescritte per l'indul-

dulgenza, vizia l'opera stessa, o non la vizia. Se non la vizia, non impedisce il frutto dell'indulgenza, se non quanto alla remission della pena dovuta a quel peccato veniale; come quando taluno nel digiunare per acquistare il Giubbileo, proferisce delle bugie officiose. La ragion'è, perchè il peccato mortale può rimettersi senza il veniale, ed un veniale senza l'altro: e niuno può rimettersi, quando se ne conserva in cuore l'affetto. Se poi il peccato veniale vizia l'opera ingiunta, cosicchè l'opera stessa sia peccato sebbene veniale, allora impedisce il frutto dell'indulgenza; come quando taluno digiuna, o ora, o fa limosina per vanagloria. Perchè in tal caso l'opera stessa non è la disposizione richiesta, e prescritta per l'indulgenza, che debb'essere un'opera buona, e pia. Che poi con un'azione non buona, ma mala, quale appunto si è una limosina, o un digiuno fatto per vanagloria non si giunga al conseguimento della indulgenza non è cosa dura nè molto nè poco, ma equissima.

VIII. Qui si può ricercare, se si possa ricuperare l'effetto dell'indulgenza impedito dal difetto dello stato di grazia. *recedente fictione*. come si ricupera l'effetto di alcuni Sacramenti. Il caso sarebbe questo. Taluno ha prestato l'ultima opera prescritta in istato di peccato mortale. Costui non ne ha conseguito l'effetto, perchè, come abbiamo stabilito, almeno l'ultima opera prescritta debb'esser fatta in istato di grazia al conseguimento dell'indulgenza. Ora dopo qualche giorno o colla Confessione, o colla perfetta contrizione ritorna in istato di grazia. Conseguisce egli allora l'effetto dell'indulgenza?

Si propone
un quesito.

Rispondo, che veramente da alcuni viene ammessa nelle indulgenze questa reviviscenza. Ma con qual fondamento? Certamente non ve n'ha alcuno, onde possa raccogliersi, questa essere la intenzione del Sommo Pontefice nel concedere le indulgenze. Dipiù v'ha anzi tutto il fondamento dell'opposto: perocchè nei Diplomi delle
in-

indulgenze si dice d'ordinario che si concede *confessis, o contritis*. Chi adunque presta le opere prescritte in peccato, non acquista l'indulgenza, perchè non è contrito. Nè può dirsi, che tale concessione debba estendersi a quelle persone, che dopo alcun tempo saranno contrite; perchè questa ampliamente è oltre la forza, e proprietà delle parole, e non ha verun fondamento, e quindi non è nemmeno probabile. Sembra pertanto cosa certa, che l'indulgenza non abbia mai il suo effetto *recedente fictione*, se non lo ha quando si fanno nel tempo stabilito le opere prescritte. Se oltre allo stato di grazia ricerchinsi all'acquisto delle indulgenze altre disposizioni dal canto di chi le vuol lucrare, lo diremo nel seguente paragrafo.

§. III.

D' altri requisiti.

Se oltre al-
lo stato di
grazia ricer-
chisi la vo-
lontà di far
frutti degni
di penitenza.

I. Oltre allo stato di grazia ricercano i Teologi nel soggetto desideroso di lucrare le indulgenze alcune altre condizioni al loro conseguimento, sebbene poi intorno ad alcuna di esse non vadano d'accordo. Adunque molti fra di loro esigono quanto alle interne disposizioni, oltre allo stato di grazia, il proposito, o sia volontà sincera, ed efficace di fare frutti degni di penitenza, che difatti a misura delle forze, e condition del soggetto prorompa in atti convenienti; ed altri all'opposto sostengono, che ciò non si ricerchi all'acquisto delle indulgenze. Quindi pensano questi, che conseguiscano le indulgenze anche quelle persone, le quali, potendo benissimo soddisfare alla divina giustizia pe' loro peccati, contenti di fare quella piccolissima penitenza, che loro viene imposta dal Confessore, punto non si curano, anzi trasandano neghittosi di fare altri frutti degni di penitenza. Al Suarez, al Silvio, e ad altri non piace la prima sentenza, e stanno per

Due oppo-
ste opinioni,

per la seconda. Ma altri dottissimi Teologi sì antichi, che recenti insegnano, e so tengono la prima, e rigettano la seconda. Fra gli antichi trovansi il Gaetano, l'uno, e l'altro Soto, Pietro e Domenico, Andrea Vega con altri molti; e fra i moderni, omessi parecchi altri, il P. Gabriel Antoine, ed il P. Gio. Vincenzo Patuzzi, il quale nella sua Operetta latina *De Indulgentiis* data in luce colle stampe di Roma l'anno 1760. sotto il nome supposto di Niccolò Giunchi, impugna con fortissimi argomenti la seconda sentenza contro un Autor Gesuita, il quale in un suo libro dato di fresco alle stampe sforzavasi per ogni maniera di sostenerla, non solamente come probabile, ma eziandio come certa sicura, e unicamente vera in maniera che non ha riguardo di tradurre i difensori della contraria come sospetti di errore, quasi che con Bajo confessassero bensì colla bocca essere utili le indulgenze, ma col fatto lo negassero. Il Continuatore del Turnèl nel' Appendice 3. *de indulgentiis* art. 2. tratta questo punto problematicamente, esponendo le ragioni dell' una parte, e dell' altra, poi dice, che la negativa sentenza, che è la prima, può difendersi specolativamente; ma che in pratica, *quantum fieri poterit*, si deve seguire l' affermativa; il che egli prova con molte buone ragioni.

II. Cosa dunque dovrà dirsi su tal questione? Ecco la mia opinione. Dico, che al conseguimento intero della plenaria indulgenza, oltre allo stato di grazia, ed esecuzione di tutte le opere nel Diploma prescritte, ricercasi l' efficace proponimento, e sollecitudine di soddisfare alla divina giustizia con penalità congruenti al peso de' peccati, e proporzionate alla propria possibilità, e debolezza; in guisachè a proporzione dell' efficacia di questa volontà, e sollecitudine come disposizione necessaria all' effetto dell' indulgenza, si conseguisca un maggiore, o minor frutto della stessa indulgenza. Questo è il mio sentimento: questa è la sentenza del P. Gabriel Antoine, *conceptis*

Si elegge
la parte affer-
mativa.

aeptis verbis; e del P. Patuzzi nell' Operetta accennata: anzi questa sembra essere anche la dottrina della Chiesa intorno ai requisiti, per l'acquisto dell' indulgenza. Prova diffusamente il lodato Autore, questa essere difatti la dottrina della Chiesa; e lo prova con far uso di tutti quegli argomenti, co' quali soglionsi provare le altre cattoliche verità, cioè co' testi delle divine Scritture, colla Tradizion della Chiesa, co' Decreti de' Sommi Pontefici, e consenso de' Vescovi. La brevità, che mi sono prefisso, non mi permette sì grande estensione; e quindi farò scelta di alcune poche cose, di quelle cioè, che mi sembreranno più efficaci, e più adattate a persuadere un animo ben fatto, e spregiudicato.

Quale sia stata, e si sia la mente de' Sommi Pontefici nel concedere le indulgenze.

III. Lascio adunque da parte gli argomenti dettati e dalle divine Scritture, e dalla Tradizione, i quali da chi vuole possono vedersi presso il citato Autore Cap. 6. e segg., e mi appiglio unicamente all' argomento preso dalla mente, intenzione, e volontà de' Sommi Pontefici nel concedere le indulgenze; mente ed intenzione certamente conforme al senso delle divine Scritture, e della Tradizione. Quale adunque è stata la mente, e l' intenzione di essi Sommi Pontefici nel dare le indulgenze? di darla cioè indifferentemente e a quelli, che non mancano di volontà di soddisfare, e non omettono di unire, per quanto possono, opere penali, e soddisfattorie alle indulgenze; e a coloro, che punto non si curano di soddisfare alla divina giustizia pe' loro peccati? Quale su di ciò sia stata la loro mente, ed intenzione non può meglio, e più sicuramente rilevarsi che dalle loro stesse Bolle, e Diplomi, con cui han concesso, e tuttavia concedono le indulgenze. Esaminiamone adunque il tenore, le clausole, l' espressioni, e vedremo con ogni chiarezza, che non è mai stata, ne è loro intenzione di concederla a' infingardi, ai neghittosi, che sfuggono di soddisfare a Dio pe' proprj peccati, ma soltanto ai diligenti, che studiansi di sconta-

Non è stata di concederle a chi non si cura di soddisfare a Dio con opere penali.

re

re le pene a se dovute insieme e con opere soddisfattorie, e coll' acquisto delle indulgenze; onde abbia a conchiudersi, che le indulgenze non sono nè date, nè ordinate a fomentare la mollezza, e negligenza de' primi, ma soltanto a supplire a ciò, a cui non può giugnere la debolezza, e infermità de' secondi. Siccome però troppo lunga, e tediosa cosa sarebbe il prendere per mano i Diplomi di tutti i passati Pontefici, così sceglieremo soltanto que' soli, che ci sembreranno i principali.

Diploma di
Gregorio VII.

IV. Daremo il primo luogo al Rescritto di Gregorio VII., il quale concede bensì al Vescovo Lincolniese, che ne lo aveva pregato, la indulgenza de' suoi peccati, ma colla condizione che non manchi di soddisfare a Dio per quanto può: „ Absolutionem peccatorum tuorum, sicut „ rogasti, autoritate Principum Apostolorum Petri, & Pauli fulti, tibi mittere dignum duximus; si tamen bonis operibus inhærendo, commissos excessus plangendo quantum valueris, „ corporis tui habitaculum Dei mundum templum „ exhibueris „. Sul qual testo degne sono di osservazione le seguenti parole del Card. Baronio all' anno 1073. ove dice: „ Ut appareat, Sedis „ Apostolicæ, indulgentias illis communicari, qui, „ quantum suppetunt vires, bene operari non „ præmittunt; non autem ignavis, otiosis, ac „ negligentia torpescitibus „. Della massima stessa sono stati e Urbano II., e Gelasio II. Imperciocchè il primo l' anno 1094. accordò l' indulgenza plenaria ai Crocesegnati, che andavano alla liberazione della Terra Santa; ma però loro prescrisse d' intraprendere quel viaggio, certamente difficilissimo, e penosissimo, in penitenza de' loro peccati, *ut illud iter pro pænitentia susciperent*. E l'altro confermando l' anno 1115. la stessa indulgenza, aggiunse di far ciò, *quoniam vos ipsos, & vestra extremis periculis objecistis*.

Di Paolo II.

Paolo I., dal quale fu ridotto il Giubbileo dal centesimo anno al cinquantesimo nella sua

Tom. XII.

C

Bol.

Bolla di riduzione, *Ineffabilis*, dopo aver indicate le opere da prestarsi da tutti coloro, che volessero acquistarlo, soggiugne: „ Attendant Fideles, & ponderent peccatorum suorum sarcinam, „ & ut mortis æternæ, ac damnationis detrimenta „ evitent, his, atque aliis meritorii operibus „ peccata sua studeant expiare, ut saltem per hæc „ remedia, atque remissionem, & indulgentiarum „ largitionem hujusmodi &c. ac Sanctorum meritis, & intercessionibus adjuti ad æternam mereantur beatitudinem pervenire „. E generalmente i Sommi Pontefici nel concedere le indulgenze ricercano, che i Fedeli *redimant peccata sua operibus pœnitentiæ*; che *jejuniis, orationibus, ac eleemosynis iram Dei placent*; che *dignos pœnitentiæ fructus faciant* &c. come costa dalle Bolle di Pio VI., di Sisto V., di Urbano VIII. e di Alessandro VIII. Ora dico io, e perchè mai con siffatte espressioni inculcano tanto i Sommi Pontefici ai Fedeli il far opere di penitenza, se non sono punto necessarie al conseguimento delle indulgenze da loro concesse? Pure è un fatto certo che le inculcano: adunque sono una condizione necessaria.

Protestano altresì i Sommi Pontefici, e dichiarano di concedere le indulgenze alle persone veramente penitenti, *vere pœnitentibus*. Cosa ha ad intendersi per *veri penitenti*? Quei, che solamente dolgonsi dei commessi peccati con proposito di non più commetterli? Non già. Ma quei, che altresì procurano di soddisfare con opere penali per le loro colpe. Così la sentono molti insigni Vescovi, e Cardinali di Santa Chiesa; fra quali il celebre Cardinal Denhoff, il quale nella sua Pastorale Istruzione dice così: „ Summi „ Pontifices indulgentias impertiri se *vere pœnitentibus* ajunt, his verbis significantes sinceram „ omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps non relabendi, & voluntatem Deo apposite satisfaciendi „. Segue egli poi a dire: „ Quum lapsus ad hunc modum

Delle Indulgenze, e del Giubbileo. 99

„ dum est comparatus, & suis partibus sedulo de-
 „ fungitur, ut divinam justitiam placare queat,
 „ Ecclesia veluti pia mater in auxilium accurrit,
 „ ut indulgentiæ beneficio quod restat debiti sol-
 „ vat „.

Di questo medesimo sentimento si fu Innocen- **D'Innocenzo**
 zo XII, il quale in occasione dell' imminente **XII.**

Giubbileo dell' anno 1700. col mezzo d' una Congregazione di Cardinali specialmente a ciò deputata fece pubblicare su tal punto una Istruzione, in cui sono degne di seria, e particolare considerazione le seguenti parole: „ Proponatur Fidelibus utilis, quam ex magna hac indulgentia, consequuntur, quatenus videlicet illius virtute, ac operatione remittantur illæ pœnæ, quas homo divinæ justitiæ debet; **MODO DIVINÆ GRATIÆ CONDIGNA SATISFACTIONE COOPERETUR.** Doceatur ergo populus, quod licet per Sacramentum Pœnitentiæ culpa & æterna pœna remittatur; nihilominus post remissionem delictorum debitum temporalis pœnæ, adeoque **GRAVE ONUS SATISFACTIONIS** remaneat, quod **COPIOSIS ELEEMOSYNIS, RIGOROSIS JEJUNIIS, AC DIFFICILIBUS OPERIBUS PœNITENTIÆ**, ut tempore veterum servidorum Christianorum factum esse liquet ex Canonibus pœnitentialibus, aut horrendis pœnis Purgatorii solvi debent. Quum vero talia sufferre humanæ infirmitati nimis grave foret; ideo Vicarius Christi tales satisfactiones per indulgentias **MINUIT** „. Questo solo testo bastar dovrebbe a chiudere per sempre la bocca a certi Cassisti, ed a distruggere la loro troppa confidenza. Giovano, sì, giovano assai le indulgenze, e massimamente quella del Giubbileo, che è la principale, ma giovano purchè non manchi questa necessaria condizione, che si cooperi alla divina grazia, o sia clemenza, e liberalità colla condegna soddisfazione; *modo divinæ gratiæ condigna satisfactione cooperentur.* Concedonsi le indulgenze in ajuto, e suffragio della debolezza, e miseria no-

stra, perchè il soddisfare adeguatamente coll'opre nostre *grave nimium foret humane infirmitati*; ma non già per fomentare la mollezza, e negligenza nostra, nè per liberarci da ogni soddisfattoria penalità.

Di Benedetto
XIV.

Daremo fine a questo argomento colle parole, e testimonianza chiarissima, ed atta a togliere dalla mente di chicchessia ogni ombra di dubitazione, perchè affatto decretoria, che ci somministra il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. nelle sue Lettere de præparatione ad annum universalis Jubilæi 1750., nelle quali verso il fine parla così: „ *Illud vero tum nobis tum aliis, qui nostro loquentur nomine, curæ erit, ut clausulæ illius, quam Bullæ nostræ inseruimus, Fidelibus vere pœnitentibus &c. vis, & significatio probe intelligatur. Illud idem re atque exemplis demonstrabimus, quam futilis, atque inanis sit illorum sententia, qui a catholica communione extorres perperam asserunt, indulgentiarum usu pœnitentiam imminui; aut etiam de medio tolli* „. Quindi facendo menzione dell' Istruzione da se medesimo pubblicata mentr' era Arcivescovo di Bologna, soggiugne: „ *In hac Instructione, omissis Teologorum disceptationibus, uniuersum Diœcesis nostræ populum monuimus, & hortati sumus, ut occasione plenariæ indulgentiæ, quam Prædecessor noster Clemens XII. promulgauerat, in iunctis operibus ALIA PIETATIS OPERA SUPERADDERENT, AC DIGNOS POENITENTIÆ FRUCTUS FACERENT*, aureo illo Ven. Card. Bellarmini documento ex Tom. 2. Controv. I. 5. cap. 12. *Sic accipiunt prudentes Christiani Pontificias indulgentias, ut simul etiam studeant dignos pœnitentiæ fructus ferre, & pro suis peccatis Domino satisfacere.* Sed & illud adjecimus, quod Card. Pallavicinus in Histor. Concilii Trid. lib. 24. cap. 12. n. 6. adnotavit, *falsam nimirum esse illorum sententiam, qui rentur, Christianos propter indulgentiarum usum desides fieri, atque a satisfactio-*

„ ne, qua Deo criminum nostrorum vindici pra-
standa est, advocari „. Dice finalmente: „ Hæc
„ omnia iis affinia sunt, quæ, & nos supra incul-
„ cavimus, monentes, ut præter opera, quæ præ-
„ cipiuntur, *alia Christi fideles exerceant pia ope-
„ ra, quæ spiritui ac votis Ecclesia consona sunt* „.
Chiara apparisce da questa Istruzione del supremo
Pastore, che insegna a tutt' i Fedeli, quale sia lo
spirito della Chiesa nel concedere le indulgenze,
cioè non quello di togliere di mezzo col loro uso
la penitenza; ma che all' opre ingiunte al loro
conseguimento uniscansi altre opere di pietà; e
facciansi frutti degni di penitenza; e ciò essere
necessario all' acquisto delle indulgenze, *alia præ-
ter injuncta exercenda illis esse pia opera.*

V. All' autorità de' Romani Pontefici, ed alla
loro mente nel concedere le indulgenze cosa si può
aggiugnere? Non altro, che far vedere essere tale
loro mente onninamente conforme alla retta
ragione, e conforme in guisa, che nemmeno si
possa credere o supporre ragionevolmente altra po-
ter essere stata, o diversa. Il Cardinal Gaetano
argomenta sapientemente così. Niuno, che sia in-
degno di partecipare della soddisfazione altrui (co-
me fassi coll' indulgenze, nelle quali applicansi le
soddisfazioni di Gesù Cristo, e de' Santi) a scon-
to de' proprj debiti acquista veramente il frutto
dell' indulgenze. Chi trascura di soddisfare per se
medesimo è indegno della soddisfazione altrui pe'
suoi debiti. Adunque niuno che trascura di sod-
disfare per se medesimo consegue il frutto dell'
Indulgenza. Chi difatti non giudicherà indegno
di partecipare del Tesoro della Chiesa quelle per-
sone penitenti, le quali potendo comodamente sod-
disfar da se stesse, nè essendone impedito o da
debolezza di forze, o da giusta, e ragionevole
causa, pure ricusano di soddisfare, nè si studia-
no che de' piaceri d' una vita molle, quasi che
non avessero contratto verun debito presso Dio?

Ragione, che
conferma ef-
fere tale la
mente de'
Sommi Pon-
tefici.

Per vie meglio concepire la forza di questa ra-
gion naturale la illustreremo coll' esempio d' un

Re clementissimo, il quale mosso a pietà de' Cittadini aggravati di debiti, apra il suo regio tesoro, e dia facoltà al Vicario del suo Regno di disporre di esso rettamente, e prudentemente in sollievo di questi meschinelli. Ora chi non vede, che questi operando prudentemente, e secondo la ragionevole volontà del Sovrano, non distribuirebbe il tesoro sennonsè a quei che veramente fossero bisognosi, nè avessero onde soddisfare ai loro debiti; e rigetterebbe quegli altri, come affatto indegni d'un tanto beneficio, perchè avendo con che pagare i loro debiti del suo, o non vogliono. o trascurano di pagare? Così appunto passa la cosa nel caso nostro. Il Clementissimo Iddio apre nella Chiesa il tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi; e commette al suo Vicario il Sommo Pontefice di disporre rettamente, e prudentemente in ajuto, e sollievo de' Fedeli. Se questa si è, il che niuno avrà il coraggio di negare, la volontà del supremo Padrone; il Sommo Pontefice, per disporre rettamente, e prudentemente dell' inestimabile tesoro, e non prodigalizzarlo piuttosto dovrà conferirlo bensì a que' Fedeli, che veramente ne abbisognano, e non hanno in realtà, onde possano soddisfare; ma non già a quegli altri, i quali potendo facilmente colle proprie soddisfattorie opere pagare i loro debiti con Dio contratti, ricusano nondimeno di farlo, e vogliono piuttosto menare la loro vita nell' ozio, e nella mollezza.

Obiezione. VI. Ma se la penitenza, dirà qui taluno, è quanto necessaria a quei, che han peccato, perchè mai i Sommi Pontefici pel conseguimento d' una plenaria indulgenza, come del Giubbileo, altra cosa non esigono che poche, e tenui opere, come il digiuno di tre giorni in una settimana, una limosina, e la visita d' alcune Chiese?

Risposta. Risponde il P. Antoine a questa obiezione, che sembra a primo aspetto di grande importanza, sebbene non lo sia poi difatti, „ che i Sommi Pontefici non esigono che quelle opere, che richieggono „ gon-

„ gonsi al fine delle indulgenze da loro inteso, ●
„ voluto; sempre però presupponendo in chi la
„ vuol conseguire le disposizioni necessarie ad a-
„ cquistarla interamente, e la esecuzione dell'al-
„ tre obbligazioni „. Per meglio intendere, e con-
validare tale risposta convien badare a ciò, che
osservano altri difensori della nostra dottrina. Il
Sommo Pontefice, dicono essi, offre generalmente
l' indulgenza a tutt' i Fedeli sì giusti, come pecca-
tori, sì all' anime innocenti, e immuni da qualsi-
voglia peccato mortale, come ad altri, che stati
sono rei di numerosissime, e grandissime iniquità:
tanto a quei, che già si sono consacrati alla
penitenza, e menano la loro vita in un continuo
esercizio d' opere penali; quanto agli altri, che
menano una vita comune, nè hanno tanto di for-
za da intraprendere, e sostenere opere di peniten-
za assai gravi, e severe. Quindi è, che nel pro-
mulgare il Giubbileo, ed altre più solenni indul-
genze non prescrive il Sommo Pontefice altre ope-
re di penitenza, sennonsè quelle, che tutti possono
comunemente prestare senza che niuno possa ave-
re una legittima scusa di ometterle. Ma il Som-
mo Pontefice nel tempo stesso, in cui tali opere
prescrive, non dice, che bastino generalmente a
tutti per conseguire pienamente la indulgenza;
cosicchè anche i gran peccatori, che hann' offeso
Dio con molte, e gravissime iniquità sieno esen-
ti dal soddisfare alla divina giustizia; mentre an-
zi, come abbiamo già veduto, dichiara tutto l'
opposto.

VII. Ci deve pur essere, dirà qualch' altro, la sua
differenza fra le varie indulgenze. Queste altre so-
no di quaranta, e cento giorni, altre di sette, ●
più anni, ed altre finalmente sono plenarie. Ma
perchè plenarie? sennonsè perchè rimettono pie-
namente, ed interamente ogni pena temporale ai
peccati nostri dovuta? Almeno certamente non si
può negare, che colla dottrina nostra molto non
si detragga alla efficacia, e virtù della plenaria

Altra obie-
zione.

indulgenza, la quale non sembra ammettere veruna limitazione.

A questa difficoltà però io rispondo, che ammesso di buon grado, che tale indulgenza si chiama plenaria, perchè, per quello riguarda la sua virtù, e la potestà della Chiesa concedente, rimette tutta la pena temporale. Sì, la Chiesa in concedendola, apre il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi, e dal canto suo impartisce la piena remissione della pena temporale, cosicchè se i Fedeli sono bastevolmente disposti a ricevere un tanto beneficio, conseguiscono difatti la intera remissione della pena dovuta alle loro colpe. Ma dico, che non sono disposti a riceverlo, almeno interamente, quei, che non si curano di fare pe' lor peccati opere soddisfattorie. Nè perciò punto si detrae all' efficacia, e virtù delle plenarie indulgenze, siccome nulla si detrae alla virtù, ed efficacia dei Sacramenti, perchè è necessario sia ben disposto chi si accosta a riceverli, se vuole gli sieno utili, e fruttuosi.

Il frutto dell' indulgenza plenaria non è indivisibile. E' falso, che tutto si perda, se tutto non si acquista.

VIII. Dissi, *almeno interamente*; perchè penso sia onninamente falsa la opinione di taluni, i quali dicono non conseguirsi frutto alcuno dall' indulgenza plenaria, se tutta, ed interamente non si acquista. No, non è indivisibile il frutto della indulgenza nemmeno plenaria. Ascoltiamo Bonifazio VIII. Egli nella sua Bolla del suo Giubileo dichiara apertamente, che *unusquisque plus merebitur, & indulgentiam* (certamente Plenaria, perchè di Giubileo) *efficacius consequetur, qui Basilicas amplius, & devotius frequentaverit*. Adunque il frutto dell' indulgenza anche plenaria più o meno si consegue, a misura della minore, o maggiore disposizione del soggetto, e dell' opere penali, che presta, quale si è quella della visita delle Chiese, e della divozione, con cui le visita: *efficacius consequetur, qui Basilicas AMPLIUS, & DEVOTIUS, frequentaverit*. Dice lo stesso Innocenzo IV. nel cap. *Quod autem de poenit.*

mit. *Unus plus alio habet*, de indulgentia, *intra metam a Prelato constitutam secundum quod plus devotus est, vel plus laborat, vel majoribus periculis se exponit*. Dello stesso sentimento è S. Tommaso nel Suppl q. 25. art. 2. al 3. ove dice: „ Quando datur indulgentia indeterminate ei, „ qui dat auxilium ad fabricam Ecclesiæ, intel- „ ligitur tale auxilium, quod sit conveniens ei, „ qui auxilium dat; & secundum hoc **PLUS VEL** „ **MINUS** de indulgentia consequitur „.

IX. Dalle or ora stabilite dottrine ne segue, che per conseguire l'intero frutto della plenaria indulgenza, o sia la remissione di tutta la pena temporale dovuta ai peccati anche veniali, debb' essere il cuore di chi acquista tale indulgenza libero, e sgombro da ogni affetto di qualunque anche leggier peccato; altrimenti non conseguirà l'indulgenza intieramente, ma soltanto parzialmente, quando però non manchino l'altre condizioni. La ragione n' è evidente. In sentenza di tutti la remission della pena ai peccati dovuta necessariamente suppone, come più sopra abbiamo detto, rimessa già la colpa; e la colpa non mai viene rimessa, se l'animo non è ad essa averso. Questa appunto si è la ragione, per cui i dannati soffrir dovranno nell'Inferno pe' loro peccati veniali pene eterne; perchè non si spoglieranno mai dell'affetto verso di essi. Quindi è, che, come osserva Guglielmo Parigino, quelle persone, le quali poco invigilano sopra se stesse, e però sdruciolano in molti peccati veniali, anche dopo aver acquistato il Giubbileo per molte maniere restano debitori alla giustizia divina, ed avranno a provare dopo la loro morte pene acerbissime nel Purgatorio, di cui eglino fan poco caso.

Per conseguit. re intera l' indulgenza plenaria il cuore debb' essere sgombro da ogni affetto al peccato veniale.

X. Da tutte queste cose è facile il raccogliere, ed il conchiudere che far debbano i Fedeli, onde mettere la partira al sicuro, e massimamente quei che han commesso molte iniquità. Debbon esser solleciti di congiugnere coll' indulgenze la penitenza, cioè hanno a fare opere penali, ed insieme pren-

Conclusione.

dere divotamente le indulgenze, onde coll' uno, e l'altro mezzo più sicuramente soddisfare alla divina giustizia. Quest'è il bellissimo documento del Bellarmino: „ Utilius quidem est, (dice) „ ac tutius pro se satisfacere, quam indulgentias „ quærere; sed utroque utilius est illud facere, „ & istud non omittere: & hoc est, quod boni „ Auctores consulant, ut qui suscipiunt indul- „ gentias, non cessent a pœnitentiæ fructibus „ producendis, qui meritorii, & medicinales ple- „ rumque esse solent, & utilius est duobus pedi- „ bus iter facere, quam uno tantum „.

§. IV.

Si propongono, e sciolgono varj quesiti.

Quesito 1.

I. Per compimento di questa materia, e prima di passare a parlare delle indulgenze pei Defunti, proporremo, e scioglieremo alcuni quesiti. Ecco il primo. Molte volte i Sommi Pontefici concedono la indulgenza sotto questa clausula, *contritis & confessis*. Ora cercasi, se per lucrare tale indulgenza sia necessaria la Confessione Sacramentale in quelle persone, le quali non hanno coscienza di peccato mortale.

Rispondo, che no, quando la Confessione Sacramentale non venga prescritta espressamente come porzione dell' opera ingiunta. La ragione della prima parte si è, perchè quando non viene ricercata come porzione dell' opera ingiunta non ricercasi dal Sommo Pontefice, sennonsè come disposizione allo stato di grazia necessario, come si è detto, al conseguimento delle indulgenze, della qual disposizione è cosa chiara che non abbisognano quei, che per divina grazia sono immuni da peccati mortali. E ciò si dimostra col comune sentimento de' Dottori, dai quali vengono le leggi ambigue interpretate. Il Suarez dice, che sono innumerevoli gli Autori, che la sentono così, i quali vengono raccolti, e seguitati dal Diana,

IN-

innumeri, quos congerit, & sequitur Diana Tom.

I. Tract. de Bulla Cruciatæ, Resol. 107. Ora non soffrirebbero certamente i Sommi Pontefici, i quali non ignorano questa opinione, che venisse per ogni dove insegnata con grave danno de' Fedeli, se fosse aliena dalla lor mente. Che anzi „ con- „ sultato su tal punto Clemente XI. (dice il Con- „ tinuatore del Turnèl) da uno de' nostri lo ri- „ mise ai Teologi „. E' cosa certa, che la parte di gran lunga maggiore, e più grave de' Teologi così insegna. Adunque pare, che della verità di tale opinione non si possa dubitare. Pensa anzi il Suarez col Gersone, e parecchi altri, che basti anche la Confessione in voto per chi ha de' suoi gravi peccati una perfetta contrizione. Ma siccome la opposta sentenza è più sicura, com' egli stesso confessa; e per altro la contrizione perfetta è assai rara; così chi ha copia di Confessore non deve mai omettere di confessarsi prima di prendere l' indulgenza.

II. Se poi la Confessione nelle Bolle Pontificie vienè ricercata come parte dell' opere prescritte, non v' ha dubbio, che la Confessione deve onninamente farsi; perchè in tal caso, non è meno necessaria al conseguimento dell' indulgenza di qualsivoglia altra opera prescritta. Ma quando dovrà intendersi prescritta come parte? Quando l' indulgenza non si concede sennonchè a quelli, che han premesso la confessione. Lo stesso si dica anche della Comunione, quando anco questa viene prescritta, come difatti suole prescriversi ogniqualvolta come parte si prescrive la Confessione.

III. Cercasi 2. se nulla acquisti, o partecipi dell' indulgenza chi non presta tutta intera l' opera prescritta; e se possa prestarsi per altra persona l' opera prescritta. Questio 2.

Alla prima rispondo col Delugo, che non giova punto all' acquisto dell' indulgenza l' opera ingiunta se non viene adempiuta interamente. La ragion' è, perchè la indulgenza non si concede divisibilmente per ciascuna parte dell' opera, ma

ben-

bensì per tutta l'opera indivisibilmente, ed è una cosa diversa dalla soddisfazione Sacramentale, la quale opera divisibilmente. Quindi chi eseguisce la metà dell'opera prescritta per la indulgenza non acquista la metà dell'indulgenza; quando non sia espressamente conceduta una parziale indulgenza a chi adempie una data parte dell'opera prescritta, come v. g. a chi nel tal giorno assisterà al Mattutino, o al Vespro, mentre allora qualunque parte si riguarda, come un tutto relativamente all'operante.

Alla seconda parte rispondo, che no. Perchè fare che un altro digiuni, o preghi non è digiunare, o pregare. La Bolla comanda, che chi vuol lucrare la indulgenza digiuni, o preghi. Adunque chi non lo fa, ma fa digiunare, o pregare un altro, non adempie quanto prescrive la Bolla, e non acquista l'Indulgenza. La limosina sola può farsi per un altro; perchè chi dà il proprio col mezzo di un altro, v. g. del servidore, fa veramente limosina, e beneficia il prossimo; mentre non è già il servidore, che fa limosina, ma bensì il padrone, il quale si serve del servidore, come di stromento per farla. All'opposto chi fa digiunare, o pregare un altro, non digiuna, nè prega per verun modo.

Quinto 3.

IV. Cercasi 3. Se, quando all'indulgenza plenaria conceduta a qualche Chiesa per un dato giorno, è prescritta, e la Confessione, e la Comunione, possa taluno, che non si sente reo di peccato mortale, facendo la sua Comunione, senza confessarsi, dopo però aver premesso un atto di contrizione, lucrare la indulgenza.

E' certo presso tutti, che chi è conscio di peccato mortale, non può acquistare la indulgenza, se Sacramentalmente non si confessa, quando nella Bolla, o Rescritto si concede espressamente *ai Confessati, e Comunicati*. Di ciò non si può dubitare in adesso, perchè ha così dichiarato con più Decreti la Sacra Congregazione sopra le indulgenze, e sacre Reliquie, e singolarmente in quello dei

dei 19. Settembre dell'anno 1729. in cui ha definito, che eziandio nel caso, in cui per mancanza di Confessori non si possa fare la prescritta Confessione, non basta l'atto di contrizione per lucrare la indulgenza.

Se poi chi vuol acquistare l'indulgenza non ha che peccati veniali, secondo alcuni Autori egli acquista l'indulgenza anche colla sola contrizione. La ragione, che ne adducono, si è questa, perchè, dicono, sebbene possa il Pontefice prescrivere per l'acquisto dell'indulgenza anche la Confessione de' veniali, tuttavia quando ciò chiaramente non esprime, s' intende, che prescrivasi semplicemente la Confessione, come la prescrive il Giuridico divino, ed ecclesiastico, il quale sì l'uno che l'altro, come insegna S. Tommaso nel 4. dist. 19. q. 3. art. 1. questiuncula 2. al 3. non comanda la Confessione, che de' soli mortali. Ma altri più probabilmente hanno insegnato, che quando nel Diploma si prescrive assolutamente la Confessione, ricercasi questa per acquistar l'indulgenza anche in chi trovasi, o crede trovarsi in istato di grazia, nè è conscio d'esser reo che di soli peccati veniali. Imperciocchè la Confessione in tal caso non si prescrive come disposizione, ed affinchè l'uomo ritorni nello stato di grazia, ma come opera di pietà, e di religione ingiunta per l'acquisto dell'indulgenza.

V. Di presente però la controversia è finita; Decisione della S. Congregazione. poichè è stato deciso a favore di quest'ultima opinione con decreto della sacra Congregazione preposta alle indulgenze, e sacre Reliquie, approvato da Clemente XIII. il dì 19. Maggio 1759. del seguente tenore: „ Ut Christiani scire possint, „ quid sibi tenendum foret pro acquirendis indulgentiis in sententiarum varietate super intelligentia verborum, *Qui vere pœnitentes confessi, „ ac Sacra Communionem refecti Ecclesiam visitaverint*, quæ in Indulgentiarum Brevibus inseri solent in sacra Congregatione Indulgentiarum, sacrisque Reliquiis præposita discussis die 31. Martii

» tii proxime præteriti nonnullis dubiis, eadem sa-
 » cra Congregatio fuit in voto, Confessionem Sa-
 » cramentalem, quando in Brevibus apponitur pro
 » indulgentiarum consecutione, peragi omnino de-
 » bere etiam ab iis, qui sibi lethalis peccati con-
 » scii non sunt ». Adunque in oggi è certo che
 chi vuole lucrare la indulgenza, quando nel Bre-
 ve la Confessione è prescritta, deve onninamente
 confessarsi o abbia, o non abbia peccati mortali.

Quesito 4.

VI. Cercasi 4. Se basti per lucrare la indulgenza la Confessione fatta due, o tre giorni innanzi; e posto che no, se basti almeno quella fatta il giorno innanzi: e se anco quelle persone, che si confessano regolarmente ogni otto giorni debbano accostarsi nuovamente al Sacramento della Penitenza, quando ne' giorni intermedj vogliono lucrare un' indulgenza, per cui viene richiesta la Confessione.

Rispondo alla prima parte del quesito, esserci stati per verità degli Autori, i quali han sostenuto, almeno come cosa più probabile, che basti a tal fine anche una Confessione fatta due, o tre giorni innanzi, ed anche quattro, e secondo alcuni perfino sei. Ma questi Teologi in adesso non debbono più ascoltarsi. Pel Decreto già riferito nelle parole, che sussiegono immediatamente alle recitate è di presente chiaro, e certo, che la Confessione non può giovare all'acquisto delle indulgenze, quando non sia fatta o il giorno stesso, o il precedente. Ecco le parole del Decreto: „Nec, » non præfatam Confessionem suffragari etiam pos- » se, si expleatur in vigilia festivitatis ». E sembra altresì cosa più che probabile, che giovi non solo fatta la sera innanzi, ma pur anche la mattina del giorno antecedente, o sia della vigilia. Tantopiù mi confermo in questa opinione, quanto che è cosa certa, che si può acquistare la indulgenza fino dai primi Vespri, che cadono appunto nel dopo pranzo del giorno antecedente. Imperciocchè se non bastasse la Confessione fatta nella mattina della vigilia, non potrebbe mai acquistarsi.

si l' indulgenza nei primi Vespri della solennità ; poichè il conseguimento della medesima suppone già effettuati tutti i necessarj prescritti requisiti , fra quali nel caso nostro si annovera anche la Confessione . Basta dunque all' acquisto dell' indulgenza la Confessione fatta nella mattina della vigilia .

VII. Rispondo alla seconda parte , che quelle persone , le quali si confessano regolarmente ogni otto giorni , non debbono nuovamente confessarsi per acquistare una indulgenza , che cada ne' giorni intermedj , purchè dopo l' ultima Confessione non si conoscano rei di veruna colpa mortale . Ciò presentemente è affatto certo , perchè dichiarato , e deciso da Clemente XIII. nell' anno 1763. Commo-
so egli aveva alla Congregazione dell' indulgenze d' esaminar questo punto . Fu quindi in esso proposto il dubbio , „ An & quomodo sit con-
sulendum Sanctissimo &c. „ . E fu risposto :
„ Consulendum Sanctissimo Domino nostro , ut
„ concedere dignetur indulgentiam omnibus Chri-
„ stifidelibus , qui frequenti peccatorum Confessione
„ animam studentes expiare semel saltem in
„ hebdomada ad Sacramentum Pœnitentiæ accedere
„ , nisi legitime impediuntur , consueverunt , &
„ nullius lethalis culpæ a se post peractam ulti-
„ mam Confessionem commissæ sibi conscii sunt ,
„ ut omnes , & quascumque indulgentias consequi
„ possint , etiam sine actuali Confessione , quæ ce-
„ teroquin juxta præfati Decreti (di quello cioè
„ poc' anzi da noi riferito) definitionem ad eas lu-
„ crandas necessaria esset . Nihil tamen innovan-
„ do circa indulgentias Jubilæi tam ordinarii ,
„ quam extraordinarii , aliasque ad instar Jubilæi
„ concessas , pro quibus assequendis , sicut & alia
„ opera injuncta , ita & Sacramentalis Confessio
„ tempore in earum concessione præscripto pera-
„ gantur . . . Et facta per me infrascriptum S. Cong-
„ gregationis Secretarium de præmissis omnibus
„ Sanctissimo Domino nostro relatione , Sanctitas
„ Sua piis honorum desideriis , ac votis satisfacere ,

Dichiarazione
di Clemente
XIII.

„ & in-

„ & indulgentiarum gratias iis potissimum, qui
 „ pie, sancteque vivendo donis divinæ misericor-
 „ diæ digniores efficiuntur, elargiri quammaxime
 „ cupiens, benigne annuit, & præfatum Indultum
 „ in forma suprascripta expediri, & publicari man-
 „ davit, quibuscunque in contrarium non obstan-
 „ tibus „. Ecco il privilegio concesso a quelle
 persone le quali si confessano regolarmente ogni
 otto giorni. Possono queste senza una nuova Con-
 fessione, fuorchè nel caso fossero dopo l'ultima
 cadute in peccato mortale, far acquisto di tutte
 le indulgenze, ad eccezione soltanto di quelle de'
 Giubbilei sì ordinarij, che straordinarij. Quelle poi
 che più di rado si confessano, quantunque non si
 sentano ree d'alcun peccato mortale, se vogliono
 lucrare le indulgenze *ai confessati* concesse, deb-
 bono necessariamente confessarsi, altrimenti non
 le acquistano.

Questo 5.

VIII. Cercasi 5. Se basti pel conseguimento dell'
 indulgenza siccome la Confessione, così pure la
 Comunione fatta la precedente mattina, oppure
 sia necessario, che questa facciasi nel giorno stesso
 della solennità.

Un moderno Autore dice, che non basta la Co-
 munione fatta nella vigilia, ma è necessario sia
 fatta nella festa, in cui corre la indulgenza. La
 sua ragione è questa, perchè nel Decreto della S.
 Congregazione del 1759. surriferito, si dice bensì
 espressamente, che giova la Confessione fatta nel-
 la vigilia, *Confessionem suffragari etiam posse, si
 expleatur in vigilia festivitatis*; ma nulla si dice
 quanto alla Comunione: *De Comunione autem nul-
 lum verbum occurrit*. Dal che egli conchiude: *Vi-
 detur itaque ea differenda ad diem ipsum festivi-
 tatis*. Ma con buona pace di questo per altro dot-
 to Teologo dal non dirsi nulla della Comunione
 non può conchiudersi nulla, sennonchè al più che
 quanto alla Comunione la cosa non è chiara, cer-
 ta, e definitiva, come lo è quanto alla Confessione.
 Ma se ciò non è quanto alla Comunione e-
 spressamente definito, nemmeno però è definito il
 con-

contrario; e per altro la ragione sembra che militi chiaramente a favore dell' affermativa sentenza.

Ma qual' è questa ragione ? E' appunto quella , che abbiamo addotto nella risposta alla prima parte del Quesito 4. , onde provare , che basti la Confessione fatta non solamente la sera innanzi , ma anche la mattina della vigilia. Eccola. E' cosa certa , che può lucrarsi la indulgenza conceduta , e annessa a qualche solennità fino dai primi Vespri della medesima . Ora se non bastasse la Comunione , non meno che la Confessione , fatta nella mattina della vigilia , non si darebbe mai il caso , che si acquistasse l' indulgenza , nè mai difatti si acquisterebbe nei primi Vespri della solennità ; perchè al di lei conseguimento fra l' altre cose ricercasi anche la Comunione . La cosa è evidente . Se non serve per l' acquisto dell' indulgenza la Comunione fatta la mattina della vigilia : adunque la sera ai primi Vespri non si può lucrare la indulgenza colla visita della Chiesa , perchè manca la Comunione , che è un necessario requisito . S' aspetti l' indimani , dice il citato Autore , a fare la Comunione , cioè il giorno della festa . Egregiamente . Ma in tal caso non si acquisterà l' indulgenza la sera innanzi ai primi Vespri ; si acquisterà bensì la mattina dopo nella Comunione ; che sarà in tal caso l' ultima fra le opere prescritte ; poichè tutti accordano , che l' indulgenza acquistasi appunto , allorchè viene eseguita l' ultima delle opere prescritte . Ecco pertanto evidentemente , che non potrebbesi mai lucrare la indulgenza nei primi Vespri della solennità . Adunque si deve dire , che basti al conseguimento dell' indulgenza , siccome la Confessione , così pure la Comunione fatta anche la mattina del giorno innanzi .

Aggiungo , che tale appunto si è la pratica delle persone pie , le quali per isfuggire gli strepiti soliti dei giorni di solennità a cagione del gran concorso , e per attendere ai divoti loro esercizi

con più quiete, e raccoglimento, fanno nella mattina della vigilia la loro Confessione, e Comunione, e visitano poi la Chiesa la sera stessa ai primi Vespri, o il dì seguente, nè dubitano punto di far acquisto, in così facendo, della indulgenza. E per altro sa ognuno, che la pratica delle persone probe, e pie è un'ottima interprete delle umane leggi.

Questo 6. IX. Cercasi 6. Cos' abbia ad intendersi sotto nome di primi Vespri.

Rispondo doversi intendere quel tempo, in cui per approvata consuetudine sogliono, e possono in quel dato luogo, ove v' ha l' indulgenza, cantarsi, o recitarsi in Coro i Vespri. Che se nel dato luogo non si celebrano i primi Vespri, si deve in tal caso aver riguardo o al costume della Diocesi, o a quello della vicina città, o finalmente alla generale consuetudine. Il tempo di lucrare le indulgenze, quando incomincia nei primi Vespri, come sono generalmente quelle affisse a qualche solennità, termina nel seguente giorno al tramontare del sole. Non così le indulgenze concesse ne' giorni feriali, e massimamente in Quaresima; mentre queste nè incominciano ne' primi Vespri, nè terminano al tramontare del sole. Il tempo adunque di acquistare siffatte indulgenze incomincia alla mezza notte, e termina nella mezza notte seguente; e quindi la loro durazione, e misura è un intero giorno naturale.

Questo 7. X. Cercasi 7. Se con uno stesso atto possano guadagnarsi più indulgenze parziali (giacchè una sola plenaria, se ricevasi nella sua interezza, e equivale a molte) concesse per diversi titoli, e cause; come per esempio chi dice la Corona o il Rosario avente molte benedizioni, e quindi molte indulgenze.

Rispondo col Suarez, che no. La ragion' è, perchè all' aumentarsi della indulgenza è necessario ai aumenti il titolo, e la causa; e massimamente quando la causa, come nel caso nostro, sembra appena bastevolmente proporzionata, e sufficiente
per

per una semplice indulgenza. Ed altresì perchè ogni indulgenza ricerca un atto proprio, e che al proprio suo effetto sia applicabile. Ora un atto solo finito, limitato, e commensurato ad un effetto, se viene applicato a molti, non basta per ciascuno.

Qui però conviene avvertire, che affinchè taluno acquisti nello stesso giorno l' indulgenza in più Chiese, alle quali è conceduta, basta, che ori in ciascheduna, sebbene in una sola abbia ricevuto la SS. Eucaristia. Se poi basti una sola Comunione, quando la seconda indulgenza non cade nello stesso giorno ma nel seguente, non convengono i Teologi. Il Delugo dice che sì, perchè sembra, che la Confessione, e Comunione non si esigano direttamente come una dell' opere prescritte al conseguimento dell' indulgenza, ma puramente affinchè sieno più idonei, e ben disposti al di lei acquisto. Ma siccome ciò si asserisce senza verun fondamento, e senza probabilità; mentre è certo anzi, che per moltissime indulgenze i Sommi Pontefici esigono come opere necessarie pel loro acquisto la Confessione, e Comunione; così è più vera, e più sicura la opposta sentenza, che non basti per amendue le indulgenze una sola Comunione, quando per ciascuna di esse è prescritta.

V' ha nondimeno un caso, in cui con un atto solo possono lucrarsi più indulgenze, ed è, quando per una terza indulgenza sono concesse *per modum unius*; come quando a chi visita una data Chiesa concedansi tutte le indulgenze delle Chiese di tutta una Città. Qui però è necessaria una gran causa affinchè sia proporzionata a tante indulgenze, e una gran disposizione dal canto del soggetto. Quindi in fatto non ne conseguirà che a proporzione della causa, e delle disposizioni.

XI. Cercasi 8. Se possa taluno in uno stesso tempo acquistare più indulgenze parziali con atti distinti, che possano esser fatti nel tempo medesimo; come per esempio se una persona, la qua-

Questo 8.

le assiste in Chiesa al canto della *Salve Regina*, ed insieme nel tempo stesso recita una parte del Rosario, insieme conseguisca e l'indulgenza conceduta a chi sta presente alla *Salve*, e quella pure, che è annessa alla recita del Rosario.

Sembra che sì; perchè siccome possono adempiersi nel tempo stesso con due opere distinte due precetti, v. g. di ascoltare la Messa, e di recitare l'Ufizio, così anche possono lucrarsi le indulgenze annesse a due distinte azioni fatte nel tempo stesso. Imperciocchè e perchè mai chi mentre ascolta la Messa di precetto, e nel tempo stesso recita l'Ufizio, adempie nel tempo stesso due precetti? La ragion'è, perchè l'una cosa non è impeditiva dell'attenzione all'altra. Chi recita l'Ufizio con attenzione, ascolta la Messa con divozione, e come si conviene; e però soddisfa nel tempo stesso ad amendue i precetti. Ma così è, che quegli pure, che recita il Rosario divotamente, mentre assiste al canto della *Salve* fa due azioni, l'una delle quali non impedisce punto l'attenzione all'altra, e quindi le presta amendue, come si conviene per l'acquisto delle indulgenze loro annesse. Adunque senza meno le acquista.

Non piace questa opinione al Continuatore del Turnèl; perchè, dice, opera più perfettamente chi fa queste due distinte opere in tempo diverso, e separatamente di chi le fa amendue insieme, e nel tempo stesso. Vuole adunque, che al più acquisti queste due indulgenze chi non solo assista alla *Salve* recitando il Rosario, ma inoltre chi assiste ginocchioni, perchè così all'assistenza aggiugnerebbe un'altra pia opera, cioè di ascoltare la *Salve*, e recitare il Rosario colle ginocchia piegate: lo non mi opporrò a questo suo pensamento. Dirò anzi, che, prescindendo da qualche impedimento, assolutamente non acquista l'indulgenza chi non assiste alla *Salve* ginocchioni; perchè in altra maniera non ci assiste con pietà, e divozione, com'è necessario per conseguire l'indulgenza. Chi adunque inginocchiato ci assiste, e nel
tem-

tempo stesso recita il Rosario, lucrerà, anche secondo questo Autore, una doppia indulgenza.

Questo 9.

XII. Cercasi 9. Se basti per acquistare l' indulgenza un' opera altronde comandata, come la recita del Breviario in chi ha obbligo di dir l' Uffizio, o l' adempimento della penitenza Sacramentale, quando per l' acquisto di tale indulgenza ricercansi pie preci.

Rispondo essere la cosa almeno assai dubbiosa. La ragion' è, perchè, prescindendo da circostanze particolari, i Sommi Pontefici colle indulgenze intendono di promuovere la pietà, e la religione coll' opere di supererogazione. Eccone un manifesto esempio. Eugenio IV. accordò ai Monaci di Vagliadolid l' indulgenza nell' articolo di morte, con questa condizione però, che digiunassero tutt' i venerdì dell' anno, e sostituissero il digiuno d' altro giorno, se nel venerdì fossero tenuti a digiunare per precetto della Chiesa, o per penitenza imposta, o per voto, o per altro capo. Se poi costa essere diversa la mente del Pontefice, come lo è nei Giubbilei, ne' quali per altre opere, che ci concorrono, si contenta anche del digiuno altronde comandato; basta allora anche l' azione altronde comandata. Dicasi lo stesso, se la mente del Pontefice è di revocare la osservanza d' una legge negletta, o ita in disuso. Quindi molte indulgenze, dice l' Amort q. 33., sono state concesse il dì 19. d' Ottobre 1606. ai Premostratensi, se faranno l' orazione mentale per lo spazio di mezz' ora, se assisteranno al Mattutino circa la mezza notte &c.

Questo 10.

XIII. Talvolta nello stesso giorno in più Chiese d' una stessa Città v' ha indulgenza. Quindi cercasi 10. Se possa acquistarne molte in uno stesso giorno chi piamente ne visita.

Rispondo, che se la indulgenza di queste Chiese è concessuta per uno stesso titolo, non ne acquista più di una; perchè in tutte è la medesima. Quindi chi nella festa v. g. di S. Benedetto la mattina ha visitato la Chiesa di questi Monaci, ed il dopo pranzo visita quella delle Monache

dell'Ordine medesimo acquista non due, ma una sola indulgenza. Se poi parlasi d'indulgenza conceduta a varie Chiese, non già per uno stesso titolo, ma per più titoli, e diversi, come v. g. l'una ad onore di S. Francesco, l'altra di S. Bernardo, le cui opere, prescritte possono iterarsi, non v'ha nulla, che impedisca, possa taluno acquistare lo stesso giorno questa, e quella, l'una, e l'altra.

Questo 11.

XIV. Cercasi II. Se per lucrare l'indulgenze sia necessaria un'opera esterna; e qual intenzione ricerchisi per acquistare le indulgenze.

Rispondo alla prima parte del quesito, che all'acquisto delle indulgenze non è punto necessaria l'opera esteriore; perchè talvolta viene conceduta l'indulgenza a quelle persone, le quali fanno l'esame della loro coscienza con un sincero atto di contrizione; ed anche viene conceduta a que' moribondi, i quali, non potendo colla bocca, invocano il nome di Gesù col cuore. Ed è poi certo, che talvolta anche a persone viventi benemerite della Chiesa viene conceduta l'indulgenza senz'obbligo di verun'opera attuale, e soltanto a titolo di remunerazione, di sollievo, di medicina &c. Così il Delugo.

Alla seconda parte poi rispondo, che alloraquando la Bolla dell'indulgenza ricerca una determinata intenzione come che si preghi per la concordia de' Principi, per l'estirpazione dell'eresie &c. per lo meno si esige, che si faccia orazione secondo l'intenzion della Chiesa, o del Sommo Pontefice, che ha concesso tale indulgenza. Io penso, che questa generale intenzione sempre basti, checchè ne dica in contrario qualche Autore. Imperciocchè è tale appunto la pratica dei Fedeli, i quali prendono le indulgenze esposte colla sola generale intenzione di fare, e di pregare per ciò, che desidera la Chiesa; il che quale siasi perlopiù in ispecie ignorano.

§. V.

Degli effetti delle Indulgenze.

I. Che fra gli effetti della indulgenza non abbia luogo quello di rimettere la colpa mortale è cosa certissima, e secondo il Suarez disp. 50. sez. 1. anche di fede: „ Et hoc dicimus esse de fide „. Le ragioni di ciò sono del tutto efficaci, e convincenti. Primieramente perchè il peccato mortale non mai si rimette se non coll' infusione della grazia santificante, come insegna il Concilio di Trento sess. 6. cap. 7. Ora grazia santificante non può infondersi per qualsivoglia indulgenza, ma soltanto pel Sacramento; mentre lo stesso Concilio di Trento sess. 6. can. 4., e sess. 14. cap. 2. insegna espressamente, che niuno o infedele, o battezzato può conseguire la grazia della giustificazione senza i Sacramenti del Battesimo, o della Penitenza, oppure senza la Contrizione col voto di essi Sacramenti. 2. Perchè la Chiesa non assolve i peccati attuali se non *per modum iudicii*, e le indulgenze non si concedono *per modum iudicii*. 3. Perchè tutte le formole delle indulgenze sempre contengono, e dichiarano compensarsi per esse le pene dovute ai peccati nei Penitenti *contritis, vel confessis*. Suppongono adunque ricercarsi al loro effetto, che già sia stato rimesso il peccato mortale o colla Confessione, o colla contrizione. Adunque non vale la indulgenza alla remissione dei mortali. E su tal punto convengono tutti i Teologi.

La indulgenza non rimette la colpa mortale.

-II. Ma varrà almeno alla remissione delle colpe veniali? Nemmeno. La più comune sentenza de' Teologi restringe l'effetto dell' indulgenza alla remissione della pena in guisa, che assolutamente n'esclude la remissione della colpa. E giustissimamente i Teologi ciò insegnano. La ragion' è perchè per legge ordinaria la colpa anche veniale

è nemmeno la colpa veniale.

non può togliersi senza un atto dell' uomo, per cui la di lui volontà si cangi. Senza questo cambiamento di volontà per cui si detesti la colpa, e se ne deponga l'affetto, la colpa anche veniale non si toglie, non si cancella, non si perdona. E quest'atto, questo cangiamento non si presta per l'indulgenza, mentre questa non dà la contrizione, o la detestazione, cui nemmeno prestano i Sacramenti stessi. Ciò confermasi colle formole stesse delle indulgenze, nelle quali si dichiara di non concedere la remission della pena, che ai soli contriti, o confessati.

Quindi è chiaro, che chi riceve una indulgenza anche plenaria con affetto a qualche peccato veniale, cui non detesta, ed a cui ha il cuore attaccato, non consegue la remission della pena dovuta ad esso peccato. Perchè fino a tanto, che sussiste, e dura la colpa veniale, non può giammai togliersi il reato della pena temporale ad essa proporzionata, perchè è intimamente congiunto ad essa colpa, la quale ha intrinsecamente, e di sua natura il rendere l'uomo degno di pena. Chi adunque prende un' indulgenza plenaria con affetto a qualche colpa veniale, non la conseguirà mai veramente plenaria, perchè è incapace di ottenere la remission della pena temporale proporzionata, e dovuta a tale colpa.

Come abbiamo ad intendere certe espressioni delle Bolle dell' Indulgenze.

III. Da ciò è facile il raccogliere come abbiansi ad intendere quelle espressioni, che tavolta incontransi in alcune Bolle, o Diplomi d' indulgenze, in cui si dice, che si concede la remission delle colpe, o dei peccati; cioè debbon intendersi della pena dovuta ai peccati. Difatti anche nelle divine Scritture non di rado si prende per la pena del peccato. In questo senso la massima parte de' Teologi intende quel testo del 2. de' Maccabei 12. *Sancta, & salubris est cogitatio pro Defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.* Imperciocchè, dicono, in quel luogo non trattasi della remission della colpa, la quale rimettesi per una sincera, e perfetta contrizione prima della morte, ma bensì della condonazion della pena dovuta al peccato.

Quindi la Bolla *Sabbatina*, come la si chiama volgarmente, in cui Giovanni XII. per comando della gran Vergine Maria, apparsale sotto l'abito di Monaca Carmelitana, ai Carmelitani concede un' indulgenza, per cui *Fratres dicti Ordinis a supplicio absolventur, & culpa*, è presso gli eruditi in gran sospetto di falsità. Niuno ignora, quante indulgenze in varj tempi sieno state divulgate, le quali non solo non erano state concesse dalla S. Sede, ma pur anche sdegnosamente rigettate. Questa Bolla viene riportata dall' Amort alla pag. 146., e se *falsa latinitas vitiat rescriptum*, ha questa Bolla, onde venga rigettata. Ma è viziosa anche per altre ragioni. 1. Perchè secondo essa *qui sanctum intrabit Ordinem*, dei Carmelitani, *salvabitur*. 2. Perchè ivi così parla la B. Vergine ai Confratelli, e Consorelle del detto Ordine: „ Ego „ Mater gratiosè descendam Sabato post eorum „ obitum, & quot inveniam in Purgatorio libera- „ bo „. Quindi è, soggiugne l' Amort, „ quod Bul- „ la hæc, vera an ficta non disputo, sic explicata „ est sub Paulo V., ut Carmelitis permittatur „ prædicare, quod populus Christianus possit „ pie credere, Beatam Virginem prædictis Fratri- „ bus, & Sororibus, qui Cristiane decesserint, „ speciali protectione post eorum transitum præci- „ pue in die Sabbati, adfuturam „.

IV. Quale si è adunque l'effetto proprio della indulgenza? Non la remissione della colpa, anche soltanto veniale; non della pena eterna, che colla colpa sempre si rimette, ma nemmeno della sola penitenza Canonica, come si è fino ad una specie di evidenza dimostrato nel Cap. I. §. 2. E' adunque la remissione o totale, o parziale, non solo nel foro della Chiesa, ma pur anco nel Tribunale della divina giustizia, della pena temporale dovuta ai peccati, e quanto alla colpa, e quanto alla pena eterna già rimessi. Quest' è ciò, che nel luogo stesso §. 2. num. 7. abbiamo provato con ragioni efficacissime, e superiori ad ogni eccezione; al quale per non ridire le cose dette

Effetto proprio dell' indulgenza.

rimetiamo il Lettore. Qui ci contenteremo di porre sotto i di lui occhi la dottrina su questo punto di S. Tommaso nel suppl. q. 25. art. 1. colle sue stesse parole. Il titolo di quell' articolo si è questo: „ Utrum per indulgentiam possit aliquid „ remitti de pœna satisfactoria „. Ed eccone la sua decisione: „ Respondeo dicendum, quod „ ab omnibus conceditur, indulgentias aliquid valere; quia impium esset dicere, quod Ecclesia „ aliquid vane faceret. Sed quidam dicunt, quod „ non valent ad absolvendum a reatu pœnæ, quam „ quis in Purgatorio secundum iudicium Dei meretur; sed valent ad absolvendum ab obligatione „ qua Sacerdos obligavit Pœnitentem ad pœnam „ aliquam, vel ad quam etiam obligatur ex Canonum statutis. Sed hæc opinio non videtur vera. Primo, quia est expresse contra privilegium „ Petro datum, cui dictum est, ut quod in terra remitteret, in Cœlo remitteretur. Unde remissio, quæ fit quantum ad forum Ecclesiæ, valet etiam quantum ad forum Dei. Et præterea Ecclesia hujusmodi indulgentias faciens magis damnificaret, quam adjuvaret; quia remitteret ad „ graviores pœnas, scilicet Purgatorii, absolvendo „ a pœnitentiis injunctis. Et ideo dicendum (ecco la vera dottrina, che può dirsi dottrina della Chiesa) quod valent & quantum ad forum Ecclesiæ, & quantum ad iudicium Dei ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem, & confessionem, & absolutionem, sive sit injuncta, „ sive non „. Chi abbandona questa dottrina è fuori di strada. Rileggasi il luogo citato, mentre io passo a dire, come applichinsi le indulgenze alle persone vive, e come all' anime de' Defunti.

Come si applichino le indulgenze ai vivi, ed ai defunti.

V. Ai viventi applicansi le indulgenze, e per modo di pagamento insieme, e per modo di assoluzione giudiciaria; ed ai trapassati soltanto per modo di pagamento, o sia di suffragio. Per intendere tali cose convien sapere, che l' indulgenze applicansi per modo di assoluzione, qualora la Chiesa dispensatrice delle soddisfazioni sovrabbondan-

danti di Gesù Cristo per virtù delle chiavi applica immediatamente, e moralmente ai Fedeli attualmente suoi sudditi le soddisfazioni di Gesù Cristo per cui rimettonsi le pene temporali a Dio pe' peccati dovute. All' opposto applicansi l' indulgenze per moſto di ſuffragio, di mero pagamento, e di offerta, quando la Chiesa offre a Dio in soddisfazione delle pene alla sua giustizia dovute per coloro, che più non sono sottoposti alla sua giurisdizione. Quindi il Sommo Pontefice quanto alle persone viventi fa ciò ch'è fa un uomo, il quale da in mano ad un debitore chiuso per debiti in prigione il danaro per redimersi: e quanto ai defunti ciocchè fa un uomo, il quale volendo ajutare persone estranee in alieno carcere rinchiusa, nè potendo passare ad essi immediatamente il suo danaro, per essere ciò vietato dalle leggi del luogo, la offre al Principe, al Giudice, o al Padrone della prigione, affinché le sciolga misericordiosamente dalle miserie della prigione. Ciò posto,

VI. Dissi, e lo ripeto, che le indulgenze applicansi ai vivi per modo insieme e di pagamento, e di assoluzione. Primieramente adunque per modo di pagamento: perocchè in luogo della soddisfazione a Dio dai Fedeli dovuta colla potestà a se conceduta la Chiesa offre le infinite soddisfazioni di Cristo medesimo; e quindi non scioglie, nè condona i debiti de' suoi gratuitamente, ma gli paga, e gli soddisfa. La Chiesa quindi nella dispensazione del Tesoro a se commesso non la fa da padrona, che assolva dal debito arbitrariamente, ma da Giudice sostenendo la persona di Cristo Giudice; ed al Giudice come tale spetta il mantenere illesi i diritti. Ed ecco che ciò, che per una parte rimette, debb' essa compensare per lo meno equivalentemente. E' verissimo adunque: lochè insegna S. Tommaso nell' art. cit. al 3. „ faciens indulgentias solvit pœam de bonis Ecclesiarum communibus „.

VII. Ma la Chiesa nel tempo stesso scioglie i debiti de' Fedeli assolvendoli. La ragion' è, per-

Applicansi ai vivi per modo di pagamento

E s. di assoluzione.

chè la potestà della Chiesa quanto alle indulgenze sta bene fondata in quelle parole di Gesù Cristo. *Quacumque solaveritis super terram, erunt soluta & in Caelis*. E' manifesto, che queste parole importano assoluzione. Quindi Martino V. concedendo l'indulgenza nel Concilio di Costanza dice di dare *absolutionem plenariam*; della qual parola di assoluzione fa uso anche Gregorio VII. Ma oltracciò è certo, che la indulgenza concessa a persone viventi non vale, se non è concessa ai sudditi. Ricercasi adunque, che il concedente abbia giurisdizione su di quelle persone, alle quali la concede. La giurisdizione per altro non è necessaria, com'è manifesto, sennonsè per assolvere giuridicamente. Quindi Alessandro III. nel Cap. *Quod autem 4. de Pœnit.* dice: „ *Quum a non suo* „ *Judice ligari nullus valeat, vel absolvi, indulgentiæ solis illis prosunt, quibus proprii iudices* „ *eas indulserunt* „.

Ai trapassati soltanto per modo di suffragio.

VIII. Ai trapassati poi applicansi l'indulgenza soltanto per modo di semplice pagamento, di offerta, di suffragio. Ciò è manifesto dalle cose dette. All'assoluzione ricercasi la giurisdizione su di colui, che viene assoluto. La Chiesa non ha su trapassati giurisdizione veruna, siccome quelli, che non sono sottoposti sennonsè al solo divino foro. Adunque le indulgenze a pro loro concesse non possono loro applicarsi per modo di assoluzione, ma unicamente per modo di oblazione, o di suffragio. In conferma di ciò si osservi. La Chiesa difatti non esercita sulle anime purganti veruno di quelli atti di giurisdizione, che su de' soli sudditi possono esercitarsi. Ella non scomunica i defunti sebbene talvolta dichiarati, che sono morti nel vincolo della scomunica: e nemmeno li libera dalla scomunica contratta in vita, quantunque liberi talvolta i vivi dal debito di non comunicare con essi coll'orazioni, e co' suffragj. Adunque nemmeno le indulgenze applicansi ai defunti per modo di assoluzione, ma soltanto per modo di pagamento. Siccome poi questo pa-

ga-

gamento non fassi dai viventi, sennonsè col mezzo di certe opere penali dai Pontefici prescritte, così meritamente si dice, che si fa per modo di suffragio. Imperciocchè cos' è suffragio? Non altro che *Opus bonum, & penale remissionis pena proximi impetratorium*. Ma delle indulgenze pe' defunti parleremo di proposito nella seconda parte.

IX. Disputano qui i Teologi, se fra gli effetti dell' indulgenza ci sia anche quello di esimere l' uomo dal far opere penitenziali, onde scontare presso la giustizia di Dio i proprj debiti; e quell' altro di esimerlo altresì dal fare la penitenza Sacramentale ingiunta dal Confessore. E quanto al primo abbiam già veduto più sopra, cioè al Cap. 3. §. 3. che la indulgenza non solo non dispensa l' uomo dalla pratica di tali opere, e dal far frutti degni di penitenza; ma anzi la sicura, ed efficace volontà, e sollecitudine di esercitarle è una disposizione necessaria per l' acquisto dell' indulgenza. Tanto adunque è lontano, che la indulgenza liberi l' uomo da questo peso, che nemmeno la indulgenza si acquista senza un vero, ed efficace proposito di portarlo. Rileggasi il luogo indicato; mentre io passo ad esaminare la seconda parte della questione.

La indulgenza non dispensa dall' opere penali

X. Esime adunque la indulgenza dalla penitenza, o sia soddisfazione Sacramentale imposta dal Confessore? Convien osservare, che la questione procede unicamente della soddisfazione penale, e non già della medicinale. Imperciocchè è cosa manifesta, che da questa non può liberare. Pel Concilio di Trento sess. 14. Cap. 8. il Confessore è tenuto imporre al Penitente la soddisfazione sì *ad peccatorum vindictam, & castigationem*; e sì ancora *ad nove vite custodiam, & infirmitatis medicamentum*. Ora non v' ha potestà sulla terrà, che possa da quest' ultima dipensare. Basta per essere di ciò persuaso un po' di nozione della soddisfazione medicinale. Serve questa, ed è necessaria per curar l' uomo dalle sue spirituali infermità, e per allontanarlo dal peccato. Chi potrà mai

La indulgenza non esime dalla penitenza Sacramentale.

mai dispensarnelo? Chi mai a cagione d' esempio potrà, o ardirà permettere in virtù dell' indulgenza, che un uomo dedito al vino, ed alla ubriachezza frequenti le taverne; e ad un giovane impudico, che continui come per l' addietro a visitare l' amasia? Convengono quindi i Dottori su questo punto, e disputano soltanto intorno alla penale.

Se dalla puramente penale.

Si adotta la parte negativa.

XI. Non mancano veramente Teologi, i quali sostengono con gran calore, che la indulgenza plenaria esenti dalla penitenza dal Confessore imposta meramente penale. Io coll' Amort, ed altri insigni Teologi sono di sentimento contrario. Stabilisce egli sulla fine del suo Trattato delle indulgenze questa tesi: „ Doctrina Theologorum illorum, qui asserunt, per indulgentias plenarias tolli obligationem ad satisfactionem Sacramentalis, repugnat intentioni Summorum Pontificum, Conciliorum, communi sensui Patrum, & Theologorum primi ordinis, ac denique Traditioni, & praxi constanti Ecclesie per quatuordecim prima secula „. Io non dirò già, che tutti gli argomenti in prova di ciò da lui recati, che sono molti, sieno tali, che non possano sciogliersi; ma dirò bene, che ne ha non pochi, che provano solidamente questa sua sentenza. E fra gli altri quello, che Martino V. conceduta colla Bolla della Crociata una massima indulgenza, vuole, che giovi soltanto *injuncta pro modo culpa salutari penitentia*: e che Sisto V. nel Giubbileo dell' anno 1589. comanda, che *juxta modum delicti* impungasi la penitenza salutare. Ma oltracciò se i Fedeli non sono dispensati in virtù delle indulgenze dal soddisfare pe' loro peccati con opere penali non altronde comandate, e dal far frutti degni di penitenza, come lo abbiamo dimostrato nel luogo sopra citato; come potranno mai essere dispensati dall' adempiere la penitenza Sacramentale imposta dal Confessore? Qual' è infatti la mente della Chiesa nel concedere le indulgenze? Forse il fomentare la infingardaggine, e negligenza de' Cristiani

nel

nel soddisfare con opere penali alla divina giustizia per le colpe commesse? Nulla meno. La mente della Chiesa in tali concessioni si è di supplire colle indulgenze a quello non possono giungere i veri Penitenti nelle loro soddisfazioni per mancanza di forze, o di tempo, attesa la debolezza umana, e la brevità della vita. „ Bisogna guardarsi bene „ (dice Mons. Bossuet nella sua Istruzione sul Giubbileo) dal pensare, che l'intenzion della Chiesa sia di sgravarci colle indulgenze dalla obbligazione di soddisfare a Dio. Per lo contrario lo spirito della Chiesa è di accordare le indulgenze a coloro, che si mettono in dovere di soddisfare dal canto loro alla giustizia divina per quanto la infermità umana lo permette; e l'indulgenza non lascia di esserci molto necessaria in questo stato, poichè avendo ogni fondamento di credere, che siamo molto lontani dall'aver soddisfatto secondo le nostre obbligazioni, saremmo troppo nemici di noi stessi, se non avessimo ricorso alle grazie, ed alle indulgenze della Chiesa „. Tale è adunque la intenzion della Chiesa; e se è tale, come può mai essere sua intenzione di dispensare colle indulgenze dalla penitenza Sacramentale imposta dal Confessore?

XII. Dico poi finalmente, che per quanto probabile siasi, o si voglia supporre la sentenza affermativa, e per quanto grande siasi il numero di quelli Autori, che la sostengono, in pratica non si può seguire. Eccone le ragioni. 1. Perchè que' Teologi stessi, i quali sostengono, che la plenaria indulgenza sciolga dal debito di adempiere le penitenze Sacramentali puramente penali, confessano nondimeno, che in pratica bisogna eseguirle. 2. Perchè per essere immune, anche posta la verità della sentenza affermativa, dalla soddisfazione Sacramentale bisognerebbe esser certa d'aver conseguito nella sua totalità, ed interezza la indulgenza plenaria. E quest' è quello, che a niuno può costare di certo, e molto meno poi a chi è sì parco, ed avaro verso Dio, che

In pratica non si può seguire l'affermativa.

che omette perfino quella penitenza perlopiù assai tenue, che gli viene imposta dal Confessore. 3. Finalmente perchè l' esecuzione della penitenza imposta dal Confessore appartiene alla integrità del Sacramento, ed è di Gius. divino; e quindi, anche ammesso che un Penitente col lucrare una plenaria indulgenza possa soddisfare per la pena temporale, che rimane dopo la remissione de' peccati quanto alla colpa, pur nondimeno è tenuto ad adempiere la penitenza imposta dal Confessore, affinchè non manchi al Sacramento la sua integrità.

Da tutte queste cose è facile il raccogliere quanto vada lungi dal vero il Delugo, il quale dice, „ Pœnitentes, quibus ex præcedentibus „ quibuscunque Confessionibus supersunt multa „ pœnitentiæ implendæ, juvari posse, & LEVA- „ RI HOC ONERE per indulgentias plenarias „. Le ragioni testè addotte fanno vedere quanto falsa sia questa opinione. Ma oltracciò supponiamo un uomo reo di enormi peccati, e di gravissime, e molte iniquità, per cui dal Confessore gli sieno state imposte per penitenza Sacramentale penale limosine, orazioni, e digiuni, senza che mai abbia tali cose adempiute: sarà egli adunque costui per una indulgenza plenaria da esse tutte libero, ed immune? Chi può mai persuaderselo?

Quando par-
toriscano le
indulgenze il
loro effetto.

XII. Diremo qui una parola intorno al tempo preciso, in cui le indulgenze producono il loro effetto. Lo partoriscono in quell' istante, in cui si avvera, che si compie, e consuma l' opera prescritta al loro conseguimento. Imperciocchè allora appunto la condizione si adempie a cui sta annessa la indulgenza. Non ricuso nondimeno di ammettere, che l' effetto di qualche indulgenza si possa conseguire per parti, come la indulgenza conceduta a quelle persone che assistono agli Ufizj divini in qualche festa. In tal caso può taluno lucrare una parte dell' effetto della indulgenza assistendo alla Messa cantata, un' altra assistendo ai Vespri, un' altra stando pre-

presente alla Compieta ec. Ed in fine l'acquisterà per parti tutta intera, assistendo a tutte le parti dell'Ufizio del giorno. Imperciocchè anche chi adempie per parti la soddisfazione ingiunta dal Confessore conseguisce per parti qualche remissione della pena a se dovuta, altrimenti non guadagnerebbe nulla chi alcuna parte ne omettesse; il che, dice il Suarez, *sine dubio falsum est*,

§. VI.

Della cessazione delle Indulgenze.

I. Per compimento di questa materia delle indulgenze in generale restaci a dire della cessazione, o estinzione delle Indulgenze. Parlasi qui massimamente di quelle indulgenze, che non concedonsi per un tempo limitato; giacchè è cosa chiara, che queste finiscono passato che sia tal tempo. Dicasi lo stesso anche di quelle indulgenze, che vengono concesse per una volta sola, o per un determinato numero di atti; mentre terminati questi si estinguono. Durano l'una, e l'altra tutto quel tempo, per cui sono state concesse, entro a cui non possono mancare se non in que' modi, ne' quali può mancare la perpetua. Ciò posto,

II. La indulgenza per tre capi, o ragioni può estinguersi, cioè e per parte del concedente, e per parte della persona, o persone, in cui favore è stata concessa, e per parte della causa, per cui fu concessa, perocchè siccome sono queste tre cose necessarie al valore, ed effetto della indulgenza, così sembra debba altresì la indulgenza dipendere, e quindi potersi anche estinguere, e mancare a cagione di esse. E quanto al primo capo, cioè dal canto del concedente, si dovrà egli dire, che spira la indulgenza per la morte del concedente? Non già. Ella è certa, e comune sentenza, che la indulgenza non si estingue per

Di quali indulgenze qui si parli.

Per quanti capi possa estinguersi l'indulgenza.

Non si estingue per la morte del concedente.

per la sola morte del concedente, salvochè nel caso, che questo termine fosse stato prefisso nella stessa concessione. La ragion' è, perchè la indulgenza, e la grazia non spira colla morte del concedente; come costa dal Cap. *Si super gratia de Offic. Deleg. in 6.*, e dalla Reg. *Decet*, che dice: „ *Decet concessum a Principe beneficium esse se mansurum* „.

Se ciò sia vero anche delle indulgenze non Pontificie.

Ma è ciò vero in qualsivoglia indulgenza, anche non Pontificia? Rispondo, che ciò dipende dalla potestà agl' inferiori conceduta dal Superiore, cioè dal Sommo Pontefice, da cui ha potuto e limitarsi, e estendersi. Ma parlando secondo il Gius ordinario, e la comune pratica deve dirsi, che l' indulgenza conceduta da chi n' ha l' ordinaria potestà di concederla, dura eziandio dopo la morte del concedente. Ciò si dimostra coll' argomento d' induzione; perchè quanto ai Vescovi questa si è la comune sentenza, e costa dall' uso, ed anco perchè la loro potestà nel Gius non è limitata sennonchè quanto alla quantità, ma non già quanto alla durazione. Il che viene confermato dalla pratica, e dall' uso. Lo stesso insegnan tutti dei Legati del Sommo Pontefice, anche a più forte ragione, perchè i Legati Apostolici hanno una potestà maggiore. Ciò raccogliasi altresì dal Cap. ult. de *Officio Legati*, ove si dice, che *statutum Legati non cessat per mortem illius*. Ove la Glossa dice lo stesso anche dell' indulgenza, perchè non è più limitata di quella questa potestà. E la ragione generale si è questa, perchè la potestà ordinaria s' intende concedersi semplicemente, ed assolutamente, ognorachè espressamente non viene limitata.

Si estingue per la revocazione del concedente.

Se sia valida e lecita la revocazione fatta senza causa.

III. Venendo al secondo capo, spira la indulgenza in virtù della revocazione del concedente, o del di lui successore, che ha la stessa autorità, oppur anche del Superiore del concedente. E che spirino le indulgenze per questo capo è cosa certissima, ed ammessa da tutti. Solamente può ricercarsi, se questa revocazione ricerchi causa, o possa

possa farsi anche senza causa veruna, e puramente per arbitrio, e volontà del concedente. Ed è certo primieramente, che anche fatta senza causa, e per puro arbitrio del concedente la revocazione è valida; perchè siccome la indulgenza ha avuto la sua validità dalla volontà del concedente, così la perde tostochè il concedente di sua volontà la rivoça. Questa grazia fatta per la sola volontà del concedente nè per gius divino, nè altronde ha nemmeno per ombra la immobilità; anzi il di lei effetto dipende sempre dall' intenzione di chi l' ha fatta, almeno per volontà durante moralmente, cioè non ritrattata. Sembra eziandio, che possa lecitamente rivoçarsi senza causa, e che la causa non sia necessaria nemmeno alla lecita revocazione; perchè chi ha concesso l' indulgenza, non s' è obbligato a conservarla: adunque siccome potè darla liberamente, ed anche liberamente non darla; così può anche non conservarla, e toglierla liberamente.

In quali casi sia illecita.

1. Può nondimeno essere illecita tale revocazione per qualche estrinseca accidental ragione. Ecco i casi, in cui sarebbe illecita. Primieramente per cagione dello scandalo, cui la revocazione potesse generare, come se fosse un segno di odio, e di livore. 2. Se il concedente ha promesso di non rivoçare la indulgenza; poichè siffatta promessa obbliga per una specie di fedeltà. 3. Se la concessuta indulgenza viene creduta assai utile, e fruttuosa alla salute dell' anime, ed altronde di niun nocumento; perchè sarebbe in tal caso cosa dalla carità del Pastore aliena il rivoçarla senza ragionevole causa.

Se la indulgenza cessi tostochè viene rivoçata,

IV. Affinchè per questo capo si estingua la indulgenza, non basta, che la revocazione siabi fatta in Roma, ma è necessario pervenga alla notizia delle persone graziate della indulgenza. Così comunemente i Dottori. La loro ragione si è, perchè questa appunto si è la intenzion del Pontefice; il che provano non con altro che colla interpretazione dei Dottori. Il fondamento di

tale interpretazione si è, perchè si deve supporre, che l'intenzione del Superiore sia savia, e prudente: e tale si è quella, che non nuoca la revocazione prima che costi della medesima, altrimenti farebbero i Fedeli le opere all'indulgenza ricercate, e verrebbero defraudati senza loro colpa; nè ha a credersi tale essere la mente del Pontefice. Non è nondimeno necessario, che la notizia della revocazione giunga alle orecchie di ciascuna persona in particolare, ma basta che arrivi a notizia della Chiesa, o Provincia per cui la revocazione è stata fatta. Questa sentenza è onninamente consentanea alla ragione, ed alla pratica della Chiesa.

Cessa colla
distruzione
della cosa a
cui è annessa.

V. La terza maniera, per cui cessa l'indulgenza, si è per la distruzione della cosa, a cui o per cui la indulgenza è stata concessuta. La cosa è da per se manifesta. La indulgenza è come una specie di accidente morale inerente alla cosa, a cui viene concessuta: adunque distrutta la cosa stessa, estinta rimane anche l'indulgenza. Perciò ben intendere conviene richiamare alla memoria la distinzione stabilita più sopra della indulgenza personale, e locale. Nella indulgenza personale la cosa è chiara, perchè questa è piuttosto vitale; cioè data durante la vita della persona, che perpetua. Se poi la indulgenza è concessuta ad una comunità, non manca al mancare di una persona particolare ad essa spettante, ma dura sempre fino all'estinzione di essa comunità. Quanto poi all'indulgenza locale tutti accordano, che si estingua al distruggersi del luogo; perchè sebbene non si conceda propriamente al luogo, ma a quelle persone, che vogliono in esso luogo lucrarla, pur nondimeno perchè non la possono più lucrare nel luogo, in grazia di cui è stata concessuta, perciò distrutto il luogo cessa la indulgenza, perchè cessa la potestà di lucrarla. E' questa indulgenza simile a quella concessuta per un tempo determinato, passato il quale cessa l'indulgenza; e così pure cessa l'indulgenza, distrutto il luogo, per cui essa è stata concessuta.

VI.

VI. Alcune difficoltà in pratica possono nascere Quæstio 4.
intorno alla cessazione di certe indulgenze, cui per sviluppare, e dilucidare aggiungerò qui alcune ricerche, o quesiti. Cercasi adunque I. Se le indulgenze, che vengono concesse per sette anni, come si suole, cessino dopo il settennio dal giorno della pubblicazione dell'indulgenza, oppure dal giorno della data del Breve. Eccoper maggior chiarezza il caso in termini precisi. Ha ottenuto un Parroco l'indulgenza plenaria per sett'anni nel giorno dell'Assunta di Maria Vergine Patrona principale della sua Chiesa. L'ha egli ottenuta il dì 1. d'Agosto dell'anno 1786. ma non fu pubblicata, ed esposta sennonchè l'anno 1787. Quindi si domanda, se abbia a valere non solamente nel anno 1793. che è il settimo della impetrazione, ma pur anche il seguente 1794., che sarà il settimo della pubblicazione, oppure sia spirata allo spirare dell'anno 1793.

Si risponde che tale indulgenza vale per l'anno 1793., e cessa in esso anno, cosicchè non vale pel seguente 1794. La ragione è, perchè l'incominciamento del settennio non deve computarsi dal giorno della pubblicazione dell'indulgenza (quando però dal Breve di concessione ciò non si raccolga, o il Pontefice stesso non abbia ciò dichiarato); ma bensì dal giorno della data del Breve, come appunto ha espressamente definito la S. Congregazione delle indulgenze: „ S. Congregatio die 18. Maij 1711. declaravit, non a die „ publicationis, sed a die datæ Brevis septennii „ tempus incipere „. Il che da Clemente XI. fu approvato. Teodoro a Spir. Sancto nel Trattato de indulgentiis par. 2. cap. I. art. 5. §. 2. riferisce tutto intiero questo Decreto della S. Congregazione da Clemente confermato. Se si computi pertanto il settennio dal giorno della data del Breve è cosa chiara, che non comprende l'anno 1794., ma soltanto il 1793.. Adunque la predetta indulgenza cessa in detto anno, e non vale per l'anno seguente; ed è necessario ricor-

rere a Roma per impetrarla nuovamente per altri sette anni.

Questo 2.

VII. Un Parroco, avendo fatto malamente i suoi conti, e però credendo falsamente, che nello scorso prossimo anno fosse spirato il settennio della indulgenza plenaria conceduta nella festa del Santo Titolare della sua Chiesa, ne ha procurato la concessione, e la conferma per un altro settennio; e difatti ha ottenuto un nuovo Breve, in forza di cui nella festa di esso S. Titolare ha esposto il Cartello colla solita iscrizione, *Indulgenza Plenaria*. Poscia avendo fatto meglio i suoi conti, ha scoperto il suo sbaglio, ed essendosi così certificato, che per l'anno scaduto valeva ancora il Breve anteriore, domanda, se il nuovo Breve vaglia per altri sett'anni, oppure per sei solamente.

Rispondo col Passerino de indulgentiis q. 95. num. 226., e con Teodoro a Spir. Sancto nello stesso tratt. par. 2. cap. 1. §. 3., che il Breve predetto non vale nè per sette, nè per sei anni, anzi che non vale per nulla, come se non fosse stato mai impetrato. La ragion è, perchè quando manca la condizione, sotto la quale gli Apostolici Rescritti vengono spediti, questi debbon aversi, e si hanno per surrettizj, e però non sono di verun valore, come costa chiaramente dalle regole della Romana Curia, e lo conferma patentemente l'esperienza, e la pratica quotidiana. Ora una delle principali condizioni, colle quali vengono rinnovati siffatti Brevi, è questa: purchè in tal giorno, per cui un tal Breve si concede, non sia stata accordata altra indulgenza, il cui tempo non per anco sia terminato, allorchè il nuovo Breve si concede; la qual condizione suole esprimersi nel Breve stesso con questa clausola.

» Volumus autem, ut si alias Christifidelibus di-
 » Stam Ecclesiam tali anni die visitantibus aliqua
 » alia indulgentia perpetua, vel ad tempus non-
 » dum elapsum duratura concessa fuerit, præsentes litteræ nullæ sint ».

Quando cioè (ha a sot-

cia-

tintendersi) nella supplica o memoriale presentato non sia stata fatta di ciò un' espressa menzione. Il Breve, di cui si tratta, fu confermato per sette anni, quando sussisteva per tal giorno altra indulgenza, che doveva durare fino ad un certo tempo non per anco terminato, della qual cosa non fu fatta dal Parroco veruna espressa menzione nel Memoriale, giacchè pensava, sebbene falsamente, essere già spirato il settennio della concessione. Adunque questo Breve debb'aversi per surretizio, e però di niun peso, e valore, come se non fosse stato mai impetrato. Così ha espressamente deciso la stessa S. Congregazione delle indulgenze il dì 23. Giugno 1676., il cui Decreto fu poscia approvato da Innocenzo XI il dì 18. Marzo dell'anno 1677., e viene distesamente riferito dallo stesso Teodoro a Spir. Santo, e fu stabilito per comandamento dello stesso Sommo Pontefice dalla medesima S. Congregazione come legge in questa materia.

VIII. Cercasi 3. Quali sieno quelle indulgenze, Questo 3. che rimangono sospese l'Anno Santo; se quelle pe' Morti, se quelle *in articulo mortis*; se le plenarie personali, e non personali, se le parziali, e quali; se le concesse per sett'anni, e ad altro tempo determinato; e finalmente se incorrano qualche ecclesiastica pena o quei, che scientemente si studiano di lucrare le indulgenze sospese, o quei, che insinuano al popolo l'uso di tali indulgenze, o le promulgano.

Rispondo alla I. ricerca, che certamente non restano nell' Anno Santo sospese le indulgenze o immediatamente concesse dai Sommi Pontefici pei Morti, o loro applicabili, purchè vengano difatti applicate all'anime de' Defunti. Lo abbiamo espressamente dalle lettere di Benedetto XIV., che incominciano, *Quum nos super*, in data del 17. Maggio del 1749. Ove dopo aver detto di alcune indulgenze, che sussistono nel loro vigore l' Anno Santo, soggiugne: „ item salvis, & firmis remanentibus indulgentiis Altarium privile-

„ giatorum pro Fidelibus defunctis, aliisque eodem modo pro solis ipsis Defunctis concessis; atque etiam aliis quibuscunque indulgentiis, & peccatorum remissionibus, alias pro vivis concessis, ad effectum duntaxat, ut Christifideles illas animabus fidelium defunctorum, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint, per modum suffragii directe applicare valeant „.

Non restano neppure in tal anno sospese le indulgenze *in articulo mortis*. Ciò pure è chiaro, e certo pel citato Diploma di Benedetto XIV., ove eccectua espressamente dalla sospensione siffatte indulgenze, dicendo: „ præservatis, ac firmis remanentibus indulgentiis *in articulo mortis* concessis, ac facultatibus seu indultis illas impertiendi „. E certamente è sempre stata intenzion della Chiesa, e sua volontà, che si soccorrano in ogni possibile maniera i fedeli situati nel pericolo estremo. Cessa quì anche la ragione, e fine della legge; poichè chi trovasi già agli estremi del viver suo, non può altrimenti portarsi a Roma a lucrare le indulgenze.

Quanto poi all' altre indulgenze sì plenarie, che non plenarie (se alcune poche parziali si eccectuoino, delle quali diremo più sotto) tutte restano sospese. Così ha definito nel Diploma medesimo il gran Pontefice Benedetto, il quale dopo aver dichiarato sussistenti alcune indulgenze, soggiugne tosto: „ Ceteras omnes, & singulas indulgentias tam plenarias, quam non plenarias . . . suspendimus, & suspensas esse declaramus „. Non sussistono adunque nell' Anno Santo neppure le indulgenze concesdute alle persone particolari, o queste sieno plenarie, o sieno parziali; giacchè il Sommo Pontefice tutte senza veruna eccezione le dichiara sospese. Anche Clemente XIII. successore immediato di Benedetto colle stesse precise parole le dichiara sospese. Anzi affinchè non rimanesse più verun motivo di cavillare intorno alle indulgenze concesdute a persone particolari dichiarano di sospendere non solo quelle, cui i Ro-

ma-

mani Pontefici han conceduto *Ecclesiis, Monasteriis* ec. ma quelle pur anco, che hanno impartito graziosamente *tam secularibus quam . . . regularibus personis . . . tam singulariter, quam universaliter . . . ipsis etiam Imperatori, Regibus, Ducibus, & Principibus* ec. La cosa adesso è certa in guisa, che la contraria opinione è priva affatto di qualsivoglia probabilità.


Ma quali sono le parziali indulgenze, che sussistono anche l' Anno Santo? Rispondo, che sono quelle concesse da Benedetto XIII. a chi recita l' Angelica salutatione al suono della campana, e le concesse da altri Sommi Pontefici a que' Fedeli, che accompagnano divotamente la SS. Eucaristia, quando portasi agl' infermi. Così Benedetto XIV. nella più volte lodata sua Bolla: „ Præ-
„ servatis ac firmis remanentibus indulgentiis concessis in articulo mortis . . . iisque pariter,
„ quas Benedictus XIII. cunctis Fidelibus Salutationem Angelicam, seu alias preces de tempore
„ mane, aut meridie, aut vespere ad campanæ
„ pulsum de genu, vel juxta dierum ac temporum
„ rationem stando recitantibus . . . Atque illis
„ etiam, quas Innocentius XI., & Innocentius XII.
„ Fidelibus SS. Eucharistiæ Sacramentum, quum
„ ad infirmos defertur, devote comitantibus, vel
„ lumen, aut facem per alios ea occasione deferendam mittentibus, similiter concesserunt „.

Che poi tutte le indulgenze non perpetue, ma determinate o a sett' anni, o ad altro tempo limitato, restino sospese, è cosa troppo chiara, 1. perchè non sone eccettuate; 2. perchè milita la stessa ragione per la sospensione, che milita per le altre. Dicono però parecchi Teologi, la cui opinione viene abbracciata dal Turnell, che dalla sospensione non ne segue veruna diminuzione nel numero degli anni, ma soltanto la interruzione dell' indulgenza per tutto l' Anno Santo. Quindi è, che secondo questa opinione se il Giubbileo dell' Anno Santo cade nel settimo anno del settennio dell' indulgenza, lecito sarà far uso di essa
nell'

nell' anno prossimo seguente. La ragion' è, perchè sebbene il settennio della concessione importi sette anni continuati, quando però uno di essi viene tolto dal Pontefice, si ha nell' interrotto settennio tutta quella continuazione, che in tal caso è possibile. Altri però son di parere, si debba dire altrimenti, quando il Pontificio Diploma concedesse la indulgenza *ad proximos septem annos*, oppure *ad proximum septennium*: perchè l' espressioni *proximos*, e *proximum* sembrano denotare, a stabilire siccome il principio, così il fine del settennio.

All' ultima ricerca rispondo, che peccano bensì quelle persone, le quali scientemente attentano di lucrare le indulgenze sospese, o sopprese, perchè si allontanano volontariamente dalla intenzione, e volontà de' Superiori; ma non incorrono veruna Ecclesiastica censura perchè niuna ve n' ha, che le riguardi, o sia stata contro di esse stabilita. Ma que' poi, che inducono i Fedeli a farne uso, sono sottoposti alla scomunica fulminata contro di essi da Sisto IV., e confermata poscia da tutt' i Pontefici susseguenti, e la incorrono immediatamente col fatto stesso, *ipso facto*, se non gli scusa la buona fede, o la ignoranza della censura. E ciò sia detto delle indulgenze in generale.





TRATTATO X.

D E L L E

I N D U L G E N Z E

E DEL GIUBBILEO.

P A R T E II.

BELLE INDULGENZE IN PARTICOLARE.

C A P I T O L O I.

Delle Indulgenze pei Defunti.

§. I.

*Nozione dell' Indulgenza pei defunti; in che sia
differente dalla Indulgenza pe' vivi;
sua esistenza.*

I. **G**iacchè l'Anonimo Pistoiese si fa lecito d'insultare i migliori Teologi col dire alla pag. 317., che „ Teologi di somma Nozione dell' indulgenza pei Defunti. „ mo valore in altré materie, qualunque volta si fanno a parlare delle indulgenze pei Defunti sembrano divenir muti, digiuni, intralciati, inconseguenti, senza principj, senza riflessioni, e spesso senza ragionevolezza „; onde così farsi strada a negare totalmente le indulgen-

ze pei Defunti, cui ammettere ei si compiace di chiamare *irreligiosa temerità*: noi per confonderlo, se mai è possibile, o almeno per illuminare i leggitori del di lui trattato, esporremo con chiarezza la dottrina della Chiesa, e dei Cattolici Teologi su questo punto. Sotto nome adunque d' indulgenza pei Defunti colla Chiesa, e coi Teologi non altro intendiamo, che una remissione della pena temporale, cui rimarrebbe a soddisfare alla divina giustizia nel Purgatorio dall' anime dei Defunti; e remissione conceduta dal Sommo Pontefice per modo di suffragio in virtù della potestà delle Chiavi, col Tesoro de' Meriti di Gesù Cristo, e de' Santi. Ecco la giusta, netta, e chiara nozione della indulgenza pei Defunti.

Indulgenza
per modo di
suffragio, e
di assoluzione.
ec.

II. Si dice *per modo di suffragio* per denotare la differenza, e varietà, che passa fra l' indulgenza ai viventi conceduta, e quella accordata a favore de' morti. Per ciò ben intendere convien sapere, che comunemente i Teologi con S. Tommaso, e S. Bonaventura insegnano, che il Sommo Pontefice non può concedere indulgenze ai Defunti per modo di assoluzione, ma bensì soltanto per modo di suffragio. Del che è un grande argomento il vedere, che gli antichi Pontefici, ognorachè concedevano indulgenze pe' morti, aggiugnevano sempre quella clausola, *per modam suffragii*, come ha osservato con altri il Navarro. Il fondamento poi di ciò si è, perchè il concedere indulgenza per modo di assoluzione altro non è, sennonsè rimettere la pena con autorità giudiciale, la quale non può esercitarsi se non co' sudditi; e per altro le anime del Purgatorio non posson dirsi propriamente suddite del Sommo Pontefice, e quindi nemmeno possono ad esse da lui concedersi indulgenze per modo di assoluzione. E veramente il divin Redentore a S. Pietro dice: *Quaecunque solveris SUPER TERRAM*: Imperciocchè, checchè siasi del senso di quella particola relativamente alla sola potestà a S. Pietro conceduta, ed agli altri tutti sotto la parola *solvendi* contenuta; pure rispetto alle

alle persone egli è certo essergli stata accordata la giurisdizione soltanto sopra gli uomini viatori, e viventi su questa terra. Il che viene molto bene confermato, e dichiarato con quelle parole, per cui Gesù Cristo nel 21. di S. Giovanni dice a S. Pietro, *pasce oves meas*: perocchè ivi sta espressa tutta la giurisdizione spettante al primato di S. Pietro, la quale si estende soltanto a quei, che in questa terra posson essere pasciuti come pecorelle di Gesù Cristo: e niuno dirà mai, che l'anime del Purgatorio, parlando propriamente, sieno comprese fra le pecorelle di Cristo. Difatti il Sommo Pontefice non esercita direttamente nessuno di quegli atti di giurisdizione, che si esercitano soltanto con un suddito, coll'anime del Purgatorio. Desse non vengono scomunicate, ma o si dichiarano trapassate senz'assoluzione dalla scomunica contratta in questo mondo, o al più si vieta ai Fedeli viventi di pregare, o offerire suffragi per qualche Defunto, il qual atto di giurisdizione cade direttamente sopra i vivi, e soltanto indirettamente ridonda ne' Defunti. Quindi pur anco i Defunti non si assolvono direttamente dalla scomunica, ma le persone viventi vengono liberate dall'obbligo di non comunicare con qualche Defunto. Tutta adunque questa giurisdizione riguarda i Fedeli viventi come sudditi. Il che è sì vero, che questi atti sono validi ancorchè tali anime sieno nell'inferno, delle quali è cosa evidentissima, che al Sommo Pontefice non sono soggette.

III. Da tutte queste cose è chiaro, ed evidente, che non può il Sommo Pontefice concedere pei Defunti le indulgenze assolvendole dalle pene, o sia per modo di assoluzione: adunque soltanto per modo di suffragio, mentre non v'ha altro modo, o maniera. Che poi possa egli veramente concederle a pro dei Defunti per modo di suffragio si dimostra così. Può chicchessia de' fedeli di privata sua autorità soccorrere per modo di suffragio le anime del Purgatorio colle proprie sue soddisfazioni: adunque può anche il Sommo Pontefice.

Non può il Papa concedere pei Defunti indulgenze per modo di assoluzione, ma soltanto per modo di suffragio.

tesice di pubblica autorità soccorrerle per modo di suffragio dal comune Tesoro delle soddisfazioni di Cristo, e de' Santi. A S. Pietro, ed ai di lui successori, come s'è detto nella prima parte, è stata conceduta la potestà di dispensare l' Ecclesiastico Tesoro in utilità de' Fedeli, e certamente di dispensarlo in tutti que' modi, che convengono ai varj loro stati. Ora l' uno fra essi è il modo di suffragio, ed è questo modo assai consentaneo all' anime del Purgatorio, perchè non ricerca giurisdizione sulla persona onde sia suddita del suffragante com'è chiaro ne' suffragj privati, che fanosi fra gli amici, e pur anche nelle limosine, che si dispensano dai tesori comuni, le quali non solo possono distribuirsi ai Cittadini, ma eziandio ai vicini ed agli amici. Quando nondimeno il suffragio prestasi co' beni del tesoro comune ricercasi una qualche giurisdizione, o potestà sullo stesso tesoro, o sui beni in esso riposti, la quale appunto presso il Sommo Pontefice risiede. Adunque al Sommo Pontefice nulla manca per concedere pei Defunti questa indulgenza per modo di suffragio.

Differenza fra l' indulgenza pe' vivi, e quella pe' morti.

IV. Quindi può ognuno facilmente raccorre quale precisamente siasi la differenza fra il suffragio, e l' assoluzione, o sia fra l' indulgenza per modo di suffragio, e la indulgenza per modo di assoluzione. Questa immediatamente si conferisce alla persona, in cui la indulgenza produr deve il suo effetto; perchè l' assoluzione debb' essere immediatamente, e direttamente diretta alla persona, che viene assoluta. Ma all' opposto la indulgenza pe' morti non si concede all' anime purganti direttamente, ed immediatamente a loro stesse; ma si concede ad una persona viva, concedendole altresì nel tempo stesso, che possa applicarla a qualche Defunto, siccome può a lui applicare le proprie private soddisfazioni. Quindi è, che si dice essere questa indulgenza per modo di suffragio, perchè siccome l' offrire per un' anima del Purgatorio la mia propria soddisfazione è un suffragio,

coi

così è pure un suffragio l'offrire per un'anima del Purgatorio la soddisfazione già a me quasi donata dal comun tesoro. Sembra insinuare questa differenza S. Tommaso allorchè dice concedersi le indulgenze ai Defunti non già direttamente, ma indirettamente. E dalla dottrina dello stesso S. Dottore raccolgo, che l' indulgenza per modo di suffragio non è già propria dei soli trapassati, ma può aver luogo anche nelle persone viventi; e tutta la differenza consiste in questo, che nelle anime de' Defunti ha luogo soltanto la indulgenza per modo di suffragio, laddove nelle persone vive e l'una, e l'altra. Imperciocchè può concedersi ad una persona vivente, immediatamente, e direttamente la indulgenza, il che farsi per modo di assoluzione; e può anche concedersi l' indulgenza ad una persona in guisa, che possa applicarla ad altra persona viva; ed in tal caso l' indulgenza di questa seconda persona è per modo di suffragio.

Dal fin qui detto può vedere ognuno, quanto falsamente, ed ingiuriosamente dica l' Anonimo, che i Teologi, quando parlano della indulgenza dei Defunti *sembrano divenir muti, digiuni, intralciati, inconseguenti, senza principj, senza riflessioni, e spesso senza ragionevolezza*; che è lo stesso che dire, che non sanno quello si dicano. Per verità ci vuole un gran coraggio a proferire in faccia al mondo falsità sì patenti, e sì ingiuriose ai Teologi cattolici. Andiamo innanzi.

V. Dopo aver esposta, e spiegata in tutte le sue parti la vera nozione dell' indulgenza pei Defunti, siegue naturalmente il ricercare, se veramente esista questa indulgenza, di cui abbiamo testè dichiarato la natura; cioè se ci sia nella Chiesa la potestà d' impartirla, e il Sommo Pontefice abbia l' autorità di concederla. Dico che sì certamente con S. Tommaso, e colla comune de' Teologi seguiti anche dai Canonisti. Questa è una verità; che ne suppone due altre in altri Trattati stabilite, l' una delle quali si è, esserci dell' anime de'

Esistenza dell'
indulgenza
pei Defunti.

De-

Defunti soggette alle pene temporali, cui scontano nel Purgatorio, e l'altra che fra le persone viventi, ed i Defunti ci sia la comunicazione de' suffragj, cosicchè i suffragj de' vivi offerti per l'anime de' Defunti giovino ad esse per la remission delle pene. Da ciò con ogni certezza, e ad evidenza si raccoglie poter la Chiesa militante sovvenire colle indulgenze l'anime de' Defunti; perchè altro ciò non è che un suffragio, il quale non meno degli altri può offrirsi pei Defunti. Ed oltracciò perchè le indulgenze impartiscono dal tesoro delle soddisfazioni di Cristo, e de' Santi; e per altro la soddisfazione di Cristo, quant'è di sua natura, può giovare non solamente ai vivi, ma eziandio ai Defunti indigenti, e capaci: può adunque questo tesoro essere dispensato dalla Chiesa anche pei Defunti: ma così è che fuori de' Sacramenti non v'ha altra maniera di dispensarlo che colle indulgenze: adunque possono le indulgenze comunicarsi per qualche maniera anche ai Defunti. Che fa dunque la Chiesa quando concede le indulgenze comunicabili per modo di suffragio pei Defunti? Altro non fa che offerire il prezzo infinito de' meriti, e delle soddisfazioni di Gesù Cristo, e de' Santi, affinchè Iddio Signore si degni di condonare la pena temporale all'anime esistenti in Purgatorio, onde libere, e sciolte se ne volino a godere la beatifica visione.

Obiezione
dell' Anonimo.

VI. Ciò dovrebbe bastare affinchè ognuno di sana mente, e spregiudicata fosse persuaso, che possono giovare ai Defunti quelle indulgenze, cui la Chiesa concede ai fedeli viventi di poterle applicare a suffragio dei medesimi. Difatti se possono i Fedeli viventi sollevare l'anime de' Defunti colle loro buone opere penali, e soddisfattorie, come anche l'Anonimo confessa; perchè poi non potranno sollevarle eziandio coll'applicazione de' meriti di Gesù Cristo loro accordata dalla Chiesa colle indulgenze applicabili ai Defunti? Così ragiona S. Tommaso nel suppl. q. 71. art. 10. appoggiato alla pratica di tutta la Chiesa: „ Non est aliqua

» ra-

„ ratio, quare Ecclesia possit transferre communia
 „ merita, quibus indulgentiæ innituntur, in vi-
 „ vos, & non in mortuos „. Ma ciò non basta
 all' Anonimo nostro avversario. „ Qui, dice, non
 „ si tratta di sapere, se ripugni una cosa, si trat-
 „ ta di sapere, se esista Chi ha detto ai
 „ Casisti, ed agli Scolastici, che il Pontefice ab-
 „ bia l' autorità d' applicare le altrui opere buo-
 „ ne a chi più gli piace? Io vo innanzi, e
 „ soggiungo, che se quest' applicazione non ripu-
 „ gna assolutamente, non si può però ammettere
 „ senza errore „. Pare veramente incredibile, che
 tali parole sieno uscite dalla penna d' un Auto-
 re, che si professa cattolico, e per tale vuol es-
 sere tenuto.

VII. Ma che il Sommo Pontefice abbia veramen-
 te questa pienezza di potestà di concedere indul-
 genze a pro dei Defunti, lo dichiarano espressa-
 mente Sisto IV., e Leone X., e quindi i Teologi,
 cui l' Anonimo per disprezzo appella Scolastici, e
 Casisti, non han ciò asserito a capriccio, come
 pare voglia egli insinuare con quelle parole: *chi
 ha detto ai Casisti &c. che il Pontefice abbia l'
 autorità &c.?* Lo ha dichiarato il primo nel con-
 dannare colla Costituzione, *Licet ea*, la dottrina
 di Pietro d' Osma, il quale insegnava, non avere
 il Romano Pontefice la potestà di rimettere le pe-
 ne del Purgatorio: *Romanum Pontificem Purgato-
 rii penam remittere non posse*. Ed il secondo lo
 ha dichiarato riprovando colla sua Bolla. *Exurge
 Domine*, la seguente proposizione di Lutero: *Sex
 hominum generibus indulgentia non sunt necessa-
 ria, nec utiles, videlicet MORTUIS &c.* Anzi nella
 Lettera al Cardinal Gaetano insegna espressa-
 mente questa essere dottrina della Santa Romana
 Chiesa, mentre dice: „ *Ecclesiam Romanam tra-*
 „ *didisse, Romanum Pontificem potestatem Clavium*
 „ *. . . pro rationabilibus causis concedere Christi*
 „ *Fidelibus, qui charitate jungente membra sunt*
 „ *Christi, sive in hac vita sint, sive in Purgato-*
 „ *rio, indulgentias ex superabundantia meritorum*
 Tom. XII.

Ha il Sommo
 Pontefice la
 potestà di
 concedere le
 Indulgenze
 pei Defunti.

K

„ Chri-

„ Christi, & Sanctorum dispensare, & per modum
 „ absolutionis indulgentiam ipsam conferre, vel per
 „ modum suffragii illam transferre consuevisse:
 „ ac propterea omnes tam vivos, quam defunctos,
 „ qui veraciter omnes indulgentias hujusmodi con-
 „ secuti fuerint, a tanta temporali pœna secun-
 „ dum divinam justitiam pro peccatis suis actua-
 „ libus debita liberari, quanta concessæ, & acqui-
 „ sitæ indulgentiæ æquivalet „. Può idearsi, può bramarsi dottrina più chiara da un Pontefice, che col mezzo della persona del Cardinal Gaetano istruisce tutta la Chiesa? Parla egli delle indulgenze concesse ai vivi, ed ai defunti come derivanti da una sola, e medesima potestà, e da un solo tesoro: asserisce certo l'effetto sì ne' vivi, che ne' morti, quando veramente l'abbiano conseguita; ed il tutto afferma qual Tradizione della Romana Chiesa. Domanderà egli più l'Anonimo, chi abbia detto ai Casisti, cioè a S. Tommaso, ed ai Teologi, che *il Sommo Pontefice abbia l'autorità di applicare &c.*? Dirà egli più, che ciò non si può ammettere senza errore? Pensi egli piuttosto, com'è certamente tenuto, a rimediare a questi spropositi con una sincera rittrattazione.

si conferma .

VIII. Ciò dovrebbe bastare per chiudere per sempre all' Anonimo la bocca intorno alla esistenza delle indulgenze pe' morti. Ma se per anco non n'è persuaso, apra egli la Storia Ecclesiastica, e vi ritroverà all' anno 878. una lettera di Giovanni VIII. riferita dal Baronio, in cui il Papa dichiara ai Vescovi di tutta la Francia, dai quali era stato interrogato, se l' indulgenza da lui medesimo concessa per quei, che combattevano nella guerra intrapresa pel bene della Religione, si estendeva a quelli pure, che combattendo già erano morti; dichiara, disse, che anche ad essi si estendeva. Gelasio poi II. dopo aver solennemente consacrato in Genova la Chiesa di fresco eretta in onore de' Santi Lorenzo, e Siro, concesse l' indulgenza plenaria a tutti que' Defunti, che venissero sepolti nel Cimitero di detta Chiesa: „ Se-

• xto

Delle Indulgenze, e del Giubileo. 147

» xto idus Octobris (così Oldovino nella vita di Ge-
» lasio II.) anno Dominicæ Incarnationis MCXVIII.
» indictione 12. Dedicatio Ecclesiæ beatissimi Lau-
» rentii, atque sanctissimi Syri Januensis Episco-
» pi; quæ consecrata fuit a Domino Gelasio an-
» no I. Episcopatus sui cum pluribus Episcopis, sin-
» qua consecratione cum laude omnium virorum
» religiosorum fecit remissionem cunctorum pec-
» catorum ex parte Dei omnipotentis, beatæque
» Dei Genitricis Mariæ, & omnium Sanctorum,
» & sua, in quantum potuit, omnibus defunctis
» masculis, & fæminis, qui mortui sunt in vera
» confessione, & sunt sepulti in cæmeterio eju-
» sdem Ecclesiæ, & sepelientur usque ad finem
» sæculi ». Finalmente il Mabillone nella prefa-
» zione agli Atti de' Santi dell' Ordine di S. Bene-
» detto, secolo V., produce un monumento estratto
» dall' Archivio dell' insigne Badia di S. Niccola d'
» Arges, in cui è registrata una indulgenza parzia-
» le conceduta l' anno 1186. da Urbano III. sì pei
» vivi, che pe' morti, i quali avessero segnalata la
» loro pietà verso la medesima Badia; „ Urbanus
» III. bene merentibus de eadem Abbatia, tam in
» vita, quam post eorum mortem septimam de-
» injunctis pœnitentiis partem relaxavit ». Fa men-
» zione di questo monumento anche il nostro Av-
» versario. Ma che? Sostituisce Giovanni VIII. ad
» Urbano III. per torsi d' impaccio col dire, che ta-
» le indulgenza fu conceduta prima „ della inven-
» zione del Tesoro fatta dagli Scolastici „, e per-
» ciò non essere una vera remissione della pena tem-
» porale. Che concessioni di simil fatta fossero in
» uso nella Chiesa ai tempi dell' Angelico Dottor
» S. Tommaso, lo attesta egli medesimo nel 4. dist.
» 45. q. 2. art. 3. quæstiuncula 2., ove così: „ Si
» autem indulgentia sub hac forma fiat: quicun-
» que fecerit hoc vel illud, ipse & pater ejus, vel
» quicumque ei adjunctus in Purgatorio detentus
» tantum de indulgentia habebit; talis indulgen-
» tia non solum vivo, sed etiam mortuo prode-
» rit ». Che ne' tempi posteriori sieno state in uso

le indulgenze pei Defunti, non ne dubita neppure l' Anonimo.

si strigne l'
Anonimo con
un raziocinio.

Ora io la discorro così. Se non ci fosse stata Tradizione nella Chiesa Romana che il Sommo Pontefice ha la facoltà di offrire il tesoro de' meriti di Gesù Cristo, e de' Santi col mezzo delle indulgenze pe' vivi, e pe' morti, come poteva venire in capo al Clero di Francia in ogni passato secolo sì rispettabile, e sì illuminato di chiedere a Papa Giovanni VIII., se l' indulgenza da esso lui concessuta si estendeva eziandio a coloro, che già erano trapassati; e come poteva rispondere il Papa francamente che sì? E non sarebbe ella stata onninamente ridicola la domanda, e nulla meno la risposta, se non fosse stata universale persuasione della Chiesa, che il Sommo Pontefice ha la potestà di applicare il tesoro delle indulgenze anche a pro dei Defunti? Che bel dono avrebbero fatto Gelasio II., ed Urbano III. alle Chiese, a cui concessero le indulgenze pei Defunti, se non fosse stata dottrina universale della Chiesa, che l' indulgenze sono di giovamento all' anime dei Fedeli morti in grazia? Ma se era questa la universal dottrina della Chiesa, certamente *non guasta* allora dagli *Scolastici*, i quali non ancora esistevano, giacchè nulla v' ha nella Chiesa che possa dirsi nuovo, convien per necessità asserire, che questa dottrina deriva dai Padri nella Chiesa, i quali la impararono dagli Apostoli, e gli Apostoli da Gesù Cristo. Questa dunque sarà certamente quella dottrina, che dobbiamo conservare intera senza toglierne, o accrescerne un apice.

Ora, se così è com' è difatti, che dovrò io dire dell' Avversario, il quale francamente afferma non potersi ammettere quest' applicazione de' meriti di Cristo, e de' Santi all' anime de' Defunti senza errore? Per rinvenire la dottrina della Chiesa universale cosa bisogna fare? bisogna cercare qual' è la dottrina della Romana Chiesa: e questa dottrina da chi s' insegna? Non da altri che da chi siede nella Cattedra di S. Pietro. Basta,
che

che l' Anonimo si risovvenga dei testi de' SS. Cipriano, Ireneo, Girolamo &c. per persuadersi, o piuttosto per rientrare nella persuasione di questa verità, che bisogna ricorrere al Romano Pontefice per sentire la dottrina della Chiesa, e per starcene unito con gli altri Cattolici al centro dell' unità. Tutt' i Santi, e dotti Vescovi dell' universo fino dai primi tempi della Chiesa si sono di ciò gloriati, e se ne glorievano mai sempre i veri Fedeli fino alla consumazione de' Secoli.

§. II.

Come, e quanto valga questa Indulgenza pe' Defunti.

I. Il nostro Anonimo alla pag. 322. dice: „Pre-
„ scindendo da alcuni Scolastici stolti, ed ignoran- Falsità avan-
„ ti, tutti ammettono, che non è certo l' effetto zata dall' A-
„ delle indulgenze de' Defunti, giacchè non è cer- nonimo.
„ to, se Cristo le accetterà sì, o no. Da tutto ciò
„ ne concludono, che le indulgenze non Giovan
„ nulla alle anime de' trapassati „. Ma, dico io,
è poi vero, che i Teologi traggano da quella pre-
messa tale conseguenza, e concludano così? Nul-
la di più falso. L' Anonimo non troverà neppure
uno fra i Teologi dopo la condanna della propo-
sizione di Pietro d' Osma, il quale concluda in
questo modo. Quello insegnano comunemente i
Teologi si è, che non essendo Iddio legato da al-
cuna speciale, e determinata promessa, ed essen-
do conseguentemente libero di accettare quanto a
lui offre la Chiesa per soddisfazione dell' anime
purganti al suo divino tribunale soggette, dipen-
de perciò dal suo divino beneplacito l' effetto dell'
Indulgenza plenaria a pro delle medesime anime
offerta. Ma insegnano ancora, che se non è cer-
to, che Iddio accetterà quella plenaria soddisfa-
zione, cui gli presenta la Chiesa per la liberazio-
ne di quelle anime in particolare, neppure è cer-
to, che non sia per accettarla. Come adunque pos-

sono conchiudere, che le indulgenze non giovano nulla all'anime de' trapassati? Adunque è necessario distinguere la virtù della indulgenza da per se stessa dalla di lei attuale efficacia, la quale nasce dall'accettazione di Dio. Passa la cosa al modo stesso che l'offerta fatta da un benefattore di pagare il prezzo per la liberazione d' un carcerato, la quale deve distinguersi dall' accettazione, che ne fa il Principe, da cui dipende l' efficacia attuale di essa: e siccome il Principe può benignamente accettarla, così l' offerta dell' amico, sebbene incerto dell' esito, di natura sua ha la virtù di sollevare il carcerato; così pure l' indulgenza ha la virtù in se di sollevare in tutto, se è plenaria, o in parte, se parziale, l' anime dei Defunti, quantunque poi sia incerto, se Iddio Signore l' accetterà a pro di quell' anima, per cui particolarmente viene offerta, giacchè può Iddio accettarla, e si può sperare, e credere, che sia per accettarla.

Se annunzino il falso le tabelle, che ogni Messa libera un' Anima del Purgatorio.

II. Posta questa dottrina, sembrano eglino annunziare il falso quelle tabelle, che sogliono esporri, le quali dicono: „ Ogni Messa celebrata „ a quest' Altare libera un' anima del Purgatorio, „
 Riprova sommamente, ed acerbamente l' Anonimo cotali tabelle, le quali, egli dice, annunziano il falso, promettendo con sicurezza l' effetto di simili indulgenze. Ma s' inganna a partito. Imperciocchè non si vuol già dire con tali espressioni, che l' effetto ne sia certo. No, questo non è il senso di quelle parole. Niuno de' Papi concedenti tali indulgenze ha ciò asserito nelle sue Bolle; ma ecco precisamente come s' esprimono: „ Dei „ misericordia confisi, ut quodcumque Sacerdos „ aliquis Missam ad præfatum Altare celebrabit, anima ipsa de Thesaurò Ecclesiæ per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita „ ut D. N. J. C. suffragantibus meritis a Purgatorii pœnis liberetur, concedimus „. Non altro adunque dicono i Sommi Pontefici, sennonchè affidati all' infinita misericordia di Dio, ed alla po-
 te-

restà loro data di dispensare i tesori della Chiesa anche all' anime de' Defunti, esibiscono la plenaria soddisfazione, sperando fondatamente, ch' egli sia per accettarla in liberazione di quella, o quelle anime determinate. Ecco adunque il senso d' esse tabelle. Ogni Messa celebrata all' Altare privilegiato libera quell' anima, per cui è offerto l' incruento Sacrificio, dalle pene del Purgatorio, quando il Signore Iddio si compiaccia di accettare questa offerta, la quale partecipando per l' indulgenza annessa del tesoro de' suoi meriti, e di quelli de' Santi, quant' è da se ha virtù di liberare quella, o quelle anime, per cui viene a Dio presentata quell' offerta. Adunque la tabella non altro vuole indicare, sennonchè celebrandosi la Messa all' Altare privilegiato, si offre a Dio tanta quantità de' meriti suoi infiniti, quant' è necessario per la totale liberazione di quell' anima. Dicasi lo stesso d' un' indulgenza pe' morti conceduta, per cui si espone il cartello, che dice: *Indulgenza plenaria; oggi si libera un' anima dalle pene del Purgatorio.* L' intende così ogni Fedele; e tanto è vero, che sa ognuno questo essere il senso di siffatte tabelle, che niuno ordinariamente si contenta di far celebrare per un Defunto una sola Messa a qualche Altare privilegiato, ma è sollecito di moltiplicare i Sacrifizj, e d' impiegarsi in altre opere pie per suffragare l' anima del medesimo Defunto.

III. Ma sarà poi vero, che la indulgenza pe' morti ad altro non giova loro, nè effetto hanno sennonè quello di togliere a' vivi il divieto di pregare pei Defunti, o suffragarli, come pretende il nostro Anonimo? Prima di rispondere a questa ricerca, affinché niuno creda, che io a lui tal cosa voglia imporre, riferirò le sue stesse parole pag. 334. Dice adunque così: „ S'introdusse assai presto nella Chiesa, ed è credibile, che ancora dal tempo degli Apostoli, di accordare la remissione della pena canonica a tutt' i Fedeli, che erano trapassati con segni di carità. Quindi, ben-

Se l' effetto di tali indulgenze sia di togliere il divieto ai vivi di pregare pei Defunti.

L' Anonimo lo asserisce.

„ chè già defunti, concedeva loro l' indulgenza ,
 „ e la rinconciliazione. Non pensava già la Chie-
 „ sa, che quest' indulgenza operasse alcun effetto
 „ sopra le anime de' morti direttamente; ma solo
 „ toglieva un ostacolo ai loro suffragj, ed altro
 „ non intendeva sennonchè di permettere ai Fe-
 „ deli viventi, che potessero pregare per essi nel-
 „ le pubbliche orazioni, e che potessero per essi
 „ offerire sacrificj, e limosine, ed altre opere pie
 „ questa poteva dirsi un' assoluzione indiret-
 „ ta, che togliendo a' vivi un divieto, procurava
 „ ai Defunti un suffragio „. Si studia poi di pro-
 „ vare, che questa, e non altra si fu ne' primi se-
 „ coli, ed è di presente l' indulgenza pe' Defunti,
 „ primieramente perchè riputando egli l' indulgenza
 „ una remissione soltanto della penitenza canonica,
 „ non possono da questa essere assoluti i Defunti,
 „ che sono nel termine, e sottratti per consequen-
 „ za dalla giurisdizion della Chiesa. Ed in secondo
 „ luogo perchè „ il sacrosanto Concilio di Trento ci
 „ avvisa, ch' egli non conosce altra indulgenza
 „ fuori di quella, che conobbero ne' tempi anti-
 „ chissimi i primi nostri Padri „.

si confuta .

IV. E' falsissima questa nozione, che ci dà l'
 Anonimo della indulgenza pe' Defunti. Prima di
 tutto ognun ben vede, che dessa è fondata sulla
 generale idea sua cioè che la indulgenza sia uni-
 camente la remissione totale, o parziale della pe-
 nitenza canonica, cui noi già nella prima parte
 abbiamo dimostrato invincibilmente esser falsa.
 Cade adunque il fondamento, su cui tutta stasse-
 ne appoggiata questa sua dottrina, e quindi cade
 anche per necessaria conseguenza la stessa dottri-
 na sull' indulgenza pe' morti. Ciò potrebbe, e do-
 vrebbe bastare per intera confutazione di tale sua
 nozione. Ma v' ha dipiù. Suppone anche un' altra
 cosa non meno falsa, cioè che vietato fosse ai
 Fedeli di pregare pei peccatori sottoposti alla pe-
 nitenza canonica nelle pubbliche, e private loro
 orazioni; il che è onninamente falso. Impercioc-
 chè che ciò lecito fosse ne fa chiarissima testimo-
 nianza.

nianza il Sinodo Laodicensi sotto Damaso Papa nel Can. xix. ove definisce, „ oportere seorsum „ primum post Episcoporum sermones Catechumenorum orationem peragi; & postquam exierint „ Catechumeni, eorum, qui pœnitentiam agunt, „ fieri orationem „. Delle private poi ne parla chiaramente S. Basilio nella lettera ad Anfilocchio Can. 56., ove così: „ Qui sponte sua interfecit, & „ postea pœnitentia ductus est, viginti anni sic in „ eo dispensabuntur: debet quatuor annis flere stans „ extra fores Oratorii, & Fideles ingredienti- „ gans, ut pro eo precentur, suam iniquitatem e- „ nunciens „. Se i penitenti si raccomandavano ai Fedeli entrati in Chiesa, certamente questi potevano pregar il Signore per essi. Ma se potevano pregare per questi, sebbene erano nei principj della loro penitenza, perchè non avranno potuto pregare per quei, che sorpresi dalla morte prima di aver ottenuto la riconciliazione erano trapassati con segni di carità, e di pietà?

V. Nè dica l'Anonimo nella cit. pag. „ che se „ il penitente era passato nello stato di grazia, a- „ veva bensì la certezza della gloria, ma non po- „ teva esser soccorso colla carità de' Fedeli „. Im- „ perciocchè ciò è falsissimo quando alla Chiesa era sufficientemente noto, che il defunto aveva sufficientemente adempiute, mentre viveva, le leggi prescritte dai Canoni penitenziali; e perciò poteva supporre, che non era morto impenitente: voleva anzi essa, come pur lo vuole di presente, che i Fedeli viventi nelle loro offerte, ed orazioni ne facessero memoria: „ Pœnitentes, qui attente le- „ ges pœnitentiæ exequuntur, si casu in itinere, „ vel in mari morti fuerint, ubi eis subveniri non „ possit, memoria eorum & orationibus & oblationibus commendetur „. Ed il Concilio di Besanzone nel Can. 2. dice: „ Qui, pœnitentia accepta, „ in bono vitæ cursu satisfactoria compunctione vi- „ ventis sine communione inopinato . . . preveniuntur, oblationem recipiendam, & eorum funera, & deinceps memoriam ecclesiastico affe-

Risposta dell' Anonimo, che si dimostra esser falsa.

„ Sta

„ Qu prosequendam; quam *NEFAS EST* eorum
 „ commemorationes excludi a salutaribus sacris &c. „
 Il *nefas est* è una dichiarazione dell' obbligo, che
 hanno i viventi Cristiani, di pregare per tal fatta
 di defunti. Ora, dico io, una dichiarazione d' un
 obbligo inerente al Cristiano, sarà ella mai un' as-
 soluzione indiretta, che tolga ai vivi un divieto?
 Niuno lo dirà mai. Procurava dunque questa di-
 chiarazione il suffragio ai Defunti, non già col to-
 gliere l' ideale divieto dell' Anonimo, ma bensì col
 porre in vista, e sotto l' occhio de' Fedeli l' obbli-
 go, che gli strigneva, di pregare per essi. Omet-
 to per brevità altri simili monumenti, che potrei
 riferire. Ora io fo un passo più innanzi, e do-
 mando: se non eraci divieto, e se anzi c' era ob-
 bligo di pregare per quei, che eran morti prima
 d' aver terminata la penitenza, cosicchè è un pu-
 ro sogno questa assoluzione indiretta; quale sarà
 quell' indulgenza, che „ conobbero ne' tempi an-
 „ tichissimi i primi nostri Padri, e cui sola, se-
 „ condo l' Anonimo; riconosce il sacrosanto Con-
 „ cilio di Trento „? Certamente converrà, che l'
 Anonimo, o con Pietro di Osma, e co' Luterani
 nieghi esserci indulgenza veruna pe' morti, o che
 ammetta quella, in cui convengono i Teologi, ed
 i Fedeli, secondo lui, „ meno illuminati „.

VI. Ma ecco un obietto, in cui l' Avversario
 molto confida: „ Non è vero, dice, che la Chie-
 „ sa abbia mai approvato simili concessioni, pri-
 „ vilegj, ed indulgenze . . . Il Concilio di Tren-
 „ to, che aveva sì bella occasione di spiegarsi so-
 „ pra di questo articolo, volle tacerne, persuaso
 „ delle giuste ragioni, che in parte ho riferite di
 „ sopra „. Ma rispondo, che se que' venerabili
 Padri del Concilio di Trento fossero stati persuasi
 delle ragioni da esso recate, non avrebbero fatto
 neppure il Decreto sulle indulgenze; perchè come
 abbiam veduto, parlando della indulgenza pe' vi-
 vi, le di lui ragioni, se alcuna cosa provassero,
 proverebbero non esserci indulgenza dopo la deca-
 denza della pena canonica molto anteriore, alla ce-
 le-

lebrazione del Concilio di Trento: esso niega le indulgenze pe' Defunti per le stesse ragioni: adunque se di queste sue ragioni fosse stato persuaso il Concilio, non avrebbe nemmeno parlato delle indulgenze. Ma il Concilio ha espressamente condannati gli errori de' Novatori, ed ha taciuto, dice l'Anonimo sulle indulgenze pei Defunti: adunque, soggiungo io, non ha creduto esserci errore; altrimenti le avrebbe riprovate, come ha riprovati gl' insegnamenti di Lutero. Ma è poi anche falso, che il Concilio abbia taciuto. Nel Decreto *de Indulgentiis* nella sess. 25. parla così: „ Sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum Christiano „ populo maxime salutarem, & Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, & præcipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel „ eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant „. Non potevano certamente ignorare i Padri di quel Concilio, che in varj altri Concilj era stata conceduta dai Romani Pontefici l'indulgenza plenaria sì pe' vivi, che pe' morti. Dicendo adunque il Concilio di Trento, che debba ritenersi l'uso delle indulgenze *sacrorum Conciliorum auctoritate probatus*, egli è chiaro, ed evidente, che insegna, e comanda sia mantenuto l'uso delle indulgenze tanto pe' vivi, quanto pe' morti. Oltracciò il Concilio condanna coloro, i quali, con Lutero dicevano essere inutili le indulgenze, o con Pietro di Osma asserivano non aver la Chiesa veruna potestà di conferirle. Lutero insegnava essere inutili a sei classi di persone, e fra queste comprendeva quella dei Defunti; e Pietro d'Osma negava alla Chiesa la potestà di conferirle pe' Defunti: adunque il Concilio di Trento non facendo veruna distinzione, ma condannando assolutamente quei, che dicono inutili le indulgenze, e quei, che negano la potestà della Chiesa, viene conseguentemente a confermare questa potestà di conferire le indulgenze pei Defunti, e l'utilità delle medesime. Ecco quanto sia falso, e quanto siasi in-

ingannato l' Anonimo nell' asserire con somma franchezza, che il Concilio di Trento tacque su di queste indulgenze, e che la Chiesa mai non le approvò.

§. III.

Delle condizioni, che ricercansi, al valore delle Indulgenze pei Defunti.

Chi possa dare le indulgenze pei Defunti. I. Al valor delle indulgenze pei Defunti, cioè affinchè loro giovino, alcune condizioni ricercansi. E primieramente ricercansi l' autorità del concedente: e questa non d' ogni maniera, ma somma, quale si è quella, che trovasi nell' Apostolica Sede. I Vescovi, e gli altri Prelati al Sommo Pontefice inferiori non possono pei Defunti concedere indulgenza; perchè il Vicario di Gesù Cristo unicamente ha un' assoluta potestà di dispensare il Tesoro della Chiesa; e i Vescovi possono soltanto ai loro sudditi applicarne secondo la misura loro dai Concilj, e dall' Apostolica Sede determinata. Così il Bellarmino nel lib. 1. cap. 14., ed altri, dalla opinione de' quali, dice il Continuatore del Turnell, niuno si deve allontanare.

Se ricerchisi
causa giusta.

II. Oltre all' autorità ricercasi altresì dal canto del concedente la giusta causa. E per verità se questa è necessaria, trattandosi di concedere indulgenze a persone viventi, che pur sono all' umano foro soggette; quanto più non sarà necessaria nella concessione delle indulgenze pei Defunti, i quali con ispecialità spettano al foro divino? Quindi S. Tommaso nel 4. dist. 45. q. 2. dice chiaro: „ Non quantum voluerit Pontifex Defunctis potest concedere remissionem; sed quantum potest stulat ratio „; o sia *causa conveniens*, come l' appella nel Suppl. q. 71. art. 10. Nè punto basta, come dice ivi sapientemente il Bellarmino, per questa giusta causa l' utilità di quell' anime, o la gloria di Dio, che ne ridonderebbe dalla liberazione di esse anime: perochè se queste cose bastassero, Gesù Cristo medesimo pio, e misericordioso

dioso, le avrebbe di già tutte liberate. Ricercasi adunque qualche causa particolare spettante all'onor di Dio, ed all'utilità della Chiesa, come si è detto delle indulgenze pe' vivi, cosicchè il Sommo Pontefice creda essere a Dio più grata quella cosa, per cui concede le indulgenze, che l'esecuzione della giustizia, che viene praticata nella espiazione dell'anime del Purgatorio.

III. Per la parte poi de' viventi ricercasi il pio adempimento di qualunque opera prescritta a tale indulgenza. Imperciocchè non essendo le indulgenze, come insegna S. Tommaso, impartite direttamente, e primariamente sennonsè ai vivi, e indirettamente soltanto ai morti, non possono questi essere se non per le loro opere suffragati. Adunque se mancan queste, o se meno religiosamente vengano adempiute, mancherà anche l'indulgenza o in tutto, o in parte.

IV. Ricercasi in oltre dal canto dei viventi lo stato di grazia. Imperciocchè sebbene non manchino Autori, i quali sostengono non essere questo stato di grazia necessario, se espressamente nel Diploma non venga ricercato; pure è molto più probabile, che veramente sia necessario, almeno quando se ne eccettui il divin Sacrificio. La ragion' è. 1. Perchè le opere prescritte all'acquisto della indulgenza non sono già come una pura, semplice, e sterile condizione, ma come un compimento della causa finale, per cui concedesi la indulgenza. Adunque siccome a guadagnare per se medesimi la indulgenza ricercasi lo stato di grazia, così pur anco per lucrarla ad altri. 2. Perchè il peccatore non è soggetto idoneo per offrire le soddisfazioni di Gesù Cristo a pro altrui. Nè osta punto che il malvagio Sacerdote possa col Sacrificio della Messa ottenere agli altri la remission della pena, e non già a se medesimo; perchè nel Sacrificio v'ha la vittima, che da per se stessa intercede; e non già nelle indulgenze.

V. Nei Defunti poi oltre allo stato di grazia, e la loro esistenza nel Purgatorio, per sentimento

Prima condizione per parte di chi prende l'indulgenza pei Defunti.

Seconda condizione.

Se alcuna cosa si ricerca dal canto degli stessi Defunti.

del Gaetano tratt. 16. q. 5. de Indulg. ricercasi, che mentre vivevano abbiano meritato colla loro divozione alle Chiavi della Chiesa, e colla loro sollecitudine di giovare a morti, e di soddisfare pe' proprj peccati, che la indulgenza sia loro giovevole. Così intende egli quelle parole di S. Agostino *de cura pro mortuis* c. 1., e nell' *Enchirid.* c. 109., ove dice, che i suffragj de' vivi non giovano a tutt' i morti, *sed iis tantum, qui in hac vita meruerunt, ut sibi talia prodesse.* Ma questa sua dottrina quanto è utile, e pia perchè eccita i vivi all' opere buone, altrettanto sembra meno vera, e però viene comunemente rigettata. S. Agostino adunque nei luoghi allegati non esclude dai suffragj anche particolari nessuna di quell' anime, che trovansi nel Purgatorio, ma quell' soltanto, che sono condannate all' eterne pene dell' inferno: perocchè dice essere di suffragio capaci soltanto quelle, che mentre vivevano, ciò hanno meritato; perchè han perseverato nella grazia, e carità di Dio, mentre appunto la carità è il fondamento della comunione fra i membri della Chiesa, e non già la divozione particolare alle Chiavi della Chiesa, o altra simile cosa. Adunque S. Agostino le sole anime dei reprobj esclude dai suffragj de' vivi, perchè come morte in peccato non han meritato d' essere dopo morte suffragate. Per altro non sarebbe cosa inconveniente il dire, che siccome i reprobj, i quali non han meritato nulla di bene, sono esclusi da tutti i suffragj, così i giusti da qualche specie di suffragio sieno esclusi, perchè ciò hanno meritato per qualche loro incuria, e mancanza.

Se le indulgenze pe' morti giovino in particolare.

Opinione di un Autore antico.

VI. Cercano qui i Teologi, se le indulgenze giovino con ispecialità a quell' anima, o anime, per le quali dai viventi vengono acquistate, ed applicate, oppur solamente a tutte in comune. S. Tommaso nel 4. dist. 45. q. 2. art. 4. riferisce, che un certo Prepositivo, Autore antico, insegnava non giovare i suffragj della Chiesa ai Fedeli defunti sennonchè in comune, più però a quelle anime,

me, che erano più vicine alla loro liberazione: e per ciò persuadere portava la similitudine d'una lucerna, la quale accesa nella stanza del Re per lo stesso Re, non rende però lume al solo Re, ma a tutti quelli, che son presenti, e più a quelli, che hanno gli occhi migliori, e più perfetti. Adduceva eziandio quest'altra similitudine. Leggasi alla mensa d'un Re un libro: da tale lettura non riporteranno minor frutto gli altri, che son presenti, che il Re medesimo, ed anche taluno forse ne ricaverà maggior profitto dello stesso Re, abbenchè propriamente il libro leggasi al Re. Ciocchè questo Autore dice dei suffragj, ha inteso certamente anche delle indulgenze, le quali giovano ai Defunti per modo di suffragio.

VII. Ma la comune dei Dottori vuole, che tanto i suffragj, quanto le indulgenze, sebbene a tutt' i Defunti gaudio apportino, perchè congiunti in carità tutti godono del bene altrui come se fosse suo proprio, quanto però alla soddisfazione, e liberazione dalle pene, i comuni suffragj della Chiesa giovino a tutti in comune, ma i suffragj particolari, e le indulgenze prese per certe anime particolari, giovino a quelle, anzi non giovino che a quelle, alle quali dall'intenzione de' viventi vengono applicate. E ciò è manifesto primieramente dalle Bolle de' Sommi Pontefici, e dalle loro concessioni. Imperciocchè Pasquale I. dichiara di concedere l'indulgenza in guisa, che chi celebrerà tante Messe per l'anima del padre, o di altra particolar persona defunta nella Cappella di S. Zennone, la quale esiste nella Chiesa di S. Prassede, liberi quell'anime dalle pene del Purgatorio. Alessandro poi VI., Clemente VII., ed altri Pontefici nelle loro Costituzioni fatte in occasione del Giubbileo dicono in termini chiari, e precisi, che quelle indulgenze del Giubbileo si estendono per modo di suffragio alle anime del padre, o della madre, o d'altra persona particolare, per le quali si prenderanno. 2. Dall'uso, e senso della Chiesa, e di tutt' i Fedeli. Che altro significano v. g. quelle

Comune senza.

Mes-

Messe di *Requiem* dalla Chiesa stabilite in *Dis obitus* per l'anima di quella persona particolare recentemente trapassata; e nell' anniversario del Defunto, o Defunta? 3. Da S. Agostino, il quale nel lib. *De cura pro mortuis* cap. 4. scrive, che la Chiesa trasmette all' anime de' Defunti alcuni suffragj comuni, affinchè a quell' anime, a cui mancano suffragj particolari dai consanguinei, o amici, non manchino altri dalla madre comune, che è la Chiesa. 4. Finalmente perchè non v' ha motivo, o ragione, per cui le soddisfazioni applicate da chi prende le indulgenze ad un' anima particolare, o non giovino più ad essa che alle altre, o alle altre non giovino punto.

Quanto alle due similitudini prodotte da quell' antico Autore, esse non provano nulla. Nè la lucerna, nè il Libro ha veruna somiglianza, o parità colle indulgenze, e co' suffragj. Ciocchè veramente ha somiglianza, proporzione, e parità, si è la somma di danaro, cui offre taluno al Principe per la liberazione d' un prigioniero. E' chiaro, che questa somma spesa per la redenzione di un tale non può redimere un altro.

Due avvertimenti.

VIII. Due cose qui meritano d' essere avvertite. La prima si è, che per dichiarazione di Clemente X. del dì 5. Maggio in tempo di Giubbileo, in cui restano sospese tutte le indulgenze, continuano nondimeno quelle pei Defunti. Per altro poi non è vero, come pretendono alcuni, che tutte le indulgenze per recente concessione del Sommo Pontefice possano applicarsi ai Defunti. No, dice l' Amort in *quastionibus practicis* verso il fine dell' Opera, non è vero. Aveva bensì ciò desiderato Mons. de Lerma Segretario della Congregazione delle indulgenze, ed anche n' era stato dalla medesima Congregazione formato il Decreto favorevole. Ma siffatto Decreto nè fu sottoscritto dal Papa, nè pubblicato. Adunque non si possono prendere pei Defunti sennonchè quelle indulgenze, le quali per concessione Pontificia sono applicabili ai Defunti.

IX.

IX. L'altra si è, che le indulgenze concesse in grazia dei Defunti a quei, che visiteranno una data Chiesa, non possono lucrarsi da quelle persone, le quali non sono in caso di visitare la predetta Chiesa, o perchè sono assenti, o perchè legittimamente impediti; quando però o nel Diploma dell' indulgenza, o in altro non venga accordato questo privilegio a qualche ceto di persone, come l'hanno certamente certi Ordini Regolari in grazia dei Religiosi infermi, i quali non potendo visitare la loro Chiesa possono lucrare le indulgenze delle stazioni di Roma, ed altre sì per se stesse, che pei Defunti senza muoversi dalle loro stanze, e dai lor letti. La ragione della stabilita dottrina generale si è, perchè così quanto alle indulgenze pe' vivi è stato risposto da Roma l'anno 1709. 1716 1724. 1732., come si può vedere presso il già lodato Amort nel luogo stesso. Ora corre la regola stessa in tutte le indulgenze; cosicchè anche chi lascia di prestare qualche opera prescritta per ignoranza, o per obliuione, non acquista l' indulgenza, sebbene l'abbia omessa incolpevolmente. Se nondimeno la parte omessa fosse una menoma cosa, come nel Rosario un *Pater*, ed un *Ave*, secondo il comun sentimento de' Teologi, a cui meritamente presumesi uniforme l'intenzione del Pontefice, non verrebbe a mancare l' effetto dell' indulgenza.

C A P I T O L O II.

Degli Altari privilegiati: e di alcune particolari Indulgenze.

§. I.

Cosa sieno gli Altari privilegiati, e come si concedano.

I. **D**iconsi privilegiati quegli Altari, ne' quali il Sacerdote, che celebra pei Defunti può
Tom. XII, L a pro

Cosa sia Altare privilegiato.

a pro di essi lucrare la indulgenza. Concedonsi dai Sommi Pontefici gli Altari privilegiati ora per un tempo determinato, ora in perpetuo, per uno, o più giorni, oppur anche per ciascun giorno della Settimana secondo il numero delle Messe, che sogliono celebrarsi nella Chiesa, in cui trovasi tale Altare; e quindi è necessario badare al tenore della concessione, che suol essere della seguente maniera: „ Volentes Ecclesiam vestram, in „ qua Altare privilegiatum non est erectum, dum- „ modo in ea septem Missæ celebrentur, & in ea „ sit Sancti NN, vel Sanctæ NN. nuncupatum, „ hoc speciali dono illustrare, Dei misericordia „ confisi ut quodcumque Sacerdos aliquis Mis- „ sam Defunctorum, & singulis diebus infra octa- „ vam illius, ac feria sexta cujuslibet hebdomadæ „ pro anima cujusque Fidelium defunctorum ad „ præfatum Altare celebrabit, anima ipsa de the- „ sauro Ecclesiæ per modum suffragii indulgen- „ tiam consequatur, ita ut D. N. J. Christi suf- „ fragantibus meritis a Purgatorii pœnis liberetur, „ concedimus; præsentibus ad septennium tantum „ valituris. Datum Romæ ec. „.

Come abbiano ad intendersi quelle parole, dummodo in ea septem Missæ quotidie celebrentur.

II. Alcune espressioni del riferito Diploma abisognano di dichiarazione. E primieramente quelle parole, *dummodo in ea* (Ecclesia) *septem* (oppure *viginti, quindecim*) *Missæ celebrentur*, contengono elleno una vera, e rigorosa condizione, cosicchè cessi il privilegio, se le Messe sieno in minor numero? Molti Autori presso il Diana hanno sostenuto, non essere regolarmente una rigorosa condizione. Altri hanno asserito tutto l'opposto. Ma cessa di presente tal questione, e la predetta clausola debb' intendersi a tenore della dichiarazione datane *de mandato Sanctissimi* dalla Congregazione del Concilio ai seguenti dubbj. „ Primo, an „ absentibus Religiosis ex causa Prædicationis tem- „ pore Quadragesimæ, & Adventus, vel quando „ occasione Festivitatum, vel funerum, aut simi- „ lium a Superioribus ad celebrandum alibi tran- „ smittuntur, indulgentiæ concessæ cum certo nu- „ mero

„ mero Missarum, qui ob dictas causas adimpleri
 „ non potest, prorsus cessent, vel pro eo tempore
 „ quo dictus numerus Missarum non fuerit adim-
 „ pletus, sint suspensæ, vel potius remaneant in
 „ suo robore Secundo, an idem sit statuendum
 „ deficiente præfixo numero Missarum ob infirmi-
 „ tatem Sacerdotum tam regularium, quam sæcu-
 „ larium. Tertio, an pariter idem sit statuendum
 „ deficiente prædicto numero Missarum ob absen-
 „ tiam ab Ecclesiis sæcularibus Canonicorum. &
 „ Sacerdotum per aliquot dies, & menses „. Fin
 qui le ricerche. Sentiamone le decisive risposte:
 „ Sacra Congregatio Concilii Tridentini ec. 30. Ju-
 „ lii 1701. respondit ad primum quoad primam
 „ partem pro tempore Adventus, & Quadragesimæ
 „ remanere suspensas, non autem in reliquis, dum-
 „ modo raro contingat. Ad secundam, remanere
 „ suspensas. Ad tertiam provisum in primo „.

III. E qui si deve notare quello che anche più
 sopra abbiamo osservato, cioè che nella generale
 sospensione delle indulgenze, che praticasi l'anno
 del Giubbileo, non son comprese le indulgenze pe'
 morti, e quindi neppure gli Altari privilegiati. Co-
 sì ha deciso la S. Congregazione delle Reliquie,
 ed Indulgenze il dì 24. Gen. del 1700. Riferiremo
 qui tutto intero questo Decreto, emanato d'ordi-
 ne, e secondo la mente d'Innocenzo XI, perchè
 contiene altre cose importanti, e degne da saper-
 si. E' del seguente tenore: „ Quum a sacra Congr.
 „ Indulgentiis, sacrisque Reliquiis preposita Came-
 „ racensis Archiepiscopus quævisset, quæ vis,
 „ & sententia clausulæ (quæ hodie Brevibus indul-
 „ gentiarum apponi solet). *Volumus autem ut sè*
 „ *alias Christi fidelibus dictam Ecclesiam quolibet*
 „ *anni die visitantibus aliqua alia indulgentiaper-*
 „ *petua vel ad tempus nondum elapsum duratura*
 „ *concessa fuerit, presentes Littere nulle sint* „
 „ Sacra Congregatio re diligentius examinata,
 „ clausulam sic explicandam censuit, si videbitur
 „ Sanctissimo Domino nostro; ea minime contine-
 „ ri Altaria privilegiata pro Defunctis, neque in-

Gli Altari
 privilegiati
 non son com-
 presi nella so-
 spensione del
 Giubbileo.

„ indulgentias aut certo personarum generi concessas, ut Confraternitati, Regularibus, & Capitulo, aut certum pium opus in ipsa Ecclesia peragentibus ut Litanias, aliasve hujusmodi preces recitantibus, ac iis, qui Christiana Doctrina erudiuntur, vel alios erudiunt, & qui SS. Eucharistiæ, Sacramenti expositioni cum oratione quadraginta horarum intersunt, neque stationum Urbis, & septem Altarium indulgentias instar septem Altarium Basilicæ Vaticanæ concessas, neque demum quæ pro unica vice conceduntur. Ceterum si alia indulgentia sive plenaria, sive non plenaria in perpetuum, vel ad tempus, tum ab eodem, tum ab alio Romano Pontifice generatim Christi Fidelibus Ecclesiam, vel aliquod ejus Altare, seu Capellam visitantibus eodem anni die, vel diverso concessa fuerit, de qua non fiat in Litteris Apostolicis mentio, has Litteras ob adjectam clausulam esse prorsus irritas, ac nullas. Dat. die 23. Junii 1676. De his autem facta relatione ad Sanctissimum Dominum nostrum die 16. Martii 1677. sententiam Congregationis approbavit ec. „

Concessione
 d'un Altare
 privilegiato a
 tutte le Chiese
 Metropolitane, e
 Cathedrali.

IV. Alle Chiese Patriarcali, Metropolitane, e Cathedrali di tutto l'Orbe cattolico Benedetto XIII. ha concesso in perpetuo un Altare privilegiato cotidiano con sua Costituzione del seguente tenore: „ Omnium salutis paterna charitate intenti sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde Fidelium Defunctorum Domini N. J. C. ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, & illis adjunctæ ex Purgatorii pœnis ad æternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur omnes, & singulas Patriarchales, Metropolitanas, & Cathedrales totius Orbis Catholici Ecclesias, in quibus Altare privilegiatum perpetuum forsitan non reperitur concessum, & in eis Altare per Patriarchas, Archiepiscopos, & Episcopos respective locorum gratiam, & communionem Sedis Apostolicæ ha-

Delle Indulgenze, e del Giubbileo. 109

„ habentes semel tantum designandum, hoc spe-
„ ciali dono illustrare, auctoritate Nobis a Domi-
„ no tradita, ac de Omnipotentis Dei misericordia,
„ & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus
„ auctoritate, ut quandocunque Sacerdos aliquis
„ sæcularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis,
„ seu Institutii Regularis Missam Defunctorum
„ pro anima cujuscunque Christi-Fidelis, quæ Deo
„ in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad
„ prædictum Altare celebrabit, Anima ipsa de
„ thesauro Ecclesiæ per modum suffragii indul-
„ gentiam consequatur; ita ut ejusdem Domini
„ Nostri Jesu Christi, ac beatissimæ Virginis Ma-
„ riæ, Sanctorumque omnium meritis sibi suffra-
„ gantibus a Purgatorii pœnis liberetur, concedi-
„ mus, & indulgemus: Præsentibus perpetuis fu-
„ turis temporibus valituris ec. Datum Romæ apud
„ S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die
„ 20. Julii 1724. Pontificatus nostri anno pri-
„ mo „.

V. Affinchè poi la indulgenza degli Altari pri-
vilegiati sia giovevole al Defunto non basta che
il Sacerdote celebrante dica la Messa all' Altare
privilegiato solamente, ma è inoltre necessario
che la applichi in sussidio d'esso Defunto. La ragi-
on' è perchè la indulgenza per intenzione del
Sommo Pontefice è annessa al Sacrificio come
offerto su di questo Altare. 2. Perchè questo è
il sentimento comune dei Dottori, e dei sempli-
ci Cristiani, i quali quando domandano una Mes-
sa ad uno di questi Altari, intendono, che ven-
ga applicata al Defunto, per cui la domandano:
e sarebbe certamente cosa iniqua il render fru-
stranea questa loro legittima intenzione. Si può
aggiugnere, che secondo alcuni alla piena libera-
zione dell' anima dal Purgatorio deve concorrere
col frutto dell' indulgenza il frutto del Sacri-
fizio.

La Messa
debb' essere
applicata pel
Defunto af-
finchè gli
giovi la in-
dulgenza.

VI. Quantunque però sia necessario; quando
si può, che la Messa all' Altare privilegiato sia
di *Requiem*; quando però non è lecito il dirla

Quando sia,
o non sia ne-
cessario il di-
re la Messa
di Requiem.

di *Requiem*, basta la Messa del Santo, che corre. Non è lecito il dirla, quando è un doppio; • vale allora la Messa della festa corrente coll' applicazione del Sacrificio per l' anima, o anime ec. Per ben intendere, e più facilmente tutta la dottrina di questa materia io riferirò qui i Decreti della Congregazione de' sacri Riti, che le appartengono, come trovansi presso il Merati nell' Indice n. 396. 430. 439. e 625. Il primo è del seguente tenore: „ Omnibus, & singulis Sacerdotibus tam Sæcularibus, quam Regularibus cujusvis Ordinis etiam necessario exprimendi districte præcipitur, ut Missas privatas pro Defunctis, seu de *Requiem* in duplicibus nullatenus celebrare audeant, vel præsumant. Quod si ex benefactorum præscripto Missæ hujusmodi celebrandæ incidant in Festum duplex, tunc minime transferantur in aliam diem non impeditam, ne dilatio animabus suffragia expectantibus detrimento sit, sed dicantur de festo currenti cum applicatione Sacrificii juxta mentem eorundem Benefactorum „. Così la S. Congregazione de' Riti, *approbante Alessandro VII 5. Augusti anno 1662*. Nel qual Decreto è da notare, che non parlasi che delle sole Messe private; il che acciò fosse sgombro da ogni dubbiezza, fu fatto il dì 20. Novembre 1664. il seguente Decreto dal medesimo Pontefice approvato: „ Anniversaria, & Missæ cantatæ de *Requiem*, relictæ ex dispositione Testatorum quotannis in die ipsorum obitus, etiam in duplici majori contingentis, possunt celebrari; & proinde in Decreto die 5. Augusti 1662. edito non comprehenduntur „. Nei giorni adunque di rito doppio non si possono celebrare Messe da morto private, ma bensì le Messe cantate degli Anniversarij lasciate per disposizione Testamentaria per ogni anno nel giorno della morte; anche in giorno di doppio maggiore.

Quando le Messe non di *Requiem* sieno privilegiate.

VII. Ma sebbene le Messe private non possano essere di *Requiem* nei giorni di rito doppio, e deb-

e debban essere del Santo, o festa corrente; ciò però non toglie che sienq anch' esse privilegiate. Il secondo Decreto, cui ora riferisco, mette in chiaro, e comprova questa dottrina: „ Missæ de „ festo duplici celebratæ in Altari pro animabus „ in perpetuum privilegiato . . . suffragantur ac „ si celebratæ fuissent pro Defunctis (seu de *Re-* „ *quiem*) ut declaravit Alexander VII. 22. Ja- „ nuar. 1667. „.

VIII. Il terzo Decreto è un' estensione del precedente, ed è del seguente tenore: „ Privile- „ gium Alexandri VII. die 22. Januarii 1667. „ circa Missas de festo duplici in Altaribus per- „ petuo privilegiatis celebratas, extenditur etiam „ ad Altaria non in perpetuum, sed ad septen- „ nium seu aliud brevius, vel longius tempus, „ ac non omnibus, sed aliquo, vel aliquibus tan- „ tum hebdomadæ diebus privilegiata, ac proinde „ Missæ, quæ ibidem de Festo currenti, in quæ „ Missæ Defunctorum celebrari non possunt, si- „ ve ex obligatione, sive ex sola Fidelium de- „ votione celebrabuntur, suffragantur, ita ut ani- „ mæ Fidelium, pro quibus celebratæ fuerint, „ indulgentias per privilegia hujusmodi concessas „ consequantur in omnibus & per omnia, perinde „ ac si Missæ Defunctorum ad formam eorundem „ privilegiorum celebratæ fuissent „. Così la Con- „ gregazione de' sacri Riti, *annuente Clemente IX.*, „ ai 3. d' Agosto 1669.

IX. Il quarto dice: „ Declaratione Alexandri „ VII. 22. Januarii 1667. & Clementis IX. 23. „ Septembris 1669. circa Missas Defunctorum in „ Altari pro animabus Purgatorii privilegiato non „ celebrandas, licet loquantur tantum de Festis „ duplicibus, tamen intelligendæ sunt etiam de „ diebus Dominicis. & infra octavas Paschatis, „ Pentecostes, Corporis Christi, aliisque anni die- „ bus, quibus, licet a festo duplici non impe- „ dianur, adhuc tamen Missæ Defunctorum ju- „ xta ritum Ecclesiæ celebrari nequeunt, quate- „ nus nimirum Missæ, quas iisdem diebus cele-

„brare licitum est, servata ceteroquin privilegio-
rum forma, ad Altaria privilegiata celebren-
tur „. Così la S. Congregazione dei Riti ai 3.
di Aprile 1688. Il qual Decreto fu poi conferma-
to da Innocenzo XI. con suo Breve, che incomin-
cia, *Alias postquam* dei 14. di Maggio; il che fu
anche di bel nuovo decretato dalla stessa S. Con-
gregazione coll'assenso di Clemente XI. il dì 15.
di Settembre del 1714. E' chiaro adunque, che per
guadagnar le indulgenze pei Defunti nell' Altare
privilegiato non è necessario di celebrare in esso
ne' giorni impediti Messe di *Requiem*, ma basta
applicare le Messe della Festa, o dell' Ufizio cor-
rente in quel giorno. E ciò è vero non solo quan-
to a quelle Messe, che debbon essere di *Requiem*
per fondazione de' Testatori, ma eziandio quanto
a quelle, che vengono ordinate dalla sola divo-
zion de' Fedeli pe' Morti; e quindi se questi di-
chiarano di dare lo stipendio determinatamente
per una Messa di *Requiem*, debbon essere avvet-
titi, che in tal giorno, in cui la vogliono cele-
brata, come impedito, non si può celebrare.

§. II.

Scioglonsi intorno agli Altari privilegiati alcuni quesiti.

Questo 1.

I. Affine di mettere in chiaro lume questa ma-
teria degli Altari privilegiati, scioglieremo alcune
difficoltà, che intorno ad essa posson nascere, col
proporre, e decidere varj quesiti. Eccone il pri-
mo. Un Sacerdote ha recitato secondo il rito del-
la sua Diocesi l' Ufizio d' un Santo doppio. Va
poi a celebrare la Messa in altra Chiesa, ove si
fa l' Ufizio d' un semidoppio, o di feria ad un
Altare privilegiato della medesima. Dovrà egli
per conseguire al Defunto la indulgenza celebrar-
la di *Requiem*, o potrà celebrarla del suo Santo
doppio, di cui ha recitato l' Ufizio?

A questo quesito io non darò altra decisiva ri-
spo-

sposta, che quella ne da l' erudito Merati nel titolo 5. par. I. delle Rubriche. Eccola colle di lui stesse parole: „ Quum ex Decreto sac. ejusdem „ Congregationis die II. Julii 1701. possit Sacerdos in tali casu celebrare in aliena Ecclesia „ Missas votivas, vel de *Requiem*, ad satisfaciendum suis oneribus; hinc fit, quod in prædicto „ casu tenetur celebrare Missam de *Requiem*, ut privilegium præfati Altaris, in quo celebrat, suffragetur Defunctis, pro quibus offert Sacrificium: privilegium quippe Alexandri VII. solummodo habet locum in illis Missis de Festo duplici, vel de die occurrenti celebratis, in quibus non possunt juxta Rubricas, & specialia Decreta celebrari Missæ de *Requiem*. Quum igitur in præsentis casu, & inhærendo antedicto Decreto prædictus Sacerdos in aliena Ecclesia celebrans possit dicere Missam de *Requiem*, ut satisfaciat suæ obligationi, & indulgentias Altari privilegii concessas pro animabus in Purgatorio existentibus acquirat, debet Missam non de suo Officio duplici, sed de *Requiem* celebrare. Ita etiam præscindendo a tali Decreto sentit Hageter „. Fin qui egli, il cui sentimento sembra debba ammettersi piuttosto per l' autorità d' esso Scrittore celeberrimo in tutta l' Italia in tale materia, che pel Decreto, a cui viene appoggiato; mentre questo Decreto presso il Merati medesimo nell' indice de' Decreti al num. 558. altro non dice, sennonchè „ Sacerdotes etiam regulares diebus, quibus propria officia recitant sub ritu duplici, celebrantes in aliis Ecclesiis, quando peragitur Festum cum solemnitate, & concursu populi, debent celebrare Missas conformando se ritui, & colori earundem Ecclesiarum; in aliis vero diebus possunt; sed quando prohibentur Missæ votivæ, vel Defunctorum, debent se uniformare saltem quoad colorem „.

II. Quesito 2. Talun Sacerdote ha ricevuto la limosina, o stipendio per la celebrazione d' una Messa ad un Altare privilegiato per l' Anima d'

Quesito 2.

nn

un Defunto. Soddisfa egli all' obbligo suo col celebrarla ad un Altare non privilegiato, applicando all' anima d' esso Defunto un' altra indulgenza pei Defunti, cui v. g. egli ha annessa alla recita d' una corona?

Con parecchi gravi Autori, fra quali il Lezana, rispondo, che no; primieramente perchè è più certa, e più autentica la indulgenza affissa ad un Altare privilegiato per la celebrazione della Messa di quello lo sia la indulgenza legata alla recita di questa, o quella preghiera: e 2. perchè si deve operare secondo l' intenzione, e volontà di chi dà lo stipendio; e questi vuole, e richiede una Messa privilegiata, cui tacitamente il Sacerdote promette, quando senza dir altro riceve lo stipendio.

Quesito 3.

III. Quesito 3. Se cessi di essere Altare privilegiato quello di una Chiesa, in cui non si celebra quel numero di Messe, che viene prescritto nel Diploma della concessione, in cui suol dirsi *dummodo in Ecclesia tot, v. g. viginti*, oppure *quindecim*, o per lo meno *septem Missae quotidie celebrentur*. Ma a questo quesito è stato già da noi precisamente soddisfatto nel num. 2. del precedente paragrafo in occasione di spiegare il Diploma di tali concessioni ivi riportato. Veggasi dunque ivi la decisione di tal quesito. Qui nondimeno si può ulteriormente ricercare, se al valore attuale del privilegio importi, che le Messe vengano celebrate dai Sacerdoti addetti alla Chiesa stessa, o dagli esteri Sacerdoti, che ivi a caso celebrano.

Rispondo, che ciò nulla importa; perchè il Sommo Pontefice veramente ricerca un dato numero di Messe, ma non richiede, che vengano celebrate nè da questi, nè da quei Sacerdoti. Può nondimeno accadere, che gli esteri Sacerdoti non acquistino pe' morti la indulgenza, cui conseguono i domestici Sacerdoti; cioè quando tale indulgenza è stata accordata soltanto ad essi Sacerdoti domestici, o addetti a quella Chiesa. E se
fosse

fosse stata conceduta tale indulgenza pe' Defunti agli Altari della Chiesa d' un dato Monastero, o Convento, non l' acquisterebbero in tal caso neppure i Religiosi del medesimo Ordine soltanto ospiti in esso Convento, o Monastero; perchè, come osserva il Silvio, sebbene sieno del medesimo Istituto, sebbene in forza delle loro Co tituzioni sieno soggetti ai Superiori delle Case, in cui sono di passaggio, fino a tanto ivi si trattengono; non sono però veri membri di quella casa, o famiglia, ma puramente ospiti. Quindi se si trattasse di elezione di Priore, non avrebbero verun gius ad essa, nè voto di sorta alcuna in tale elezione. Dello stesso parere è anche il Pontas v. *Indulgentia* cas. 11. Per altro alloraquando nell' Apostolica concessione si dice, darsi il privilegio dell' Altare *solis Ecclesie Sacerdotibus*, sotto nome di Sacerdoti della tale Chiesa non s' intendono soltanto i Canonici, i Parrochi, o Convittori della stessa Chiesa, ma pur anche quelli, che sogliono servirla, come i Cantori, gli Organisti, i Cooperatori, i Coadjutori, e massimamente i Benefiziati di essa Chiesa. Così, dice l' Amort alla pag. 70., da una risposta della S. Congregazione data l' anno 1713. nel Mese di Settembre.

IV. Quesito 4. Cercasi, se per via di comunicazione de' privilegj si comunichino anche le indulgenze pe' Defunti, e con esse pur anco i privilegj degli Altari.

Quesito 4

Rispondo, che comunicansi bensì le indulgenze pei Defunti, ma non già i privilegj degli Altari. La ragion' è, perchè i privilegj degli Altari si hanno, come dicono, per un favore esorbitante, e abbisogna d' una concessione speciale. Così appunto ha dichiarato una, e due volte la S. Congregazione presso l' Amort più volte citato.

Quesito 5

V. Quesito 5. Taluno ha per privilegio l' Altare portatile. Ora cercasi, se possa ad esso Altare mobile applicarsi, ed annettersi il privilegio, di cui si tratta.

Ri.

Rispondo, che sì; ma ciò, di che si deve dubitare si è, se difatti gli si annetta; perchè questa è una grazia, la quale solamente con gran difficoltà, e non tosto concesse la sacra Congregazione l'anno 1715. Quindi chi fosse per domandare un privilegio di tal fatta, per meglio provvedere a se stesso, ed agli altri, dovrà esporre candidamente alla S. Congregazione la qualità, e condizione di questo Altare.

Quesito 6.

VI. Quesito 6. Cercasi, se demolita la Chiesa, oppur anche l' Altare, cada il privilegio annesso all' Altare.

Rispondo, che cade, e cessa nel primo caso; anche sebbene l' Altare resti in piedi, come resta il Diana essere stato deciso; e che talvolta anche si nega per la nuova Chiesa, com' è manifesto dalla risposta della S. Congregazione dell' anno 1710. e 1712. presso l' Amort *in Responsis*. E che non cade, nè cessa, se la Chiesa non viene demolita, e sussiste, e venga soltanto riparata, ancorchè in luogo de' primi Altari se ne sostituiscano de' nuovi. Così ha deciso la stessa S. Congregazione l' anno 1723.

Quesito 7.

VII. Cercasi 7., se le indulgenze degli Altari privilegiati rimangano sospese nel Giubbileo.

Rispondo, che come s' è detto dell' altre indulgenze pei Defunti, non restano sospese. Così han dichiarato due Sommi Pontefici, cioè Innocenzo X. e Clemente X., del qual sentimento essere stati gli altri Sommi Pontefici meritamente si presume. Così il più volte lodato Amort.

§. III.

Di alcune particolari Indulgenze.

I. Avendo stabilito di dare in questo paragrafo notizia, e trattare di alcune particolari indulgenze, concesse o a tutt' i Fedeli in comune, e accordate a qualche determinato ceto di persone,

Di quali indulgenze si voglia parlare.

ne, daremo incominciamento dalle prime, e diremo ciocchè si debba in esse osservare. E perchè non è cosa nè sicura, nè molto cauta l' esporre tutte quelle, che vengono riportate dai Compilatori di tali grazie, perchè non rare volte s' ingannano, e ingannano, essendocene non poche delle apocrife, come costa dal Decreto *de apocryphis indulgentiis* approvato da Innocenzo XI. il dì 7. Marzo 1678. , che comanda sia inviolabilmente osservato; perciò non parleremo sennonchè di quelle, delle quali l' autenticità è certa.

II. Adunque sono certe le seguenti indulgenze. Chi saluterà altri dicendo, *sia lodato GESU CRISTO*; e chi risponderà, *Sempre sia lodato*, oppure *Amen* conseguirà ovunque ciò faccia cento giorni d' indulgenza, conceduta da Sisto V., e confermata poscia, anzi rinnovata il dì 22. di Gennajo l'anno 1728. da Benedetto XIII. L' uno poi, e l' altro di questi due Sommi Pontefici hanno aggiunto a questa indulgenza un' altra plenaria indulgenza in punto di morte, se chi aveva l' uso di ciò fare, giunto a quel punto invocherà i nomi di Gesù, e di Maria o colla bocca, se potranno, e se no almeno col cuore. Dipiù amendue questi Pontefici concedono le stesse indulgenze a que' Predicatori, i quali nelle loro Prediche, esorteranno i Fedeli a salutarsi scambievolmente nella detta maniera; e così pure a quegli altri tutti, i quali procureranno d' introdurre, e propagare l' uso di tale salutatione.

Indulgenza 1.
per tutt' i
Fedeli.

III. Chi accompagna con torcia, o candela accesa il SS. Sacramento, quando viene portato per viatico agl' infermi per indulto d' Innocenzo XII. dei 5. Gennajo 1695. acquista un' indulgenza di sette anni, ed altrettante quarantene: e quei, che lo accompagnano senza lumi una indulgenza di anni cinque, e di altrettante quarantene: e chi finalmente impedito legittimamente dall' accompagnarlo in persona lo fa accompagnare da altra con torcia, o candela accesa con-

Indulgenza 2.

«eguisce una indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

Indulgenza 3. IV. Benedetto XIII. a chi recita al suono della campana giorno, e sera l' *Angelus Domini* &c. oppure nel tempo Pasquale *Regina Caeli* &c., ha concedute I. un' indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi a suo arbitrio, in cui a tal fine si confessi, e si comunichi: e negli altri ogni qualunque volta reciti tale preghiera con animo contrito, un' indulgenza di cento giorni. Così egli con suo Diploma, che incomincia. *Omnibus vere penitentibus* degli 14. Settembre 1724.

Due cose però su tale indulgenza conviene avvertire. La prima si è, che per acquistarla è necessario recitare, fuori del tempo Pasquale, le mentovate preci colle ginocchia piegate; perchè nel Pontificio Diploma dicesi espressamente: *Qui flexis genibus devote recitaverint*. Adunque chi potendo inginocchiarsi le recita in altra situazione, non acquista le indulgenze. L' altra si è, che chi le recitasse ginocchioni in tempo Pasquale, non conseguirebbe le indulgenze. La ragione è I. perchè questi non si uniformerebbe al rito della Chiesa introdotto fino dai primi secoli. Già prima del Concilio Niceno I. era invalso questo rito di recitare ne' giorni di Domenica, ed in altri tempi le preci stando in piedi. Ma non essendo per anco universalmente praticato un tal rito, lo estese il lodato Concilio a tutta la Chiesa, così prescrivendo nel Can. 29. „ *Quoniam sunt quidam in die Dominico genua flectentes, & in diebus Pentecostes, ut omnia in universis locis constanter observentur, placuit sancto Concilio a Paschate usque ad octavas Pentecostes stantes Domino vota persolvere, vel Deo orationes effundere* „. 2. Perchè non solamente siffatto rito non è stato mai cangiato da verun posteriore Concilio, o Romano Pontefice; ma anzi fu confermato da Benedetto XIV. Imperciocchè volendo egli togliere di mezzo ogni dissonan-

za, e diversità di rito, dopo aver prima confermate le indulgenze da Benedetto XIII. concesse a quei, che recitano al suono della campana le preci stabilite, comandò, che tali preci da Vesperi d' ogni Sabato fino a tutta la seguente Domenica si recitino in piedi: ed inoltre che durante il tempo Pasquale in luogo dell' *Angelus Domini* &c. si reciti in piedi l' Antifona *Regina Cæli* &c. col versetto, ed orazioni corrispondenti. Abbiamo ciò nella notificazione del Card. Guadagni Vicario Generale dello stesso Pontefice pubblicata sotto il dì 20. Aprile del 1742. ove anche si aggiugne, che quelle rozze persone, le quali non tengono in memoria l' Antifona *Regina Cæli*, o non sanno dirla, acquistano le indulgenze recitando in piedi l' *Angelus Domini* &c.

Quanto poi al Salmo *De profundis* &c. Clemente XII. il dì 14. Agosto del 1736. ha concesse le medesime suddette indulgenze ai Fedeli, i quali verso un' ora di notte al suono della campana lo recitano ginocchioni; oppure in luogo del *De profundis* recitano l' Orazione Domenicale, o sia il *Pater noster*, e l' Angelica salutatione, o sia l' *Ave Maria* col versetto *Requiem æternam* &c.

V. Un' altra simile indulgenza di cento giorni ha conceduto il medesimo Pontefice Benedetto XIV. il dì 23. Dicembre 1740. a tutti que' Fedeli, i quali nei Venerdì di tutto l' anno alle tre ore incirca dopo mezzo giorno al suono della campana della Chiesa Metropolitana, o Cattedrale, o Parrocchiale (ai Rettori, o Parrochi delle quali comanda in virtù di S. ubbidienza di far suonare a tal fine la campana) reciteranno ginocchioni divotamente cinque *Pater*, e cinque *Ave* pregando il Signore per la concordia de' Principi Cristiani, per l' estirpazione dell' eresia, e per la conversione de' peccatori.

Indulgenza 4.

VI. Chi poi assiste all' Ufficio divino nella festa del Corpo del Signore, conseguisce l' indulgenza se ai mattutini di giorni 400. e così pure

Indulgenza 5.

se

se alla Messa solenne, o ai Vespri; e se assiste ad una delle piccole ore, di giorni 160. Fra l'ottava poi acquista la metà di tale indulgenza, assistendo agli Ufizj medesimi; e quindi di 200. giorni, se alla Messa, ai Mattutini, ai Vespri, e di 80., se alle piccole Ore.

VII. Chi parimente interviene alle preci pubbliche delle quarant' ore, ed ora divotamente per lo spazio di mezz' ora innanzi il SS. Sacramento guadagna una indulgenza di tre anni. Se poi interviene alla Processione della Cattedrale che suol farsi in principio, o in fine delle quarant' ore, un' indulgenza conseguisce di dieci anni, e se assiste alle Processioni d' altre Chiese, un' indulgenza di cinque anni. E pur anco per concessione di Gregorio XIII. dei 5. Aprile 1580. chi con frequenza interviene ai pii esercizj delle medesime quarant' ore, dopo essersi confessato, e comunicato, acquista indulgenza plenaria, e la remissione di tutti i suoi peccati.

Indulgenza 6.

VIII. Queste sono le principali indulgenze concedute generalmente a tutt' i Fedeli; alle quali bisogna aggiugnere quelle a tutti note delle Stazioni di Roma, della Via Crucis, della Porzioncola; come pure quelle concedute alle Confraternite, ai Rosarj, alle Corone, alle Medaglie; e finalmente quelle, che con frequenza vengon proposte non solamente nelle ampie Città, ma pur anche ne' piccoli luoghi. Adunque *Omnes sitientes venite ad aquas, & qui non habetis argentum, properate, emite, & comedite; Venite, emite absque argento, & absque ulla commutatione vinum, & lac.* Ma ahimè! quanti ai giorni nostri o non ne san nulla d' indulgenze, o le disprezzano, o le trasandano stoltamente! A quanti, anche forse del Clero, non ecciteremo il riso, se loro daremo nell' incontrarli per istrada questo per altro tenerissimo, e piissimo saluto: *sia lodato Gesù Cristo?* Non manchino i Parrochi e colla voce dall' Altare, e ancor più coll' esempio d' insegnare, ed istillare ne' loro popoli di campagna que-

questa pratica utilissima di salutarsi scambievolmente con queste belle parole. Quanto a me io non mancherò di promuoverla con tutte le mie forze, e per quanto a me fia possibile, mentre ben so, che oltre al nome tuo, Gesù mio dolcissimo, non v' ha altro nome, per cui possiam ottenere la salute; e che non viene mai abbastanza invocato.

IX. Qui però è necessario fare alcune osservazioni intorno alle indulgenze delle Confraternite. Generalmente due cose debbon notarsi; 1. che gli ascritti a tali Sodalizj non sono tenuti sotto peccato a recitare le in esse notate preghiere. Chi adunque non le recita non deve averne scrupolo, giacchè non sono comandate, ma soltanto prescritte per chi vuol lucrare le indulgenze. Quindi 2. che que' Confratelli, i quali in questa settimana, in questo mese, in questo giorno le omettono, non conseguiscono l' indulgenza, cui altronde avrebbero acquistato.

osservazioni
intorno alle
indulgenze
delle Confraternite.

In particolare poi quanto agli ascritti nella Compagnia del Rosario convien notare, che chi in luogo della consueta meditazione dei Misterj dell' umana Riparazione medita o qualche Novissimo, o qualche altra pia cosa non consegue le indulgenze colla recita del Rosario pel seguente chiarissimo Decreto: „ Quum S. Congregationi Indulgentiis, sacrisque Reliquiis præpositæ Pater Procurator Generalis Ord. Prædicatorum supplices preces porrexerit pro declaratione dubii: an qui SS. Rosarium B. Virginis Mariæ recitant omissa consueta meditatione Mysteriorum humanæ reparationis, & illorum vice Mortem, ac cetera Novissima, vel alia pia, ac religiosa meditantur, indulgentias a Summis Pontificibus concessas pro recitatione Rosarii lucrentur? Sacra Congregatio die 6. Augusti 1726. respondit, non lucrari. Quam S. Congregationis declarationem per me Secretarium Sanctissimo Domino nostro relatam Sanctitas sua benigne approbavit. Datum die 13. Augusti 1726. L. Card. Picus Præ-

Tom. XII. M „ fe-

„ *festus* . Raphael Cosmus de Hyeronimis Secre-
 „ *tarius* „ . E' adunque onninamente necessario per
 lucrare le indulgenze colla recita del Rosario di
 Maria il meditare ciocchè è stato stabilito fino
 dalla sua istituzione, e sempre il pio costume de'
 Fedeli ha osservato, non già qualsivoglia altra co-
 sa pia, ma unicamente i sacrosanti Misteri della
 nostra Redenzione .

Qui però convien aggiugnere quello , che a con-
 conforto delle persone idiote ha stabilito , e concedu-
 to il Pontefice Benedetto XIII. nella sua Bolla *Pre-*
siosus . Accorda egli benignamente , che tali per-
 sone incapaci di meditare i Misteri nel Santo Ro-
 sario contenuti possono colla semplice divota , e
 pia recita del medesimo Rosario acquistare tutte
 quelle indulgenze , le quali secondo i Decreti del-
 la S. Congregazione sono state concesse a quei ,
 che recitandolo meditano tali Misterj , volendo pe-
 rò , che ancor queste procurino di assuefarsi a me-
 ditarli . Ecco le parole di essa Bolla in fine del §.
 IV. „ *Ad consolationem personarum vere rudio-*
 „ *rum , ac divinis meditandis Mysteriis in præfa-*
 „ *to S. Rosario comprehensis minus idonearum ,*
 „ *præterea declaramus , easdem devota , ac pia e-*
 „ *jusdem Rosarii recitatione prædictas indulgen-*
 „ *tias , juxta posterius hoc Decretum , Mysteria*
 „ *illa meditantibus tantummodo concessas , etiam*
 „ *lucrari posse ; tametsi plane volumus , ut iisdem*
 „ *Reparationis nostræ Mysteriis sacratissimis me-*
 „ *ditandis juxta Rosarii institutum assuefiant* „ .

Parimente chi trovasi ascritto nella Confraternita
 della Cintura , se omette per dimenticanza di
 recitare i cinque *Pater* , ed *Ave* prescritti ai Con-
 fratelli ; oppure ritrovandosi in luogo , ove non c'
 è Chiesa di Agostiniani , nè Confraternita de' Cin-
 turati , non ne acquista le indulgenze , mentre non
 può supplire col visitare altra Chiesa , che ivi si
 trova ; e quindi quandanco la visiti , non conse-
 guisce le indulgenze annesse alla visita della Chie-
 sa , o Altare de' Cinturati . La ragion' è , perchè
 acciò i Confratelli , e Consorelle acquistino le indul-

Delle Indulgenze, e del Giubbileo. 173

Indulgenze, debbono adempire le leggi proprie del loro Istituto insieme coll'opere ingiunte, e debbono adempierle non già in qualsivoglia maniera, ma precisamente nel modo, che vien prescritto, come dice ottimamente Teodoro a Spir. Sancto *de indulgentiis* par. 2. art. 2. §. 6. Essendo pertanto state concesse le indulgenze ai Cinturati, che recitano i cinque *Pater* ed *Ave*, ed in certi determinati giorni visitano la Chiesa de' Padri Agostiniani, e l'Altare, o sia Cappella della detta Confraternita, chi manca di ciò fare, sebbene per obliuione, o impotenza, o altro legittimo impedimento, non consegue la rispettiva indulgenza per tali opere concessuta. Quindi la S. Congregazione delle indulgenze presso l'anzidetto Teodoro il dì 22. febbrajo 1717. espressamente, ed assolutamente dichiarò, „ *Confratres non gaudere (par-*
„ *lasi dei Cinturati) indulgentiis, nisi recitent*
„ *quinque Pater & Ave; & visitationem Alta-*
„ *rium suppleri non posse a Confratribus in alie-*
„ *na Ecclesia præcipue quando sunt in locis, in*
„ *quibus non est Ecclesia Ordinis S. Augustini,*
„ *aut non est erecta Confraternitas Cinturato-*
„ *rum* „. La decisione è chiara, nè abbisogna di commento.

Neppure conseguiscono i Cinturati l'Assoluzione generale, e la Benedizione in que' cinque giorni, nei quali fra l'anno ai Confratelli, e Consorelle della medesima Società viene impartita, se in tali giorni a cagione di qualche impedimento anche legittimo non possono trasferirsi alla Chiesa, nella quale si dà tale Assoluzione, e Benedizione. La ragion' è, perchè i Brevi Pontificj per conseguimento di tali cose esigono l'intervento alla Chiesa, ove farsi la funzione di tale Assoluzione generale, e Benedizione, e l'assistenza, o presenza della persona a tale cerimonia. Nel Sommario delle indulgenze concesse ad essi Confratelli, e Consorelle leggesi come siegue: „ *Quin-*
„ *que dies Benedictiois, & Absolutionis generalis*
„ *(licet a culpa proprie non absolvatur juxta de-*

clarationem fel. record. Clementis VIII.) sunt
 » fer. IV. Cinerum, fer. V. Majoris Hebdomadæ
 » &c. in quibus bona, & Suffragia Religionis com-
 » municantur solis Confratribus, & Sororibus Con-
 » fraternitatis, qui vere pœnitentes, & confessi,
 » ac Sacra Communione refecti, genuflexi hujus-
 » smodi functioni in Ecclesiis Ordinis peragenda
 » interfuerint. Clemens VIII. Constit. 85. ». Pa-
 » rimente nel Breve d' Innocenzo XI. che incomin-
 » cia, *Exponi nobis*; per cui viene confermato il
 » Sommario delle indulgenze della Confraternita del-
 » la Madonna della Mercede leggonsi le seguenti
 » parole: », Orationum, jejuniorum, Missarum, a-
 » liorumque bonorum Operum, quæ in dicto Or-
 » dine fiunt, communicatione participes erunt so-
 » li Confratres, & Consorores dictæ Confraterni-
 » tatis, qui vere pœnitentes, & Confessi, ac sa-
 » cra Communione refecti quam vocant Benedi-
 » ctionem, ac generalem Absolutionem (licet a
 » culpa non fiat proprie absolutio, ut Clemens
 » VIII. declaravit), in Ecclesiis dicti Ordinis
 » faciendæ, non in aliis, præsentibus reperiantur
 » &c. ».

Indulgenze
 dei Regolari.

X. Restaci a dire alcuna cosa intorno alle in-
 » dulgenze dei Regolari. Diremo soltanto delle prin-
 » cipali con ogni brevità. E prima di tutto convien
 » sapere, che il Pontefice Paolo V. colla sua Bolla
 » *Romanus Pontifex* dell' anno 1606. rivocò tutte le
 » indulgenze anteriori loro direttamente concesse;
 » le quali poi non sono mai state rivalidate come
 » costa dalla condanna della seguente proposizione
 » fatta da Alessandro VII. l' anno 1666. *Indulgentiæ
 » concessæ Regularibus, & revocate a Paulo V. ho-
 » die sunt revalidatæ*. E' però cosa certissima, che
 » in questa rivocazione non son comprese sennonsè
 » quelle, che ai Regolari dell' uno, e l' altro sesso
 » erano state direttamente concesse, e non già
 » quelle, che erano comuni anche ai secolari, o ai
 » soli secolari concesse. Per altro nel tempo stes-
 » so, in cui Paolo V. ha rivocato tali indulgen-
 » ze, ha anche loro benignamente conceduto pres-

no l' Amort par. 1. sect. 5. le seguenti, che sono certe.

Primieramente adunque ha concesso indulgenza plenaria a chiunque riceve l' Abito di una Religione approvata con intenzione di professarne solennemente l' Istituto, purchè lo riceva contrito, confessato, e comunicato. E' necessaria dunque la Confessione, e la Comunione per acquistare questa indulgenza. Indulgenza plenaria parimente ha concesso o al Novizio, il quale ricevuti i Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia, compiuto l' anno di prova, fa mediante i voti solenni la sua professione.

2. Ha concesso indulgenza plenaria a ciascun Religioso, il quale nella festa principale del suo Ordine, contrito, confessato, e comunicato pregherà per l' esaltazion della Chiesa.

3. Plenaria pure indulgenza a ciascun Religioso Sacerdote, che celebra la sua prima Messa, ed a tutti gli altri Religiosi, i quali ricevuta la SS. Eucaristia, staranno presenti alla di lui Messa, oppure nello stesso giorno ancor essi la celebreranno.

4. Plenaria altresì indulgenza a ciascun Religioso, il quale dopo essersi confessato, e comunicato invocherà in punto di morte o colla bocca, se potrà, o almeno col cuore il nome SS. di Gesù.

5. Plenaria parimente a tutti que' Religiosi, i quali colla licenza de' loro Superiori faranno dieci giorni di esercizj spirituali. Di tali esercizj spirituali il Sommo Pontefice ne prescrive il modo colle seguenti parole: „ In cella commorabuntur aut ab aliorum conversatione separati in „ piorum Librorum, & aliarum rerum spiritualium „ animos ad devotionem inducentium, lectionibus „ operam suam dederint, addendo sæpe considerationes, & meditationes Mysteriorum fidei, divinatorum beneficiorum, quatuor novissimorum, „ Passionis D. N. J. Christi, & aliorum exercitiorum, orationum jaculatoriarum, aut vocalium,

saltem per duas horas in diem, & noctem, orationibus mentalibus se exercendo, adjunctis etiam Confessione, & Communionem, aut Celebratione Sacri, quoties hoc exercitium peregerint „.

6. I Religiosi, che vivono ne' Chiostrì, visitando divotamente la loro Chiesa, ed orando divotamente avanti il Venerabile Sacramento per la esaltazion della Chiesa &c. conseguiranno le stesse indulgenze, cui conseguiscono quei, che visitano le Chiese di Roma, e fuori di Roma in tutt' i giorni assegnati, come se visitassero personalmente le Chiese stesse di Roma.

7. Ciascun Religioso, che vive nel Chiostro, se recita divotamente cinque *Pater*, ed *Ave* avanti il SS. Sacramento nella sua Chiesa, acquista in ciascun giorno un' indulgenza di cinque anni, ed altrettante quarantene.

8. Ogni Religioso, il quale per un mese intero fa ogni giorno una mezz' ora di orazione mentale, l' ultima Domenica del Mese medesimo ricevendo i Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia guadagna un' indulgenza di sessant' anni, ed altrettante quarantene.

Dice poi questo Sommo Pontefice nella medesima Bolla, che tutte queste indulgenze suffragano anche alle Monache, che osservano perpetua clausura.



T R A T T A T O X.

D E L L E

I N D U L G E N Z E

E DEL GIUBBILEO.

P A R T E III.

DEL GIUBBILEO.

C A P I T O L O I.

Della natura, del primo Istitutore, e del soggetto del Giubbileo.

§. I.

Cosa sia il Giubbileo, e di quante sorte.

I. **S** Arebbe imperfetto questo Trattato delle Giubbileo cosa significhi. indulgenze se si omettesse di parlare del Giubbileo, che fra le indulgenze è la principale, e la più insigne. Ne diremo adunque colla possibile brevità in questa terza parte. Primieramente adunque Giubbileo cosa significa? Il nome di Giubbileo secondo alcuni deriva dalla parola latina *jubilare*, che significa dar segno d'una grande letizia; il che avviene appunto massimamente, quando apronsi ai Fedeli i tesori della

M 4

Chie.

Chiesa, come avviene in occasione del Giubbileo; e secondo altri viene questo vocabolo dall'ebraica voce *jobel*; che se è vero, meglio si direbbe Giobeleo, che Giubbileo. Comunque siasi, *jobel* presso gli Ebrei significa ed è lo stesso che mettere in libertà, tornare le cose allo stato primiero, rimettere i debiti, terminare, suonare la tromba &c. giacchè queste cose tutte convenivano al Giubbileo degli Ebrei, che ritornava dopo il corso di cinquante anni: perocchè allora e i servi si ponevano in libertà, e rimettevansi i debiti, e restituivansi senza prezzo le possessioni degli avi agli antichi possessori: la terra in quell'anno non si seminava, ma germogliava spontaneamente senza cultura: e finalmente l'anno del Giubbileo si annunciava a suon di trombe: *Sanctificabis annum quinquagesimum*, così nel Levit. 25., & *vocabis remissionem cunctis habitatoribus terra; ipse est enim Jubilaeus, revertetur homo ad possessionem suam, & unusquisque redibit ad familiam pristinam, quia Jubilaeus est; & quinquagesimus annus.*

Cosa sia.

II. Ma il Giubbileo della nuova legge cos'è? Egli è la remissione di tutta la pena temporale dovuta nel divin foro pe' peccati, fuori del Sacramento, annessa a singolari privilegj, concessuta mediante l'applicazione delle soddisfazioni di Cristo, e de' Santi contenute nel comune tesoro della Chiesa. E più brevemente: *È un' indulgenza plenaria con privilegj annessi sotto certe condizioni.* Il Giubbileo, in quanto importa remission della pena, conviene coi Sacramenti, i quali anche tutti, o singoli, nella maniera che a ciascuno conviene, rimettono i peccati. In quanto è la remissione di tutta la pena temporale, conviene colle altre indulgenze plenarie. E finalmente in quanto seco porta privilegj grandi, e singolari, dalle medesime si distingue. Ma è poi anche una cosa diversa da quelle indulgenze, che talvolta concedonsi a Chiese private *in forma Jubilaei*. Nò, queste non sono un vero Giubbileo, nè hanno annessi per verun modo i privilegj del vero Giubbileo. In siffatto

in.

Indulgenze nè prescrivonsi digiuni, nè si dà la facoltà di eleggersi a piacimento un Confessore fra quelli approvati dall' Ordinario, da cui farsi assolvere dai riservati.

III. Il Giubbileo altro è Romano, altro Compostellano, ed altro Straordinario. Il Romano si è quello, che celebrasi in Roma per l'intero corso di tutto l'anno santo, che ritorna di presente ogni venti cinque anni. E suole promulgarsi per tutti i Fedeli sì Romani, che di tutto il mondo nella festa dell' Ascension del Signore. Incomincia nella vigilia del santo Natale; e dura poi tutto l'anno fino alla vigilia dell'altro susseguente Natale. Il Compostellano si è quello, che celebrasi in Compostella in tutto quell'anno, in cui la festa di S. Jacopo cade in Domenica; e stà aperto sì agli abitanti del luogo come ai pellegrini, che ivi concorrono dalla vigilia della Circoncisione fino all'ultimo giorno dell'anno seguente. Lo straordinario finalmente quello, che dopo l'anno santo viene concesso alle Diocesi fuori di Roma, e dopo l'incoronazione del Sommo Pontefice, o per qualsivoglia altro urgente caso.

IV. Convengono il Giubbileo Romano, e lo Straordinario in qualche punto, ed altri sono diversi. Convengono in questo, che sì l'uno, che l'altro non si concede che dal solo Papa; e che sì l'uno, che l'altro conferisce a chi l'acquista la plenaria indulgenza di tutti i peccati. Ma sono poi diversi, primieramente perchè il Giubbileo dell'anno santo dura un anno intiero; laddove lo straordinario non dura più di un mese, anzi d'ordinario due sole settimane: 2. perchè quello è fissato ad un tempo determinato, cioè ogni venticinque anni, e questo si concede a beneplacito del Pontefice, e secondo i bisogni: 3. perchè nel Giubbileo dell'anno santo praticansi varie cerimonie, com'è l'apertura della porta sanctè, e non già negli altri: 4. perchè nei Giubbilei straordinarij sempre si concede la facoltà di commutare i voti riservati (ad eccezione però di quel-

li

li di religione, e di perpetua continenza) e non già, almeno espressamente, in quelli dell' anno santo.

§. II.

Chi sia stato il primo Istitutore del Giubbileo .

Opinione dell' Anonimo di Pistoja .

Si dimostra esser falsa .

Falsa opinione dell' Anonimo .

Si confuta .

Risposta dell' Anonimo, che si rigetta .

I. Non è nè vero, nè verisimile ciocchè asserisce l' Anonimo di Pistoja, delle cui storte opinioni abbiám avuto più sopra parecchie fiata a parlare, che il Giubbileo dell' anno santo abbia avuto per istitutore Bonifacio VIII. l' anno 1300. Come mai può ciò asserire; mentre egli medesimo, Bonifacio VIII., nella sua Estravagante *Antiquorum de pœnitent. & remiss.*, protesta di non istituire di nuovo il Giubbileo, ma di seguire in ciò l' esempio degli antichi Sommi Pontefici suoi predecessori, ed al più di stabilire, che il Giubbileo venga celebrato in un tempo determinato, cioè ogni cent'anni, ed allora si conseguisse una plenaria indulgenza da tutti quei, che visitassero divotamente i sepolcri degli Apostoli?

II. A tale protesta di Bonifacio VIII. che ne dice l' Anonimo? Dice, „ che le relazioni degli antichi „, su cui si appoggia il Pontefice, „ era „ no un testimonio ben debole, e sospetto „; e dall' altra parte „ Bonifazio era troppo facile a „ concedere indulgenze sul rumore popolare spesso precipitoso, e senza fondamento „. Ma della prima cosa da lui avanzata non ne rende ragione alcuna. E della seconda ne riferisce la testimonianza di Jacopo Cardinal di S. Giorgio al vello aureo, di cui però non riporta le parole, ma soltanto il senso senza neppur dirci ove esista la narrazione del Cardinale, la quale certamente non dimostra ciocchè egli pretende provare, colla qual maniera di procedere tradisce la verità, e defrauda il curioso lettore, che desidera d' inten-

renderla. Racconta adunque il Cardinal di S. Giorgio, che sullo incominciare dell'anno 1300. crebbe a segno tale la pubblica voce d'essere quell'anno, un anno di piena remissione solita concedersi dalla liberalità de' Romani Pontefici a capo d'ogni centesimo, che tutt' i Cittadini Romani a turme portaronsi alla Basilica del Principe degli Apostoli: che ciò uditosi da Bonifacio fece cercare negli Archivj, se c'era qualche monumento, che indicasse l'antichità, e la specie dell'indulgenza, ma inutilmente, e di questa mancanza ne accagiona gli scismi, e le guerre, da cui era stata afflitta Roma, e per cui sofferto n'avevano danno gli Archivj. Benissimo.

Ma se questi monumenti mancarono, supplicarono a tale mancanza le testimonianze de' viventi. Ci fu fra gli altri un Savojardo in età di cento, e sett'anni, il quale portatosi a Roma attestò avanti il Sommo Pontefice, ed a tutta la Romana Curia di essere stato nel precedente centesimo, in cui reggeva la Chiesa Innocenzo III., insieme col padre in Roma per partecipare della grande indulgenza; e che dal padre era stato avvertito, che se ei fosse vissuto fino al futuro centesimo, non omettesse di andare a Roma per lucrare ogni giorno di quell'anno cento anni d'indulgenza, e per tal motivo essersi fatto in quest'anno portare a Roma. Così riferisce lo stesso Cardinale, ed aggiunge, che inoltre molti Francesi, e fra questi due della Diocesi Beovese, e molti Italiani in età molto avanzata attestarono essere l'indulgenza d'ogni centesimo non già di anni cento, ma plenaria, com'era voce fra Romani. Siegue poi a dire, che Bonifacio VIII. considerando con tutta maturità, e con ottimo discernimento la pietà del popolo Romano; e la costante asserzione di questi testimonj, propose ai Cardinali l'affare, e col consiglio di essi pubblicò la Bolla *Antiquorum*, per cui concesse l'indulgenza plenaria agli Abitanti di Roma, che visitassero trenta volte, ed ai Forestieri quindici volte le Basiliche de' Santi Pietro,

e Paolo. Veggasi il Rainaldi all' anno 1300. Questo è quanto scrive il Cardinale. Se ascoltiamo l' Anonimo, il Cardinale, di cui compendia a suo modo il ragionamento, non riconosce altro fondamento di tale concessione che la politica di Bonifacio VIII. Ma il compendiare nella maniera da esso praticata le testimonianze altrui, è lo stesso che voler imposturare coll' altrui autorità. Il Papa procedette in ciò con somma prudenza, circospezione, e cautela; e quest'è ciò appunto, che volle significare il Cardinal di S. Giorgio con quelle parole, *ut erat ingenio vigilans, refertusque solertia*: Esaminò più testimonj contemporanei; riconobbe di più nel subito moto sì de' Romani, che de' forestieri un chiaro indizio della verità di quanto attestavano: e ciò non ostante non promulgò la Bolla del Giubbileo senz'aver prima udito il parere di tutto il sacro collegio. Non fu adunque troppo facile Bonifacio VIII. a concedere l' indulgenza del Giubbileo sul rumore popolare.

Ma affine di convincere viepiù l' Anonimo della somma cautela, ed avvedutezza, con cui procedette in questo fatto il Romano Pontefice, osservi egli ciocchè ne dice il Flaminio, Scrittore accuratissimo della vita del Patriarca S. Domenico, riferito dal Malvenda negli *Annal. S. Domini* centur. prima ad annum MCCLXX. Ecco le di lui parole: „ Fuere per idem quoque tempus ex „ propinquis illius (cioè di S. Domenico) tres qui- „ dem non dissimiles, quorum duo in Ordinem „ Prædicatorum magna cum laude vixerunt, tertius vitam duxit eremiticam, qui quum annum „ ageret, quintum decimum, & annus erat ille „ jubilæus Romam venit, & post annos centum „ idem ad alterum jubilæum rediit, & coram Bonifacio VIII. Pontifice Maximo juravit se superioribus jubilæo interfuisse; qui reversus in Hispaniam diem suum feliciter obiit „. Adunque oltre i tre testimonj citati dal Card. di S. Giorgio, esaminò il Pontefice questo Eremita ancora, il quale per attestato dell' Autore alla consanguinità

tà con S. Domenico univa una vita santa; e questi giurò d' essera stato nel precedente centesimo al Giubbileo di Roma, e quindi dato il giuramento, ritornato in Ispagna, *diem suum feliciter oblit.* Falso è pertanto, che il Pontefice Bonifacio VIII. stato sia il primo Autore del Giubbileo; e falso pure, che nel concederlo siasi appoggiato a rumori popolari.

III. Oltracciò è anche una verità di fatto non esserne stato lui il primo Autore. Imperciocchè è certissimo, che Alessandro III., il quale fu Capo della Chiesa fino dall'anno 1159., e quindi 130., e più anni prima di Bonifacio, concesse alla Basilica di Compostella il Giubbileo alla foggia del Romano, *instar Romani*, cui nella sua Bolla riconosce esserle già in avanti stato conceduto dai suoi predecessori Callisto II., Eugenio, ed Anastasio. Per altro poi egli è certo, che il Giubbileo celebrato da Bonifacio VIII. fu da Dio come a se gratissimo con miracoli comprovato. Imperocchè moltissimi nelle Basiliche de' SS. Apostoli furono liberati da varj malori, ed infermità, e massimamente varj ossessi da' Demonj, dai quali ne uscivano gridando, e dicendo, che non solamente n' erano cacciati dagli Apostoli Pietro, e Paolo, ma erano costretti ad uscirne anche dalla moltitudine delle anime del popolo Cristiano in virtù del santo Giubbileo. Così narra diffusamente il Rainaldi ad ann. 1300. num. 7. E tanto grande si fu la copia, e moltitudine di gente, che da tutte le parti del mondo concorse a lucrare questo Giubbileo, che oltre ai Romani sempre, e senza interruzione numeravansi in Roma dugento mille pellegrini senza quei, che venivano, ed andavano; come attesta S. Antonino par. 2. hist. tit. 20. cap. 8. §. II. Ed il più mirabile si è, che a questa quasi infinita moltitudine non mancò mai nulla al vitto, ed a prezzo comodo, e discreto, cosicchè sensibilmente si conosceva ciò essere speciale opera di Dio; come riferisce Brierio in *Anal.* ad ann. 1300.

Argomento
di fatto contro l' Anonimo.

IV.

Riduzione del
Giubbileo dal
100. anno al
50.

IV. Clemente VI. poi, avendo osservato, che il Giubbileo dell' Anno santo, che ritornava solamente dopo un intero secolo, era a pochi di giovamento, l'anno 1350. lo ridusse al cinquantesimo anno. Ma essendo anche questo periodo troppo lungo, Urbano VI. l'anno 1378. volle, che ritornasse il Giubbileo dell' Anno santo dopo trenta tre anni in memoria degli anni che visse il divin Redentore su questa terra; il che fu poi anche praticato da Martino V., e da Niccolò V., come riferisce Paolo II. nella sua Costituzione *Ineffabilis providentia*; per cui l'anno 1470. stabilì, che d' indi in poi si celebrasse il Giubbileo dell' anno santo ogni venticinque anni, affinché ogni età esser potesse partecipe di questo tesoro. È questo periodo d' anni 25. fino ad ora è stato religiosamente osservato dai successori di Paolo II.; perocchè Alessandro VI. intimò il Giubbileo per l' anno 1500. Clemente VII. per l' anno 1525., Giulio III. pel 1550., Gregorio XIII. pel 1575., Clemente VIII. pel 1600., Urbano VIII. pel 1625., Innocenzo X. pel 1650., Clemente X. pel 1675., Innocenza XII. pel 1700., Benedetto XIII. pel 1725., Benedetto XIV. pel 1750., e finalmente pel 1775. il Giubbileo intimato da Clemente XIV. il quale prevenuto dalla morte non potè eseguirlo, fu celebrato dal successore Pio VI. felicemente regnante.

Epoca del
Giubbileo
straordinario.

V. Ma qual' è l'origine, e l'epoca del Giubbileo straordinario, cioè di quello che viene concesso dopo l' Anno santo agli altri paesi? Convien confessare, che la cosa non è troppo chiara. Il nostro Anonimo pag. 204. num. 167. dice: „ Niccolò V. pare che fosse il primo ad accordare la stessa indulgenza del Giubbileo ad altre Nazioni nell' anno, che seguiva immediatamente il Romano „. Quindi soggiugne: „ Paolo II. liberale quanto altri mai in così fatte concessioni estese a tutte le Chiese quest' indulgenza, che dura ancora presentemente, sapendosi da ognuno, che nell' anno seguente il Giubbileo Roma-

no

„ no si pubblica il Giubbileo universale per tutta „ la Cristianità „. Ma qui l' Anonimo è inesattissimo. Paolo II. pubblicò la sua Costituzione *Ineffabilis* l'anno 1470. Con questa ei riduce, come si è detto, il Giubbileo al termine di cinque lustri, avendo riguardo alla breve vita dell' uomo, ed alla umana fragilità. e pur anco alle afflizioni, che allora soffriva la Chiesa per le persecuzioni degl' infedeli; nè (dica quello che vuole l' Anonimo) v' ha neppure una parola, che indichi l' estensione del Giubbileo a tutte le Chiese, com' egli con tanta franchezza asserisce. Morì egli l' anno dopo 1471., e Sisto IV. di lui successore, confermò con sua Bolla *Quemadmodum* il Giubbileo già intimato da Paolo II. per l' anno 1475. Ma essendo scarso il concorso de' forestieri impediti dalle guerre, che allora desolavano l' Europa, ne istituì un altro in Bologna, come narra Carlo Sigonio *De Episc. Bonon.* lib. 4. ad annum 1475: per maggior comodo dell' estere nazioni, il qual Giubbileo principiò dalle Calende di Maggio dello stesso anno 1475., e terminò l' ultimo d' Aprile del susseguente 1476. Alessandro VI. fu il primo, che estese l' indulgenza del Giubbileo a coloro ancora, che non eransi trasferiti personalmente a Roma; mentre con sua Bolla dei 9. Dicembre del 1500. concesse a tutti quelli, i quali o per motivo della peste, o della guerra, erano stati impediti di fare il viaggio di Roma, la grazia del Giubbileo. Gregorio poi XIII. accordò la stessa grazia l' anno 1575. agl' Inglesi, i quali sotto il Regno d' Elisabetta non potevano passare a Roma, quindi ai Milanesi ad istanza di S. Carlo Borromeo loro Arcivescovo; e finalmente a tutt' i Fedeli, che non avevano potuto fare il pellegrinaggio di Roma; a condizione però che visitassero cinque volte quelle Chiese, che sarebbero state destinate dagli Ordinarj de' luoghi, e ciascuna volta recitassero in ogni Chiesa cinque *Pater*, ed *Ave*. Hanno poscia seguitato il di lui esempio i susseguenti Sommi Pontefici. Ecco quanto per una parte sia inesatto nel-

Falsa opinione dell' Anonimo intorno all' epoca del Giubbileo straordinario.

nella sua Epoca il nostro Anonimo; e quanto per l'altra differente siasi il suo zelo da quello di S. Carlo, e de' posteriori Sommi Pontefici. Quegli rincolmo di verace carità, e zelo supplicò il Papa ad estendere l'indulgenza del Giubbileo ai suoi Diocesani, che non avevano potuto passare a Roma, e credette questa liberalità del supremo Pastore utile, e vantaggiosa alla salute spirituale del suo gregge, cui tanto amava; mentre l'Anonimo ci vede dell'eccesso di liberalità: e questi senza ombra di difficoltà, e senza vederci verun eccesso, o disordine imitarono di buon grado l'esempio di Gregorio XIII. Pontefice sì benemerito della Chiesa.

Epoca del Giubbileo, che fuol concedersi dai Papi dopo la loro incoronazione.

VI. Quanto finalmente a quel Giubbileo, che suol concedersi dai Papi immediatamente dopo la loro coronazione, non se ne sa precisamente l'epoca. Prima di Sisto V. niuno se ne trova de' Sommi Pontefici (almeno nel Bollario dei due Cherubini) che l'abbia fatto, cioè prima dell'anno 1585. Ma siccome lo stesso Papa Sisto nella sua Costituzione, che incomincia, *Virium nostrarum infirmitate*, premette precisamente, promulgarsi *similem indictionem per omnes fere Pontifices*; così è fuor d'ogni dubbio, che malamente si rifonde in Sisto V. l'origine di tal concessione. Ma di tali cose, che nulla giovano alla pratica, che è lo scopo nostro principale, basta così.

§. III.

Delle persone capaci di acquistare il Giubbileo.

Condizioni necessarie in chi vuol lucrare il Giubbileo.

I. E' certo presso tutti, che al solo Sommo Pontefice compete la potestà di concedere il Giubbileo. Perchè egli solo può impartire e l'indulgenza plenaria, e la facoltà di commutare, e dispensare da certi voti. Ma qual è il soggetto capace di acquistarlo? Ecco ciò, che imprendiamo in questo paragrafo a spiegare. Adunque affinchè taluno pos-

sa acquistarlo, ricercasi primieramente, che sia viatore; mentre i morti anche piamente trapassati non possono lucrare veruna indulgenza, quantunque poi questa esser possa loro dai vivi applicata. 2. Che abbia l'uso di ragione; perchè altrimenti non può adempiere *humano modo* le opere prescritte. 3. Che sia fedele, e battezzato; sì perchè altrimenti non sarebbe capace nè di Confessione, nè di Comunione; e sì ancora perchè il Tesoro della Chiesa non può dispensarsi che ai soli di lei membri. 4. Che libero sia dalla scomunica almeno maggiore; perchè chi n'è vincolato, quantunque seriamente contrito, non può nè essere assoluto, nè fatto partecipe della sacra Mensa. Queste sono le condizioni, che generalmente ricercansi in chi vuol lucrare il Giubbileo.

II. Discendendo più al particolare, que' soli possono lucrare il Giubbileo dell' Anno Santo, i quali trasferiscansi a Roma, ed ivi divotamente eseguiscano le opere prescritte secondo la mente della Chiesa, a riserva di quelle persone, le quali per privilegio hanno la facoltà di lucrarlo nel proprio domicilio, o fuor di Roma.

Il Giubbileo dell'anno santo da chi si possa lucrare.

III. Ma a quali persone compete questo privilegio? Suole dal Papa concedersi questo privilegio primieramente a quelle persone, le quali o in Roma, oppur anche nel viaggio intrapreso per lucrare il Giubbileo, si ammalano prima che possano incominciare, o terminare le opere ingiunte. 2. Eziandio a quelle persone (almeno secondo le Bolle d'Innocenzo X., e Clemente X.), le quali non possono andare a Roma, come sono le Monache, gli Anacoreti, ed i Romiti; come pure i carcerati, o i malati d'infermità diuturna. Questi però per godere della grazia a se offerta, debbono in primo luogo avere una vera, e seria intenzione di visitare, se potessero, le Basiliche di Roma; 2. debbon essere veramente pentiti, e confessati: 3. debbono adempiere quelle opere, che loro saranno ingiunte o dal Superiore, o dal prudente Confessore: 4. debbon essere impediti dai predetti obici,

Quali persone possano lucrare fuori di Roma.

e non già da altri, quale sarebbe il loro stato, e condizione. Quindi non lucerà il Giubbileo nè l'Avvocato, nè il Giudice, nè il Mercante per trovarsi vincolato, e impedito dal suo ufizio, o impiego, quantunque abbia una sincera volontà di fare, quando potesse, il viaggio di Roma.

Cosa s'intende sotto il nome di Monache.

IV. Sotto nome di Monache intendonsi sì quelle che sono vincolate co' voti solenni, e sì ancora, secondo il Viva q. 7. art. 1., quelle, le quali, sebbene non facciano i voti solenni, vivono però coll'assenso del Vescovo collegialmente entro del Monastero con obbligo di osservare perpetua clausura. Intendonsi pur anco le Novizie, le quali *in favorabilibus* sono comprese sotto il nome di Religiose, o di Monache. Ma sotto il nome di Monache non vengono l'educande, che colle Monache convivono; perchè desse non sono in verun senso soggette alla clausura. Così egli; ma è di contrario parere il P. Mansueto Koch Canonico Regolare Lateranense nell'Opera, che ha per titolo *Jubiläum universale*, ove pag. 76. per godere di questo privilegio ricerca coi tre voti solenni la perpetua clausura. Egli a mio sentimento parla bene; perocchè le fanciulle, le quali senza voti solenni osservano la clausura, sono veramente secolari, quantunque facciano i voti semplici; e quindi esse pure succedono ai parenti nei loro beni, quando non ostino le leggi de' paesi, ove trovansi. Ora egli è certo, che le fanciulle secolari distinguonsi dalle Monache onninamente; e però non possono partecipare de' loro privilegj.

Cosa per nome di Romiti.

V. Per nome poi di Romiti, o, che è poi lo stesso, Anacoreti, vengono quei, che separati dal consorzio degli uomini vivono nella solitudine, affine di attendere alla contemplazione, abbenchè sieno veri Religiosi, come sono gli Eremiti Camaldolesi. Ma i Monaci all'opposto, non vivendo separati dalla Società degli uomini, quanto a questo punto non sono compresi sotto il vocabolo di Romiti. Soggiunge il Viva, che i Certosini, o dimorino nei Conventi entro le Città, o abitino fuori,

pos-

possono godere dello stesso privilegio, sì perchè di rado convengono fra di loro, e sì perchè ancor essi se ne stanno nelle proprie celle per attendere alla meditazione delle cose celesti. Nè osta, dice, che passino da un Monastero ad un altro; perchè indi soltanto ne siegue, che la loro clausura sia alquanto più mite di quella delle Monache; ma non già che non sieno vincolati da una perpetua clausura tale, quale agli uomini conviene. E' difatti poi cosa certa, che i Certosini per attendere alla meditazione non escono dalle loro celle, fuorchè per andare alla Chiesa, o per motivi gravi, e talvolta per onesto ricreamento, ma tutti insieme, e senza uscire dai confini del proprio Monastero.

VI. Sotto poi l'appellazione de' carcerati vengono quelle persone, le quali contro propria volontà sono ritenuti in guisa, che non possono andare ove vogliono, come sono non solamente quei, che sono chiusi nelle carceri, ma quelli pure, che hanno per prigione la Città: e que' parimente, i quali sotto sicurtà, o sulla loro parola si lasciano in libertà; perchè debbono comparire tosto che sono dal Giudice chiamati, ed a più forte ragione quei, che sono in galera per condanna. Dicasi lo stesso di taluno, al quale dal Sovrano sotto pena della sua alta indignazione è vietato di partirsi da un dato luogo; mentre ancor esso può prevalersi del privilegio, perchè esso pure trovasi in una vera prigione abbenchè più nobile, e più decente. Ma non si può dire lo stesso nè dei soldati, ne de' Religiosi; perchè sebbene i primi non possano abbandonare la fortezza, nè i secondi il Chioostro, non sono però ivi ritenuti contro la propria volontà, la quale almeno sussiste, e persevera virtualmente nella causa.

VII. Per nome finalmente d' infermi io penso, che abbiano ad intendersi non solamente quelle persone, le quali pel grave loro male sono capaci della Estrema Unzione, come troppo duramente vogliono alcuni; ma eziandio quelle, le quali per

Cosa per quello di carcerati.

Cosa per quello d' infermi.

poca, e vacillante salute, per quanto vogliano, il che sempre ha a supporre, non possono intraprendere senza notabile pericolo il santo pellegrinaggio. Sono di questo genere gli epilettici, che non di rado vengono sorpresi dal loro male, almeno certamente quando trovansi in luogo assai distante da Roma; e così pure i vecchj non vegeti. Ma qui è uopo avvertire col Viva, che la infermità ricercata nella Bolla (e lo stesso è anche della prigione) debb'esser lunga, cioè che duri la maggior parte dell'anno, o almeno si presuma abbia a durare lungo tempo.

Questo 1.
intorno ai Religiosi.

VIII. Non si può dubitare, che anche ai Religiosi convenga ciò che si è detto de' vecchj, ed infermi, mentre certamente non hanno ad essere d' inferior condizione de' secolari; purchè però e avessero intenzione di ottenere la licenza di fare il viaggio di Roma, e una sincera volontà d' intraprenderlo. Ma a questo proposito ricercansi due cose. La prima si è, se il Papa, il quale invita tutt' i Fedeli a Roma per ricevervi la grazia dell' Anno Santo, per questo stesso motivo dia loro licenza di trasferirsi a Roma senza la permissione de' loro Superiori. Alla quale ricerca si risponde, che nò. La ragion' è, perchè questo vagare de' Religiosi sarebbe di un sommo, e gravissimo nocumento della disciplina regolare; anzi sarebbe fatale a molti Religiosi, ed ai giovani massimamente.

Questo 2.

IX. La seconda si è, se ai Regolari, i quali, non ostasse l' infermità, sarebbero andati a visitare i sepolcri dei Principi degli Apostoli, abbiano a prescriversi l' opere pie pel conseguimento del Giubbileo dagli Ordinarij de' luoghi, o possano anche prescriversi dai loro Superiori. Al che rispondo, che posson prescriversi anche dagli stessi loro Superiori. Eccone le ragioni. 1. Perchè non è probabile, che sia mente del Pontefice di assoggettare i Regolari agli Ordinarij in cose, che spettano alla giurisdizione. 2. Perchè S. Pio V. l'anno 1571. nella sua Costituzione 132. ha concesso ai Superiori-

riori de' Domenicani, che possano su de' loro Religiosi, e Monache loro soggette ciocchè possono i Vescovi su de' loro Chierici, e secolari tanto in ordine ad assolvere, e dispensare, quanto in ordine ad ogni altra facultà. Dice il continuatore del Turnelli, che questo privilegio, il quale non può dirsi *esorbitante*, si estende a quegli altri Regolari tutti, che hanno la comunicazione de' privilegi. Se per altro a taluno de' Superiori Regolari sembra dubbiosa questa decisione, perchè il Pontefice parlando delle Monache, e degli Eremiti, dice, che le opere al conseguimento del Giubbileo debbon essere loro prescritte dai Superiori, o per lor commissione dai Confessori: laddove parlando degl' infermi, e dei carcerati, comanda, che loro vengano prescritte dall' Ordinario: questi potrà servirsi e della sua autorità insieme, e di quella del Vescovo.

X. I Pellegrini, i quali passano per una Diocesi, o Città, in cui è aperto il Giubbileo, possono lucrarlo non meno degli abitanti del luogo; purchè eseguiscano le opere prescritte. 1. Perchè è cosa per uso comune ricevuta, che le grazie Pontificie concesse ad alcun luogo estendansi anche ai Pellegrini, e passeggeri; nè le Bolle lo concedono agli *abitanti*, ma ai *Fedeli* del dato luogo: ora nel dato luogo ci sono anche Fedeli, che non sono abitanti del luogo. 2. Perchè la grazia del Giubbileo non è meramente personale, ma puranco locale, e reale, inquanto cioè al di lui conseguimento è necessaria la visita delle tali, o tale Basilica, ivi situata: 3. Perchè i Vescovi legittimi interpreti della grazia Pontificia ne' loro Diplomi senza veruna distinzione fra abitante, e forestiero assicurano, che la grazia del Giubbileo riguarda tutti quelli, i quali adempiranno l'opere prescritte. Aggiungasi a tutte queste cose, che altrimenti i vagabondi, e quei, che viaggiano pei loro bisogni appena potrebbero essere partecipi della grazia del Giubbileo, il che quanto dura cosa sia ognun lo vede.

Se i Pellegrini, che passano per un luogo possano lucrare il Giubbileo.

Ma dovranno poi questi pellegrini, e passeggieri per acquistare il Giubbileo adempiere tutte, e singole le opere prescritte nel luogo stesso, in cui v' ha il Giubbileo? Dico, che basta, che ivi eseguiscono le opere locali, vale a dire la visita delle Chiese; e quindi chi in esso luogo visita le destinate Basiliche, e in un altro luogo, o Città, anche ove non è aperto il Giubbileo, digiuna; e in altro pure si confessa, e comunica, ottiene l'indulgenza del Giubbileo. La ragion' è perchè al conseguimento del Giubbileo basta adempiere le opere prescritte. Ora chi v. g. visita in Ferrara ove c'è il Giubbileo, le Chiese assegnate, e si confessa, e si comunica in Venezia, certamente eseguisce tutte le opere al conseguimento del Giubbileo prescritte. Non basterebbe bensì che visitasse le Chiese di Venezia, ove non c'è Giubbileo, perchè è necessario, che visiti non già qualsivoglia Chiesa, o Chiese, ma precisamente le assegnate. Ma non è poi necessario, che deponga colla Confessione i suoi peccati, e si comunichi piuttosto in questa, che in quella Chiesa, perchè ciò per niuna legge è stato stabilito. La consuetudine, e l'uso si è che anche pel conseguimento del Giubbileo ciascuno si confessi, e si comunichi in qualunque Chiesa, o sia de' Regolari, o sia Parrocchiale; eppure non qualunque Chiesa non solo de' Regolari, ma nemmeno Parrocchiale è sempre del numero di quelle, che si debbon visitare. Quindi chi nella prima settimana si confessa, e si comunica in Venezia, e digiuna con intenzione di lucrare il Giubbileo esistente in Ferrara, e quindi nella seconda trasferitosi a Ferrara ne visita le Chiese assegnate; oppure se all'opposto nella prima visita le Chiese in Ferrara, e nella seconda digiuna, si confessa, e si comunica in Venezia. o siaci Giubbileo in Venezia, o non ci sia, egli lo acquista.

Se il Giubbileo si possa lucrare più d'una volta.

XI. Si può egli mai lucrare il Giubbileo più d'una volta? Gli Autori sono fra se divisi su tal punto. Ma io dico francamente, che si può quanto all'acquisto della indulgenza, ma non già quan-

quanto al godere dei favori al Giubbileo aggiunti. E lo dico appoggiato all' autorità di Benedetto XIV. nella Bolla *Convocatis* §. 52. ove così:

„ Qui hoc anno sancto bis, aut pluries omnia
 „ & singula, Jubilæi, opera . . . iteraverit,
 „ bis quoque, aut pluries poterit hoc Anni Sancto
 „ Et Jubilæum lucrari. Nos enim habita ratio-
 „ ne annui spatii, ad quod hujusmodi Jubilæum
 „ protenditur (la qual ragione pare certamente
 „ convenga agli altri Giubbilei di simile forma)
 „ ita de Apostolica liberalitatis plenitudine con-
 „ cedimus. Hoc tamen declarantes (si noti bene)
 „ ne), neminem posse, nisi semel, idest prima-
 „ tantum vice frui, seu potiri favoribus huic
 „ Jubilæo adjunctis „; quali sono, come ivi si
 dice, l' assoluzione dalle censure, e dai casi
 riservati di bel nuovo contratti, la commutazione
 de' voti ec.

XII. Possono quei, che han viaggiato in tempo di Giubbileo, ritornati in patria dopo che spirato, lucrare anch' essi il Giubbileo? Rispondo, che ciò espressamente si concede nei Giubbilei *ad instar*; ma nulla se ne dice nei Giubbilei dell' Anno santo. Ma giacchè le Bolle pei Giubbilei dell' Anno santo concedono agli Ordinarij la facoltà di procurare ai viaggiatori ritornati in patria la grazia del Giubbileo, è cosa chiara che i viaggiatori possono conseguirla, se il Vescovo si è espresso di concederla; il che per altro non ha mai da omettere. Ma per quanto tempo dopo il loro ritorno durerà questa concessione? Dico, che ciò non può definirsi che dal tenore del Decreto Vescovile. Quindi se il Vescovo si è espresso, che ne saranno partecipi quei che *immediatamente* dopo il ritorno eseguiranno le opere prescritte, perderanno la grazia que' viaggiatori, i quali o per ignoranza, o per pigrizia avranno omesso di tosto intraprenderle. Se poi non ne ha prescritto il tempo, pensano alcuni, possa il viaggiatore, che per più mesi dopo il suo ritorno punto non ha badato al Giubbileo, meglio final-

Se i viaggiatori dopo il loro ritorno no possano lucrare il Giubbileo.

mente pensando ai casi suoi, possa, dissì, guadagnarlo. Siccome però questa opinione è più pia, che certa, così chi vuol provvedere a se stesso, deve quanto più presto moralmente può incominciare, e compiere l' opere prescritte.

Se si possa applicare l' indulgenza del Giubbileo ad un altro.

XIII. Si può applicare l' indulgenza del Giubbileo da chi l' acquista ad un altro o vivo, o morto? Dico, che ciò può il Sommo Pontefice concedere, come insegnano molti gravi Autori. Non ha però egli mai concesso, che venga applicata da una persona viva ad un' altra persona viva; perchè può ciascuno lucrarla per se medesimo; ed è indegno dell' altrui soccorso chi ricusa di ajutar se medesimo. Quanto poi all' applicarla ai Defunti v' ha questa persuasione nelle persone semplici, e rozze di poter prendere la prima settimana l' indulgenza del Giubbileo per se medesime, e la seconda pei Defunti. Ma questa è una falsa persuasione: perocchè in quelle cose, che dipendono dall' altrui volontà non possiamo sennonsè ciò, che l' altro ha concesso. Ora non suole il Pontefice concedere, che l' indulgenza del Giubbileo si applichi, e giovi ai Defunti. Così comunemente i Teologi.

Se ci sia obbligo di prendere il Giubbileo.

XIV. E' egli obbligato ogni Fedele a lucrare il Giubbileo? Rispondo, che *per se* non v' ha quest' obbligo; perchè il Giubbileo viene offerto come un favore, e non già come un peso cadente sotto precetto. Ma dico poi, che in pratica può appena darsi, che taluno sapendo, e volendo trascuri senza peccato il conseguimento di tanta grazia; perchè, anche escluso il disprezzo, il quale non sarebbe immune da peccato mortale, v' ha qui un torpore vizioso, ed una vergognosa negligenza del proprio bene spirituale, anzi anche dello scandalo; le quali cose non possono scusarsi da ogni peccato.

Se fieno ugualmente partecipi della grazia del Giubbileo

XV. Sono eglino ugualmente partecipi di tutta la grazia del Giubbileo tutti quelli, i quali eseguono tutte le opere prescritte? Prima di rispondere si avverta, che qui non parlasi di privilegi;

vilegj; poichè è cosa troppo chiara, che tutti quei, che lucrano veramente il Giubbileo, sebbene con poco spirito di divozione, tutti ugualmente restano assoluti dai casi riservati, e dalle censure, tutti conseguiscono la commutazione de' voti ec. Difatti è cosa chiara, che se il diverso grado di pietà inducesse in tali cose diversità, tanto i Penitenti, quanto i Confessori anderebbero soggetti a mille gravi scrupoli. Tutto adunque il punto della difficoltà sta riposto nel primario, e principale effetto dell' indulgenza, cioè in sapere se in tutti sia uguale, intero, e pieno. E neppure qui si parla d' indulgenza materialmente uguale: perocchè ella è cosa troppo manifesta, che non tutt' i fedeli hanno un reato uguale di pena, ma altri han meritato più pena, ed altri meno. Quindi non può esserci per tutti un' indulgenza materialmente uguale, sebbene tutti prestino le opere prescritte con ugual fervore. Posto queste due cose non soggette a difficoltà.

Ecco le due cose, che si ricercano 1. se tutt' i Fedeli, i quali adempiono l' opere prescritte, non però col medesimo, ed uguale affetto, e fervore, ma nondimeno con un affetto sufficiente, cosicchè l' uno fa una limosina più pingue, digiuna con più rigore, ora nelle Chiese con più di fervore, e più a lungo, laddove l' altro fa pur egli tali cose ma più languidamente, però piamente; conseguiscano la stessa formalmente indulgenza, così la remissione di ogni pena, abbenchè molto materialmente ineguale. 2. Se per lo meno lucrino questa indulgenza formalmente uguale due persone, le quali collo stesso grado di fervore eseguiscono l' opere prescritte, ma sono poi in grado assai diverso debitori alla giustizia divina.

Parecchi Autori rispondono affermativamente: non meno all' una, che all' altra ricerca; ma altri sono di sentimento contrario. A me pare, che queste sieno due questioni, sulle quali non si possa dire nulla di sodo, e di fondato nè per una parte,

parte, nè per l' altra. Se non erro ha qui luogo quel detto di Gesù Cristo della Maddalena presso S. Luca cap. 7. v. 47. *Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum; cui autem minus dimittitur, minus diligit*; e così meno si rimette a chi ama meno. Ognuno adunque in pratica procuri di adempiere con sommo affetto, e fervore le opere imposte, onde ottenere col mezzo dell' acquisto della plenaria indulgenza la remissione di tutta la pena. Passeremo ora a parlare di ciascuna delle opere al conseguimento del Giubbileo prescritte.

C A P I T O L O II.

Delle opere ricercate al conseguimento del Giubbileo.

§. I.

Delle opere ricercate al conseguimento del Giubbileo in generale.

Eseda of-
servarsi in-
torno alle
opere in ge-
nerale.

I. **S**ette sono, comprendendole tutte, le opere, che sogliono prescriversi pel conseguimento del Giubbileo, cioè Processione, Visita di Chiesa, Orazioni in esse, Confessione, Comunione, Digiuno, e Limosina. Ciò è manifesto dalle Bolle solite pubblicarsi pei Giubbilei; nè gli Ordinarij debbono, o possono esigere più di queste sette cose; cui il Papa ricerca. Prima di dire d' ognuna di esse in particolare, diremo intorno ad esse in generale. In generale adunque primieramente in materia di Giubbileo si deve osservare, ed eseguire appuntino il tenore del Pontificio Diploma. 2. Ricercasi che le opere ingiunte si eseguiscono onestamente, e senza peccato almeno mortale. 3. Che eseguisconsi con interezza; perchè sebbene non osti una leggerissima omissione, osterebbe però una omissione notabile, quale si è quella di un *Pater*, ed *Ave*, perchè questa preghiera,

ghiera, quantunque in se leggiera, è però cosa grave relativamente ai cinque *Pater*, ed *Ave*.

II. Queste opere, 4., debbon eseguirsi, e compiersi entro il tempo prefisso; e quindi entro l'anno, se si tratti del Giubbileo Romano, e entro due mesi, o due settimane, se degli altri Giubbilei; il che per altro patisce eccezione nei moribondi. 5. Fra di esse però i tre digiuni debbon effettuarsi entro una stessa settimana. 6. Nulla importa con qual ordine si eseguiscono, posto che il Pontefice stesso, il che per altro non suol fare, non ne prescriva anche l'ordine. Bisogna però eccettuarne la Confessione, la quale se ad alcuno è necessaria, ha a premettersi alla Comunione. 7. Eccettuata la visita delle Chiese, che non può prestarsi fuori di quelle dall' Ordinario assegnate, possono le opere prestarsi in qualsivoglia luogo. 8. Chi adempie l'opere prescritte non solamente debb' avere intenzione di lucrare il Giubbileo, ma pur anco di pregare pei fini dal Pontefice assegnati, come per la pace fra Principi Cristiani, per la estirpazione dell'eresia, per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, per le presenti necessità della Chiesa ec. 9. Niuno può da se medesimo cangiare le opere prescritte, anche in altre migliori; ma può però ciò farsi dal Confessore per giusti motivi: è questa commutazione deve farsi in altre opere indebite. Poste queste osservazioni in generale, diremo di ciascuna dell'opere prescritte in particolare.

§. II.

Della Processione.

I. La Processione, quantunque ci sia una grave obbligazione d'intimarla, e di farla, (giacchè le Bolle solite pubblicarsi pei Giubbilei comandano in virtù di S. Ubbidienza, e strettamente agli Ordinarj de' luoghi, ed a que' tutti, che han cura d'anime, d'intimare ai Cleri, ed

Se ci sia obbligo d'intervenire alla Processione.

ai

ai popoli a se soggetti, e di fare solenni Processioni); pure niuna persona particolare è tenuta intervenire alla Processione, mentre le Bolle parlano coll' alternativa, dicendo, chi andrà in Processione, o visiterà le Chiese: *Qui Processioni interfuerint, aut Ecclesias visiterint*. Basta dunque fare l' una, o l' altra cosa. Quindi quei, che non possono, o non vogliono intervenire alla processione, non han bisogno di commutazione in altra opera, ma possono supplire senz' altro colla visita della Chiesa, o Chiese destinate. Chi poi è intervenuto alla processione, non è tenuto a visitare la Chiesa, o Chiese per lucrare il Giubbileo; perchè già le Processioni sogliono andare alle Chiese per la visita stabilite, come costa dalla pratica. Su tal punto però convien badare al tenore delle Bolle: perocchè talvolta il Sommo Pontefice dichiara, che per chi visita le Chiese nella solenne Processione bastino per lucrare il Giubbileo altre due visite private, ma per chi non interviene alla Processione sieno necessarie quindici, o altro buon numero di visite private.

§. III.

Della Visita delle Chiese.

Quali Chiese debbano visitarsi.

I. Nel Giubbileo Romano è certo, che per lucrarlo ricercasi, che gli abitanti visitino per trenta giorni o continui, o interpolati, ed i forestieri per quindici le quattro Basiliche di S. Pietro, di S. Giovanni Laterano, di S. Maria Maggiore, e di S. Paolo. Nei Giubbilei poi *ad instar* è necessario visitare quelle Chiese, che sono state dall' Ordinario determinate, com' è manifesto dalle parole delle Bolle, e come insegnano comunemente i Dottori. Quindi anche i Regolari debbono visitare la Chiesa, o Chiese stabilite dall' Ordinario; e se la loro propria Chiesa è stata dall' Ordinario per tal effetto assegnata, i Religiosi, che

che ivi sono stanziati soddisfanno visitandola, purchè non sia stata stabilita puramente per le donne; poichè in tal caso sarebbero tenuti visitarne altra fissata per gli uomini. Se a cagione del troppo concorso di gente taluno non può entrare nella Chiesa, che si deve visitare soddisfa visitandola fuori della porta, ed ivi facendo orazione. Quando è prescritta la visita di qualche Cappella, o di certo Altare della Chiesa, è necessario entrare in Chiesa. E quando si prescrive la visita di più Altari nella stessa Chiesa, non basta essere in essa Chiesa, e volgersi colla mente a ciascun Altare, ma ricercasi, che con qualche segno esterno, v. g. col volgimento di capo, o di corpo venga significata, e dimostrata la conversione dell' animo ai singoli Altari assegnati; perchè si richiede una visita sensibile, cioè un' azione tale, che indichi esteriormente che si ora al tale Altare.

II. Ma qual visita ricercasi? Rispondo, che ricercasi una visita divota, come dicono le Bolle. Chi pertanto portasi ad ascoltare una Messa nella Chiesa stabilita, soddisfa a questa condizione. Quando viene prescritta la visita di quattro Chiese dicono il Quarti, il Navarro, ed altri più comunemente, che non è lecito dividerle in guisa che due, o tre Chiese si visitino oggi, ed una, o due domani. La ragione, che ne adducono, si è, perchè osta la prassi dei Fedeli, i quali tutti in questo punto interpretano la Bolla strettamente: e per altro la prassi, e l'osservanza comune de' Fedeli dichiarano il Gius, come lo abbiamo nel Cap. 8. *de consuetudine*. Una sola visita, che si omettesse del numero prescritto, quandanco fossero trenta, come nel Giubbileo Romano per gli abitanti, non si lucrerebbe il Giubbileo. La ragion' è, perchè il numero delle visite da farsi è una condizione, che *forma rationem induit*, e quindi debbe osservarsi strettamente, ed appuntino; o è una condizione, *sine qua non*, e però onninamente necessaria per lucrare il Giubbileo.

§. IV.

§. IV.

Dell' Orazione .

Qual' Orazione si ricerchi. I. Nella visita delle Chiese pel conseguimento del Giubbileo ricercasi, e basta l'orazione, quand' altro non richieggasi dalla Bolla. Secondo alcuni basta anche l'orazione puramente mentale; perchè questa è propriamente orazione, anzi più propriamente della vocale, mentre la vocale intanto è orazione, inquanto è congiunta colla mentale. Ma altri dicono, che la comune sentenza ricerca l'orazione vocale. Così con altri il Lugo il quale soggiugne molto a proposito, e sapientemente, che sebbene non sia improbabile l'opinione, che basti la mentale, è cosa più sicura, e onninamente da seguirsi in pratica l'unire sempre alla mentale un po di orazione vocale. E' migliore, sì, l'orazion mentale della vocale fatta a fior di labbra senza sentimento di divozione; ma sarà forse anche migliore la voce del cuore colla voce della bocca intimamente congiunta? Ora forse men bene la Chiesa, che prega col canto, e coll'organo, dei pii Fedeli, che pregano colla sola mente? Quindi Benedetto XIV. nella sua Bolla *Convocatis* num. 51. dice: „ Qui sola mente ad fines designatos devote orare voluerit, laudandus est; aliquam tamen etiam vocalem orationem, adjungat „. Questa orazione poi ha a farsi nel luogo, e tempo assegnati, e secondo la mente del Sommo Pontefice. Quindi chi ora per l'acquisto del Giubbileo, basta che dica: Intendo di pregare, secondo la mente del Sommo Pontefice espressa nella Bolla.

II. Sebbene poi sia cosa conveniente, e giovi molto per fomentare lo spirito di divozione, che il viaggio stesso si faccia orando, od almeno con qualche sentimento di religione, pure se taluno andasse alla Chiesa giocando, o ciarlando non verrebbe a mancare la sostanza dell'opera prescritta,

ta, purchè dopo l'ingresso raccogliesse la sua mente, ed orasse con divozione, e riverenza. Anzi non ne impedirebbe assolutamente il valore nemmeno l'abito di peccato mortale, con cui taluno facesse la visita delle Chiese; purchè però la visita delle Chiese non sia l'ultima opera; perchè è certo, che per lo meno l'ultima opera debb'essere fatta in istato di grazia. Per altro poi nulla importa alla sostanza che si visitino le Chiese a piedi, o a cavallo, nè che le Chiese sieno lontane, o vicine, abbenchè senza dubbio innanzi a Dio vengano computate anche la fatica, e la molestia del viaggio.

III. Può il Vescovo in grazia di quelle persone, le quali o per la troppa distanza de' luoghi, o per la loro infermità, e debolezza troppo difficilmente potrebbero visitare più Chiese, minorare il numero delle stazioni, e ridurle anche alla visita della sola Chiesa Parrocchiale. Ma non può ciò fare per legge generale, che si estenda, e comprenda anche i vegeti, e robusti, perchè altrimenti dispenserebbe temerariamente in una legge del Superiore. Può pur anco dare ai Confessori la facoltà, e talvolta deve anche farlo, di ridurre per giuste cause le stazioni ad un minor numero. Imperciocchè non potendo da se medesimo invigilare a tutte queste cose, è necessario che ne commetta ad altri la cura più minuta, affinchè nessuno perda la grazia del Giubbileo, o intorno all'esecuzione delle opere sia dubbioso, ed incerto. Tale si è appunto la universale consuetudine, e pratica delle Diocesi, la quale è un ottimo, e legittimo interprete delle leggi.

Quando il Vescovo possa minorare il numero delle stazioni.

§. V.

Della Confessione.

I. La Confessione in chi ha coscienza di peccato mortale è sempre necessaria al conseguimento certo del Giubbileo eziandio quando la Confessione

ne

E' necessaria all'acquisto del Giubbileo per chi trovasi in peccato mortale.

ne non è prescritta per modo di opera, e di condizione. La ragion' è, perchè, oltrechè la contrizione perfetta fuori del Sacramento giustificante è assai difficile, è cosa per lo meno dubbiosa, se la Confessione in questo caso, sebbene dal Pontefice non venga ricercata come condizione, non sia nondimeno per di lui mente una disposizione all' indulgenza del Giubbileo necessaria, come lo è alla SS. Eucaristia. Tantopiù che non dobbiamo con pericolo scostarci dal senso, e proprietà delle parole. Ora le parole *contritis*, & *confessis*, che trovansi nelle Bolle dei Giubbilei, richieggono letteralmente l' unione dell' una, e dell' altra disposizione, giacchè l' & è una particola copulativa; e per altro, se non si fosse voluta l' unione di amendue queste cose, si avrebbe dovuto dire, il che era assai facile, *contritis, vel confessis*.

E quando la Confessione è una delle opere ingiunte.

II. E' anche necessaria la confessione dei veniali in chi non è conscio di peccato mortale, se la Confessione è prescritta dal Pontefice come opera, e condizione; e non è in tal caso necessaria, se è soltanto prescritta come disposizione. La ragion della prima parte si è, perchè non si conseguisce la grazia, se non si adempiono le condizioni, alle quali è legata. E della seconda, perchè la Confessione semplicemente detta s' intende dei mortali. Ed oltracciò la Confessione non è per se stessa più necessaria all' acquisto del Giubbileo di quello lo sia alla partecipazione della Eucaristia. Adunque siccome quantunque ci sia il precetto della Confessione prima di ricevere l' Eucaristia, pure non s' intende de' veniali; così anche nel caso nostro.

Quando sia, o non sia una delle opere ingiunte.

III. Ma quando s' intenderà richiesta come opera ingiunta, o come condizione? Dico, che ciò ha a definirsi dal tenore del Diploma. Se il Diploma dice: *Qui peccata sua confessi*; oppure, *Qui premissa Confessione Ecclesias visitaverint* ec. senz' aggiugnere nulla della penitenza, o contrizione, sembra si debba premettere la Confessione di alcuni veniali. Se poi il Breve Pontificio offre la gra-

grazia del Giubbileo *contritis, & confessis*, oppure *pœnitentibus, & confessis*, allora non si ricercherà la Confessione dei soli veniali, ma dovrà credersi prescritta per chi si conosce reo di peccato mortale: Così insegnano il Navarro, il Bellarmino, e molti altri. E' per altro cosa desiderevole, che i Sommi Pontefici tolgano di mezzo queste difficoltà, come ha fatto nel suo Giubbileo Benedetto XIV. colle seguenti parole: „ *Quum*
 „ *Confessio Sacramentalis in hoc Jubilæo sit opus*
 „ *injunctum. peragenda eadem erit etiam ab eo,*
 „ *qui solis peccatis venialibus teneatur, si hoc Ju-*
 „ *bilæum, lucrari vult* „.

IV. Chi dopo aver fatta la sua Confessione pel conseguimento del Giubbileo, e ricevuta l'assoluzione si rammenta di uno, o più peccati incolpevolmente dimenticati, e quindi non accusati in Confessione, non è tenuto *hic, & nunc* a confessarsi nuovamente, checchè ne dica in contrario il Suarez. La ragion'è, sì perchè al Giubbileo basta lo stato di grazia conseguito per via della Confessione; e questo c'è presentemente: e sì ancora, perchè, come altrove si è detto, neppur rigorosamente parlando ricercasi *hic, & nunc* in tal caso una nuova Confessione al ricevimento della Ss. Eucaristia.

V. Ma è poi tenuto nuovamente a confessarsi chi dopo la Confessione, e prima di compiere tutte le opere ingiunte, è caduto in qualche nuovo peccato mortale. Imperciocchè intanto s'impone la Confessione, affinchè tolgansi di mezzo gli obicci tuttri, che possono impedire la grazia per la via più sicura. La cosa non è così in chi è sdruciolato in un nuovo peccato mortale. Questi trovatisi nello stato, in cui era avanti la prima Confessione. Adunque, sebbene egli si supponga perfettamente contrito, nel che può facilmente ingannarsi, è cosa per lo meno assai dubbiosa, se conseguisca il Giubbileo. Adunque deve ricorrere di bel nuovo al rimedio della Confessione. Così parecchi Autori, la cui sentenza Benedetto XIV.

Se tenuto
 sia a confessarsi di nuovo chi nella Confessione ha incolpevolmente commesso un peccato mortale.

Se chi è caduto in un nuovo peccato mortale,

ha osservato essere appoggiata a più sodi fondamenti ; e perciò egli esige in questo caso al conseguimento del suo Giubbileo una nuova Confessione .

Che sia , se ritornato il Penitente l' ultimo giorno del Giubbileo non possa ottenere dal Confessore il Benefizio dell' assoluzione ? Dico , che in tal caso deve pregare il Confessore a prorogare per esso il tempo del Giubbileo . Imperciocchè può il Confessore prorogarlo alle persone legittimamente impedito , quale difatti si è il Penitente , di cui si tratta . Dicasi lo stesso di una persona , a cui viene differita l' assoluzione a cagione della consuetudine di certi peccati veniali ; il che potersi , ed anche talvolta doversi fare lo abbiám detto nel Trattato della Penitenza .

In che tempo debba farsi la confessione .

VI. Nulla importa , che la Confessione facciasi in principio del tempo , o in mezzo , o in fine . Ciò costa dalla prassi de' Fedeli , e dal consenso dei Dottori . Anzi può anche farsi la Confessione prima che possano farsi le altre opere al Giubbileo prescritte , come sarebbe il sabato innanzi la prima Domenica , in cui incomincia il tempo del Giubbileo , sì perchè così l' uso vuole a cagione della gran copia de' Penitenti ; e sì ancora perchè la Confessione non è necessaria a quelle persone , che non han coscienza di peccato mortale , quando ciò non sia dalla Bolla chiaramente ordinato . Ora , come supponghiamo , non ha coscienza di peccato mortale chi un giorno , o due dopo la Confessione si comunica . Né punto osta che il tempo di lucrare il Giubbileo comprenda soli quattordici giorni , mentre nella nostra ipotesi si estende fino ai quindici , o sedici : perocchè ciò si debb' intendere dell' altre opere , e non già della Confessione , la quale non è necessaria se nonse ai rei di peccati mortali .

Se possa differirsi la Confessione fino alla terza Domenica .

VII. Potrà differirsi la Confessione alla Domenica terza , giorno ultimo del Giubbileo ? Dico , che tanto la Confessione , quanto la Comunione può differirsi fino alla terza Domenica . La ragione è , per-

ò; perchè questa Domenica, s'abbene realmente sia il principio della seguente settimana, pure per privilegio particolare del Giubbileo si ha come compimento della settimana precedente; come insegnano il Card. Delugo, il Bonaccina, ed altri, che han veduto sul luogo l'uso della Chiesa Romana. A ciò si aggiugne la consuetudine, ottimo interprete delle leggi, e dei privilegi, che approva il differimento della Confessione fino alla terza Domenica. Quindi osserva con altri il Laiman, che le due settimane del Giubbileo non comprendono quattordici soli giorni, ma quindici, cioè tre Domeniche, e dodici giorni tra di esse contenuti.

Sembra però cosa migliore, e più espediente il premettere, come lo desiderava S. Carlo, e Benedetto XIV. nella sua Lettera Enciclica *ad minorum Penitentiarias* num. 73., il premettere, dissi, la Confessione, e l'incominciare da essa; perchè così le opere fatte da un uomo giustificato hanno maggior virtù di meritare presso Dio, e d'impetrare. Per altra parte poi chi lascia alla Confessione l'ultima luogo, è più certo del suo stato di grazia, che debb'esserci nell'ultima opera, e quindi anche del conseguimento del Giubbileo. Quindi ottima cosa sarebbe il confessarsi una volta in principio, ed un'altra sulla fine del Giubbileo.

§. VI.

Della Comunione.

I. Quando nella concessione del Giubbileo espressamente ricercasi nel tempo, in cui sta aperto la Comunione, è necessaria per lucrarlo la Comunione attuale entro tal tempo, e non basta la Comunione fatta innanzi. E molto meno basta la Comunione puramente spirituale; perchè l'uso comune vuole, che per nome di Comunione non s'intenda la metaforica, ma la vera, e reale.

Come si ricerca per il Giubbileo la Comunione.

Quando poi nella Bolla del Giubbileo si concede l'indulgenza *omnibus confessis, & communicatis, o sacra Communionem refectis*, basta anche la Comunione fatta uno, o due giorni innanzi. Non mai però può bastare la Comunione sacrilega, chechè in contrario ne abbiano detto alcuni Autori presso il Viva. Ciò chiaro apparisce dalla censura della seguente 53. proposizione fatta da Innocenzo XI. *Præcepto Communionis annua satisfi per sacrilegam Domini manducationem*. Se non serve la Comunione sacrilega per soddisfare all'annuo Pasquale precetto, neppure per la stessa ragione, ed anche a più forte ragione potrà servire pel conseguimento del Giubbileo. Imperciocchè chi dirà mai, che voglia il Pontefice impartire la grazia, e l'indulgenza del Giubbileo a tal fatta di sacrileghi profanatori?

II. Se taluno, il quale ha riserbata la Comunione alla terza, ed ultima Domenica del Giubbileo, ha per sorte, e per sorpresa inghiottito un pocolino di acqua, potrà egli più lucrare il Giubbileo? Dico, che lo può lucrare, inquanto può ricorrere al Confessore, e questi può, come lo può al legittimamente impediti, commutargli in altra opera la Comunione, o prorogare ad esso il Giubbileo. Può, e deve certamente fare il Confessore quest'ultima cosa, quando il Penitente il giorno stesso, in cui designato aveva di fare la Comunione, cade in qualche grave peccato, da cui di presente non può essere assoluto. E perchè adunque non potrà a più forte ragione farlo nel primo caso?

Se ai fanciulli si debba commutare la Comunione in altra opera

III. Ma e che dovrà dirsi dei fanciulli, che non per anco sono stati ammessi alla santa Comunione; dovressi dal Confessore commutare quest'opera in un'altra? Lo negano alcuni Autori col Vasquez. Eccone la loro ragione. Perchè, dicono, pel cap. *Tua*, de Testamentis, la condizione impossibile *de jure*, quantunque sia stata apposta, si ha per non apposta; nè certamente ciò s'ignora dal Sommo Pontefice, E per altro la facoltà di

com-

commutare le opere ingiunte a que' soli soltanto si estende, i quali hanno un impedimento fortuito, ed accidentale, come sono gl' infermi, i carcerati, ed altri di simil fatta. Que' poi, che hanno impedimento *a jure*, non sono in questo caso. Adunque per essi non ha luogo la commutazione. Dicano però ciocchè lor piace questi Autori, il fatto sta, che i Vescovi sogliono comandare, che la Comunione si cangi dal Confessore in altra qualunque opera. Quindi per quanto probabile voglia presumersi la opinione del Vasquez, del Viva, e d'altri, in pratica si deve aderire alla opposta, cui nel suo Giubbileo ha seguito anche Benedetto XIV. Anche alle Monache certamente è *de jure* impossibile la visita delle Chiese; eppure ad esse debb' essere cangiata in altre opere. E perchè dunque non dovrà anche ai fanciulli in altra opera commutarsi la Comunione?

§. VII.

Del Digiuno.

I. Nei Giubbilei suole prescriversi il digiuno da osservarsi per tre giorni, cioè nel mercoledì, venerdì, e sabato, come costa dalle Bolle dei Giubbilei. Quindi il digiuno non può farsi fuori di tali giorni, nè dividersi in due settimane, come vuole la comune de' Teologi. Chi nondimeno ha un ragionevole motivo di non digiunare in uno, o più dei giorni prescritti, può chiedere, ed ottenere la commutazione in altro, o in altri giorni della settimana medesima. Prescindendo da tale commutazione per giusta causa impetrata chi vuol lucrare il Giubbileo deve digiunare non solamente entro il tempo del Giubbileo, ma entro altresì la stessa settimana, e nei tre giorni già indicati. La ragion' è, perchè le parole del Diploma e per se stesse, e pel comun senso dei Dottori esprimono digiuno da farsi e nei predetti giorni, ed entro la stessa settimana. Ecco le parole, che sono

Quando si debba digiunare.

chiarissime: *Qui feria quarta, sexta, & Sabbato prima, vel secunda hebdomade jejnaverint.*

Se debbano digiunare anche i vecchi, ed i fanciulli.

II. Ma sono poi tutti a tali digiuni tenuti quelli, che vogliono lucrare il Giubbileo, anche i vecchi, ed i fanciulli? Dico, che lo sono: perocchè sebbene la Chiesa non obblighi i giovanetti a digiunare prima dell' anno ventunesimo, mentre essendo molti i digiuni dalla Chiesa comandati sarebbero all' adolescenza troppo onerosi; è però cosa assai rara, che non possano sostenere il digiuno di tre giorni. Quindi è, che se da qualche poco sapiente Confessore venga ad essi, o ai vecchi commutato in altra opera il digiuno, non conseguiranno la grazia del Giubbileo. Altro è parlare di chi o giovane, o vecchio, per accidente, cioè per la troppa debolezza di forze, o per altro capo senza notabile nocumento non può digiunare: perocchè a questo può il Confessore cangiare in altra opera il digiuno. I poveri poi, i mietitori, e altri artefici, che sono scusati dal digiuno ecclesiastico, affinchè possano sostentare se, e la famiglia colle loro fatiche debbono anch' essi digiunare se lucrar vogliono la grazia del Giubbileo, nè può ad essi commutarsi in altra opera il digiuno, se senza notabile incomodo possono, o digiunare (si noti bene) o fare a meno di lavorare. Quanti tralasciano di lavorare per andare a spasso, o alle bettole? Così la sentono più comunemente gli Autori, e fra gli altri il Viva, il quale aggiugne, che sebbene, *ceteris paribus*, si ricerchi una causa maggiore per dispensare, che per commutare, pure richiedesi causa maggiore per commutare ad alcuno il digiuno del Giubbileo, che per dispensarlo dagli ecclesiastici digiuni. E la ragion' è, perchè il digiuno del Giubbileo viene offerto come condizione da accettarsi volontariamente, mentre all' opposto i digiuni della Chiesa, come quelli, che ricorrono frequentemente caltonerebbero a molti un grave nocumento.

In che maniera si debba digiunare.

III. Qual sorta di digiuno ricercasi? Ricercasi quello stesso digiuno, che dalla Chiesa ai Fedeli in

in certi giorni è prescritto. Imperciocchè non prescrivendo il Pontefice nulla di speciale intorno al digiuno, mostra di contentarsi del digiuno ecclesiastico. Quindi siccome soddisfa al precetto dell' ecclesiastico digiuno chi in certi paesi fa uso di uova, e latticini, così soddisfa senza meno anche al digiuno del Giubbileo. Lo stesso dicasi anche di chi per giusto motivo fa colazione verso il mezzogiorno, e cena la sera. Chi nondimeno ha il privilegio di mangiar carne negli altri digiuni, è tenuto ad astenersene nei digiuni del Giubbileo, quando però per giusta, e urgente causa il Confessore ad esso non cangi questa astinenza in altra pia opera. Può però il Giubbileo lucrarsi col digiuni altronde dovuti; il che costa manifestamente dalla pratica allorquando il Giubbileo viene promulgato in Quaresima.

§. VIII.

Della Limosina.

I. Nelle Bolle dei Giubbilei fra l'altre cose per farne acquisto si prescrive la limosina, limosina cioè temporale, e non già spirituale, la quale non serve pel conseguimento del Giubbileo, come sarebbe quella di chi visitasse, e consolasse gl' infermi. Ma quanta debb' essere questa limosina? Soddisfarà a questa legge anche chi ne farà una tenue tenuissima? Lo afferma il Pasqualigo q. 133. contro la più comune sentenza; perchè, dice, chi fa una piccola, e piccolissima limosina, veramente fa limosina: adunque adempie la legge. Lo negano altri più comunemente. Eccone la giustissima ragione. Quando si prescrive la limosina, come pure l' orazione, si prescrive secondo le regole della prudenza. Opera egli forse secondo le regole della prudenza un ricco, il quale potendo facilmente dare dieci zecchini, dà due soldi? Altri, fra i quali il Ferrari nella sua Biblioteca v. *Jubilæum* art. 3. n. 41. vogliono, che si considerino le

Quanta limosina sia necessaria.

parole della Bolla: e queste talvolta sono le seguenti, *qui dederit eleemosynam*, o, che è poi lo stesso, *qui dederit juxta devotionem, & arbitrium*, o, *prout cuique suggeret sua devotio*. Quando le Bolle così si esprimono, vogliono questi Autori, che acquisti il Giubbileo chiunque dà qualche limosina, quantunque di gran lunga minore delle proprie facultà. Ma meglio direbbero a mio sentimento, che *la può lucrare*, e non già che la lucrerà. Chi gli ha assicurati in tal caso del conseguimento dell'indulgenza? A buon conto egli è certo, che se è troppo ristretto co' poveri per avarizia, che è peccato mortale di suo genere, posto già in istato di grave peccato, egli sarà incapace della grazia del Giubbileo. Niuno adunque in pratica si fidi di questa sentenza. Se però dà poco di presente per cause giuste, e perchè le sue circostanze non gli permettono di allargare la mano, non v'ha ragione di crederlo escluso dalla grazia del Giubbileo anzi in tal caso è cosa chiara, ch'egli dà a misura della sua presente facultà. Talvolta poi le Bolle si esprimono così: *Qui dederit eleemosynam quantum pro sua cuique facultate visum fuerit*. Nel qual caso non lucrerà certamente l'indulgenza chi farà una limosina o tenuissima, o troppo tenue; perchè questa non sarà alle sue facultà proporzionata.

Se la debbano fare anche i Religiosi, ed i poveri.

II. E i Religiosi sono pur essi tenuti a fare la limosina, se vogliono lucrare il Giubbileo? Il Navarro con altri pensa, che no; e quindi anche dice, non essere necessario il commutare ad essi la limosina in altra opera pia. La sua ragione si è, perchè non è verisimile si faccia una legge per persone, che sono incapaci di osservarla, come sono i Religiosi di far limosina. Ma la sentono tutt'altrimenti parecchi altri Teologi, ed insegnano, essere la limosina sì necessaria a tutti; ed in tutti, che se non si fa, o non viene in altra opera da chi n'ha l'autorità cangiata, non può lucrarsi l'indulgenza. Ed a questi noi pensiamo si debba **enninamente aderire**; primieramente perchè al

CQR-

conseguimento del Giubbileo debb' osservarsi la forma prescritta dalla Bolla: questa non comanda meno la limosina che il digiuno, e la Comunione: adunque siccome queste due cose, o si debbon fare, o si debbon commutare a chi non è in grado di farle, come agl' infermi; così quella, la limosina, o si deve fare da chi può farla, o commutarla a chi non la può fare. 2. Perchè non v' ha quasi persona sì miserabile, che non possa dare un soldo, o pregare un'altra, che lo dia per essa. 3. Finalmente perchè questa è l' opinione e più probabile, e più sicura.

III. Adunque anche i Religiosi stessi debbono dare la limosina, se vogliono lucrare il Giubbileo. La dia il Convento, o Monastero per gl' individui, che lo compongono. Potersi ciò fare, lo comprova la pratica di molti Ordini religiosi. Gli stessi Frati Minori, dice qui il P. Ferrari nel luogo cit. n. 39., sebbene non abbiano che l' uso delle cose loro, fanno la limosina. Essi si privano dell' uso di ciò che danno, e così ne passa nei poveri il dominio. Il fatto mostra, che la fanno anche i Cappuccini stessi alla porta dei loro Conventi. Affinchè poi la limosina fatta dal Monastero serva più sicuramente per tutt' i Religiosi all' acquisto del Giubbileo, sarà molto ben fatto ridurre alla pratica ciocchè in una insigne Religione è stato osservato nei passati Giubbilei, cioè che i Superiori dei Conventi, quando pubblicansi i Giubbilei, o in Refettorio, o in altro luogo pubblico, avvertano i Religiosi, che avrà egli cura, che sia fatta la limosina per tutti dei beni comuni del Monastero; anzi il Lugo con altri tiene, essere del tutto necessario questo previo avvertimento del Superiore; perchè dovendo essere la limosina un' azione morale deve procedere da cognizione, e volontà.

IV. Sotto il nome di poveri, ai quali dar si deve la limosina per lucrare il Giubbileo, s' intende per noi non i soli veri poveri, ai quali per obbligo naturale dobbiam prestar soccorso; ma al-
Cosa s' intende per noi
me di poveri
ti.

stessi

Cosa per nome di limosina.

tresi quelle persone, le quali non hanno il necessario al vitto, e vestito, e così pure i luoghi pii, i Monasteri di Religiosi, gli Spedali, e le Chiese, che abbisognano di lumi, di ornamenti, di edifizj, e d' altre simili cose. Così pure per nome di limosina non s' intende il dare semplicemente danaro: ma può adempiersi questa opera con qualunque atto di misericordia corporale. Quindi chi dà da mangiare ad un povero, chi veste un ignudo, chi seppellisce un morto povero, chi impresta danaro ad un bisognoso, ed in breve dire chi presta qualche corporale soccorso al suo prossimo indigente, adempie la condizione dalla Bolla ingiunta; perchè tutte queste cose intendonsi dai Teologi dietro S. Tommaso 2. 2. q. 32. a. 3. sotto il vocabolo di limosina corporale.

Quante volte abbia a farsi la limosina.

V. Ma quante volte, e quando ha a farsi la limosina per lucrare il Giubbileo? Alla prima ricerca rispondo, che basta farla una sola volta; perchè sebbene le Bolle parlino di limosine in plurale, pure non ne esigono più da ciascuna persona, ma soltanto da tutte. Se nondimeno il Pontefice in luogo del triplice digiuno richiede una triplice limosina, come ha fatto Sisto IV., quando l' anno 1585. intimò il Giubbileo in tempo Pasquale, in cui, com' ei diceva, *jejunia non inducantur*, non basterebbe farla una sola volta, ma bisognerebbe farla tre volte, e dovrebbe essere maggiore della limosina consueta, perchè in tal caso farebbe le veci di due opere.

Quando abbia a farsi.

Alla seconda poi rispondo, che la limosina può farsi o prima, o dopo la Comunione; anzi in qualsivoglia giorno dell' una, e dell' altra settimana, purchè si faccia entro questo spazio di tempo. La ragion' è, perchè per comune intelligenza de' Dottori la Bolla non esprime il tempo, in cui ha a farsi la limosina; perciò che la esprima dopo le altre opere non ne siegue doversi questa fare dopo le altre; perchè l' ordine delle opere non è di sostanza del Giubbileo. Se nondimeno
la

la limosinà viene prescritta, e fissata ad un dato giorno, come fu da Sisto V. annessa al mercoledì, venerdì, e sabato, non v' ha dubbio, che deve effettuarsi nel tempo stabilito.

§. IX.

Decisioni di Benedetto XIV. intorno varj dubbj sulle opere pel Giubbileo prescritte.

I. A maggior chiarezza, ed intelligenza delle cose dette nel precedente paragrafo intorno alle opere al conseguimento del Giubbileo prescritte ho pensato esser pregio dell' opera riportare qui colla possibile brevità le decisioni di varj dubbj intorno ad esse, fatte dall' immortale, e sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. sì nella sua Costituzione, che incomincia *Convocatis*, e sì ancora nella sua Lettera stampata in lingua italiana, che incomincia, *Fra le fatiche*. Serviranno queste sì a confermare coll' autorità di un tanto Pontefice alcune cose da noi stabilite, e sì pure a metterne altre in chiaro lume.

Si accennano i luoghi di tali decisioni.

II. Insegna egli adunque primieramente, che per quelle parole, *vere pœnitentibus, & confessis*, viene indicato, che non basta per lucrare il Giubbileo la Confessione *in voto*, o sia l'atto di contrizione unicamente col proposito di non peccare mai più, e di confessarsi, poichè sotto quella parola *pœnitentibus*, viene indicata una persona contrita, o sia la contrizione; e sotto quella *confessis* viene dimostrata la stessa attuale Sacramental confessione: Così egli decide nella lodata Lettera *Fra le fatiche* n. 6., ed appella questa sua decisione sentenza della Chiesa, portando ivi una risposta della Congregazione delle indulgenze pei Missionarj, i quali essendo privi di Confessore non potevano conseguire l' indulgenza plenaria, ai quali Clemente XII., con nuova speciale grazia

Non basta per lucrare il Giubbileo la Confessione *in voto*; ma è necessaria l' attuale Confessione.

accordò potessero lucrarla col solo atto di contrizione.

Lo è anche in chi non è reo che di peccati veniali.

Anzi è sì, e per tal guisa necessaria a lucrare il Giubbileo la Confessione attuale Sacramentale, che ad essa è tenuto anche chi non è macchiato di verun peccato mortale, ma soltanto di veniali. Imperciocchè prescrivendo la Chiesa pel Giubbileo opere di consiglio, e supererogazione, quando la Confessione fra le opere prescritte viene annoverata, si deve fare la confessione anche de' soli peccati veniali. Così egli nella citata Costituzione *Convocatis* §. 46. e nella detta Lettera *Fre le fatiche* n. 77.

Dipù la Sacramental Confessione in guisa ricercasi all' acquisto del Giubbileo, che chi l' ha fatta prima della visita delle Chiese, se in questo frattempo cade in peccato mortale, affi. e di fare l' ultima opera in grazia, è tenuto a nuovamente confessarsi, nè gli basta l' atto di contrizione. Così il Pontefice nella detta Costituzione *Convocatis* §. 47. e nella citata Lettera n. 79. Nè basta una Confessione volontariamente nulla, o sacrilega, come chiaramente si raccoglie dalla proposizione 14. fra le condannate da Alessandro VII. 24. Settembre 1665. surriferita.

Ricercasi la Comunione fatta in grazia.

III. Per quelle parole, *Et sacra Communionem refectis*, si denota, che ricercasi la Comunione Sacramentale fatta in istato di grazia, e non basta la Comunione sacrilega, come si raccoglie dalla proposizione 55. fra le condannate da Innocenzo XI. 2. Marzo 1679. Conferma ciò il Pontefice nella lodata sua Lettera n. 2., il quale fu il primo, che aggiunse questa condizione della Comunione per conseguire l' indulgenza del Giubbileo, per le gravi ragioni descritte nella di lui Allocuzione Concistoriale dei 5 Maggio 1749.

La visita di tutte le 4 Chiese in uno stesso giorno.

IV. Per quelle parole poi solite apporsi nelle Bolle del Giubbileo sulla visita delle Chiese, *semel saltem in die*, si dichiara, che tutte quattro le Chiese stabilite debbon essere visitate almeno una volta entro lo stesso giorno; nè basta visi-

garne

Delle Indulgenze, e del Giubbileo. 427

tarne una in un giorno, e l'altra in un altro entro il tempo del Giubbileo, come insegna la stessa pratica de' Fedeli. E così doversi fare ha definito una particolare Congregazione di Cardinali, e Prelati l'anno 1700. da Innocenzo XI. a ciò deputata. Lo conferma anche Benedetto XIV. prima nella sua Costituzione, che incomincia, *Peregrinantes*; e poscia nella citata Lettera n. 11.

Quanto poi a quell' espressioni, *Dies sive naturales, sive Ecclesiasticos.*, con esse si vuole denotare, che nell' acquisto del Giubbileo per le visite da farsi entro un giorno, si può far uso o del giorno *naturale*, che incomincia alla mezza notte, e spira all' altra mezza notte, o dell' *Ecclesiastico*, che incomincia ai primi Vespri di un giorno, e dura fino all' intero vespertino crepuscolo del susseguente. Così espressamente insegna lo stesso Pontefice, e nella Costituzione *Benedictus Deus §. Itaque*, e nella detta Lettera n. 13.

V. Quella parola *visitaverint*, sebbene meglio sia intenderla di visite fatte in istato di grazia; pure se le visite delle Chiese, e le altre opere ingiunte pel conseguimento del Giubbileo si eseguiscono con divozione, e riverenza, cosicchè piamente dispongano alla Sacramental Confessione, e Comunione, cioè se facciansi modestamente, e divotamente adorando Dio, e venerando i Santi, onde moralmente possano dirsi atti buoni purchè l' ultima opera si faccia in istato di grazia; non vieta si dica impartirsi la indulgenza del Giubbileo a tal fatta di persone. Anzi è cosa certa, che la conseguiscono: mentre così insegna il medesimo Pontefice si nella Costituzione *Convocatis*, come nella Lettera *Fra le fatiche* n. 76. Nè punto osta, che nella Bolla del Giubbileo venga nominata prima delle altre opere ingiunte, e quindi sembri debba premettersi all' altre opere; perchè, come dice al proposito nostro lo stesso Pontefice nella cit. Lettera n. 76., l' ordine delle parole non può esser regola

O naturale;
o Ecclesiastico.

Com'abbia
ad intendersi
quel *visitaverint*.

per

per l'ordine del fatto. Ma non consegue poi il Giubbileo chi, essendo in peccato mortale, visita inoltre le Chiese con pravo fine, o senza retta intenzione, v. g. per divertirsi, per appagare la propria curiosità, o per simili cose affatto aliene dal fine di conseguire il Giubbileo; come sapientemente dichiara il lodato Pontefice nella cit. Cost. *Convocatis*, e nella detta Lettera n. 76.

Quali preci
si richiegga-
no.

VI. Con quelle parole, *Pias ad Deum preces effuderint*, vuol dire il Pontefice, che per lucrare il Giubbileo basta l'orazion vocale; e qualunque lodevole sia l'orazione mentale, vuole nondimeno nella Costit. *Convocatis* §. 51. si aggiunga qualche preghiera vocale. Dichiara di più nella Lettera citata n. 83. che basta anche una breve orazione fatta con gran fervore al conseguimento del Giubbileo, ma non già il fare una piccola orazione per accidia, torpore, e freddezza, perchè escludendo tal preghiera la divozione, è insufficiente, e inetta all'acquisto del Giubbileo.

Quali opere
non possano
commutarsi.

VII. Intorno a quelle parole della Bolla, *Super prescriptis hujusmodi visitationibus tantummodo*, determina il Pontefice, che non tutte le opere nel Giubbileo ingiunte in altre opere pie possano cangiarsi; e quindi che tale facoltà non si estende alla Confessione, e Comunione (eccettuati però i fanciulli non per anco idonei alla Comunione) nè alle preci da farsi nelle visite, come avverte nella citata Lettera n. 53. Anzi si ivi, come nella Costituzione *Convocatis* §. 21. pel Giubbileo Romano incarica la coscienza dei Penitenzieri, onde tanto nel diminuire, quanto nel cangiare in altra opera le visite non si abusino di questa facoltà. E nella Lettera Enciclica diretta a tutti gli Ordinarij de' luoghi permette, che accordino soltanto per giusti motivi le commutazioni, e riduzioni opportune.

La commuta-
zione non

VIII. Quando poi dice il Pontefice, che le commutazioni debbono farsi *in alia pietatis, charitatis,*

Delle Indulgenze, e del Giubbileo. 223.

tis, aut Religionis opera, vuol dire, e debb' intendersi, che, quando chi concede la indulgenza del Giubbileo espressamente altro non disponga, e stabilisca, la commutazion delle visite, o della Comunione nei fanciulli, non può farsi in opere, alle quali il Penitente per altro titolo è tenuto, come insegna Benedetto XIV. nella detta Lettera *Fra le fatiche* n. 13. ove dopo aver riferite le varie sentenze degli Autori soggiugne: „ Sembra „ però più equa l'opinione, che niega potersi lu- „ crare l' indulgenza con quelle opere, a cui ta- „ luno è per altro titolo tenuto; quando chi im- „ partisce l' indulgenza espressamente non dica, „ potersi essa lucrare anche con tali opere; come „ sarebbe, se fra l'ingiunte opere ponesse i tre „ digiuni, e volesse si facessero nelle quattro „ tempora v. g. di Settembre „. Dalle quali cose costa chiaramente, che quando il Legislatore parla assolutamente, non possiamo far uso per lucrare il Giubbileo di quelle opere, che per altro titolo dobbiamo a Dio. E poco dopo in particolare delle visite dice così: „ Non possono cangiarsi „ al Penitente in opere pie, cui per altro titolo è „ tenuto prestare; mentre qui trattasi di surrogazione, e secondo la regola stabilita la cosa surrogata debb' essere della stessa natura, ed indole con quella, a cui viene sostituita. Se adunque la visita delle Basiliche è una cosa libera, e non comandata da verun precetto, ma è un nuovo peso aggiunto pel conseguimento della indulgenza, l'opra surrogata non sarà della stessa natura, e specie, se già cade sotto precetto, quando sia del numero di quelle opere, a cui il Penitente per altro titolo è tenuto „. Quindi sembra non possa sussistere l'opinione di quegli Autori, i quali han pensato potersi soddisfare colla stessa Comunione Pasquale, e al Pasquale precetto della Comunione, e al Giubbileo.

IX. L' espressioni fin qui addotte, e spiegate trovansi nella Bolla di Benedetto XIV., che comincia *Benedictus Deus*, estensiva a tutto l'Or-

può farsi in
altre opere
altronde da-
bite.

Ove trovansi
l'espressioni
qui spiegate.

be

be Cattolico del Giubbileo dell' anno 1750., e le abbiamo riferite, e spiegate, perchè espressioni del tutto simili incontransi d' ordinario nell' altre Bolle, che a tale effetto sogliono publicarsi in simili occasioni; onde s' intenda, e si sappia il loro vero senso.

C A P I T O L O III.

Dei Privilegj del Giubbileo.

§. I.

Dei Privilegi in generale: e della facoltà di eleggersi il Confessore.

Dei privilegj I.
in generale.

DOpo aver parlato dei pesi del Giubbileo, vale a dire dell' opere ingiunte alle persone, che vogliono lucrarlo, esige il retto ordine, che si tratti dei privilegj al Giubbileo annessi, ed in grazia delle persone, che lo acquistano, conceduti. Sono tre. Consiste il primo nella facoltà al penitente di eleggersi il Confessore: il secondo nella potestà al Confessore di assolvere dalle censure, e dai casi riservati: e la terza in quella di commutare i voti. Parleremo di tutti, e tre questi privilegj separatamente. Ma prima di dirne di ciascuno in particolare, convien dire due cose in generale. La prima si è, che intorno ai favori del Giubbileo debbon ben bene ponderarsi le parole del Diploma, giacchè nell' affare delle indulgenze vale quel vecchio, e trito assioma: *Quod non est in Bulla, non potest esse in praxi*. Quindi dall' essersi conceduta in tal Giubbileo la tale, o tale grazia malamente si conchiuderebbe doversi supporre conceduta anche nel presente. L' altra si è, che la persona desiderosa di lucrare il Giubbileo può eleggere o un solo Confessore, il quale le conferisca tutt' i privilegj, cioè che insieme l' assolva dalle censure, e le commuti i voti; o anche due, l' uno de' quali

quali l' assolva dai peccati, e l' altro le rilasci i voti. La ragion' è, perchè le Bolle e massimamente le più recenti, non han nulla, che strettamente esiga, che il tutto si faccia da uno stesso Confessore. Ecco quali sogliono essere le parole: „ Insuper omnibus, & singulis Christi - Fidelibus &c. facultatem concedimus, ut sibi eligere possint quemcunque Presbyterum Confessarium, tam sæcularem, quam cujusvis Ordinis, & Instituti Regularem ex approbatis, qui eos &c. „. Queste parole certamente non esigono, che tutto si faccia da uno solo. Imperciocchè sempre sta fermo, e si avvera, che la persona venga assoluta dal confessore eletto, e dall' eletto confessore le vengano commutati i voti sebbene l' uno assolva, e l' altro commuti. Cosa difatti v' ha di male, se io dubbioso dapprincipio se abbia, o non abbia a chiedere la commutazione del voto non perpetuo di castità, mi confesso sul principio della prima settimana presso un Confessore, in cui mi incontro, e da esso l' assoluzione ricevo di tutt' i miei peccati; e quindi poi sul finire della stessa settimana, vo dall' ordinario mio confessore, e ne domando, ed ottengo la commutazione del mio voto? Insegnano così il Card. Lugo, e molti altri. Premesse in generale tali cose. discenderemo ad esaminare ognuno in particolare dei privilegj del Giubbileo.

II. Primieramente adunque si conferisce nel Giubbileo alla persona, che vuol lucrare il Giubbileo, la facoltà di eleggersi il confessore. Ma potrà essa eleggersi per confessore qualunque Sacerdote? Non già. Può soltanto eleggersi uno di que' Sacerdoti, che sono stati per le confessioni dall' Ordinario approvati. Anzi neppure basta sempre l' approvazione generale. Imperciocchè può il Vescovo stabilire alcuni per Confessori del Giubbileo, e omettere gli altri. Adunque in tal caso gli omessi o tralascieranno d' ascoltare le confessioni, se così parrà al Superiore: o confesseranno come per lo innanzi, ma non daranno i privilegj del Giubbileo,

Non può eleggersi che un confessore approvato dall' Ordinario.

Se possano
eleggerlo
anche i Re-
golari.

Contrarietà
di pareri.

si decide, che
lo possono.

III. Può in virtù del Giubbileo anche un Regolare elegerli un Confessore fuori della sua Religione? Questo è un punto, in cui, se consultiamo i Teologi, che hanno scritto ne' passati tempi sul Giubbileo, altro non ritroviamo che varietà, anzi contrarietà di pareri. Gli stessi Teologi regolari sono fra se contrarj. Stanno pel sì il Lugo, il Mizario, l'Ugolino, ed altri molti: e stanno pel no il Reginaldo, ed altri molti col P. Viva. Tutti si appoggiano ad argomenti quasi ugualmente forti, e convincenti; nè ben si saprebbe a qual parte appigliarsi. Fortunatamente in questi ultimi tempi il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. ha posata la cosa fuor di questione coll' accordare nella già lodata Bolla *Benedictus Deus* espressamente, e chiarissimamente ai Regolari di qualunque istituto la facoltà di elegerli il Confessore fuori di Religione, derogando nel tempo stesso a qualunque cosa in contrario. Eccone le parole nel paragrafo. *Insuper*: „ Ceteris autem omnibus, & singulis utriusque sexus Christi Fidelibus tam Laicis, quam Ecclesiasticis sæcularibus, & cujusvis Ordinis, Congregationis, & Instituti etiam specialiter nominandi Regularibus licentiam concedimus, & facultatem, ut sibi ad eundem effectum eligere possint quemcunque Presbyterum Confessarium tam sæcularem, quam cujusvis etiam diversi Ordinis, & Instituti Regularem ab actualibus pariter Ordinariis in quorum Diocæsis Confessiones hujusmodi excipiendæ erunt, ad personarum sæcularium Confessiones audiendas approbatum &c.; . . . Non obstantibus . . . statutis, legibus, usibus, & consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis eisdem concessis, præsertim in quibus caveatur expresse, quod alicujus Ordinis, Congregationis, & Instituti hujusmodi Professores extra propriam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur &c. „

Per togliere poi sudì ciò ogni ombra di dubbio, di scrupolo, nella sua più volte citata Lettera

Fr

Fra le fatiche, dice, che non vale nulla quell'argomento, su di cui appunto si appoggiano i sostenitori della sentenza contraria, cioè che siccome i Regolari senza la licenza dei loro Superiori non possono eleggersi un Confessore fuori del loro Ordine in forza della Bolla della Crociata, com'è stato definito da molti Sommi Pontefici, ed anche da lui stesso nella Costituzione, *Apostolica Indulgentia*; così pure nol possono in virtù del Giubbileo: nè, dice, quest'argomento non conchiude; perchè in tanto non possono ciò i Regolari in forza della Bolla della Crociata, perchè essendo la Bolla della Crociata un privilegio permanente, se nei Regolari ci fosse questo diritto, o privilegio, sarebbe loro anche di detrimento, perchè ciò sarebbe contro il buon ordine, e nuocerebbe alle Religioni; ma per lo contrario il Giubbileo, essendo un privilegio passeggero, che tosto s'estingue, è vantaggioso, e favorevole a tutti, e non nuoce a chicchessia. Possono adunque, conchiude egli, i Regolari liberamente eleggersi qualunque confessore fuori di sua Religione in virtù del Giubbileo, e non già in forza della Crociata.

IV. Anche le Monache, e le loro Novizie possono nel Giubbileo eleggersi il confessore. Ma però nel tempo stesso, in cui il Pontefice accorda loro questo privilegio, dichiara pure, che non possono eleggere sennonsè que' soli Sacerdoti, che sono attualmente dall'Ordinario del luogo approvati o universalmente per le Monache, o per qualche particolar Monastero, e che non è stato poi mai riprovato; e non già qualunque altro confessore per Monache non approvato. Ecco le parole della citata Bolla §. *Insuper*, in cui dichiara altresì dover essere questa elezione al fine ed effetto di conseguire il Giubbileo; „ *Monialibus, earumque Novitiis in hoc præsenti Jubilæo, ad effectum ejusdem Jubilæi consequendi, confessarium eligere ab actuali Ordinario loci approbatum* „.

V. Alcune ricerche possono qui farsi intorno ai Regolari, ed alle Monache. Quanto ai primi, da

Se i Regolari
possano eleg-
gerselo ap-
provato dal
suo Superiore

Opinione di
alcuni .

chi debb' essere approvato per le confessioni il Sacerdote, presso cui vuol confessarsi il Regolare per grazia del Giubbileo? Rispondo, che convien distinguere . O il Sacerdote, a cui ricorre il Religioso Claustrale, è secolare, o è Regolare di altro istituto . Se è secolare, debb' essere approvato dall' Ordinario del luogo ; perchè ciò esige il Pontificio Diploma, come apparisce chiaramente dalle parole addotte nel num. 3. di questo paragrafo . Se poi è Regolare d' altro istituto, dicono alcuni Autori, che basti sia approvato per le confessioni nella sua Religione, dai suoi Superiori, e non sia necessaria anche l' approvazione del Vescovo . Imperciocchè portato questo dubbio sotto Gregorio XIII. alla sacra Congregazione: „ Congregatio pro „ majori parte sensit (così viene riferita la risposta dal Pasqualigo *de Jubileo* q. 206.) pro negativa sententia (videlicet quod non possint confessarium extra Religionem Regulares eligere), „ dixit tamen dubium esse referendum Sanctissimo „ Domino, qui postea die 19. Decembris 1581. in „ consistorio respondit tempore Jubilæi posse omnes Regulares confiteri peccata Sacerdotibus etiam „ Sæcularibus approbatis ad confessiones: nam in „ Bulla non fit mentio, nisi de Ordinario eorum „ qui audituri sunt confessiones, non de Ordinario Pœnitentis „ . Ora il Superiore Regolare è veramente l' Ordinario dei sudditi suoi . Sembra dunque, che basti sia approvato dal suo Superiore .

●pposta sentenza, che deve preferirsi .

Ma a questa si deve onninamente preferire, e seguire la opposta sentenza insegnata dal Suarez, dal Lezana, e da molti altri . E' vero, che il confessore da eleggersi in tempo di Giubbileo debb' essere approvato dall' Ordinario del luogo, non del Penitente, ma dello stesso confessore ; come presso il Fagnano ha anche dichiarato la Congregazione del Concilio . Ma il punto sta, che per *Ordinario del luogo* nel comune senso s' intende il Vescovo, e quei, che esercitano i diritti Vescovili sui secolari . Ed oltracciò il Pontefice richiede l' approvazione dell' Ordinario secondo la forma del Giu-
e con-

e conseguentemente quella, che viene prescritta dal Tridentino sess. 23. cap. 15. qualsivoglia disposizione ha ad intendersi fatta secondo il Gius comune, al cui senso le parole della disposizione debbon ridursi, come osserva il Barbosa. Ora il Tridentino nel luogo citato esige l'approvazione del Vescovo. Il Viva è di questo sentimento, il quale da tal dottrina ne raccoglie (cosa da notarsi), che un Regolare per conseguire l'indulgenza, e le grazie del Giubbileo non basta che elegga un Confessore approvato soltanto dal suo Superiore Regolare, se non è anche approvato dal Vescovo, perchè l'approvato dal Superiore Regolare non si dice approvato dall' Ordinario del luogo, ma dall' Ordinario della comunità.

Dissi, questa essere la sentenza, che si deve preferire, e in pratica seguire. Non niego però, che abbia la sua probabilità anche la prima opinione. La chiama probabilissima, e sicura in pratica il dottissimo Silvio v. *Jubileum*, e viene in ciò seguito dal Pontas parimente v. *Jubileum* cas. 7., e da altri. Ma dico poi, che qui si tratta di giurisdizione, e di validità di Sacramento; e noi abbiamo detto nella nostra Teologia Morale tom. 9. Tratt. IX. del Sacramento della Penitenza par. 5. cap. 6. num. 9., che non basta la giurisdizione probabile, e nemmeno la più probabile, ma ci vuole la più sicura, com'è chiaro dalla seguente proposizione condannata da Innocenzo XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore.* Non dice *relicta probabiliore* ma bensì *relicta tutiore*. Quando adunque si può avere la giurisdizione certa come la si può avere nel caso nostro, niuno in pratica deve appigliarsi alla giurisdizione quanto si voglia probabile, onde non mettere a pericolo di nullità il Sacramento, e conseguentemente anche il conseguimento del Giubbileo.

VI. Per quello poi riguarda le Monache, ecco la ricerca, che si può fare. Possono le Monache soggette immediatamente ai Superiori Regolari eleg-

Se le Monache possano eleggerlo approvato soltanto dal Prelato Regolare

gersi in tempo di Giubbileo un Confessore approvato soltanto dal Prelato Regolare? Rispondo, che no, ma debbon eleggerne uno, che sia approvato dal Vescovo per le Monache. La ragion'è, perchè quanto a questo punto vanno del pari, e sono della stessa condizione co' Religiosi. Adunque siccome dessi tenuti sono ad eleggerne uno degli approvati dal Vescovo, così pure le Monache. Nè basta, che ne eleggano uno approvato in qualunque maniera dal Vescovo, ma ricercasi, che sia approvato per le Monache. Ciò costa da quanto si è detto già poco al num. 4. Sebbene poi ne' tempi passati si disputasse fra i Teologi, se possano in tempo di Giubbileo eleggersi le Monache un Confessore approvato per le Monache soltanto generalmente; altri affermandolo, e negandolo altri; di presente però cessa su tal punto ogni questione. Imperciocchè Benedetto XIV. nella già citata Bolla, *Benedictus Deus*, dà alle Monache nel §. *Insuper* la facoltà di eleggersi *Confessarium quencunque ad excipiendas Monialium Confessiones approbatum*, assolutamente, e senza veruna eccezione, o riserva: il che dichiara più espressamente nella sua Lettera Enciclica, che incomincia, *Celebrationem §. Cum auget nos*, ove dice: „ Monialibus, earumque Novitiis in hoc præsentis Jubilæo ad effectum ejusdem Jubilæi consequendi „ Confessarium eligere ab actuali Ordinario loci, „ etiam pro alio Monasterio, vel pro Monalibus „ in genere approbatum „. La cosa difatti è convenientissima; perchè, come osserva un dotto Autore, le Monache dai privilegi del Giubbileo non ne risentirebbero verun comodo, o vantaggio, se fossero tenute a confessarsi da quel solo, ed unico Sacerdote, che fosse approvato pel loro Monastero, e non già da uno approvato o generalmente per Monache, o per un altro Monastero.

§ II.

Della potestà del Confessore intorno alle censure, ed ai Casi riservati.

I. I Casi al Sommo Pontefice riservati d'ordinario hanno annessa la censura, anzi cadono sotto riserva appunto perchè la censura loro annessa è riservata. Quindi non si ha a separare una potestà dall' altra, e perciò ne parleremo in questo paragrafo congiuntamente. I termini delle Bolle, in cui si concedono tali facultà sogliono essere i seguenti, che trovansi nella già citata Costituzione *Benedictus Deus* di Benedetto XIV. „ Licentiam concedimus, & facultatem, ut sibi eligere „ possint quemcunque Præsbyterum Confessarium „ qui illos hac vice, & in foro „ conscientiae duntaxat ab excommunicationibus, suspensionibus, & aliis Ecclesiasticis sententiis, & „ censuris a jure, vel ab homine quavis de causa „ latis, seu inflictis, etiam Ordinariis Locorum, ac „ Nobis, & Sedi Apostolicæ, etiam in Bulla die „ Cœnæ Domini legi solita, seu per alias quascumque Apostolicas Constitutiones quomodocunque reservatis, & a sacris Canonibus fulminatis; „ necnon ab omnibus peccatis, & excessibus, quantumcunque gravibus, & enormibus, etiam iisdem Ordinariis, ac Nobis, & Sedi Apostolicæ reservatis, injuncta ipsis pœnitentia salutarè, aliiisque de jure iniungendis, possint absolvere „. È più sotto: „ Et cum Pœnitentibus hujusmodi in sacris Ordinibus constitutis, etiam Regularibus, „ super occulta irregularitate ad exercitium eorundem Ordinum, & ad superiorum assecutionem, ob censurarum violationem duntaxat contracta, „ dispensare possint, & valeant, eadem auctoritate, & Apostolicæ benignitatis amplitudine, concedimus, & indulgemus „. Siegue poi: „ Non intendimus autem per præsentés super aliqua alia „ irregularitate vel publica, vel occulta, seu defectu

Termini della Bolla intorno la facultà sulle censure, e casi riservati.

» festu, aut nota, aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquo modo contractis dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super præmissis dispensandi, seu habilitandi, & in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiae ». Soggiunge finalmente il Pontefice: „ Neque demum eisdem præsentibus iis, qui a nobis, Apostolica Sede, vel ab aliquo Prælato, seu Iudice Ecclesiastico, nominatim excommunicati, suspensi, interditti, seu alias in sententias & censuras incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dicti temporis (di quello cioè della durazione del Giubbileo) satisfecerint, & cum partibus, ubi opus fuerint, concordaverint, ullo modo suffragari posse, aut debere „.

Si pongono tre quesiti.

II. Questo suol essere il tenore delle Bolle dei Giubbilei, il quale per altro non è sempre precisamente lo stesso; e quindi è necessario ogni volta che viene promulgato il Giubbileo considerarne, e ponderarne con diligenza i termini, e le parole espresse nella Bolla, onde non errare, e non far uso di quelle facultà, che in essa non si concedono. Ma stando al tenore, ed ai termini della citata Bolla, da quali censure, e casi, in virtù delle facultà in essa al Confessore concedute si potrà assolvere? Si può assolvere dai casi in *Bulla Cæna*? Si può dall'eresia? Si può dai casi riservati al Vescovo? Ecco le tre ricerche, che qui si possono fare. E quanto alla prima ricerca, sembra cosa chiara, e certa, che si possa assolvere dai casi nella Bolla *Cæna* contenuti: perocchè si dice espressamente nella Bolla, che si dà facultà di assolvere dai casi contenuti *etiam in Bulla die Cæna Domini legi solita*.

Si scioglie il primo quesito.

Si scioglie il secondo.

III. Alla seconda ricerca rispondono non pochi col Lugo, che si può assolvere anche dall'eresia; perchè nella Bolla si dà la facultà di assolvere dai casi della Bolla *Cæna*, nè si eccettua il caso dell'eresia, che è uno di essi. E la discorrono così; a niuno è ignoto, che questa opinione affermativa viene praticamente tenuta da gravissimi Dottori,

Se si possa assolvere dall'eresia eterna.

nè

nè lo ignora il Sommo Pontefice. Adunque se non volesse dare la facoltà di assolvere dall'eresia, la ecceituerebbe espressamente. Non la ecceitua: adunque si può assolvere.

Ma s'ingannano certamente questi Autori, e conviene onninamente rispondere, che dall'eresia esterna non si può assolvere, quando espressamente non ne viene concessuta la facoltà, la quale non è compresa nella generale facoltà di assolvere dai casi della Bolla *Cæne*. Il caso dell'eresia ha una stretta, gravissima, e speciale riserva nel Gius. Pontificio, nè quindi è compreso nella generale facoltà di assolvere dai casi della Bolla *Cæne*. Ciò costa chiaramente dal Decreto di Alessandro VII. nella Congregazione del S. Ufizio del dì 23. Marzo 1656. ove si dice, „ facultatem absolvendi ab „ hæresi in Jubilæis, vel aliis similibus concessio- „ nibus non censeri comprehensam, nisi EXPRES- „ SIS VERBIS concedatur facultas absolvendi ab „ hæresi „. Costa pur anco da quanto dice Benedetto XIV. nella Costituzione *Convocatis*, e nella più volte citata Lettera n. 85. Ciò bastar dovrebbe per persuader chicchessia della verità della nostra sentenza. Ma perchè molto mi sta a cuore di mettere questo punto in chiaro lume, onde non avvenga ciocchè è accaduto negli ultimi passati Giubilei, cioè che alcuni Confessori fidandosi dell'opposta opinione assolvano dall'eresia esterna; esporrò qui ciocchè dice su questo articolo il lodato Benedetto XIV. nella sua quarta Notificazione n. 13.

„ Essendo giunto (sono sue parole) alla nostra notizia, essersi in occasione di altri simili „ Giubilei eccitata in questa nostra città la controversia, se dandosi, come si dà nel presente „ Giubileo, la facoltà al Confessore eletto di assolvere dalle censure, e delitti benchè gravi, ed „ enormi, e benchè riservati alla S. Sede nella „ Bolla *in Cæna Domini*, intendasi concessuta la „ facoltà di assolvere nel foro della coscienza dall'eresia estrinsecata, ed esservi stato chi ha sostenuto la parte affermativa con protesta di vo-

„ ler-

„ lersene servire, quando si fosse dato il caso, e
 „ vi fossero concorse le dovute circostanze: con
 „ questa nostra Notificazione palesiamo, che, seb-
 „ bene la controversia si trovi agitata fra' Teolo-
 „ gi, e Canonisti, ed alcuni sieno per la parte ne-
 „ gativa, altri per l' affermativa, come può ve-
 „ dersì nel P. Diana &c. Dipendendo però tutto il
 „ punto dalla volontà del Sommo Pontefice; ed es-
 „ sendosi i Papi espressi, che concedendo nei Giub-
 „ bilei la facoltà di assolvere, non intendono di
 „ comprendere nella loro concessione la facoltà di
 „ assolvere dall' eresia per essere questo delitto
 „ gravissimo, e degno di nota speciale, *se non di-
 „ cono chiaramente, e colle precise parole di dare
 „ facoltà di assolvere dall' eresia*; non v' è chi non
 „ vegga, che quando nel Giubbileo, come succe-
 „ de nel caso nostro, non si dà espressamente, e
 „ con precise parole la facoltà di assolvere dall' e-
 „ resia, esser cosa vana il pretendere col mezzo di
 „ raziocinj, che abbia il Confessore la facoltà di
 „ assolvere dall' eresia, illaqueando egli in questa
 „ maniera la propria coscienza, e non isciogliendo
 „ quella del Penitente, come i Sommi Pontefici
 „ Clemente VIII., Paolo V., ed Urbano VIII. si
 „ sono chiaramente protestati contro di colorò, che
 „ senza la facoltà ardiscono assolvere da' casi, e
 „ censure alla Sede Apostolica riservate. „

„ Molti (siegue egli) sono i Decreti de' Papi,
 „ ne' quali hanno dichiarato quanto di sopra si è
 „ detto in ordine al punto di assolvere dall' ere-
 „ sia; ma Noi qui ci contenteremo di riferire l'
 „ ultimo, che fu fatto nella S. Congregazione del
 „ S. Ufizio dalla S. memoria di Alessandro VII.
 „ *Sanctissimus Dominus noster Alexander Papa
 „ VII. sub die 23. Martii 1656. inherendo decla-
 „ rationibus (si noti bene) alias a Prædecessori-
 „ bus suis factis, ad removendam omnem dubitan-
 „ di occasionem, & ne circa id imposterum ullo
 „ tempore hasitari contingat, cum crimen here-
 „ sis præ ceteris gravissimum speciali nota dignum
 „ sit, decrevit, facultatem absolvendi ab heresi*

• in

„ in Jubilæis, vel aliis similibus concessionibus non
 „ censeri comprehensam, nisi expressis verbis con-
 „ cedatur facultas absolvendi ab hæresi „. Quindi
 dopo alcune altre cose termina questo punto col
 dire: „ Non possiamo figurarsi, che sia più per
 „ esservi nella nostra Diocesi dopo aver avuta la
 „ chiara notizia della mente Pontificia espressa
 „ nell' accennato Decreto chi voglia pretendere,
 „ e sostenere di avere quell' autorità, che dal Pa-
 „ pa non gli è stata concessuta „. Spero anch' io,
 che dopo aver messo in chiaro questo punto
 niuno, più si troverà, come nei passati Giubbilei,
 che si ostini a sostenere essere compresa la facoltà
 di assolvere dall' eresia nella facoltà concessuta di
 assolvere dai casi riservati nella Bolla *Cæna*.

IV. Alla terza ricerca finalmente rispondo, che Si scioglie
 in tempo di Giubbileo si può assolvere dai casi al il 3.
 Vescovo riservati. Non già però per quella ragio-
 ne, che portano alcuni Autori, cioè perchè per la
 Regola 53. in 6. *cui licet quod est plus, licet &*
quod est minus; perchè questa regola patisce in
 varj casi non poche eccezioni. I Regolari privile-
 giati v. gr. in virtù de' loro privilegj possono as-
 solvere da varj casi riservati al Papa; eppure non
 possono assolvere dai casi riservati al Vescovo. Di-
 pende ciò dalla volontà del Superiore, il quale,
 può se vuole concedere il più, e non accordare il
 meno. Adunque la ragione vera si è, perchè il
 Sommo Pontefice dice chiaramente nella Bolla di
 dare la facoltà di assolvere dai casi *etiam Ordina-*
riis Locorum . . . reservatis; come lo abbiamo
 nella Bolla già citata più fiato *Benedictus Deus* di
 Benedetto XIV. Questa è la vera ragione, che so-
 la basta per cento.

Nè si dica, che siffatta Papale concessione è se si possa as-
 di pregiudizio ai Vescovi. No, non è vero; 1. per solvere dai ca-
 chè il Papa fa in ciò uso del suo gius, e chi fa si riservati al
 uso del proprio gius, certamente non viola l' al- Vescovo.
 trui; tantopiù che ne fa un uso assai moderato,
 non accordando questa facoltà se non assai di
 rado, cioè soltanto nei Giubbilei. Può il Sommo
 Pontefice, non v' ha dubbio, o per se, o per altri

assolvere dai casi riservati a chiunque, e massimamente quando lo esige la salute de' Fedeli. 2. Perchè commette ai Vescovi medesimi l'esecuzione della sua grazia; i quali poi la commettono soltanto a chi loro piace. Il Papa nell'incontro dei Giubbilei dà la facoltà di assolvere dai casi alle S. Sede riservati anche più enormi, e pur anco dai gravissimi della Bolla *Cœna*. Qual meraviglia adunque, se concede altresì la facoltà di assolvere dai casi ai Vescovi riservati? Come potranno mai i Vescovi a ragione lagnarsene? Anzi come non dovrà essere gratissima, e giocondissima tal concessione ai Vescovi anelanti non altro che la salvezza eterna de' loro Diocesani?

Così, da quali si può assolvere in forza del Giubbileo.

V. Dal fin qui detto è facile il raccogliere, che in virtù del Giubbileo primieramente si può assolvere dalla scomunica incorsa pel duello, per l'aborto procurato, e per l'ingresso nei Monasteri di Monache. 2. Dalla sospensione per l'Ordinazione senza titolo, o prima della età legittima, e da quella stabilita contro coloro, che introducono le femmine entro i Chiostrì dei Regolari. 3. Dall'interdetto annesso per Gius a qualche colpa, abbenchè di esso, come negli antichi Giubbilei, non se ne faccia veruna menzione. La ragion'è, perchè queste parole, & *aliis Ecclesiasticis censuris*, non ne eccezzano veruna,

Anzi, quantunque, come s'è detto, non si possa in forza del Giubbileo assolvere dall'eresia estrinsecata, confessano nondimeno i Teologi, che con noi in tal punto la sentono, potersi assolvere in virtù del Giubbileo sì i ricevitori, e fautori degli eretici; sì quei, che tengono presso di se, leggono, o stampano i loro libri; e sì pure quelli scismatici, i quali allo scisma non congiungono l'eresia; e finalmente anche quei, che dubitano nella fede, non già con dubbio positivo, ma puramente negativo, inquanto cioè intorno a cose di fede sospendono il lor giudizio. Imperciocchè, dicono essi, all'eresia ricercasi errore contro la fede nell'intelletto, e pertinacia dal canto della volontà. I fautori degli eretici, e gli altri ora

i. n.

indicati, sebbene pecchino gravissimamente, non hanno, come qui si suppone, verun errore nell' intelletto. Adunque non vengono propriamente sotto il nome di eretici. Adunque, quantunque l'eresia dal privilegio del Giubbileo sia eccettuata, non già però questi delitti, dai quali conseguentemente si può assolvere. Ed io (se si eccettui il dubbio negativo, su di cui ho grandi, e gravi difficoltà) sono del medesimo sentimento.

VI. In virtù del Giubbileo può essere assoluto non solamente chi è caduto in una censura contenuta nel Gius, o generalmente fulminata contro quelle persone, che commetteranno un dato delitto, ma eziandio chi è stato nominatamente percosso colla censura, v. g. nominatamente scomunicato; purchè, come prescrive la Bolla, *infra prascriptum tempus satisfecerit, aut cum partibus concordaverit*. Deve adunque il delinquente prima di essere assoluto soddisfare, vale a dire restituire la fama, la roba, pel cui rubamento, o lesione è stato scomunicato; o comporsi colla parte, o parti, cioè colla persona, o persone, a cui ha fatto l'ingiuria, che gli ha tratto addosso la censura. Quindi chi è stato scomunicato per aver lui percosso un Cherico, potrà essere assoluto quando abbia domandato perdono al Cherico oltraggiato colle percosse, o questi gli abbia perdonato l'offesa. Ma chi è stato scomunicato a cagione della concubina, o di danno altrui recato non debb' essere assoluto fino a tanto non abbia discacciata la concubina, o riparato il danno recato; e pecherebbe gravemente quel Confessore, il quale assolvesse questo tale prima dell'adempimento di tali cose, perchè e farebbe un gran pregiudizio alla parte lesa, e oltrepasserebbe i limiti, della a se commessa facoltà. Adunque io dirò colla più comune sentenza, che un Confessore, il quale contento del proponimento, promessa, o giuramento del Penitente, che può adesso soddisfare, o dare almeno un'idonea cauzione della sua futura soddisfazione, lo assolvesse, non solo ciò farebbe

Se nel Giubbileo si possa assolvere chi è stato nominatamente scomunicato.

illecitamente, ma pur anco invalidamente; perchè la potestà di assolvere non gli è data sen-
nonse sotto la condizione espressa della soddisfa-
zione.

Ma che fia, se il Penitente è di presente nell' impotenza di soddisfare? Dico, che in tal caso dia egli pegno, o cauzione, se può; se poi non può, presti il giuramento che soddisfarà, se più di co-
sì non può fare; e dia tali segni di penitenza, e di proponimento, onde il Confessore giudicar possa, che l' assoluzione gioverà al Penitente, e non nuocerà alla parte lesa. Il Confessore in tal caso, se l' assoluzione non si può differire senza grave pregiudizio del Penitente, lo assolva. La ragion' è, perchè quando il Pontefice dice *satisfacta parte*, debb' intendersi, per quanto lo può fare il Penitente; nè si ha a credere, che esiga una impos-
sibile condizione.

Che sarà poi se questo Penitente assoluto sulla cauzione del giuramento, posto in istato di soddis-
sfare non soddisfa? Dico, che costui non ricade *ipso facto* nella censura, ma che può ad essa nuo-
vamente esser sottoposto, come si raccoglie dal Cap. 8. *De offic. Jud. ordinarii*. La ragione poi è, perchè il Penitente, che si assolve in forza del Giubbileo, si assolve semplicemente, ed assolutamente, e non già *ad reincidentiam* posto che non eseguisca la condizione imposta.

Il Confessore del Giubbileo non può togliere la riserva, o la censura fuori del Sacramento.

VII. E qui è necessario avvertire, che fuori del Sacramento il Confessore del Giubbileo non può togliere nè la riserva del peccato, nè la censura riservata. Imperciocchè sebbene il Superiore che ha a se riservato un peccato, o fulminato una censura a se riservata, possa e togliere la riserva del primo, e assolvere dalla seconda senza udire la confessione del Penitente; ciò però non può fare il Confessore del Giubbileo; perchè ciò non gli viene concesso nella Bolla del Giubbileo. E questa è una cosa, che costa chiaramente dalle Bolle stesse del Giubbileo di varj Sommi Pontefici. Per amore della brevità mi contenterò di riferirne due

solì. Sisto V. nella sua Bolla del Giubbileo espressamente dichiara, che debb' eleggersi un Confessore, il quale, *auditis diligentè Confessionibus*, dei Penitenti, *eos absolvat*. E questa maniera di assolvere da esso stabilita comprende e le censure, e i casi riservati; e se v' ha qualche Bolla in cui non sia espressa, ha a sottintendersi. Benedetto XIV. altresì nella sua Bolla *Convocatis* §. 25. dice espressamente: *Advertant insuper, Confessarii, prædictas absolutiones, & dispensationes non posse a se exerceri extra Sacramentum Confessionis*.

VIII. Chi ha già lucrato il Giubbileo, se mentre dura pur anco il tempo del Giubbileo cade in casi, o censure riservate, non può più esserne assoluto in forza dei privilegi del Giubbileo. E questa, checchè altri ne dicano in contrario, è la sentenza, che si deve in pratica tenere, perchè queste parole delle Bolle, *hac vice tantum absolvant*, prese nel senso ovvio, e naturale, non possono, per quanto pare, intendersi che di una sola assoluzione.

IX. All' opposto le persone, alle quali è stato differito il Giubbileo perchè incapaci e di assoluzione, e d' indulgenze, anche terminato il Giubbileo posson essere assolute da quelle censure, e casi riservati, in cui sono cadute dopo già terminato il tempo del Giubbileo. La ragion' è, perchè il Penitente può essere assoluto fino a tanto dura il tempo del Giubbileo; questo tempo, sebbene per gli altri sia terminato, per lui, a cui viene differito il Giubbileo, dura ancora: adunque può essere assoluto da que' riservati, in cui è incorso e prima, e in quel tempo, e dopo quel tempo. Anzi può essere assoluto non solamente da quel Confessore, che gli ha differito la grazia insieme dell' assoluzione, e del Giubbileo, ma eziandio da qualunque altro, purchè questi sia uno dei Confessori del Giubbileo; perchè può impartire i privilegi del Giubbileo ciascuno, e solo a cui è stato dal Vescovo quest' ufizio commesso. Ed a ve-

Chi ha lucrato il Giubbileo non può più essere assoluto dai riservati.

Dopo il tempo del Giubbileo possono assolverli quelli, ai quali è stato differito.

ro dire e perchè mai dovrà restar privo della grazia del Giubbileo questo Penitente, il quale non può più ricorrere allo stesso Confessore, o perchè è già passato al numero dei più, o se n'è ito altrove, o per altro ragionevole motivo?

Se taluno
possa dopo il
Giubbileo es-
ser assoluto da
un riservato
dimenticato.

X. Anche chi si è dimenticato nella sua Confessione di un peccato riservato, può dopo lucrato il Giubbileo essere assoluto da qualunque Confessore. Parlasi qui di chi ha fatto una buona, e valida Confessione, e non già di chi l'ha fatta nulla, e sacrilega: perocchè è cosa chiara, che la Confessione nulla, e sacrilega non toglie nè i peccati, nè le riserve ad essi annesse, anzi rende l'uomo reo d'un altro gravissimo peccato meritevole di pena eterna. Ma chi in tempo di Giubbileo ha fatto una buona Confessione, e incolpevolmente si è dimenticato, anche dopo passato, e dopo lucrato il Giubbileo, può esserne assoluto da qualunque anche semplice Confessore. Così la sentono parecchi gravi, e dotti Autori, e così la sentiamo con essi noi pure. La ragion'è, perchè per una parte il Penitente interpretativamente domanda al Confessore l'assoluzione dei riservati, e per l'altra il Confessore, per quanto è dal canto suo gliela concede. Adunque siccome in tal caso il Confessore toglie indirettamente la colpa, così toglie anche indirettamente la riserva. E tale difatti si è la consuetudine, che sembra essere stata indotta dalla comune sentenza de' Teologi.

Ma sarà egli così anche di chi s'è bensì confessato con intenzione di lucrare il Giubbileo, ma poi ha ommesso di adempiere le altre opere prescritte, e quindi non lo ha lucrato? Potrà egli ancor questi essere assoluto da un riservato dimenticato, passato il tempo del Giubbileo, da qualsivoglia Confessore? Sembra che sì; perchè sembra, che abbia luogo la stessa ragione. Egli è stato veramente assoluto, quanto lo ha potuto il Confessore. Il Confessore lo ha potuto assolvere da tutt' i riservati direttamente, o indirettamente. Adunque sebbene non possa essere assoluto dai riservati

vati chi non pensa di lucrare il Giubbileo, può però esserne assoluto chi ha intenzione di lucrarlo, sebbene poscia cangi parere. E certamente fuor d'ogni dubbio, che questo Penitente è assoluto da quei riservati, che ha confessato, mentre gli è stata data l'assoluzione semplicemente, puramente, e senza veruna condizione di cosa futura. Ma se è stato direttamente assoluto dai riservati confessati, è stato per questo stesso indirettamente assoluto anche dai riservati non confessati. Adunque pare non possa dubitarsi essere lui stato veramente, sebbene indirettamente, assoluto anche dai riservati non confessati. Così la sentono col Viva altri Autori, quando veramente questo Penitente abbia fatto in tempo di Giubbileo la sua Confessione con buona fede, e con animo di lucrarlo.

E' di contrario parere il Suarez. La sua ragione è questa. Tutt' i privilegj del Giubbileo si danno in ordine all'acquisto della indulgenza. Adunque chi omette di acquistarla, non può goderne i privilegj, se non inquanto già sono posti in esecuzione. Quindi que' peccati, i quali sono stati direttamente rimessi, non sono più riservati, perchè non han più da essere assoggettati alle Chiavi. Ma i peccati dimenticati, i quali debbon essere necessariamente assoggettati alle Chiavi, non sono liberi dalla riserva, perchè ha mancato il fine, a favore di cui sarebbe stata tolta la riserva. Così egli. E convien confessare, che questa sua opinione, per altro non dimostrata, è la più sicura, e quindi da seguirsi in pratica massimamente rispetto a quelle persone, le quali hanno ommesso per la loro colpa di lucrare il Giubbileo.

XI. Può egli il Confessore in virtù delle facultà del Giubbileo a se concedute assolvere siccome dalle censure così ancora dalle irregolarità? Ci riserviamo a rispondere a questa ricerca nel paragrafo quarto.

XII. Si potrà anche in forza dei privilegj del Giubbileo assolvere il complice nel proprio peccato.

contro il sesto precetto? Questa è l'ultima ricerca, che si può fare in questo luogo per compimento della materia, di cui si tratta. Ma a questa ricerca risponderò nel paragrafo terzo, che siegue immediatamente.

§. III.

Dell' Assoluzione del Complice nel Giubbileo.

In alcune Diocesi è vietato di assolvere il complice in qualunque peccato.

I. Per rispondere adeguatamente al precedente quesito, fa d' uopo distinguere di quale complicità sia rea la Persona, che si deve assolvere; cioè se sia complice nel peccato contro il sesto precetto, ovvero in altri. Poichè è certo non esserciverun Decreto Pontificio, che vieti l' assolvere il complice in qualsivoglia altro peccato non contro, il sesto precetto. Quindi in ordine a ciò ogni Confessore deve consultar le particolari Costituzioni della sua Diocesi, e Provincia; mentre in alcune è vietato l' assolvere il complice, il socio, il partecipe del proprio mortale peccato in qualunque genere, ed in qualunque materia. Nella Provincia di Milano dal Concilio Provinciale VII. tit. *De Sacramento Penitentia* alla parola *Qui criminis alicujus*, si vieta espressamente che il Confessore socio, o partecipe di qualche peccato, o colpa mortale ascolti il suo complice in Confessione: *Interdictum sciat sibi munus audiendi Confessiones illorum, quos socios ec.* a cui è conforme il Sinodo XI. Diocesano di Milano al titolo, *Monita executionis Decretorum ec.* ove non solamente si toglie al Confessore la facoltà, e la giurisdizione di assolvere i suoi complici in un peccato mortale, ma dipiù, se gli ascolta, e gli assolve, viene sottoposto alla scomunica riservata al Vescovo. Lo stesso divieto v' ha e nella Alessandrina, e in altre Diocesi. Il che, come saggiamente osserva un dotto Autore, è molto spedito si stabilisca, e si osservi dappertutto; mentre nelle Confessioni fatte al Confessor complice

plice suol mancare de' penitenti il rossore, la ve-recondia, il dolore, ed il proponimento; anzi prendono da esse i penitenti occasione di peccare più liberamente. Consulti adunque ogni Confesso-re gli statuti della sua Diocesi.

II. Ma per quello poi riguarda il peccato con-
tro il sesto precetto, al quesito rispondo, che nel Giub-
bileo non si dà facoltà di
nemmeno in tempo di Giubbileo può il Confes-
sore in virtù delle ampie facoltà in tal tempo a
assolvere il
se concedute assolvere la persona sua complice
complice nel
nel peccato contro il sesto precetto. La cosa è
peccato con-
certissima, nè se ne può dubitare. Imperciocchè
tro il sesto
primieramente così dichiara espressamente il Pon-
tefice Benedetto XIV. nella sua più volte lodata
precetto.
Costituzione *Sacramentum Pœnitentia*, col dire
che: *Nec etiam in vim cujuscumque Jubilæi*, pos-
sa fuori del caso di morte: *utpote qui in hujus-*
modi peccati, & pœnitentia genere jurisdictione
careat, & absolvendi facultate a nobis privatus
existat. E nella Bolla del Giubbileo del 1751. che
incomincia, *Benedictus Deus*, dice chiaramente:
„ Non intendimus autem per præsentem . . . ul-
„ li Confessario facultatem tribuere absolvendi
„ complicem in quolibet inhonesto contra sextum
„ præceptum peccato; aut complici Confessarium
„ hujusmodi ad effectum præsentium eligendi li-
„ centiam impertiri; ut jam in aliis Nostris lit-
„ teris incipientibus *Sacramentum Pœnitentia* an-
„ no Incarnationis Dominicæ 1741. editis gene-
„ ralmente declaratum fuit. „ E' adunque cosa chia-
ra, e certissima, che per qualunque anche amplis-
simo Giubbileo non può mai il complice Confes-
sore impartire l'assoluzione alla persona compa-
gna del suo peccato contro il sesto precetto. E
così resta sciolto il quesito proposto sin dapprin-
cipio.

§. IV.

Della dispensa delle irregolarità.

Stato della
questione: se
si possa nel
Giubbileo to-
gliere la irre-
golarità.

Sentenza af-
fermativa di
alcuni.

Negativa di
tutti gli al-
tri.

I. Disputano qui i Teologi, se il Confessore del Giubbileo possa siccome assolvere dalle cen- sure, così anche dispensare dalle irregolarità.

Delle irregolarità, come costa dal Tom. X. Trat. IX. par. 5. cap. 9. §. 6. num. 3., altra è irregolarità per difetto, *ex defectu*, ed altra è irregolarità per delitto, *ex delicto*. Negan tutti, possa dispensare dalla irregolarità per difetto. Ma quanto alle irregolarità per delitto, che hanno la qualità di pena, alcuni lo affermano, e credono possa dispensare. E ciò per due ragioni, primieramente perchè questa irregolarità è una censura, e nel Giubbileo si dà la facoltà di assolvere da tutte le censure. 2. Perchè quandanco non fosse una vera censura, è però una pena, e pena ecclesiastica. Ora le Bolle del Giubbileo permettono, che il Penitente venga assoluto dalle censure, e pene ecclesiastiche, *a censuris, & penis Ecclesiasticis*.

II. Ma gli altri tutti col Suarez insegnano, che in virtù dei privilegj del Giubbileo non può il Confessore dispensare, o togliere veruna irregolarità, od altra qualunque siasi inabilità (quando questa non cessi col togliersi la censura). Le ragioni sono forti, e convincenti. Primieramente perchè le Bolle del Giubbileo danno precisamente soltanto la facoltà di assolvere dalle censure: l'irregolarità non è una censura, e neppure viene sotto il nome di censura, come lo abbiamo fatto vedere nel luogo citato, e come costa dal Cap. *Quarenti* 20. de verb. significat. adunque non si può togliere in forza del Giubbileo. 2. Perchè tali Bolle attribuiscono al Confessore unicamente la facoltà di assolvere, e non giammai quella di dispensare; e per altro la irregolarità non si toglie per via d'assoluzione, ma solamente per via di dispensa. 3. Perchè l'opinione contraria non è con-

conforme nè al Gius, nè alla tradizione degli antichi Dottori, nè alla prassi della Romana Curia.

III. Ma, checchessia dello stile, o pratica della Romana Curia, le addotte ragioni per quanto forti vogliano supporci, sembra che non persuadano totalmente. Imperciocchè se l'irregolarità non è una vera censura, è però, come dicono gli Autori della prima sentenza, una vera pena Ecclesiastica (parlasi già dell'irregolarità per delitto): perocchè è troppo chiaro, che è una vera pena l'irregolarità, che si contrae per un omicidio, e sì pure quella che contrae chi sospeso da un Ordine, lo esercita ad onta della sospensione, che gliene vieta l'esercizio. Chi può mai negarlo? Eppure nelle Bolle del Giubbileo non solamente si dà facoltà di assolvere dalle censure, ma pur anco dall'Ecclesiastiche pene. Che poi nel Giubbileo si dia bensì l'autorità di assolvere, ma non già di dispensare, e che non si tolgano le irregolarità per via di assoluzione, ciò poco importa; mentre o si dispensi taluno, o si assolva dalla irregolarità, purchè il Confessore abbia l'autorità di farlo, quanto all'effetto è lo stesso.

Le addotte ragioni non persuadono interamente.

IV. Sicchè per decidere la questione con sodo, e certo fondamento conviene riportarsi alla volontà de' Sommi Pontefici espressa nelle loro Bolle concernenti il Giubbileo. Ora da queste consta con certezza non essere stata, nè essere di presente loro volontà, e intenzione di dare al Confessore del Giubbileo la facoltà di assolvere o dispensare, generalmente parlando, dalla irregolarità. Veggasi in primo luogo la Notificazione di Clemente X. del dì 5. Febbrajo del 1675. ove la Santità sua dichiara, „ Se non intelligere aut „ dispensare, aut dare facultatem dispensandi, aut „ habilitandi, & in pristinum statum restituendi, „ quæ ad irregularitatem publicam, aut occultam, vel notam, defectum, incapacitatem, & „ inhabilitatem quomodocunque contractam spectant, nequidem in foro conscientie „. Quin-

Cosa costi dalle Bolle de Papi su tal punto.

di l' Ecclesiastiche pene, cui talvolta le Bolle del Giubbileo permettono di togliere, non sono le irregolarità, ma bensì certe pene, con cui si aggravano le censure, o piuttosto quei, che le hanno incorse, v. g. la condonazione delle pene dell' apostasia, a cagione di esempio che i Religiosi aposti ti possano far ritorno impunemente al lor Monastero, o Religione, come fu concesso da Urbano VIII., da Clemente X., da Benedetto XIII., e da Benedetto XIV.

Irregolarità
unica, e sola
che può to-
gliersi in for-
za del Giub-
bileo.

V. E' però vero, che Benedetto XIV. (forse il primo di tutt' i Pontefici, che han concesso il Giubbileo) ha dato al Confessore del Giubbileo la facoltà di togliere la irregolarità occulta, quella però contratta soltanto per la violazione delle censure, onde esercitare possa il dispensato da questa irregolarità gli Ordini medesimi, ed ascendere ai superiori. Ecco le sue parole nella più volte citata Bolla, *Benedictus Deus*: „ Et cum „ pœnitentibus hujusmodi in sacris Ordinibus con- „ stitutis, etiam Regularibus, super occulta ir- „ regularitate ad exercitium eorundem Ordinum, „ & ad superiorum assecutionem, ob censurarum „ violationem duntaxat contracta, dispensare pos- „ sint, & valeant, eadem auctoritate, & Aposto- „ licæ benignitatis amplitudine, concedimus, & in- „ dulgemus „.

E da nessun
altra si può
dispensare.

VI. Ma soggiugne tosto, non essere sua intenzione di dare la facoltà di dispensare da qualunque altra irregolarità o pubblica, o occulta, o da qualsivoglia difetto, o nota, o altra incapacità, o inabilità contratte in qualsivoglia maniera: „ Non „ intendimus autem (parole, che sieguono imme- „ diatamente dopo le recitate) per præsentis su- „ per ALIQUA ALIA irregularitate vel publica, „ vel occulta, seu defectu, aut nota, aliave in- „ capacitate, aut inhabilitate quoquomodo con- „ tractis dispensare, vel aliquam facultatem tri- „ buere super præmissis dispensandi, seu habili- „ tandi, & in pristinum statum restituendi, etiam „ in foro conscientie „. Sicchè adunque l' unica
cosa,

cosa, che può fare il Confessore del Giubbileo sul punto delle irregolarità, si è, che se un Ecclesiastico ha contratto l' irregolarità, perchè sospeso dal suo Ordine v. g. dal Diaconato, nulladimeno lo ha esercitato, e però è caduto nella irregolarità, e la cosa è affatto occulta, può dispensarnelo sì in ordine all' esercizio di tal Ordine v. g. del Diaconato, e sì ancora in ordine a poter ascendere, e conseguire gli Ordini, o Ordine superiore. Quest' è unicamente ciocchè può fare, e nulla più.

§. V.

Della potestà di commutare i voti.

I. Che si dia dai Sommi Pontefici nei Giubbilei al Confessore la potestà di commutare i voti, costa chiaramente dalle Bolle stesse dei Giubbilei. Riferiremo soltanto a cagion di esempio le parole di Benedetto XIV. nella più volte lodata Bolla, *Benedictus Deus*. Dice adunque: „ necnon „ vota quæcunque, etiam jurata, ac Sedi Aposto- „ licæ reservata (castitatis, Religionis, & obli- „ gatoriis, quæ a tertio acceptata fuerint, seu in „ quibus agatur de præjudicio tertii semper exce- „ ptis; necnon pœnalibus, quæ præservativa a „ peccato nuncupantur, nisi commutatio futura „ judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato „ committendo refrænet, quam prior voti mate- „ ria) in alia pia, & salutaria opera commuta- „ re . . . concedimus, & indulgemus „. V' ha dunque certamente in tempo di Giubbileo nel Confessore la potestà di commutare i voti in altre opere pie, e salutari.

Facoltà di commutare i voti concessa nel Giubbileo al Confessore.

II. Ma quali voti si possono commutare? Ciò costa dalle già riferite parole. Tutti que' voti possono commutarsi, che non vengono nella Bolla del Giubbileo eccettuati. Adunque essendo eccettuati soltanto i voti di castità, e di Religione, come pure i voti obbligatorj, nè quali trattasi

Quali voti possono commutarsi.

del danno d' un terzo, ed i penali preservativi dal peccato; è cosa manifesta, che possono commutarsi tutti gli altri voti anche riservati alla Santa Sede. Dipiù anche i voti stessi di castità, e di Religione in que' casi, in cui possono dalla sola potestà del Vescovo essere commutati, come quando la castità col voto promessa non è perpetua, ma ad un tempo determinato, se non è onimoda; se non in se, ma in altra cosa, che la porta seco, v. g. nel voto di ricevere gli Ordipi; se senza avvertenza sufficiente; se sotto una condizione non per anco adempiuta &c. del che veggasì ciocchè abbiamo detto nel Tom. III. Trat. 5. par. 2. cap. 2. §. 8. n. 7. Anche i voti confermati con giuramento possono commutarsi; non tanto perchè così la sentono dotti, e gravi Teologi, quanto perchè ciò è manifesto dalle parole stesse della Bolla, mentre il Pontefice dice chiaramente di dare la facoltà di commutare *vota quacunque*; **ETIAM JURATA**. Adunque se nelle Bolle dei Giubbilei dei Papi posteriori, e dei futuri Giubbilei non mancano tali espressioni, il Confessore può star sicuro di avere la potestà di commutare anche i voti giurati di qualsivoglia sorte ad eccezione soltanto dei due già mentovati.

Se si possano commutare i voti giurati quando mancano le parole, *etiam jurata*.

III. Ma e se mancano quelle due parole *etiam jurata*, si potranno ciò nulla ostante commutare anche i voti giurati? Il Suarez con altri risponde, che sì. La ragione loro si è, perchè, sebbene manchino quelle affatto chiare espressioni, *etiam jurata*, ci sono però quelle altre *vota quacunque*; coll' eccezione di due solamente. V' ha quel trito verissimo assioma, che *exceptio firmat regulam in contrarium*. Adunque, se eccettuati questi due si possono commutare *vota quacunque*, possono senza meno commutarsi anche i voti confermati con giuramento. Così egli.

Ma la più sicura siccome anche più probabile opinione sembra essere la opposta. Primieramente perchè ricercasi una maggior potestà allo scioglimento d' un doppio vincolo, che allo scioglimento

mento d' uno solo: ora qui ne abbiamo due fra se diversi, cioè il voto, ed il giuramento. Perchè Benedetto XIV. nella sua già riferita Bolla ha dato espressamente la facoltà di commutare i voti confermati con giuramento, dicendo, *quacunque vota, etiam jurata*: adunque non ha creduto questa convenire ai Confessori in forza della espressione *quacunque vota*; perchè se ciò avesse creduto, non ci avrebbe aggiunto, *etiam jurata*, come cosa superflua, e non necessaria. Le Bolle adunque dei Giubbilei, che non contengono queste due parole, *etiam jurata* danno bensì al Confessore la facoltà di commutare i voti di qualsivoglia sorte, due soli eccettuati, col dire *vota quacunque*, ma non già di commutare i voti confermati con giuramento. E questa è la sentenza e più sicura, e più probabile, che in pratica si deve seguire.

IV. Questa facoltà di commutare i voti si estende anche ai voti fatti in favore d' una persona, quando non per anco sono stati accettati. Quindi se taluno ha fatto voto di dare una limosina ad un povero, questo voto prima che venga accettato si può commutare; perchè il povero non ha per anco acquistato verun gius. All' opposto i voti in favore del terzo già da esso accettati non si possono commutare; perchè in tal caso ha egli acquistato gius alla cosa nel voto promessa. Ciò chiaro apparisce dalla Bolla di Benedetto, in cui dice di dare la facoltà di commutare i voti, ma eccettuati sempre, *quae a tertio acceptata fuerint*. Può anche il Confessore del Giubbileo commutare le promesse fatte ai Santi, che volgarmente appellansi voti, sebbene in realtà non sieno voti.

V. Quanto ai voti penali fatti per preservarsi dal peccato il Ferrari nella sua Biblioteca v. Juris bilæum art. 2. num. 40. dice assolutamente che il Confessore del Giubbileo gli può commutare; quandanco fossero voti di castità, e di Religione, come se taluno solito a bestemmiare dicesse, fo voto

Se i voti in favore d' un terzo.

Se voti penali.

voto di farmi religioso se mai più bestemmierò. La ragione, che ne apporta, si è, perchè tal fatta di voti non procede dall' affetto alla Religione, nè dall' amore della castità, ma dalla volontà di por freno, e come mezzo al fine contemplato di non più bestemmiares, ubriacarsi &c. Quindi, soggiugne, siffatto voto non è propriamente voto di Religione, o di castità, ma bensì di punizione: perocchè direttamente piuttosto questi fa voto di non bestemmiares, di non ubriacarsi &c. Elegge egli quindi la Religione come pena, e non come materia, che promettasi a Dio assolutamente, e per affetto alla Religione, ed allo stato religioso, il che propriamente spetta al voto. Adunque tali voti si possono commutare.

Ma dica ciocchè vuole il Ferrari cogli Autori da lui citati a favore della sua opinione, questa sua dottrina, almeno così assolutamente, non è vera, nè si può seguire. Imperciocchè Benedetto XIV., il quale certamente ha allargata più degli altri suoi predecessori la mano nel suo Giubbileo, nel dare la facoltà di commutare i voti, eccettua chiaramente, e precisamente nella sua Bolla *Benedictus Deus* i voti penali preservativi dal peccato: *Exceptis &c. necnon pœnalibus, quæ preservativa a peccato nuncupantur*. Non si possono adunque commutare questi voti penali. Dissi, che non è vera la dottrina del Ferrari almeno così assolutamente o generalmente presa, com' egli la propone, e la sostiene; perchè lo stesso Pontefice dà facoltà di commutare anche siffatti voti, nel caso, e solo caso, in cui la commutazione futura si giudichi tale, che non raffreni meno dal commettere il peccato di quello avrebbe fatto la primiera materia del voto. Ecco le sue parole dopo immediatamente le riferite: *nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refranet, quam prior voti materia*. Trattandosi di voti penali di cose ordinarie, e meno perfette non sarà forse difficile di rinvenire cose più efficaci, o ugualmente efficaci per allontanar dal

dal peccato, in cui commutarli senza veruno scapito. Ma se si tratti dei due mentovati voti di Religione, e di castità perpetua, quando mai si potrà ritrovar cosa, in cui commutarli, che ugualmente possa giovare a tener lungi dal peccato chi gli ha fatti! Sembra a me, che ognuno di sana mente dirà essere cosa al sommo difficile, e quasi impossibile; e quindi, che il caso in pratica non sarà mai. Ma oltracciò il Sommo Pontefice aveva già un momento innanzi nel dare la potestà di commutare i voti; aveva, dissi, espressamente eccettuati i due voti di Castità, e di Religione: adunque quando dà poi la facoltà di commutare in tal caso i voti penali, parla dei voti d'altro genere, e materia, nè intende comprendere nemmeno per ombra questi due voti già assolutamente eccettuati. Senza far violenza alle parole della Bolla non si può dire altrimenti.

La ragione del Ferrari punto non conchiude. E' vero, che chi per non più cadere nel peccato di bestemmiare; o di ubriacarsi fa voto di Religione, cioè di farsi religioso, se mai più bestemmierà, o si ubriacherà, elegge questo voto come freno, o come mezzo per ottenere il suo intento di non più cadere in esso peccato. Ma che perciò? Ne siegue egli forse, che il suo voto non sia un vero voto di Religione, sebbene condizionato? e che, commesso il peccato, non passi in voto di Religione assoluto? Niuno lo dirà mai. Se è vero voto di Religione, adunque non si può commutare, perchè è espressamente eccettuato. E dicasi lo stesso del voto di castità perpetua. Niuno adunque deve fidarsi di seguire in pratica la dottrina del Ferrari.

VI. Eccettuati tali voti, tutti gli altri posson essere dal Confessore del Giubbileo computati; e non chiedere quindi anche il voto di non chiedere la commutazione del già fatto, o dei già fatti voti, come comunemente insegnano i Teologi. La ragion'è, sì perchè la privata intenzion del vovente non può privare il Superiore della sua autorità, e giurisdizione.

zione; sì perchè può accadere, che siffatto voto non possa osservarsi senza grave pregiudizio di chi lo ha fatto; e sì ancora finalmente perchè molti col Sanchez sono d' opinione, essere questo voto in se irritato, e nullo, come il voto di non dar in prestito, di non far sicurtà ec. perchè sebbene tali voti in certe circostanze possan essere *de meliori bono*, e però in tal caso validi, fatti però generalmente non sono *de meliori bono*, e quindi di niun valore. Ma chechessia di questa opinione, dovendo la grazia del Giubbileo interpretarsi, purchè sanamente, largamente, non v' ha ragione di non estenderla a questo caso.

Se il voto di Religione degli impuberi.

VII. Dissi, che eccettuati i voti di castità, e di Religione, tutti gli altri in virtù del Giubbileo si possono commutare. Ma debbo aggiugnere, che per qualche annessa circostanza possono anche talvolta essere dal Confessore del Giubbileo commutati. Il caso sarebbe, se un figliuolo avesse fatto voto o di Religione, o di castità perpetua prima d' esser giunto alla pubertà; perchè prima di questo tempo la deliberazione è imperfetta e quindi è imperfetta anche la promessa; ed è questa la ragione, per cui i giovanetti prima della pubertà non possono eleggere uno stato di sua natura perpetuo, quale si è il matrimoniale. Così pure

Ed il voto alternativo.

può essere commutato il voto alternativo, o sia disgiuntivo, quando una parte di esso è commutabile, come sarebbe quello di chi dicesse: fo voto, e prometto a Dio o di farmi religioso, o di fare un pellegrinaggio; perchè *in alternativis*, come si legge nel Cap. In *alternativis* 70. de Reg. jur. in 6., *debitoris est electio, & sufficit alterum adimpleri*. Così la comune sentenza dei Teologi. E quello pure di ricevere gli Ordini sacri, mentre

Di ricevere gli Ordini sacri.

non è riservato; perchè non è per anco voto di castità, ma solamente di ricevere gli Ordini, nel ricevimento dei quali si fa il voto di castità; ne agli Ordini sacri è di sua natura annessa la osservanza della castità. Il voto parimente di non

Di non congiungersi in Matrimonio.

congiungersi in Matrimonio; perchè non è voto di

di castità totale, il che ricercasi alla riserva. E finalmente anche il voto di non chiedere il debito, anche fatto di mutuo consenso dei conjugi; perchè nemmen questo è di castità onnimoda, e totale.

VIII. La commutazione de' voti non può farsi se non dal Confessore eletto, perchè così stabiliscono le Bolle dei Giubbilei. Ma si tratta di sapere se questi possa solamente commutarli dopo ascoltata la Confessione, nel che non si accordano i Teologi. Alcuni presso il Diana sostengono non ricercarsi la previa Confessione; perchè, dicono, non v' ha connessione alcuna fra la commutazione, e la Confessione o *ex natura rei*, o in virtù di Bolla Pontificia, la quale non parla della Confessione da farsi previamente.

Se possa farsi la commutazione fuori di Confessione.

Ma questa è un' opinione, che non può ammettersi per verun modo. Imperciocchè e perchè mai esige il Pontefice nel concedere la facoltà di commutare i voti, che il Penitente per la commutazione de' voti ricorra ad un Confessore approvato se non perchè un Sacerdote stesso deve far l' ufficio insieme e di Confessore, e di commutante? Non è egli vero, che spessissimo l'intima cognizione del Penitente giova assaissimo per commutar molto meglio il voto della persona? Che più? Le Bolle stesse dei Giubbilei lo esigono: Quelle di Sisto V. dicono: *Qui Confessionibus eorum diligentè auditis, eos absolvat, vota commutet &c.* E Benedetto XIV. nella sua Bolla del Giubbileo *Convocatis* §. 25. così chiaramente si esprime: *Advertant insuper, Confessarii, predictas absolutiones, commutationes, dispensationes non posse exercere extra Sacramentum Confessionis.* Quindi si deve tenere come cosa certa, che il Confessore del Giubbileo non può fuori di Confessione siccome assolvere dalle censure, così neppure commutare i voti. Dal che si deve coll' Azorio, e con altri inferire, che il Confessore del Giubbileo non può commutare a se stesso i suoi proprj voti, se non in cosa certamente, ed evidentemente migliore, il che

che può fare ognuno. La commutazione de' voti, come la dispensa è certamente atto di giurisdizione; e questa non può da chicchessia esercitarsi in se medesimo.

Se possa almeno riferirsi ad altro tempo la sostituzione.

IX. Ma potrà almeno il Confessore del Giubileo riservarsi ad altro tempo, anche fuori del tempo del Giubileo, a surrogare altra materia a quella del voto, dicendo al Penitente dopo udita la di lui Confessione, io intendo adesso di commutare, e commuto il tale tuo voto in quella cosa, che ti dirò da qui ad una, o più settimane? Dico che sì; perchè non v'ha nulla di male, se il Confessore per esaminare meglio la cosa, e considerare ben bene, e la qualità della materia, e le circostanze della persona opera così. Anzi in così facendo opera prudentemente, onde non errare nella sostituzione d' altra materia.

Sussisterà poi in tal caso l' obbligazione del primo voto fino a tanto venga fatta la sostituzione di altra opera alla materia del primo voto? Rispondono, che no alcuni Teologi della Germania. La loro ragione si è, perchè supponendosi già fatta la commutazione del voto, già è estinta la di lui obbligazione, e n'è altra succeduta, non già però d' altra opera, che *hic, & nunc* debba prestarsi, mentre prima che venga determinata non può adempirsi, ma di accettare quell' opéra, che dal Confessore verrà sostituita. Ma a noi, e ad altri molti non piace questa dottrina. Primieramente perchè, la commutazione, che non è *hic, & nunc simpliciter absoluta*, com'è quella del caso nostro, ma puramente condizionale, non toglie onninamente il primo vincolo. Ed a vero dire quale sarà mai quel prudente Ministro di Gesù Cristo, che dica tranquillamente al suo Penitente: *Hai fatto voto di digiunare tre giorni per ogni settimana, te lo commuto in quell' opéra, che ti stabilirò da qui a quattro settimane; e frattanto tu sei libero, mangia, e bevi quanto ti piace?* 2. Perchè la commutazione deve farsi in cosa moralmente equivalente: l' opéra, che non si fa, ma

si farà poi non è un equivalente all'opra, che attualmente si farebbe; ed è cosa chiara, che nel caso testè espresso interviene oltre la commutazione anche la dispensa del voto per quattro settimane, in cui nè si digiuna, nè si fa altra opéra al digiuno sostituita. Interviene adunque una dispensa del voto parziale. Ma la dispensa ai Confessori del Giubbileo è interdetta. 3. Perchè altrimenti ne seguirebbe, che se il Confessore o per eagine d' infermità, o d' altro impedimento per tre, o quattro mesi non determini al Penitente veruna nuova opéra, questi per tutto questo tempo sarebbe immune dalla esecuzione del voto. Chi mai dirà ciò essere cosa a Dio grata? Non manchi pertanto il Confessore nel fare la commutazione nella detta maniera di dichiarar sempre al Penitente, che sussisterà il vincolo del primo voto fino a tanto venga in suo luogo sostituita, e fissata altra materia.

X. Cercano qui i Teologi, se possa il Confessore, terminato il tempo del Giubbileo commutar ad un Penitente, che ha già lucrato il Giubbileo, un voto, di cui nella sua Confessione non erasi ricordato, o ricordatosene, per giusto motivo non ne aveva domandata la commutazione. Gli Autori su tal punto sono divisi. Alcuni col Sanchez dicono, che sì; ed altri col Suarez rispondono, che no. Ma io penso, che non si debba perder tempo nel ventilare questa, a mio parere, ridicola questione. Imperciocchè chi mai sarà quel Penitente, il quale pazzamente si ponga in testa di potere dopo dieci, o venti anni, per aver lucrato una volta il Giubbileo, farsi commutare o dal medesimo Sacerdote, da cui allora si è confessato, o da un altro, se quegli è morto, o assente, un voto, di cui allora non si è ricordato, o non ha creduto ben fatto di farselo commutare? Sa ognuno, o deve saperlo, che il privilegio, o facoltà di commutare i voti è ristretta al tempo del Giubbileo, ed è stata conceduta per allettare i Fedeli all'acquisto dell' indulgenza. Adunque passato il
teme.

tempo del Giubbileo, è estinto il privilegio. Quindi è, che quel Confessore, il quale in tempo di Giubbileo avesse commutato due voti del Penitente, non potrebbe dopo commutare il terzo, di cui il Penitente erasi dimenticato di chiedere la commutazione, o aveva avuto allora buone ragioni di non chiederla; perchè in una cosa nemmeno incominciata il Confessore non ha veruna autorità.

Se durante il tempo del Giubbileo a chi lo ha già lucrato possono commutarsi i voti.

XI. Ma potrà almeno il Confessore del Giubbileo commutare, durante il medesimo, i voti d' un suo Penitente, il quale fino dalla prima settimana ha già lucrato l' indulgenza? Sembra che sì, perchè la Bolla, che concede d' assolvere dalle censure, e dai casi riservati una sola volta, non ha nulla, che limiti ad una sola volta la permissione di commutare i voti: perocchè accorda, che la persona si elegga un Confessore, il quale *hac vice* possa assolverla dalle censure; e che inoltre possa commutarle i voti, *ne non vota quacunque &c. commutare*. Adunque può questo Confessore eletto assolvere bensì una sola volta dalle censure; ma può commutare i voti fino a tanto dura il Giubbileo.

Se sia valida la commutazione fatta a chi non ha poi lucrato il Giubbileo.

XII. E' valida, o no la commutazione de' voti fatta a favore d' una persona, la quale o con sua colpa, o senza colpa non ha poi lucrato il Giubbileo per non avere adempite le opere prescritte? Neppure su questo punto van d' accordo gli Autori. Ma noi senza badare alle loro diverse, e contrarie opinioni di buon grado ci appigliamo alla senterza di Benedetto XIV., e con essolui diciamo francamente, che è valida siffatta commutazione. Ecco le sue parole nella già lodata Costituzione *Convocatis* §. 54. „ Absolutiones a cen-
 „ suris . . . commutationes item votorum, di-
 „ spensationes juxta concessas hoc anno respecti-
 „ vas facultates semel obtentæ permanent in suo
 „ vigore, etiamsi contigerit, illum, qui illas jam
 „ obtinuerat, mutato postea, quod prius habuerat,
 „ sincero, & serio proposito Jubilæum hoc lucrandi,

„ di, & proinde reliqua ad id lucrandum neces-
 „ saria opera adimplendi, de eodem Jubilæo con-
 „ sequendo amplius non laborare „. Replica egli
 lo stesso anche più chiaramente nell' altra sua Bol-
 la, *Benedictus Deus §. Caterum*, ove così: „ Si
 „ qui autem post obtentas vigore præsentium ab-
 „ solutiones a censuris, aut *VOTORUM COMMU-*
 „ *TATIONES*, seu dispensationes prædictas, se-
 „ rium illud, ac sincerum ad id alias requisitum
 „ propositum ejusdem Jubilæi lucrandi, ac proin-
 „ de reliqua ad id lucrandum necessaria opera a-
 „ dimplendi mutaverint, licet propter idipsum a
 „ peccati reatu immunes censi vix possint, ni-
 „ hilominus hujusmodi absolutiones, *COMMUTA-*
 „ *TIONES*, & dispensationes ab ipsis cum prædi-
 „ cta dispositione obtentas in suo vigore persiste-
 „ re decernimus, & declaramus „. Più chiaro di
 così non si può parlare. Intorno a quei, che do-
 po aver impetrato la grazia della commutazione
 in forza del Giubbileo, cui avevano una vera in-
 tenzione di lucrare, poscia, cangiato pensiero, o-
 mettono di lucrarlo, dice il molto bene il sapientis-
 simo Pontefice, che *a peccati reatu immunes cen-*
seri vix possunt. Chi può mai dubitare di questa
 sua dottrina? Difatti o ciò fanno per disprezzo,
 e tutti confessano, che sono rei di peccato mor-
 tale. O ciò non fanno per disprezzo, ma per col-
 pevole pigrizia, e negligenza, o non curanza; e
 in tal caso non possono certamente scusarsi da
 peccato almeno veniale secondo alcuni; ma, se-
 condo il Suarez, ed altri non pochi, eglino pec-
 cano mortalmente. Eccone la ragione, che mi
 sembra assai forte. Chi accetta un favore, o una
 grazia, che ha annessa una certa condizione, pro-
 mette tacitamente di adempiere questa condizio-
 ne, nè può, se la materia è grave, a ciò manca-
 re senza grave peccato. Ora il Penitente, di cui
 il Confessore in tempo di Giubbileo commuta i vo-
 ti, accetta un favore ai Fedeli proposto soltanto
 sotto la condizione, che prestando le opere pre-
 scritte ne conseguiscano la grazia. Adunque chi

poi non le presta, e non guadagna la indulgenza, pecca gravemente.

Se poi taluno si facesse commutare dal Confessore i voti senza intenzione di lucrare il Giubbileo, per costui non sarebbe nemmeno valida la commutazione. La ragion' è, perchè non è conceduta la facoltà di commutare i voti, come quella di assolvere dalle censure, e dai casi riservati, sennonsè a favore di chi vuol acquistare il Giubbileo; il che manifestamente costa da tutte le già citate Bolle: *Qui prasens Jubilaeum*, dice Benedetto nella Bolla *Benedictus Deus, consequi sincere, & serio statuerint, atque ex hoc animo ipsum lucrandi, & reliqua opera ad id necessaria adimplendi ad Confessionem apud ipsos* (cioè ai confessori del Giubbileo eletti) *peragendam accedant*. Adunque quei, che non hanno questo sincero, e serio proposito non possono essere, nè sono in conto alcuno partecipi di queste grazie; e quindi la commutazione de' voti per essi fatta non vale nulla, e nulla giova loro.

Se si possa
no commu-
tare i voti in
cosa più dol-
ce e minore.

XIII. Può egli il Confessore del Giubbileo commutare i voti in cosa più dolce, e pur anche in cosa minore? Rispondo, che può commutarli in cosa al Penitente più dolce, ma non già in cosa minore. Della prima parte non si può dubitare: perocchè appena può immaginarsi a che altro fine permettasi dal Sommo Pontefice la permutazione de' voti, se questo non è per sollevare in tale guisa chi gli ha fatti col commutarglieli in cosa a lui più dolce, più facile, e più comoda. Ma non perciò si possono commutare in cosa moralmente minore, che è la seconda parte della proposizione. Eccone l'evidente ragione. Cos' è la commutazione? Non altro, che *la sostituzione di un' opera onesta in luogo d'un' altra con un voto promessa, saldo e fermo rimanendo lo stesso vincolo del voto*. Questa è della commutazione la vera definizione. Ora se l'opra sostituita non è moralmente uguale all'opra promessa, già non è più commutazione, ma una dispensa parziale,

le, di cui non si dà la facoltà ai Confessori del Giubbileo. Adunque non si può da essi commutare il voto in cosa moralmente minore. Quindi quel Confessore, il quale commutasse il voto di un digiuno nella recita v. g. di un *Pater noster*, oltrepasserebbe enormemente i limiti della sua autorità, perchè darebbe una quasi totale dispensa in luogo di fare una commutazione. In questa cosa per altro non occorre troppo assottigliare, ma convien procedere con buona fede, e commutare il voto fatto in cosa, che sembri presso a poco dello stesso, o ugual peso; mentre appena si può da chicchessia bilanciare fisicamente l'uguaglianza d'un'opera coll'altra; e non di rado avviene, che un'opera, che ad una persona è leggiera, è pesante, e gravosa ad un'altra. Providamente per togliere su tal punto le ansietà, e gli scrupoli Benedetto XIV. decretò nel suo Giubbileo, che fosse lecito *vota dispensando commutare.*

XIV. Nei Giubbilei ricercasi causa per commutare i voti? Sì certamente; perchè la commutazione ha a farsi sapientemente, e religiosamente; al che ricercasi un ragionevol motivo. Ma quali poi sono queste cause? Eccole, 1. Allorchè con gran difficoltà, e quindi poco piamente il voto si adempie. 2. Quando è di poca utilità la esecuzione del voto. 3. Quando la nuova condizione, e stato del vovente ricerca nuovi rimedj; ed altre cause di simil fatta. Ma siccome ciò dipende dalle circostanze di luogo, di tempo, di persona, non può fissarsi veruna regola certa, ed universale per tutt' i casi. Aggiugnerò soltanto, che una ben ragionevole causa della commutazione si è la scarsa deliberazione avuta nel fare il voto; cioè quando il voto è stato fatto abbastanza in-deliberatamente, può commutarsi.

Se per la commutazione de' voti si ricerchi causa.

Quali sieno le cause.

Se il Confessore tenuto sia a commutare i voti al Penitente, che gliene fa istanza.

XV. Quando il Penitente, che ha un animo sincero di lucrare il Giubbileo domanda per una causa legittima la commutazione di qualche suo voto, è egli tenuto il Confessore a compiacerlo?

R 2

Ri-

Rispondo, che si certamente, ed anche assolutamente parlando sotto grave peccato: perchè il Penitente in forza del Giubbileo ha gius a tale commutazione. Ma alcuni Autori son di parere, che il Confessore soddisfi bastevolmente a questa sua obbligazione col mandare questo suo Penitente, se si conosce poco esperto in tal fatta di cose, ad altro sacro Ministro più pratico, e più dritto, il quale faccia la commutazione. Nè io veggio, che abbia a rigettarsi questa loro opinione: perocchè poco, o nulla importa da chi i voti vengano commutati; o piuttosto da chi venga sostituita del voto la nuova materia, purchè ciò facciasi con legittima autorità.

§. VI.

Della sospensione solita farsi nell' Anno Santo delle Indulgenze, e delle facultà dai Papi ai Regolari concesute.

Quali Indulgenze restino sospese. I. Sono soliti i Romani Pontefici nelle Bolle del Giubbileo Romano, o sia dell' Anno Santo, sospendere le altre indulgenze, ed anco i privilegi, e le facultà ai Regolari concesute per assolvere dai casi riservati alla Santa Sede, e per commutare i voti. Ecco ciò, di che restaci a trattare per dare l'ultimo compimento alla presente materia, ed anche a tutto questo trattato. Ma della prima cosa, cioè della sospensione delle indulgenze detto abbiamo nel §. 6. del cap. 2. della part. II. ove abbiamo trattato della cessazione delle indulgenze al num. 8. Veggasi quanto ivi abbiam detto. Quindi qui per non ridire le cose già dette altro non faremo che riportare le parole di Benedetto XIV. nella Bolla del Giubbileo del 1750., che incomincia, *Cum nos super*, dalle quali chiaro apparisce quali indulgenze sussistano l' Anno Santo, e quali sieno sospese. Dice adunque: „ *Præservatis, ac firmis remanentibus indulgentiis concessis in articulo mortis, ac facultatibus* „

ti-

„ tibus, seu indultis illas impertiendi. . . . iisque
„ pariter, quas Benedictus XIII. cunctis Fidelibus
„ salutationem Angelicam, seu alias preces de
„ tempore mane, aut meridie, seu vespere ad
„ campanæ pulsum, de genu, vel juxta dierum,
„ ac temporum rationem stando recitantibus
„ atque aliis etiam, quas Innocentius XI., & In-
„ nocentius XII. Fidelibus SS. Eucharistiæ Sacra-
„ mentum, cum ad infirmos deferitur, devote co-
„ mitantibus, vel lumen, aut facem per alios ea
„ occasione deferendum, seu deferendam mittentibus,
„ similiter concesserunt Item salvis,
„ & firmis remanentibus indulgentiis Altarium pri-
„ vilegiatorum pro Fidelibus defunctis, aliisque
„ eodem modo pro solis ipsis defunctis concessis;
„ atque etiam aliis quibuscunque indulgentiis, &
„ peccatorum remissionibus alias pro vivis concessis
„ ad effectum duntaxat, ut Christi Fideles
„ illas animabus Fidelium defunctorum, quæ Deo
„ in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint,
„ per modum suffragii directe applicare valeant.”

A riserva delle qui espresse tutte le altre indulgenze sono sospese; poichè soggiugne; „ Ceteras
„ omnes, & singulas indulgentias tam plenarias,
„ quam non plenarias suspendimus, & suspendas esse declaramus ”.

II. Venendo all' altra parte, cioè alle facoltà aise le facoltà Regolari concedute sì di assolvere dai casi alladei Regolari Sede Apostolica riservati, (di cui abbiám parlato nel Tom. IX. Trat. 9. par. 5. cap. 6. §. 2. num. 10.) e di commutare i voti (del che abbiám trattato nel Tom. II. Trat. 5. par. 2. §. 7. num. 3.): sono pertanto sospese in tempo di Giubbileo queste loro facoltà? Ecco il punto della questione. Il

Laiman, ed il Lugo con altri pretendono, e sostengono, che sospese rimangono soltanto quelle facoltà, le quali sono state concesse in vista, e in ordine alle indulgenze, cioè affinché possano i Fedeli lucrare l' indulgenza esposta in que' dati luoghi; ma che restino tali facoltà fuori di questo caso.

Ma questa è una dottrina, che non si può per verun modo abbracciare, nè nella pratica seguire. Omessi per brevità gli altri argomenti, mi contenterò di tre soli, ma del tutto convincenti. Primieramente la formola della sospensione, che ha invalso da Gregorio XIII. fino a giorni nostri, è del seguente tenore: „ Omnes, & singulas indulgentias . . . ac facultates, & indulta absolventi ec. Conventibus, Magistris, Superioribus, & tam sæcularibus, quam quorumvis etiam Mendicantium Ordinum Regularibus personis suspendimus, & suspensas esse declaramus „. Queste parole son troppo chiare, e senza loro fare una manifesta violenza non si possono intendere in altro senso, che di una suspension generale. 2. Non solamente non è mai uscita dalla S. Congregazione veruna dichiarazione favorevole su tal punto ai Regolari; ma anzi discutendosi l'anno 1675. in una Congregazione particolare il seguente dubbio: „ An per Bullam suspensionis indulgentiarum, & facultatum, ac indultorum absolventi a casibus reservatis extra Urbem factorum cuilibet personæ Sæculari, & Regulari intelligatur de facultatibus, & indultis absolventi ad consequendas indulgentias tantum, vel absolute loquendo; taliter, quod Episcopi, Missionarii, & Officiales Inquisitionis ad quinquennium, vel etiam Pœnitentiarii in perpetuum in diversis Diocæsi-bus a Summis Pontificibus instituti teneantur abstinere ab usu earum facultatum, durante Anno Sancto „? Clemente X. secondo il parere, e voto della predetta Congregazione dichiarò, che restano soltanto illese le facultà dei Missionarj, e dei Ministri della sacra Inquisizione in ordine ad assolvere dai casi riservati; ma che dell'altre nel dubbio proposto espresse non vuole si faccia veruna novità. Adunque giacchè *exceptio firmat regulam in contrarium*, pei casi non eccettuati si deve tener per certo essere sospesi nell' Anno Santo i privilegj dei Regolari.

Ma la dottrina del sapientissimo Pontefice Be-

ne-

nedetto XIV., che servirà per terzo argomento; mette l'ultima mano a questo punto, e ne fa svanire qualsivoglia scrupolo, e dubbiozza. Egli adunque nella sua Bolla già citata *Cum nos nuper*, preserva bensì dalla sospensione „ facultates „ Officii Inquisitionis, Missionariorum quoque, & „ Ministrorum, qui ab eodem Tribunale, seu a „ Congregatione propagandæ fidei adversus hæresim deputati fuerint „: e così pure le facultà, „ quæ ab Officio Pœnitentiariæ Apostolicæ Missionariis in locis Missionum, earumque occasione ab ipsis exercendæ, conclusæ fuerint „: e pur anco le facultà „ tam Episcoporum in suis „ respectivè Diœcesibus circa dispensationes, & „ absolutiones suorum subditorum in casibus occultis etiam Apostolicæ Sedi reservatis, prout „ ipsis a sacra Tridentina Synodo, seu alias etiam „ in publicis a jure communi Ecclesiastico, & ab eadem Apostolica Sede pro certis personis, & „ casibus indultæ, permissæque dignoscuntur; quam „ etiam Superiorum Ordinum Regularium in Regularibus sibi subjectos. Verum ceteras facultates, „ & indulta absolvendi etiam a casibus Sedi Apostolicæ reservatis . . . seu relaxandi censuras, „ commutandi vota, aut dispensandi etiam super „ irregularitatibus, & impedimentis quibusvis Ecclesiis, Monasteriis, Hospitalibus, etiam S. Joannis Hierosolymitani Domibus, Militiis, Ordinibus, etiam Mendicantium, Congregationibus, „ etiam sæcularibus „ sospende onninamente, e dichiara sospese. Cid essendo così, chi sarà mai di sua eterna salute sì poco sollecito, e curante, che voglia in pratica seguire la opinione contraria? Penso, che niuno.

III. Costa per altro dalle riferite parole della Bolla di Benedetto, che sebbene sieno sospesi in quell' anno ai Regolari i loro privilegj di assolvere dai casi Papali, e di commutare i voti rispetto alle persone secolari, è però lasciata ai Superiori Regolari la potestà di ciò fare riguardo ai loro sudditi Religiosi; mentre dice chiaramente,

Non restare sospese le facultà dei Superiori Regolari riguardo ai loro sudditi.

che preserva tanto le facoltà de' Vescovi, *quam etiam Superiorum Ordinum Regularium in Regulas sibi subiectos.*

Se anche ai Regolari di Roma restino sospese in quell' anno le facoltà.

IV. Qui però si può ricercare, se la sospensione delle facoltà ai Regolari concesse spetti anche a que' Regolari quali trovansi in Roma durante il Giubbileo dell' Anno Santo. Alla qual ricerca rispondo, che no, appoggiato all' autorità dello stesso Pontefice Benedetto XIV. il quale nel suo Giubbileo dell' anno 1750. ha tolto di mezzo su tal punto ogni dubbio col dichiarare: *Suspensio facultatum absolvendi ec. non comprehendit ipsam Romanam Urbem, in qua hoc maxime anno prastat Operariorum copiam non imminui ec.* Così egli. Ma, come già si disse fin dappincipio, le Bolle de' Papi sul Giubbileo non sono sempre del medesimo tenore; e quindi è necessario sempre consultarle e in questo punto, e in altri, onde non mettersi a pericolo di errare con far uso di quelle facoltà, che non sono concesse. E nondimeno cosa assai probabile, che e su tal punto, e negli altri toccanti i privilegi, e le facoltà di assolvere dai casi riservati, di dispensare dall' irregolarità occulta contratta per la violazione delle censure, e di commutare i voti, i Pontefici di lui successori a lui, ed alle di lui Bolle si uniformeranno, come difatti si è in tutto, e per tutto uniformato il regnante Sommo Pontefice Pio VI. nella sua Bolla, *Summa Dei in nos benignitate*, per cui estende il Giubbileo dell' anno 1775. a tutto l' Orbe cattolico. (*) Io ho letto, e considerato

at-

(*) Questo Giubbileo del 1775. era stato intimato da Clemente XIV. suo immediato antecessore, come costa dalla di lui Bolla, che incomincia *Salutis nostrae* del dì 14. Maggio 1774. ma prevenuto dalla morte, non avendo potuto eseguirlo, fu poi dal regnante Pio VI. appena inalzato alla Cattedra di S. Pietro effettuato coll' aprimento delle Porte Sante fatto li 26. Febbrajo 1775.

attentamente l'anzidetta Bolla e quanto alla concessione delle facultà di assolvere dai casi, e censure riservate, e di dispensare dalla già detta occultata irregolarità, e di commutare i voti, e l'ho trovata del tutto conforme alle riferite Bolle di Benedetto XIV. estensive del Giubbileo del 1750. Quindi mi giova credere, che anche i futuri Pontefici imitando il felicemente regnante non si dipartiranno dalle vie da Benedetto sapientemente tenute, e pienamente si conformeranno.

V. Restano poi sospese e le indulgenze, e queste facultà dal principio dei primi Vespri del Natale fino al terminare dei Vespri medesimi del seguente anno, in cui ha fine la sospensione; e ciò secondo la più probabile, e comune sentenza senza una speciale rivocazione della sospensione. La ragion' è, perchè Clemente VIII., e gli altri Pontefici di lui successori dichiarano di sospendere tali cose durante soltanto l' Anno Santo: e ciò, che non si sospende se non per un anno, spirato questo, termina la sospensione, e rivivono le indulgenze, e le facultà.

Quando incominci, e termini la sospensione delle indulgenze, e delle facultà.

E qui diamo compimento, e fine al nostro Trattato delle Indulgenze, e del Giubbileo ed insieme a tutto il corso della Teologia Morale, in cui, se alcuna cosa ci è inavvertentemente caduta dalla penna opposta, o meno conforme alla fede, agl' insegnamenti della Cattolica Romana Chiesa, o alle leggi della più sana Morale, di buon grado la rivochiamo, e ritrattiamo, il tutto sottomettendo al giudizio d'essa Romana Chiesa.

Prego poi, e scongiuro i Leggitori di questa mia, qualunque siasi, Opera, a nulla, e poi nulla deferire alla mia autorità. Io veramente mi sono sempre studiato d'insegnare le dottrine più probabili, e più sane senza dare negli eccessi o del troppo rigore, o della soverchia indulgenza. Ma forse, e anche senza forse mi sarò talvolta ingannato. Esaminino adunque essi medesimi le cose da me dette. Se le trovano ben dette, e ben fondate le abbraccino; non già perchè dette da me,

ma

ma perchè vere, e a sode ragioni appoggiate. Se poi le trovano meno giuste, meno rette, oppure erroneamente dette, con ogni libertà le rigettino. Supplico in fine ognun di loro a perdonarmi benignamente que' molti difetti, sviste, inesattezze, che pur troppo rileveranno in questo mio faticoso lavoro; e per quel poco di buono, che ci trovarono, render meco grazie a Dio autor d' ogni bene, a cui solo sia sempre, e per tutti i secoli onore, e gloria. Amen.

F I N E.

IN.

I N D I C E

Dei Trattati, e Capitoli in questo Tome
contenuti.

T R A T T A T O X.

Delle Indulgenze, e del Giubbileo.

P A R T E I.

Delle Indulgenze in generale.

C apitolo I. <i>Della natura, e divisione delle Indulgenze, e della potestà di conferirle</i>	Pag. 9
§. I. <i>Natura, e divisione delle Indulgenze.</i>	ivi
§. II. <i>Dottrina d' un recente Anonimo intorno alla natura delle Indulgenze. Se ne dimostra la falsità.</i>	19
§. III. <i>Della potestà di concedere Indulgenze. Se ci sia nella Chiesa.</i>	26
§. IV. <i>A chi appartenga la concessione delle Indulgenze.</i>	37
Cap. II. <i>Del Tesoro, fonte delle Indulgenze.</i>	50
§. I. <i>Esiste il Tesoro de' meriti di Cristo applicabili in soddisfazione delle pene dovute ai peccati.</i>	ivi
§. II. <i>Esistono nel Tesoro della Chiesa i meriti, e le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi applicabili anch'esse al medesimo fine.</i>	65
Cap. III. <i>Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le concede; e per parte di chi le vuol lucrare.</i>	79
§. I. <i>Cosa si ricerchi alla validità delle Indulgenze per parte del concedente.</i>	ivi
§. II. <i>Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le vuole lucrare.</i>	86
	§. III.

§. III. D' altri requisiti.	94
§. IV. Si propengono, e sciolgono varj quesiti.	106
§. V. Degli effetti delle Indulgenze	119
§. VI. Della cessazione delle Indulgenze.	129

T R A T T A T O X.

Delle Indulgenze, e del Giubbileo

P A R T E II.

Delle Indulgenze in particolare.

Cap. I. Delle Indulgenze pei Defunti.	139
§. I. Nozione della Indulgenza pei Defunti : in che sia differente dalla Indulgenza pe' vi- vi: sua esistenza.	ivi
§. II. Come, e quanto valga questa Indulgenza pei Defunti.	149
§. III. Delle condizioni, che ricercansi al va- lore delle Indulgenze pei Defunti.	156
Cap. II. Degli Altari privilegiati, e di alcune particolari Indulgenze.	161
§. I. Cosa sieno gli Altari privilegiati, e co- me si concedano.	ivi
§. II. Sciolgonsi intorno agli Altari privilegia- ti alcuni quesiti.	168
§. III. D' alcune particolari Indulgenze	172

TRAT.

T R A T T A T O X.

Delle Indulgenze, e del Giubbileo.

P A R T E III.

Del Giubbileo.

Cap. I. <i>Della natura, primo Istitutore, e soggetto del Giubbileo.</i>	- - - - -	183
§. I. <i>Cosa sia il Giubbileo, e di quante sorte.</i>	ivi	
§. II. <i>Chi sia stato il primo Istitutore del Giubbileo. Opinione dell' Anonimo di Pistoja. Si dimostra esser falsa.</i>	- - - - -	186
§. III. <i>Delle persone capaci di acquistare il Giubbileo.</i>	- - - - -	192
Cap. II. <i>Delle opere ricercate al conseguimento del Giubbileo.</i>	- - - - -	202
§. I. <i>Delle opere ricercate all' acquisto del Giubbileo in generale.</i>	- - - - -	ivi
§. II. <i>Della Processione.</i>	- - - - -	203
§. III. <i>Della visita delle Chiese.</i>	- - - - -	204
§. IV. <i>Dell' Orazione.</i>	- - - - -	206
§. V. <i>Della Confessione.</i>	- - - - -	207
§. VI. <i>Della Comunione.</i>	- - - - -	211
§. VII. <i>Del Digiuno.</i>	- - - - -	213
§. VIII. <i>Della Limosina.</i>	- - - - -	215
§. IX. <i>Decisioni di Benedetto XIV. intorno varj dubbj sulle opere pel Giubbileo prescritte.</i>	- - - - -	219
Cap. III. <i>Dei privilegj del Giubbileo.</i>	- - - - -	224
§. I. <i>Dei Privilegj in generale, e delle facultà di eleggersi il Confessore.</i>	- - - - -	ivi
§. II. <i>Della potestà del Confessore intorno alle censure, ed ai casi riservati.</i>	- - - - -	231
§. III. <i>Dell' assoluzione del complice nel Giubbileo.</i>	- - - - -	242
§. IV.		

270		
§. IV.	<i>Della dispensa delle irregolarità.</i>	244
§. V.	<i>Della facoltà di commutare i voti.</i>	247
§. VI.	<i>Della sospensione solita farsi nell' Anno Santo delle Indulgenze, e delle facoltà dai Papi ai Regolari concesute.</i>	260



IN-

I N D I C E

G E N E R A L E

A

ABITAZIONE. Cosa sia il gius di abitazione v. 66.

ABORTO. Cosa sia, e di quante maniere. III. 287. Chi procura l'aborto di feto animato è reo di omicidio 288. Se il feto è inanimato non s'incorre la irregolarità *ivi*. Anche l'aborto di feto inanimato è peccato gravissimo *ivi*. E' colpa gravissima il dare, o prendere cosa atta ad impedire il concepimento 289. Pene stabilite contro quei che procurano l'aborto 290. Se un Sacerdote, che nulla dice ad una giovane, la quale gravida di lui gl'indica di voler prender pozione per abortire, accaduto poscia l'aborto incorra l'irregolarità, e se amendue cadano nel caso riservato 291. Se un Sacerdote, che consiglia una fanciulla incinta all'aborto, perchè altrimenti volea uccidersi, accaduto l'aborto diventi irregolare, quantunque abbia tentato ogni via poscia per distorla dal procurarlo; e

qual peccato abbia commesso nel consigliarlo. 293. Se si possa prendere una medicina, che seco porta pericolo di aborto, da una donna incinta, che sta per perire dalla sua infermità se non la prende. 294. XI. 238.

ACCESSO. Cosa sia, e quando con esso si acquisti Dominio. v. 99.

ACCIDIA. Sua definizione. I. 288. E' di suo genere peccato mortale. 289. Quando sia solo peccato veniale *ivi*. Vizj che nascono dall'accidia. 290. Quando sia peccato speciale d'accidia la noja del bene spirituale. 292. Qual peccato sia ne' Religiosi il rincrescimento del proprio stato. 293.

ACCUSATORE. Differenza fra l'accusa, e la denunzia. v. 34. Quai delitti si debbano accusare. 35. Persone essenti dall'obbligo di accusare. *ivi*. L'accusa debb'esser fatta in iscritto. 36. A qual pena sia sottoposto l'accusatore mancante di prove. *ivi*. Chi non può provare non è tenuto ad accusare. 37. Quando possa, o deb-

debba desistere dall' accusa. *ivi*. A chi sia tenuto chi ha accusato falsamente. 38.

ACCOLITATO. x. 213.

ADORAZIONE. Sua Idea. II. 155. Sua divisione. *ivi*. Qual sia l' assoluta, e qual la relativa. 156.

ADULTERIO. Nozione, e divisione dell' adulterio. iv. 19. E' peccato gravissimo. *ivi*. Adulterj ineguali nella gravità. 20. Il consenso del marito non fa che il fallo della moglie non sia un vero adulterio. 21. Se prima della consumazione del matrimonio si dia vero adulterio. 22. Se sia adulterio l' accesso ad una sposa *de futuro*. *ivi*. In quai casi i conjugi sieno adulteri di pensiero *ivi*. Se lo sieno perchè *sodomitico coitu se defadant*. *ivi*. Se l' adulterio scioglie il Matrimonio. xi. 160.

ADULTERO, E ADULTERA. In quai casi l' adulterio non porti seco l' obbligo di risarcimento. v. 266. In quai casi lo porti. *ivi*. Qual risarcimento esiga. 267. A che sia tenuto l' adultero rispetto alla prole nata dall' adulterio. *ivi*. A che rispetto al marito dell' adultera. *ivi*. A che rispetto ai figliuoli legittimi. 268. A che nel caso di dubbio se la pro-

le sia del marito, o dell' adultero. *ivi*. Che debba dirsi nel caso in cui due uomini commettano l' adulterio con una maritata, e nasca prole. 271. A che sia tenuta l' adultera. 272. Non è tenuta a manifestare il suo reato. 273. Se sia tenuta a manifestarlo quando sia donna, che ha già perduto il suo buon nome. *ivi*. Se sia tenuta a scoprire allo spurio il suo misfatto. 274. Se lo spurio sia tenuto prestar fede alla madre. 275.

AFFINITA' Imped. dirimente. xi. 289. Quali persone stringa. *ivi*. Albero dell' affinità. 292. Effetti dell' affinità sopravveniente al Matrimonio. 294. Qual affinità sia dispensabile. 296. Se sia valido il matrimonio del figliastro colla moglie del Padrigno già morto. 298.

AFFITTANZA V. Locazione

ALLAGAMENTO. Cosa sia, in quante maniere accada, e come, e da che con esso si acquisti dominio. v. 98.

AMBIZIONE. Cosa sia, e in quali casi sia peccato mortale. i. 252.

APOSTASIA. Cosa sia, e di quante sorte. II. 38. Dell' Apostasia dalla fede. 39. Dall' ordine. *ivi*. Dalla Religione, quando avvenga, e se incorrasi la Scomunica. 40. Se la incorrano anche quei,

quei, che non dimettono l'abito. *ivi*.

ARCIDIACONO xi. 246.

ARCIPRETE. *ivi*.

ASSICURAZIONE. Sua definizione, e differenza dalla Sicurtà. vi. 145. Se sia lecita. 146. Condizioni necessarie alla giustizia di questo contratto. 147.

ASSOLUZIONE. Regole per l'assoluzione ai Moribondi ix. 138. e seg. A chi debba negarsi l'assoluzione. 267. e seg.

ASSOLUZIONE dai casi riservati. Chi possa assolvere ix. 225. xii. 231.

ASSOLUZIONE dalle Censure. V. Censure.

ASSOLUZIONE del Complice. Divieto di Benedetto XIV. di assolverlo ix. 249. Casi nei quali si possa, o non si possa 251. e seg.

ASSOLUZIONE del Complice nel tempo del Giubileo. xii. 242.

ASTROLOGIA. Cosa sia l'astrologia naturale. ii. 275. Incertezza, e vanità di questa scienza. 276. Cosa sia l'astrologia giudiziaria. *ivi*. Suo rigoroso divieto, e sua condanna. 277. Qual peccato commette chi consulta gli Astrologi. 278. Se pecchi chi li consulta per curiosità, o per giuoco. *ivi*.

ATTRIZIONE. Spiegazione del nome. ix. 47. Il timor

dell'inferno è buono, utile, onesto. 48. Soprannaturale. 49. Dispone alla giustificazione 50. Se sia sufficiente col Sacramento per giustificare. *ivi*. e seg.

AVARIZIA. Cosa sia, e a qual virtù s' opponga. i. 259. Suoi germogli. 260. In quali casi la prodigalità divenga peccato mortale 262. Quando sia mortale l'avarizia, e quando veniale 259.

AVVOCATO. Quali sieno le doti in esso necessarie. v. 24. Quando pecchi per mancanza di scienza, e tenuto sia a restituire 25. Se debba abbandonare una causa, quando in progresso rilevi essere ingiusta 26. Se possa patrocinare una causa dubbia. *ivi*. Se ogni piccola differenza di probabilità renda illecita la difesa. 27. Se la renda illecita la differenza notevole. 28. e seg. Quando sia tenuto a patrocinare gratuitamente il povero. 32. Se possa patteggiare col cliente d' una data porzione della roba di cui versa la lite in luogo di mercede. 31. Quando peccino gli Avvocati 32.

AZIONE UMANA. Qual sia veramente l'azione umana. i. 161. In che consista la moralità delle azioni umane. 181. Della moralità specifica. 182. Della moralità

accidentale cagionata dalle circostanze. 183. Quante, e quali sieno le circostanze che possono accompagnare le azioni umane, *ivi*. Se una stessa azione possa esser buona, e cattiva. 186. Se si danno azioni secondo la loro specie indifferenti. 187. Se in individuo. *ivi*. Tutte le azioni umane debbono riferirsi a fine onesto. 189. Se tutte debbano riferirsi a Dio, *ivi*. Se la bontà degli atti della volontà dipenda dall' intenzione del fine. 200. Quando l'atto esterno sia un sol peccato coll' interno. 201. Quando l'atto esterno aggiunga bontà, o malizia all' interno. 202.

B

BALLO. Sono i Balli al sommo pericolosi. iv. 65. Se sia mai lecito concorrere ai balli 67.

BATTESIMO. Onde derivi questo nome. vii. 116. Definizione del Battesimo 117. Quando istituito da Cristo. *ivi*. Differenza fra il Battesimo di S. Giovanni, e quello di Cristo 118. Della materia remota. 120. Qual' acqua sia naturale, ed elementare. 121. Qual mischianza possa pregiudicare. 122. Quali cose sieno

materia inetta. 123. Qual non sia materia lecita sebbene valida. *ivi*. L' acqua dee esser benedetta. 127. Nel caso di necessità non è necessaria l' acqua benedetta. 128. Della materia prossima, *ivi*. Antichità del rito di battezzare colla trina immersione. *ivi*. Quando abbia cominciato il rito di battezzare per infusione 129. Quando sia ito totalmente in disuso il Battesimo per immersione. *ivi*. anticamente il Battesimo privato, si amministrava per infusione, o per aspersione 130. Condizioni per la validità del Battesimo in riguardo alla materia prossima. 132. Avvertimento intorno al Battesimo per aspersione. 135. Forma del Battesimo nella Chiesa Latina 136. Forma nella Chiesa Greca. 137. Alla validità del Battesimo è necessaria l' invocazione delle tre Persone divine. *ivi* E l' esprimere l' azione del battezzante. 138. Se possa omettersi il pronome Ego. 139. Se la particella Te, *ivi*. Se la copulativa Et. 141. Se l' Amen. 142. Regola intorno le variazioni che corrompono la forma. 143. Quali forme rendano invalido il Battesimo. *ivi*. Quali variazioni non corrompano la forma. 144.

Qua-

Quali la rendono dubbia, ed incerta. 145. Se ogni variazione nella forma sia peccato, e qual peccato sia. 146. Cautela necessaria per non iterare sotto condizione il Battesimo 148. Il Ministro del Battesimo è di due sorte. 150. Ogni uomo può validamente battezzare. *ivi*. Se anche fuor del caso di necessità. 152. In tal caso è lecito a chicchessia. *ivi*. Ministri di solennità sono principalmente i Vescovi. 153. Come convenga ai Sacerdoti. *ivi*. Come ai Parrochi. 154. Se i semplici Sacerdoti possano battezzare senza licenza del Parroco. 155. Come competa ai Diaconi battezzare solennemente. *ivi*. Se possa assumersi a battezzar solennemente un chericco inferiore al Diacono. 156. Se alcuno possa battezzare se stesso. *ivi*. Qual ordine debba osservarsi nel Battesimo di necessità. 157. In qual caso il Padre possa battezzare la propria prole. 158. Se abbia a preferirsi il Sacerdote scomunicato al Laico. 159. Se uno possa infonder l'acqua, e l'altro proferir la forma, 160. Se si possano nel tempo stesso battezzare più persone. 161. Se più persone possano unicamente battezzare una. 162. Se

fià lecito senza necessità battezzare fuori di Chiesa. 163. Soggetto del Battesimo è ogni uomo. 164. I bambini recentemente nati possono battezzarsi. *ivi*. Anche i fanciulli figli degl' infedeli validamente, ma non sempre lecitamente. 165. Quando ciò sia lecito. *ivi*. Se possano battezzarsi i bambini racchiusi nell' utero materno. 171. Se sia lecito uccidere la madre per battezzare il feto. 178. Se, e come si possano battezzare quei che non sono venuti per anco interamente alla luce. *ivi*. Se abbiano a battezzarsi i feti abortivi. 174. Se i mostruosi. 176. Per battezzare gli adulti è necessario il loro consenso. 177. Che debba dirsi del Battesimo ricevuto per timore. 178. Cosa ricerchisi negli adulti pel valido, e fruttuoso ricevimento del Battesimo. *ivi*. Necessità del Battesimo 180. In che consista l'unità del Battesimo. 182. Quando possa iterarsi sotto condizione 183. Pene contro chi lo ripete. 184. In che consista il Battesimo *flaminis*, e se negli adulti supplisca al Battesimo d'acqua. 185. Cosa sia il Battesimo *Sanguinis*, e se supplisca al Battesimo d'acqua negl' infanti, e negli adulti. 187. Se i

Battesimi flaminis, e Sanguinis producano, tutti gli effetti del Battesimo d'acqua. 188. Debbon essere uniti col voto del Battesimo d'acqua. *ivi*. Effetti del Battesimo 189. perchè non tolgansi col Battesimo le penalità della vita. 192. V. Cerimonie. Tempo d'amministrare il Battesimo secondo l' antica disciplina, e secondo la presente. 197. Per quanto tempo possa differirlo ai fanciulli. *ivi*. Quanto si possa differire agli adulti. 198. In qual luogo si debba amministrare. 200. V. Padrini. Cognazione spirituale.

BENEFIZJ Ecclesiastici, e Benefiziati. Idea del Benefizio Ecclesiastico. 11. 222. Divisioni de' Benefizj 223. Condizioni pel Benefizio Ecclesiastico. 224. Quali Cappellanie sieno Benefizj. 225. Varie maniere di conseguire i Benefizj. *ivi*. Cosa sia la Collazione del Benefizio. *ivi*. Come spettial Papa, come ai Vescovi, e come al Capitolo in tempo di Sede vacante. 226. Dell'elezione, delle maniere in cui può farsi, e delle cose che visi ricercano. *ivi*. Cosa sia la presentazione. 227. Cosa sia il Gius padronato, e di quante sorte 228. Quando debbano i Patroni presentare al Benefizio. ec. Cose da no-

tarsi intorno alla Presentazione. *ivi*. Cosa sia la Postulazione, e la Risegna. 229. Differenza tra la risegna, e la rinunzia, e varie maniere di risegnare. 230. Divieto di dare agli attinenti il Benefizio risegnato. *ivi*. Pene contro i risegnanti con patto di redimere la pensione. *ivi*. Quando siano illecite le risegne in favore 231. Quando quelle con pensione. *ivi*. Della permutazione de' Benefizj, e varie cose da osservarsi intorno ad essa. 232. Quali siano i soggetti atti ai Benefizj, e delle condizioni che in essi ricercansi. *ivi*. Chi possa conceder la dispensa sulla illegittimità. 234. In quanti modi l' illegittimo possa divenir capace de' Benefizj. *ivi*. Condizioni per le Pensioni. 236. Se sia lecito il chiedere Benefizj. 237. Se sia lecito presentarsi al concorso. *ivi*. Se peccchi, e sia tenuto a restituire chi accetta un Benefizio senz' animo di perseverare nello stato Chericale, o con animo dubbioso, o condizionato. 238. Chi debba aversi per indegno de' Benefizj. 239. Chi per degno, e chi più degno. 240. Se il più degno debba cercarsi fuori del genere della persone stabilite. 241. Se sia lecito dare
Be-

Benefizj agl' indegni. *ivi*. I Benefizj curati debbono darsi al più degno 242. Ed anche i semplici. *ivi*. Se vi sia qualche caso in cui il Benefizio semplice possa darsi al degno in confronto del più degno. 243. Gli Elettori, e quei che presentano debbono eleggere, e presentare i più degni, 244. Se sieno a ciò tenuti anche i Risegnanti, e Permutanti. 245. Obbligo di restituire per la mala collazione de' Benefizj. 246. Quali sieno i Benefizj compatibili, e quali gl' incompatibili. *ivi*. Se possano possedersi due Benefizj incompatibili. 247. Se due composibili. *ivi*. Se la pluralità de' Benefizj ripugni al gius naturale. *ivi*. Quando possa esser lecita. 248. Se la sola dispensa del Papa basti a renderla tale. 249. Si ricerca sempre anche la dispensa del Papa. *ivi*. Se la nobiltà sia una giusta causa per la pluralità de' Benefizj. 250. Quando un Benefizio basta al sostentamento a niuno è lecito averne più. *ivi*. Dottrina di Benedetto XIV. su questo punto. 251. Obblighi de' Benefiziati. 252. In quante maniere vachino i Benefizj. 262. Delle vacanze de' Benefizj per l' elezione dello stato Religioso. 263. Delle

legittime ragioni per ammettere le risegne. *ivi*. Se vachi il Benefizio per Matrimonio non consumato. 264. Se per Matrimonio invalido. *ivi*. Per quai delitti si perda il Benefizio. *ivi*. Divieti di Benedetto XIV intorno all' alienazione delle rendite de' Benefizj. 265. Obbligo de' Benefiziati di restituire i frutti per la omissione dell' Ufizio. 203. Se quest' obbligo comprenda anche i primi sei mesi. 205. Se debba farsi la restituzione prima della sentenza del Giudice. 206. Se servano per essa le limosine fatte prima della omissione. *ivi*. Se quelle fatte dopo ma senza intenzione di soddisfare. *ivi*. A chi debba farsi la restituzione. 207. Se il Benefiziato povero possa applicar a se i frutti, che dee restituire. *ivi*. Sono tenuti alla restituzione i Benefiziati che recitano l' Ufizio distrattamente. 208. E quei pure, che non salmeggiano nè cantano cogli altri. 209. Chi ha Benefizio con cura omettendo l' ufizio deve restituire tutti i frutti anche corrispondenti agli altri ministeri. *ivi*. Cosa è il Prestimonio, ed a che sia tenuto chi ne gode in titolo perpetuo. 211. A che sieno tenuti i Pensionarij.

ivi. Se debbasi restituire per l'omissione incolpevole dell'Ufizio. 212. Se per l'omissione di un sol giorno, e di una sola ora. 213. Ne' Benefiziati si hanno a distinguere tre sorte di beni. II. 104. Hanno obbligo più stretto degli altri di far limosina del superfluo. *ivi*. Differenza fra essi, e i semplici Cristiani. 105. Se abbiano dominio assoluto de' beni di Chiesa. 106. Quale sia stata la mente de' Fondatori de' Beneficj. 107. V. Distribuzioni cotidiane. Ore Canoniche. Se nell'elezione a' Beneficj sia lecito l'uso delle sorti divisorie. 286. Se un Benefiziato tenuto sia dotar la Sorella colle rendite del Benefizio III. 226.

BENEFIZIO Titolo pel Suddiaconato. x. 226.

BESTEMMIA. Definizione. III. 145. Divisione. 146. In quanti modi si possa bestemmiar Dio. *ivi*. Della bestemmia semplice, ed ereticale. 147. Maniere di commettere la bestemmia semplice. *ivi*. Espressioni, e frasi che debbono aversi per bestemmie. *ivi*. Si bestemmia anche co' fatti. 149. Se la bestemmia contro i Santi sia diversa di specie; da quella contro Dio. *ivi*. Gravità del pec-

cato della bestemmia 150. Se il bestemmiar per giuoco scusi da peccato mortale. *ivi*. Qual inavvertenza possa scusar da peccato mortale chi bestemmia. 151. Chi possa assolvere dalle bestemmie. 152. Esami che del bestemmiatore dee far il Confessore. *ivi*. Penestabilitate contro i bestemmiatori. 153. Se vi sia obbligo di denunziare i bestemmiatori. 154.

BESTIALITA'. Come si definisca. IV. 53. Gravità di tal peccato. *ivi*. E' il peggiore di tutt' i vizj contro natura 54. Si rinvoca ad esso il congresso col demonio. 53. La diversità della specie dell'animale di cui si abusa nulla decide. *ivi*.

BIGAMIA. V. Irregolarità.

BIVIRATO. Ripugna all'unità del Matrimonio. XI. 150.

BUGIA. Sua definizione. IV. 130. Sue varie sorte 131. Se sia sempre peccato. *ivi*. Qual sorta di peccato sia la bugia giocosa, e l'officiosa. 133. Quale la dannosa 134. Se la bugia in Confessione sia sempre peccato mortale 135. Quando debba manifestarsi la verità, e quando no. 139.

CALUNNIA. Cosa sia. iv. 156. Sua gravità. 157. Come debba il calunniatore risarcire i danni recati. 177. V. Fama.

CAMBIO. Definizione del Cambio, e divisione. vi. 165. Se il cambio reale sia lecito. 166. Se sia lecito lucrare nel cambio minuto e nel cambio locale. *ivi* e seg. Condizioni necessarie all'onestà del cambio. 168. Cosa sia il cambio secco. 170. Se sia condannato. 171. Del cambio colla ricorsa. *ivi*. Se sia usurajo. 174. Del cambio obliquo. 175. Se sia lecito. 176.

CANONI penitenziali ix. 186.

CANONICI. x. 249. V. Benefizj. Ore Canoniche.

CANONICO Teologo x. 247.

CARATTERE. Definizione del carattere Sacramentale. vii. 100. Quai Sacramenti l'imprimano. 101. In che consista. 103. Ove s'imprima. *ivi*. E' indelebile. 104.

CARITA'. Sua definizione. ii. 58. Come possa dirsi virtù generale. 59. E' la più eccellente. *ivi*. Oggetti dell'amore. 60. Oggetto della carità. 61. Sua ragion formale. *ivi*. Se debba ammettersi carità minore della giustificante. 62. Quale sia la carità che giustifica. 64.

Gradi della carità giustificante. 65. Distinzione della carità dall'amor di concupiscenza. 66. Necessità della carità per salvarsi. 67. Precetto di carità positivo, e negativo. 68. Quando corra obbligo di far atti espressi di amor di Dio. 69. Obbligo di riferir a Dio le proprie azioni. 71. Con qual relazione. 72. Quando cessi la relation virtuale. 73. Precetto dell'amor del prossimo. 74. Cosa si ricerchi per adempirlo. 75. e seg. Doveri che ci corrono verso i nemici. 78. e seg. Se l'ordine della carità sia di precetto. 81. Si spiega quest'ordine, e i suoi doveri. *ivi* e seg. Quando si debba, e da chi soccorrere il prossimo con pericolo della vita. 84. V. Limosina. Correzione. Gravizza. Scandalo. Necessità dell'amor di Dio per la giustificazione. ix. 66.

CASTITA'. Idea della castità. iv. 6. Della castità conjugale, vedovile, e virginale. 7. La virginale si distingue in materiale, e formale. *ivi*. Come si perda la castità virginale. 8. Se possa ricuperarsi. 9. Eccellenza della virginità sopra lo stato conjugale. *ivi*.

CENSO. Nozione, e divisione. vi. 97. Se sia lecito il censo riservativo. 98. Se il

teale consegnativo . *ivi* .
 Condizioni da osservarsi in
 esso . 99. Se sia lecito per
 gius di natura il censo per-
 sonale . 102. Se sia lecito
 quando non è redimibile ,
 che dal canto del venditore .
 103. Se sia di gius di natu-
 ra l'estinzione del censo al
 perire del fondo su cui è
 stabilito . 107. Se si possa nei
 censi aggiugnere patto di
 assicurazione pei casi for-
 tuiti . 109. Cosa sia il censo
 misto , e se lecito . 110. Co-
 sa sia il censo Vitalizio , e
 quali condizioni ricerchinsi
 affinchè sia lecito . 111.

CENSURA. Definizione . x.

5. Divisione . 6. Quali pene
 ecclesiastiche non sieno
 propriamente censure . 7.
 Potestà della Chiesa di ful-
 minar le censure . 8. Chi ab-
 bia nella Chiesa questa po-
 testà . *ivi* . Se questa potestà
 possa conseguirsi per pre-
 scrizione , e consuetudine .
 10. A chi possa convenire la
 potestà delegata . *ivi* . Se si
 possa far uso delle censure
 in causa propria . 11. Delle
 censure valide , ed invalide,
 giuste , ed ingiuste . *ivi* .
 Forma da osservarsi nell'
 impor le censure . 12. Quan-
 do sia o no necessario il mo-
 nitorio . 13. Della pubblica-
 zione della censura . 14. Per
 quali colpe si possa impor-
 re . 15. In quali casi i man-

danti , e consulenti sieno
 sottoposti alle censure 16.
 Quando vi sieno soggetti
 anche gl'innocenti . 19. Se
 per una colpa veniale si pos-
 sa imporre una censura leg-
 giera . *ivi* . Condizioni per
 incorrere nelle censure . 20.
 Ragioni che scusano dall'
 incorrere le censure . 22. e
 seg. Com'abbia a contener-
 si chi dubita della censura .
 27. Quando i ragazzisieno
 soggetti alle censure . 28.
 Quando l'appellazione im-
 pedisce la censura . *ivi* . Se
 scusi dalla censura il bene-
 placito della persona inte-
 ressata . 29. Non si può ro-
 gliere che coll'assoluzione .
 30. Varie maniere di essa .
 31. Può darsi entro , e fuori
 della Confessione . 32. Se
 possa assolversi anche chi
 ripugna *ivi* . Se ci sia obbli-
 go di chiedere , e sollecitare
 l'assoluzione delle Censure .
 33. Chi possa assolvere dal-
 le censure non riservate . *ivi* .
 In punto di morte ogni Sa-
 cerdote può assolvere anche
 dalle riservate . 34. Chi pos-
 sa assolvere dalle Censure
ab homine . 35. Chi dalle ri-
 servate dalla legge , o sta-
 tuto . *ivi* . Modo di assolve-
 re dalle Censure . 37. V. o-
gnuna in particolare .

CERIMONIE Sacre . Cosa s'
 intenda sotto nome di ceri-
 monia . vii. 106. Ragione
 del-

- delle cerimonie. *ivi*. La Chiesa ha potestà di prescriverle. 108. Loro utilità. 109. Se c'isìa obbligo di osservarle. 111.
- CERIMONIE del Battesimo.** Niuna di esse può omettersi senza peccato. vii. 193. Si espongono. *ivi*. Se fuori del caso di necessità si possano riservare ad altro tempo. 195. Le omesse debbon essere supplite. 196.
- CERIMONIE della Cresima.** Cerimonie che la precedono. vii. 236. Cerimonie che debbono accompagnarla. 238. E che la sieguono. 239.
- CERIMONIE della Messa.** Quali cerimonie debbano osservarsi nel comunicare fuori della stessa. viii. 50. Di quali cerimonie nella Messa sia grave l'omissione. 210.
- CESSAZIONE a divinis.** Cosa sia. x. 94.
- CHIRURGI.** Loro obblighi particolari. v. 14. V. Medici.
- CIRCOSTANZE.** Quali circostanze de' peccati si debbon' esprimere in Confessione. ix. 111.
- CLANDESTINITA'** xi. 331.
- COAZIONE.** Imp. Dirimente. *ivi*.
- CODICILLO.** Cosa sia, e quali solennità riceschinsi al suo valore. vi. 292. cosa sia la clausola codicillare. 292.
- COGNAZIONE Spirituale.** Si contrae nel Battesimo, e da chi si contragga. viii. 202. Se quando più di due tengono al Sacro Fonte, tutti la contraggono. *ivi*. Se la contragga chi tiene come Procuratore. *ivi*. Se chi tiene mentre si suppliscono le cerimonie. 203. Se chi tiene quando per un giusto dubbio vien iterato il Battesimo. *ivi*. Se nel Battesimo privato si contragga dal Battezzante. *ivi*. Se anche dai Padrini. 204. Si contrae nella Cresima, e da chi 240.
- COGNAZIONE Imp. Dirimente.** xi. 275. Carnale. 276. Regole per conoscere il grado di consanguinità. 277. Figura della linea retta. 278. Della linea collaterale. 279. Regola per la linea collaterale ineguale. *ivi*. Figura della medesima. 280. Cognazione spirituale. 283. Cognazione legale. 287.
- COMMODATO,** Cosa sia. vi. 253. Doveri del comodatario. 254. Obblighi del comodante. 255. Quando possa il comodante ripetere la cosa sua prima del tempo. 256. Quando debba il comodatario alle proprie preferire le cose comodate. 257. Quando possa servirsi della cosa comodata oltre la concessione. 258. Quando sia

tenuto anche de' casi fortuiti. *ivi*.

COMPIACENZA. Idea della semplice compiacenza. I. 191. Della compiacenza di cosa lecita in passato, o in futuro. 196. Di chi si compiace di cosa di sua natura illecita ma da lui fatta senza peccato. *ivi*. Varie guise in cui può accadere la prava compiacenza. 194. Se in essa sia lecito di portarsi negativamente. 195.

COMPENSAZIONE occulta. Che s'intenda per essa. IV. 107. Con quali condizioni, e limitazioni sia lecita. 112. Regole pe' Confessori su questo punto. 115.

COMPLICE. Non si dee manifestar in Confessione IX. 124. Quando sia necessario. 125. quando si possa. 126. Doveri del Confessore su questo punto. 127. V. Assoluzione.

COMPRA. V. Vendita.

COMPROMESSO. Cosa sia, e in quali cose non abbia luogo. VI. 269. Quali persone possano eleggersi per arbitri. 270.

COMUNIONE Pasquale. Esistenza, e gravità di questo precetto. IV. 304. Persone che obbliga. 305. In qual età vi sian tenuti i Ragazzi. *ivi*. Tempo stabilito per l'adempimento del precetto. 307. A che sia tenuta chi

ha ommesso la Comunion Pasquale. *ivi*. Si dee prevenir il tempo da chi prevede che sarà nel tempo destinato impedito. 308. Se sia lecito per solo genio, o comodo anticipar il tempo. 310. Se possa differirsi oltre al tempo la comunione di proprio arbitrio. *ivi*. Dee riceversi nella propria Parrocchia. 311. Anche da chi per qualsivoglia motivo l'ha differita fuori del tempo. 312. Se diansi casi ne' quali possa riceversi altrove. 313. I Sacerdoti soddisfanno al precetto celebrando nel tempo Pasquale in qualunque Chiesa. 317. A che sieno tenuti non celebrando. 318. Ove abbia a comunicarsi chi ha domicilio in due Parrocchie. *ivi*. Ove i Forestieri, e Pellegrini debbano comunicarsi. 319. Quali persone possano far la Comunion Pasquale presso i Regolari. *ivi*. Non s'adempie al precetto con Comunion sacrilega. 322. Chi sia scusato dall'adempimento di questo precetto. 323. Pene contro i violatori. *ivi*. V. Eucaristia.

CONCUBINATO. Cosa sia. IV. 14. E' più grave della semplice fornicazione. *ivi*. Non può assolversi il concubinato se non si separa dalla concubina. 15. Neme-

meno il concubinario putativo se non toglie lo scanda-
lo. *ivi*. Che debba farsi con
quei che non possono scac-
ciare la concubina. 16.

CONCUPISCENZA. Idea di
di essa in ordine all' involo-
ntario. 1. 174. Divisione.
175. Se, e quale diminuisca
il volontario. 176. Se la li-
bertà, ed il peccato. *ivi*. Se
possa togliere onninamente
il libero. 177. Regole per
i moti di concupiscenza. 178.

CONDIZIONE. Imp. Diri-
mente. ix. 267.

CONFERMAZIONE. V. Cre-
sima.

CONFESSIONE. V. Peniten-
za.

CONFESSIONE riguardo al
precetto ecclesiastico dell'
annua Confessione iv. 288.
Canoni de' Concilj riguardo
a questo precetto. *ivi*. Co-
me sia Divino, e come Ec-
clesiastico. 289. Obbliga tut-
ti i battezzati, ed in qual
età obblighi. *ivi*. Non si
soddisfa al precetto con una
Confessione invalida. 290.
Se sia necessario per adem-
piere a questo precetto con-
fessare anche i peccati ve-
niali. 291. A che sia tenu-
to chi non ha commesso che
peccati veniali. *ivi*. Obbli-
go di chi ha fatto una con-
fessione invalida. 293. Chi
sia il *proprio Sacerdote* a
cui dee farsi l'annua Con-

fessione. 294. Dee farsi dal
penitente per propria boc-
ca. *ivi*. Chi non può parlare
dee confessarsi co' cenni; e
chi non può parlare ma sa
scrivere è tenuto a confes-
sarsi per iscrittura. 295. Se
sia anche tenuto il fedele
per soddisfare a questo pre-
cetto a confessarsi per in-
terprete. *ivi*. In qual tempo
dell'anno obblighi questo
precetto. 297. Se sia obbli-
gato a confessarsi in quare-
sima chi si è confessato en-
tro l'anno. 298. Com'abbia
a computarsi l'anno per l'
annua Confessione. *ivi*.
Obbligo di chi entro l'an-
no non s'è confessato. 299.
Se con una sola Confes-
sione si adempia il precetto
per due anni. 300. Se sia te-
nuto a confessarsi venti vol-
te chi per venti anni non s'
è confessato. 301. Se sia te-
nuto a confessarsi nel prin-
cipio dell'anno chi prevede
che non potrà confessarsi
nel decorso, e nemmeno nel
fine. *ivi*. Se debba preveni-
re il tempo chi differendo
teme di dimenticarsi di
qualche grave peccato. 302.
Cosa scusi dall'adempiemen-
to di questo precetto. *ivi*.
CONFESSIONE Sacramenta-
le. Istituzione, e precetto.
ix. 87. necessità. 90. chi ob-
blighi, e quando. 92. debb'
esser orale. 95. chi scusi. 97.

con.

confession per interprete. *ivi*. Condizioni diffusamente esposte. 99. Quando si manchi alla verità in essa necessaria. 103. Quand' e come pecchi chi mentisce in Confessione. *ivi*. Integrità. 109. e seg. quali cose debbonsi manifestare in Confessione. III. e seg. circostanze da esprimersi. 119. Ragioni che scusano dall' integrità della Confessione. 132.

CONFESSORE. E' tenuto manifestare la verità al penitente che lo interroga. I. 22. Quali cose debba manifestare non interrogato. 23. Che debba ne' casi ne' quali non spera frutto. 24. Se possa tacere quando prevede dover nascere dalla sua ammonizione gravi assurdi. 26. V. Penitenza..

CONFUSIONE. V. Mistione.

CONGRESSO inordinato. Cosa sia. iv. 54. Dottrina di S. Tommaso su questo punto. 55.

CONGRESSO col demonio. A qual peccato si rivochi da' Teologi. iv. 53. Circostanze che ne aggravano la malizia; e malizie delle quali si veste secondo la varietà della comparsa. *ivi*.

CONJUGI. Quanti, e quali sieno i loro vicendevoli uffizj. III. 220. Come, e quando pecchino contro l' amore

scambievole. *ivi*. Obbligo di coabitare. 221. Quando sia tenuta la moglie seguir il marito che cangia domicilio. *ivi*. Il marito dee alimentare la moglie. 222. La moglie talvolta è tenuta ad alimentare il marito. 223. Come pecchi la moglie contro la soggezione dovuta al marito. *ivi*. Quali cose il marito non debba impedire alla moglie. 224. Quali non le debba concedere. *ivi*. Per qual motivo sia lecita la separazione de' conjugj. 225. Quando pecchino di furto le mogli. iv. 96. Qual dominio loro alle mogli convenga. v. 73. Se possa il marito consumare i beni parafarnali della moglie contro la di lei volontà. *ivi*. Qual dominio abbia la moglie sui suoi particolari guadagni. 74. Se sieno invalide le donazioni fra i Conjugi. vi. 247. Se le mogli possano far limosina. I. 98. V. Matrimonio.

CONSANGUINITA'. V. Cognazione.

CONTESA. Cosa sia, quando sia peccato. I. 119.

CONTINENZA. Se i chericci in Sacris vi sien tenuti per voto. x. 217. A che sia tenuto un marito, che col consenso della moglie ricevette il Suddiaconato. 220. Santità di tal legge. 223.

CONTRATTO. Definizione.

vi. 6. E' diverso dal semplice patto. *ivi*. Qual obbligazione ricerchi. 7. Divisione. 8. Quali persone sieno abili a far contratti. 11. Se i contratti de' pupilli senza l'autorità de' Tutori sieno validi. 13. Se le leggi annullanti i contratti de' pupilli obblighino in coscienza. 14. Se i minori possano contrarre. 15. Privilegj de' pupilli, e de' minori. 16. Delle persone inabilia contrarre per mancanza di Dominio. 18. Del consenso necessario alla validità del contratto. 21. Qual esser debba. *ivi*. Se contragga validamente chi vuol contrarre ma non obbligarsi, o contrarre, ma non eseguire. 22. Anche sia tenuto. *ivi*. Varie sorte di frodi che possono aver luogo ne' contratti. 24. Quando a cagion dell'inganno sia nullo il contratto. *ivi*. Quando sia valido. 25. Se sia valido quando l'inganno vien dall' uno de' contraenti, ed è causa del contratto. 26. Varie sorte d' errore, d' ignoranza, ed inavvertenza. 27. L' errore antecedente circa la sostanza irrita il contratto. 28. Quando lo irriti l' errore circa la persona. *ivi*. Se l' irriti l' errore circa le qualità accidentali. 29. Se l' irriti l' errore circa le qualità

385
moralmente essenziali. 30. Nozione, e divisione del timore. *ivi*. Qual timore irriti i contratti. 31. Quai contratti fatti per timore possano essere irritati. 32. Se debba adempirsi la promessa fatta al ladro per timor grave. 34. Che debba dirsi de' contratti celebrati per timor leggiero. *ivi*. E per timor riverenziale. 35. E per le importune preghiere. 36. Della materia de' contratti. *ivi*. Se lo sieno le cose impossibili, quelle che nè sono, nè saranno, e quelle che moralmente saranno. 37. Se e come le cose altrui. 39. Se le cose incerte. *ivi*. Se le cose illecite. 40. Qual sia la materia remota de' contratti. 41. Quale la forma. 42. Cosa sieno, e quante le qualità de' contratti. 43. Di quante sorte le condizioni. *ivi*. Se la condizione di cosa necessariamente futura sospenda il contratto. 44. Se la condizione di futuro impossibile, o di cosa illecita renda invalido il contratto. *ivi*. Se la condizione di un futuro contingente. *ivi*. Regole per tai contratti. 45. Quali condizioni turpi annullino il Matrimonio, e quali no. *ivi*. Se purificata la condizione i Matrimonj passino in assoluti senza un nuovo consen-

so. 46. Le condizioni di cose impossibili, o turpi nell'ultime volontà si hanno per non apposte 47. Quali, e quanti sieno i contratti non puri. *ivi*. Del contratto *ad diem*. 48. *Ad modum*. *ivi*. *Ad causam*. *ivi*. *Sub disjunctionem*. 49. *Ad demonstrationem*. 50. De' contratti giurat. 51. Distinzione fra l'obbligo del giuramento, che conferma il contratto. *ivi*. Quando il giuramento nei contratti obblighi, e quando no. *ivi*. Se il giuramento convalidi i contratti irriti per gius positivo in favore del ben comune, e de' buoni costumi, o in odio de' creditori. 52. Se la mancanza delle solennità prescrite renda irriti i contratti anche in foro di coscienza. 53. V. i titoli particolari d'ogni sorta di contratto. I Contratti di cosa vietata per gius naturale sono irriti, e debbono rescindersi. v. 167.

CONTRATTO Trino. Cosa sia, e come si faccia. vi. 126. Se sia lecito, e onesto. *ivi*. Se sia lecito il contratto sino colla stessa persona. 136.

CONTRIZIONE. Cosa sia. ix. 24. Condizioni che la debbano accompagnare. 25. e seg. necessità. 34. quando obblighi. 35. sue soste, e virtù. 38. e seg. dee pre-

mettersi all'assoluzione. 78. anche de' veniali. 79.

CONTUMELIA. Nozione della Contumelia, e dell'improperio. iv. 158. Loro gravità, e quando sieno colpa mortale. 160. Quando veniale. *ivi*.

CONVERSAZIONI. Quanto sieno pericolose le moderne conversazioni promiscue. iv. 64.

COOPERAZIONE al male. Principj generali che debbono servir di base per lo scioglimento di casi particolari in questa materia. ii. 136. Se sia lecito agli osti per timor della morte dar vino a chi vuole imbricarsi. 143. Se sia lecito in cosa di necessità chieder prestito, a chi non è per darlo. che con usura. 146. Osservazioni sopra ciò che può esser lecito, o illecito ai servi. 147.

CORREZIONE fraterna. Sua idea. ii. 108. Precetto naturale, e divino. 109. Circostanze necessarie perchè obblighi il precetto. *ivi*. Deesi osservar l'ordine da Cristo prescritto. 113. Quai peccat debbano denunziarsi immediatamente al superiore. *ivi*.

COSCIENZA. Idea di essa, e definizione. i. 3. Divisioni. *ivi*. Cosa sia la coscienza retta. 5. Come obblighi. *ivi*. Come avvenga l'errore nella

la coscienza . 6. Obbligazione della coscienza erronea , *ivi*. La vincibile dee deponersi . 7. La invincibile scusa dal peccato , 8. Se pecchi chi fa una cosa che la coscienza erronea detta esser peccato , *ivi*. Se possa deponersi a capriccio . 9. Se pecchi mortalmente chi opera contro la coscienza che detta essere una cosa mala in genere , *ivi*. Di che specie , e gravità sia il peccato di chi opera contro coscienza . 10. Come debba regolarsi chi ha la coscienza erronea perplessa vincibile . *ivi*. Come s'è invincibile 11. Se chi opera contro la coscienza erronea incorra le pene . 12. Se debba riparare il danno . *ivi*. Se un'azione passiva fatta con ignoranza invincibile sia meritoria . 28. Cosa sia la coscienza certa . 31. Cosa la dubbiosa . 32. Qual certezza ricerchisi per operare lecitamente . 37. Cosa sia l'opinione probabile . 40. Cosa la coscienza probabile . *ivi*. Sistema de' Probabilioristi . *ivi*. Qual debba abbracciarsi . 41. Quanta debba essere la maggiore probabilità per operare con sicura coscienza . 44. La certezza morale ha varj gradi . Cosa sia la coscienza scrupolosa . 46. Gli scrupoli sono generalmente nocivi . 48.

Rimedj contro di essi . 49. Regole ai Confessori degli scrupolosi , 50.

CRISIMA, Definizione VII. 209. E' vero Sacramento . 210. Quale ne sia la materia prossima . 211. Come l'imposizion delle mani sia essenziale a questo Sacramento , 214. Il Crisma è materia remota . 215. Se debba esser mischiato col Balsamo . *ivi*. Se sia necessaria la di lui Consacrazione . 217. Se sia riservata questa ai soli Vescovi . *ivi*. Se il Papa possa dare facoltà ad un semplice Sacerdote di consacrarlo . 218. Se debba essere di quell'anno . *ivi*. Materia prossima della Cresima . 219. Com'abbia a farsi l'unzione . *ivi*. Se pecchi mortalmente chi omette di formare col Crisma in fronte la Croce . 220. Forma di questo Sacramento . 221. Quali parole costituiscano tutta intera la forma . 223. Se possano omettersi , o variarsi . 224. Chi sia il Ministro ordinario , *ivi*. Chi lo straordinario , o delegato . 225. Requisiti nel Ministro per la lecita amministrazione di questo Sacramento . 226. Se soggetto della Cresima sono tutti i battezzati . 227. Di qual età debban essere . *ivi*. Quando possa preve nirsi l'età , 228. Se que-

questo Sacramento sia necessario alla salute. *ivi*. Quando obblighi il precetto Ecclesiastico a riceverlo. 230. Quando obblighi per accidente. 231. Effetti della Confermazione. 232. Disposizioni necessarie in chi lo riceve. 236. V. Cerimonia. Padrini. Cognazione. **CURATORI. V. Tutela.**

D

DEBITI. V. Restituzione.

DECANI. x. 248.

DECIME. Cosa sieno, e loro divisioni. *iv*. 325. Obbligazione di pagarle, e sua natura. 327. Il loro pagamento può patire accrescimento, e diminuzione. 329. Debbono pagarsi anche ai pastori ricchi, e malvagi. 330. A chi si pagassero anticamente le decime. 331. A chi debbansi pagare le decime reali. *ivi*. A chi le personali. 332. Sono dovute ai chericis benefiziati. 333. Se possa competere ai laici il gius alle decime. 334. Quando debbano pagarsi le decime prediali. *ivi*. Se si debbano pagar le decime dei frutti rubati. 335. In qual luogo si debbono pagare. *ivi*. In quale stato. 336. Debbon pagarsi da tutti i Fedeli. *ivi*. Anche dagli Eretici 337. Se dai Giudei, e

dagl' infedeli. *ivi*. Se dai semplici Chericis. *ivi*. Se da quei che han cura d' anime. 338. Di quai proventi debbansi pagare le decime. 341. Se anche dei Novali. 342. Se delle cose illecitamente acquistate. 343. Se abbiansi a pagar le decime personali. 344. Se debbano pagarsi le decime anche quando non sono dimandate. *ivi*.

DEGRADAZIONE. Cosa sia, differenza tra la verbale, e la reale. x. 85.

DELITTO. Imped. *xi*. 312.

DENUNZIE che precedono il Matrimonio *xi*. 72. Obbligo che inducono, ed a chi *ivi*. e seg. Chi possa da esse dispensare. 79.

DEPOSITO. Definizione. *vi*. 260. Obblighi del Depositario. 261. Se sia peccato grave l' uso della cosa depositata contro la volontà del Padrone. 262. Che debba fare il depositario se concorrano due a dimandare il deposito, ed ignori il vero deponente. 264.

DEPOSIZIONE. Cosa sia. x. 85.

DERISIONE. Cosa sia, qual peccato, e quando mortale. *vii*. 314.

DESIDERIO. Qual sia il desiderio inefficace peccaminoso. *i*. 197. Quando sia incolpevole, e quando no il de-

desiderio condizionato di cosa vietata. 198.

DETRAZIONE. Sua definizione, e gravità. *iv.* 143. Di quante maniere sia. 144. Quando sia peccato veniale, e quando mortale. 145. Se possa palesarsi un delitto occulto di una sola persona. 146. Quando sia lecito rivelare gli altrui delitti occulti. 148. Se pecchi chi parla male solo per leggerezza o loquacità. *ivi.* Se sia peccato il narrare un delitto notorio. 149. Se sia lecito l'infamare l'infamante. 151. Se pecchi chi per sollievo narra un delitto occulto. 152. Quali circostanze debba il detrattore esprimere in Confessione. 153. Se pecchi chi ascolta i detrattori. 154. Come debba il detrattore risarcire i danni recati. 178. V. Fama.

DIACONATO. Se sia Sacramento. *x.* 158. Definizione. 235. e seg.

DIGIUNO. Vari generi del digiuno generalmente considerato. *iv.* 219. Origine del precetto del digiuno. 220. in qual senso si dica precetto della Chiesa. *ivi.* Obbliga *sub gravi*. *ivi.* Parti del digiuno. 221. Ora della refezione secondo l'antica disciplina. *ivi.* Vari cangiamenti, e tempo in cui avvennero. *ivi.* Quale sia la
Tom. XII,

parte essenziale del digiuno. 222. Digiuno quaresimale. 223. Digiuno delle quattro Tempora. *ivi.* Vigilie comandate. 224. Astinenza dalla carne comandata ne' giorni di digiuno. 225. Cosa s'intenda sotto nome di carne. *ivi.* Se fra gli animali vietati ci sia la foiegra, ed altri uccelli acquatici. *ivi.* Sono vietate eziandio l'uova, ed i latticini. *ivi.* Anche nelle Domeniche di Quaresima c'è questa proibizione. 226. Gl'infanti sono dispensati da queste astinenze. *ivi.* In questo precetto si dà parvità di materia, e in che possa consistere. *ivi.* Se sia lecito, in Quaresima mangiar ciambelle fatte col burro, coll'ova, e simili. 227. Come peccino i venditori, e fabbricatori di tali cose. 228. Quando pecchi mortalmente chi più volte in giorno di digiuno mangia carne. *ivi.* La necessità interna, ed esterna scusano dall'astinenza. 229. Come altresì la dispensa della Chiesa. 230. Avvertimento d'un Medico celebre a tutti i Medici sull'accordar dispensa dall'astinenza comandata. 231. Avvertimenti a' Fedeli in ordine alla dispensa, che debbono loro inculcare i Parrochi, ed i Confessori.

232. I dispensati dall'astinenza sono tenuti all' unica refezione. 233. Non possono mangiar insieme e carne, e pesce. *ivi*. Nella colazione della sera non possono far uso di carne, e di latticini. 234. Chi per dispensa mangia latticini, può far uso insieme anche di pesci. *ivi*. Se chi mangia carne possa far insieme uso anche dei latticinj. *ivi*. Se nelle Domeniche di Quaresima possano i dispensati nella cena mangiar carne, e latticinj. 237. Chi possa dispensare dall'astinenza quaresimale. 240. Il precetto dell' unica refezione è puramente negativo. 241. L' unica refezione debb' essere continua. 242. Non dee protrarsi troppo a lungo. 243. Chi più, e più volte mangia piccola cosa guasta il digiuno. 244. Varj generi di liquidi, e quali frangano il digiuno. 245. Se il bevere vino fra pasto franga il digiuno. 246. Se violi il digiuno la Cioccolata. *ivi*. Le pozioni di Tè, Caffè, Limonata non frangono assolutamente il digiuno. 248. Quanti peccati commetta, chi in giorno di digiuno mangia più volte. 249. A che sia tenuto, chi per inavvertenza ha rotto il digiuno. 251. Obbligo di aspettar l'

ora meridiana per prendere la refezione ne' giorni di digiuno. *ivi*. E' colpa grave anticipare notabilmente l' ora del pranzo. 252. Qual anticipazione sia grave. 253. Se sia lecito far colazione la mattina, e cenare poi la sera. 254. Se possa farsi al mezzodì riservando il pranzo per la sera. 255. Quando cominci, e termini il digiuno. *ivi*. Se possa mangiare chi dubita se sia o no la mezza notte. 256. Al segno della mezza notte chi cena dee cessare. 257. La Colazione della sera di presente dalla Chiesa è permessa. 258. Regola generale per la quantità, e qualità del cibo che in essa si dee usare. *ivi*. Non è lecito far nella colazione uso dei latticinj. 259. Nemmeno di pesci, e di legumi cotti. 260. Che debba dirsi della *pappa* o sia *panata*. 262. Quale quantità di cibo sia nella colazione conceduto. 263. La legge ecclesiastica del digiuno non obbliga prima dell' anno ventunesimo. 266. Quando, e in quali casi anche prima di tal età ci sia obbligo di digiunare. 267. Compiuto l' anno ventesimo primo subito si debbe osservare il digiuno. 268. C' è obbligo di digiunare in qualunque età avanzata quan-

do si possa. 269. Se sia tenuto al digiuno, chi dubita di poterlo osservare senza grave pregiudizio. 273. Se i Forestieri sieno tenuti ai digiuni de' luoghi pe' quali passano. 274. E' illecito partir dal luogo ove si digiuna a solo fine di esentarsene. 275. L' impotenza fisica, e morale scusano dal digiuno. 276. Quando sieno scusati i poveri, ed i mendici. *ivi*. Se la difficoltà di digiunare scusi dal digiuno. 277. Se sieno scusate dal digiuno le Donne gravide, e le lattanti. 278. Se sieno esenti i conjugati per non rendersi men atti agli ufizj maritali. 279. Quei che per necessità esercitano atti di molta fatica comunemente sono scusati dal digiuno. 281. Se sieno scusati quei che esercitano atti di non molta fatica, e quei che lavorano più colla mente, che col corpo. 283. La pietà, e la carità scusano dal digiuno. 285. Peccato di quei, che cooperano alla violazione del digiuno. 286.

DIGIUNO NATURALE.

Dee premettersi alla Comunione. VIII. 61. Quali cose lo violino. 62. In quali casi sia lecito ad un Sacerdote non digiuno celebrare. 145.

DILETTAZIONE MORO-

SA. Cosa sia. I. 192. Posta la gravità della materia è peccato mortale. 193. E' infetta della malizia dell' oggetto. *ivi*. Varie guise in cui può accadere la dilettaazione prava. 194. Se sia lecito in essa diportarsi negativamente. 195.

DIMISSORIE. Cosa sieno, e chi ne abbisogni. x. 180.

DISCORDIA. Cosa sia, e qual peccato. II. 118. Quando non sia peccato la discordia nelle opinioni. 119.

DISPARITA' di culto. XI. 329.

DISPENSA. Cosa sia. I. 131. Divisioni. 132. Se sia valida la dispensa presunta. *ivi*. Se basti alla dispensa la taciturnità del Superiore. *ivi*. Se la legge naturale ammetta dispensa. 133. Se nessuno possa dispensare nella Legge divina. *ivi*. In quali Leggi possa dispensare il Legislatore umano. 135. Quando l' inferiore possa dispensare nelle Leggi del superiore. 136. Quando possano i Vescovi dispensare nelle Leggi Pontificie, e Canoniche. *ivi*. Se chi può dispensare gli altri possa dispensare se stesso. 137. Se sia lecita la dispensa senza giusta causa. 138. Qual sia giusta causa della dispensa. *ivi*. Se pecchi chi fa uso di dispensa concessuta sen-

za giusta causa. 140. Le dispense di un inferiore nella Legge di un Superiore sono invalide. 143. E così pure quella di una Legge in cui entra il gius naturale, e divino. 144. E parimente le dispense surrettizie, o orrettizie. 145. Se sia valida la dispensa estorta per timore. 146. Se cessando la causa cessi la dispensa. 147.

DISPERAZIONE. Cosa sia, e sua gravità. II. 54. E' di due sorte. *ivi*. Quanto pericolosa. 55.

DISTRIBUZIONI Cotidiane. Cosa sieno. II. 214. Dovute ai soli presenti. 215. Debbon essere applicate a tutte le Ore Canoniche. *ivi*. Nè consuetudini, nè statuti suffragano gli assenti per percepirlle. *ivi*. Per quali cause possano gli assenti lucrarle. 216. Quali infermi lucrino le distribuzioni. 217. Se quegli infermi, che prima dell' infermità non frequentavano il Coro, lucrino le distribuzioni. *ivi*. Se i Vecchj settuagenarj sieno esenti dal Coro, e lucrino le distribuzioni. 218. Qual sia la corporale necessità che scusa dal Coro. *ivi*. Per quale utilità della Chiesa i canonici assenti non perdano le distribuzioni. *ivi*. Quando non si perdano pel titolo di pietà. 219. Se pos-

sa il S. Pontefice accordare le distribuzioni agli assenti. 220. Della collazione, e della remissione. *ivi*.

DIVIETO DELLA CHIESA. Imp. Impediente. XI. 254.

DIVINAZIONE. Cosa sia e di quante maniere. II. 273. Varie classi di divinazione con invocazion espressa del Demonio, e varie classi di essa senza espressa invocazione. 274.

DIVORZIO. Di quante sorte, quando lecito, e doveri del conjuge ripudiato. XI. 185.

DIVOZIONE. Sua vera idea. II. 153. Sue cagioni. *ivi*.

DOLORE. V. Attrizione. Contrizione.

DOMINIO. Sua natura, e divisione. V. 59. Del dominio pieno, e non pieno. 61. Di quei a quali può convenire il Dominio. 69. Quai beni sieno sottoposti al Romano dominio. 78. Come possa un uomo acquistar il dominio di un altro uomo. *ivi*. Se della sua vita, e delle sue membra. 80. Delle varie maniere di acquistare il dominio dei beni temporali. *ivi*. e seg.

DONAZIONE. Sua definizione, e sue specie. VI. 241. Sua materia. *ivi*. Cosa sia la donazione *antidotale*. 242. Varie divisioni della

do-

donazione. *ivi*. Condizioni necessarie alla validità della donazione. 243. Sono vietate ai Regolari. 245. Se fra i Conjugi sieno invalide. 247. Se sieno rinvocabili le donazioni dei parenti ai figliuoli. 248. Per quali cause possa rinvocarsi la donazione *inter vivos* accettata. 249. Per quali la donazione *causa mortis*. 253.

DOTE. Sua definizione, e divisione. *vi*. 270. Chi debba darla. 272. Se vi sia qualche caso in cui possa il Padre negar la Dote alla figlia. *ivi*. Chi debba darla in mancanza del Padre. 273. A chi spetti la Dote sciolto il Matrimonio per la morte del marito, o della moglie. 274. A chi spetti il dominio della Dote, ed a chi l'uso. *v*. 73.

DUBBIO. Quando il dubbio, e l'opinione sieno gravemente peccaminosi. *iv*. 124. Quai sieno i dubbj ragionevoli. 127. Quando debbano i dubbj interpretarsi per la parte migliore positivamente, e quando basti negativamente. *ivi*. In quai casi sia lecito interpretare i dubbj non a favore del prossimo. 129. Quando abbia luogo, o no il vero dubbio. *i*. 33. Non è mai lecito operar con dubbio di peccato. 34. Che si ricerchi perchè il dubbio sia deposto prudentemente.

35. Nel dubbio si dee eleggere la parte più sicura. 36. Vero senso di quell'assioma *in dubiis melior est conditio possidentis*. 38.

DUELLO. Sua definizione. *iii*. 280. E' vietato da tutte le leggi. 281. Se vi sia alcun caso che lo renda lecito. 282. Pene contro i Duellanti. 285. Quali persone sieno ad esse soggette. *ivi*. Come s'incorrano siffatte pene. 286. *V.* Scomunica.

E

ECCLESIASTICI. Se sia loro vietato il giuocar alle carte. *vi*. 309. Se giuocando alle carte peccino mortalmente. *ivi*. Obbligazione degli Ecclesiastici di dar buon esempio ai secolari. *iii*. 229. Uffizj degli Ecclesiastici Pastori. 230. Obbligo di predicare, e d'istruire. 231. Da quali azioni debbano astenersi gli Ecclesiastici per non dare scandalo. *ii*. 124. Sono rei di scandalo se dicono parole men decenti alla presenza di persone d'altro sesso. 131. Di quali beni possano far Testamento. *vi*. 285. Qual sorta di caccia sia loro vietata. *v*. 83. Qual peccato commettano esercitando la caccia vietata. 84. Se sia loro vietato il negoziare. 125.

T 3

S 2

- Se possano negoziare per opera altrui.** 128. **Se in caso di necessità possano negoziare.** 129. **Quali arti sieno loro permesse.** 130. **Se possano servire i Laici, e le Signore.** 131. **Pene contro i cherici negoziatori.** 132. **Loro doveri minutamente esposti.** x. 257.
- ELEZIONE.** V. Beneficj Ecclesiastici.
- ENFITEUSI.** Cosa sia. vi. 112. **Di quante sorte.** *ivi*. **Diritti dell' Enfiteusi.** *ivi*. **Suoi pesi.** 113.
- EPICHEJA.** Cosa sia. i. 127. **Suo oggetto.** 128. **Se abbia luogo nel gius naturale, e divino.** 129. **Se nelle leggi umane irritanti, e proibenti qualche atto.** *ivi*. **Se nel caso di dubbio.** *ivi*. **Se quando non ci sia detrimento del ben comune.** 130.
- EREDE.** V. Testamenti.
- ERESIA.** Sua nozione. ii. 31. **Se ad essa sia necessaria la pertinacia.** 32. **In che questa consista.** *ivi*. **Qual dubitazione costituisca l' uomo eretico.** *ivi*. **Chi erra per ignoranza anche col perchè non è eretico.** 34. **Se chi per ignoranza affettata.** 35. **Se sia Eretico chi nega la Fede solo esteriormente.** *ivi*. **Pene contro gli Eretici.** 36. **Varie sorte di Eretici.** 37. **Qual regno basti affinchè l' eresia sia esternata, e soggetta alle pene.** 38.
- ERROR comune, e titolo colorato.** Cosa sieno, e come rendan valide le assoluzioni. ix. 217.
- ERRORE.** Impedimento dirimente. xi. 260. **Qual errore dirima il Matrimonio.** *ivi*. **Quando lo dirima l' errore circa le qualità.** 262.
- ESAME.** Qual debba essere l' esame di coscienza per la Confessione. x. 109.
- ESORCISTATO.** x. 212.
- ESTREMA UNZIONE.** Definizione. x. 128. **Materia remota.** 129. **Se l' olio debba esser benedetto.** 130. **Se sia necessaria la benedizione del Vescovo.** *ivi*. **Materia prossima.** 131. **Quante unzioni sieno necessarie.** 132. **Ove abbia a farsi l' unzione.** 133. **Se debbano farsi in forma di Croce, e se col pollice.** *ivi*. **In che consista la forma di questo Sacramento.** 134. **Se possa omettersi alcuna parola senza peccato.** 135. **Quali parole sieno necessarie al valore del Sacramento.** *ivi*. **Chi sia il Ministro di questo Sacramento.** 136. **Cosa ricerchisi alla valida amministrazione.** *ivi*. **Se possa lecitamente amministrarsi da ogni Sacerdote.** 137. **In quai casi sia lecito ad ogni Sacerdote l' amministrarlo.** 138. **Se i semplici Sacerdoti sieno tenuti ad amministrarlo in**
tem.

tempo di peste. 140 Chi sia il soggetto di questo Sacramento. *ivi*. A quali moribondi non debba conferirsi. 141. Se sia necessario di necessità di mezzo. 143. Se ci sia precetto divino, ed ecclesiastico di riceverlo. *ivi*. In qual tempo debba amministrarsi. 145. Se dopo il Viatico. *ivi*. Se possa iterarsi, e quando. 146. Cosa ricerchisi per lecitamente riceverlo. 147. Cosa per riceverlo con frutto più copioso. 148. Suoi effetti. 149. Errori popolari intorno al ricevimento di esso. 152.

EUCARISTIA. Sacramento. Suoi nomi. VII. 5. Definizione. 7. E' vero Sacramento. *ivi*. Come sia Sacramento per mantenere. 8. E' Cristo in essa per transustanziazione. *ivi*. E tutto in tutto, e tutto in ciascuna parte. 9. Sussiste fino a tanto durano le specie. 10. E' dovuta all'Eucaristia adorazione di Latria. 11. Della sua materia. 12. Qual pane, e qual vino sia materia. 13. Come debba esser fatto il pane. *ivi*. Quale sia materia inetta. 14. Se sia materia atta il pane di segala. *ivi*. Quali cose rendano il pane inetto all'Eucaristia. 16. Si può consacrare in azzimo, e in fermentato. 17. E' illecito ai Greci il consacrare in

azzimo, ed ai Latini in fermentato. 18. E' materia atta il vino di qualsivoglia vite, o paese. 19. Se lo sia la Lora, il Mulso, l'agresto, e l'aceto. *ivi*. Se l'acqua vite, e il mosto. 20. Se il vino congelato. 21. Il vino debb' esser mescolato coll'acqua. *ivi*. Per precetto solo ecclesiastico. 22. Cose da osservarsi intorno all'acqua da mescolarsi col vino. 23. La materia debb' essere determinata dall'intenzione del celebrante. 24. Qual intenzione ricerchisi per tale determinazione. 25. Se la materia debba essere presente al celebrante. 28. Qual presenza ricerchisi. 29. In che consista la forma essenziale della Consacrazione del Pane. 31. In che quella del Calice. *ivi*. Regole per la pratica. 35. Quali cangiamenti nella forma del pane nuocano al valore della Consacrazione. 36. Se sia lecito consacrare una specie senza l'altra. 38. Chi sia il Ministro della Consacrazione, e della pubblica, e solenne dispensazione. 40. Come competa al Diacono il dispensare l'Eucaristia. 41. Quando gli sia, o no lecito. 42. Non è più lecito ai Chetici inferiori. 43. Requisiti per la lecita amministrazione. 45. Qual sia il tempo più

opportuno per amministrarla. 46. In quai tempi non sia lecito l'amministrarla. 47. Se, e come si possa amministrare nella Messa da Morto. 48. Non è lecito negli Oratorj privati. 49. Se sia lecito dare un' Ostia grande, o più particole a chi si comunica. 51. Che abbia a farsi se casca in terra una particola. 54. Del soggetto capace dell'Eucaristia. 55. Antica, e presente disciplina riguardo ai fanciulli. *ivi*. Se peccchi chi loro l'amministra. 56. Se debba darsi ai pazzi perpetui. *ivi*. Se ai Semifatui. 57. Se ai sordi, e ai muti. Se ai rei di gravissimi delitti in punto di morte, e ai condannati al patibolo. *ivi*. Se ai peccatori pubblici. 58. Se agli occulti. 59. Se sia lecito dare ad un occulto peccatore una particola non consacrata. 60. Digiuo che dee premettersi alla Comunione. 61. Quali cose lo violino. 63. Della mondezza corporale che dee premettersi. 67. Se l'illusione notturna impedisca la Comunione. 68. Se l'atto conjugale. 69. Della richiesta esterior compostezza. 70. Della mondezza della colpa mortale. 71. Se chi è reo di colpa mortale debba premettere la Confessione. 72.

In qual caso si possa far la Comunione senza premettere la Confessione. 73. Se chi s'è dimenticato di confessare un peccato mortale sia tenuto a confessarlo prima di comunicarsi. 74. Se chi si è comunicato colla sola Contrizione debba confessarsi quanto prima. 77. A quali persone debba differirsi la Comunione. 78. Se si possa differire anche per soli peccati veniali. 79. Se la Eucaristia sia di necessità di mezzo. 81. Se di necessità di precetto divino, ed ecclesiastico. 82. Quando obblighi il precetto divino. 83. V. Viatico. Quando cominci nei ragazzi l'obbligo di comunicarsi. 94. Se ci sia precetto divino di comunicarsi almeno qualche volta entro la Messa. 100. Se la Comunione frequentissima sia necessaria alla salute. 103. A chi debba accordarsi la Comunione frequente. 106. Che debba dirsi della Comunione quotidiana. *ivi*. Effetti dell'Eucaristia. 110. Se li produca in tutti egualmente. 116. Se i peccati veniali impediscano l'effetto di questo Sacramento. 117. Se la Comunione di uno possa giovare ad un altro. 118. Quando l'Eucaristia produca i suoi effetti. 120.

EUCARISTIA Sacrificio. Defini-

finzione del Sacrificio. viii. 122. In che distinguasi dall' altre oblazioni. 123. Di quante sorte sia il Sacrificio. *ivi*. La Messa è vero Sacrificio, e l' unico della nuova Legge. 124. In che consista l' atto essenziale del Sacrificio. 126. Chi sia il principal offerente. 131. I veri e soli Ministri sono i Sacerdoti. *ivi*. Sistema di alcuni nuovi Maestri su tal punto confutato. 132. Qual parte abbiano i Fedeli nel Sacrificio. *ivi*. Se i Sacerdoti malvagi perdano la potestà di offerire il Sacrificio. 138. Cosa ricerchisi per offerirlo lecitamente. 139. Obbligo di premettersi la Confessione da chi è in peccato mortale. *ivi*. Quando si possa celebrare colla sola Contrizione. 140. Come abbia ad intendersi il precetto di confessarsi *quamprimum*. 144. In quali casi sia lecito ad un Sacerdote non digiuno celebrare. 145. Se il Sacerdote sia tenuto qualche volta a celebrare. 148. Effetti del Sacrificio della Messa. 149. in qual senso sia di virtù infinita. 152. Varie sorte dei suoi frutti. 153. Se giovi anche *ex opere operantis*. 154. Per chi possa offerirsi. 155. Le Messe pei defunti debbon essere quando si può *di Requiem*. 157. Come possa offerirsi il

Sacrificio pe' Santi. 158. Cosa sia l' applicazione del Sacrificio, e qual frutto riguardi. 159. Se basti l' abituale. *ivi*. Se debba essere determinata. 160. Se possa applicarsi la Messa pel primo che darà la Limosina. *ivi*. Qual obbligo abbiano intorno all' applicazione i Sacerdoti semplici. 161. Quale quei che hanno cura d' anime. 162. Quale i Canonici, e Mansionarj. 169. Quale i Cappellani 171. Se i Cappellani tenuti alla cotidiana celebrazione possano qualche volta omettere di celebrare. 172. Quando debba farsi l' applicazione della Messa. 175. E' lecito ricever limosina per la celebrazione della Messa. Qual limosina si possa ricevere. 176. A chi spetti la determinazione di essa. 177. Se si possa ricevere di più della limosina tassata. *ivi*. Se si possa esiger di più. *ivi*. Se vi possa essere qualche giusto titolo di esigere uno stipendio maggiore del consueto. 180. Se chi ha accettato limosine incongrue possa diminuire il numero delle Messe. 181. Se anche i Sacerdoti ricchi possano ricevere la limosina delle Messe. 182. Gravità di soddisfare alle limosine ricevute. 183. E secondo le condizioni prescritte. 184. Se pos-

sano farsi celebrare da altri col ritenersi parte della limosina . 185. In quei giorni non sia lecito celebrare la Messa . 188. Quando se ne possa dir da tutti più d'una . 189. Quando la necessità di celebrare due volte in un giorno . *ivi*. Ora di celebrare . 191. Dee celebrarsi in luogo sacro . 193. Eccezioni . *ivi*. Se possa celebrarsi in mare . 194. Si può celebrare negli oratorj pubblici , e privati . *ivi*. Negli oratorj privati è concessa una sola Messa . 195. Quali persone in essi sodisfino al precetto . 196. Le Chiese , e i pubblici Oratorj debbon esser benedetti , o consacrati . *ivi*. Come le Chiese , e gli Oratorj divengano inetti alla celebrazione . 197. Da chi possa essere riconciliata la Chiesa polluta . 199. Dee celebrarsi sull' Altare . 200. Condizioni necessarie all' Altare . *ivi*. Delle vesti sacre necessarie alla celebrazione . 201. A chi appartenga la loro benedizione . 202. De' Sacri Vasi . 203. Se si possa celebrare senza Messale . 204. Si dee celebrare col capo scoperto , e co' piedi coperti . 205. Colle mani lavate . 206. Qual peccato sia il celebrare prima del Mattutino . 207. Delle parti della Messa . *ivi*. Qual omissione di esse sia grave . 208. Di

quali cerimonie grave l'omissione . 210. Il necessario Ministro , e chi debba essere . 211. Come debbano dirsi le segrete , e come le orazioni , e parole . 212. Se debba compirsi il Sacrificio incominciato . 213. Quando si possa , e debba desistere . 214. Quando si possa lecitamente interrompere . 215. Se la Messa già detta sino all' Offertorio possa di nuovo incominciarsi . *ivi*. Com'abbia a compiersi il Sacrificio interrotto per la morte del Celebrante . 216. Come a supplirsi a cagione della materia inetta . *ivi*. Se possa il Sacerdote assumere un' ostia preconsacrata in luogo della da se consacrata . 219. Quanto tempo debba impiegarsi nella Messa 220. La Messa dee celebrarsi secondo il proprio rito . 223. Quando debbano i Sacerdoti conformarsi colla Chiesa in cui celebrano . *ivi*. Se possa celebrarsi dai concorrenti la Messa propria di qualche ordine . 225. Se le Messe dei semplici Beati . 226. Se in giorno di rito doppio abbia a celebrarsi la Messa *pro Sponso* , & *Sponsa* . 227. Se nelle votive abbia a leggersi in fine il Vangelo della feria . 228. Quando nei giorni di rito doppio si possa cantar Messa da morto . *ivi*. Se presente il

Ca-



Cadavere in giorno di rito doppio si possano celebrare Messe basse da morto. 230. Se almeno una bassa non potendosi cantare. 231.

F

FAMA. Necessità di risarcire la fama, e l'onore lesso. IV. 176. Come debba farsi. 177. A che sia tenuto il detrattore, ed anche il calunniatore. *ivi*. Se debbano risarcirsi i danni temporali seguiti. 178. Presso quali persone debba farsi la ritrattazione. 179. In qual maniera farsi debba il risarcimento quando la ritrattazione è impossibile. 180. Differenza fra l'onore e la fama. 182. L'onore dee risarcirsi. *ivi*. Se sia scusato dalla restituzione chi ha infamato chi infamato l'avea. 183. Se in questa materia di fama abbia luogo la mutua compensazione. 184. Quali cause scusino dalla restituzione. 185.

FEDE. Nozione della Fede. II. 5. Oggetto materiale. 6. Oggetto formale. 7. Argomenti di credibilità. 8. Pio affetto necessario. 9. Necessità della Fede. 10. Cose da credersi di necessità di mezzo. 11. Cose da credersi da tutti. 12. Quante cose comprenda il precetto della Fede. 14. E' affermativo, e in-

sieme negativo. *ivi*. C'è obbligo di far atti di Fede. 15. Con qual frequenza. *ivi*. Quando sieno tenuti i fanciulli a fare l'atto di Fede. 16. Quando sia tenuto l'infedele ad abbracciar la Fede. *ivi*. Quando obblighi il precetto di confessar la fede esteriormente. 17. Se sia tenuto a confessar la fede chi è interrogato dalla pubblica potestà. 18. Se chi da persona privata. 19. Quali persone sieno tenute al precetto Ecclesiastico della professione di Fede. *ivi*. Cosa vieti il precetto negativo. 21. Se sia mai lecito il simulare una falsa Religione. 22. Quali segni, parole, e azioni indicatrici o protestative di falsa Religione. *ivi*. Se sia mai lecito incensar l'Idolo, o piegare a lui le ginocchia. 23. Se neghi la Fede chi nega d'essere Cristiano. *ivi*. Se sia lecito mangiar carni ne' giorni vietati essendo fra gli Eretici. 24. Quali vesti sieno protestative di falsa Religione. 25. Se pecca chi entra ne' Tempj degl' Infedeli. *ivi*. Se sia peccato mortale il comunicare con essi ne' riti sacri. 26. V. Infedeltà. Se sia lecito nei Secolari disputar della Fede cogl' Infedeli. 28. Se alle persone di Chiesa. *ivi*. Quando sia illecita la

comunicazione cogl' Infe-
delli. 29. Osservazioni intor-
no al divieto spettante agli
Azimi degli Ebrei. 30. V.
Eresia.

FESTE. Gravità dell' obbligo
di santificarle. III. 157.
Quando cominci l' obbligo
di santificar il giorno festi-
vo. 158. Che riguardi. *ivi*.
Se sia tenuto alla festa pro-
pria del luogo chi n' è uscì-
to per giusto motivo. 159.
che debba dirsi de' pellegrini
viaggiatori, e forestieri
che giungono in un paese in
cui sono per fermarsi qual-
che giorno. 160. Che de'
semplici passeggieri. 161.
Quali sieno le opere servili
vietate ne' di festivi. 162.
Se sieno vietate le Fiere, i
Mercati, il mercanteggiare,
e i giudizj forensi. *ivi*. Quali
cose spettanti alla cura
del nostro corpo sieno per-
messe ne' giorni di festa.
163. Se sia vietata la profes-
sione de' Barbieri. 164. Se
le acconciature di testa sieno
vietate. 166. Quali sieno
l' opere liberali che sono le-
cite in giorno di festa. *ivi*.
Se sia lecito il trascrivere.
ivi. Se il copiar componi-
menti musicali. 167. Se il
comporre i caratteri per la
stampa. *ivi*. Se il dipinge-
re. 168. Se il filare, o ricam-
mare per divertimento. 169.
Se sieno vietati i lavori di

divozione. 170. De' lavori
ordinari al culto di Dio quai
sieno vietati, e quai no. *ivi*.
Se sia lecito il viaggiare.
ivi. Se sia vietata la pesca, la
caccia, e l' uccellazione. 171.
Se violi la festa chi in essa
pecca mortalmente. 172. Se
si violi con qualunque pec-
cato mortale. 173. Scusa dal
lavorare la necessità. 175.
E la dispensa. 176. Scusa da
peccato mortale la brevità
del tempo in cui si lavora.
177. Se peccchi mortalmente
chi fa lavorare per un' ora
dodici uomini. 179. Se basti
la sola Messa per santificar
la Festa. 181. Qual peccato
commetta chi non altro fa
che ascoltare la Messa. 184.
V. Messa.

FEUDO. Cosa sia. VI. 114.
Diritti, e pesi del Feuda-
tario. *ivi*.

FIDE COMISSO. Cosa sia, e
come dividasi. VI. 296. Se
possano alienarsi i beni sog-
getti a Fidecomisso. 298.

FIGLI. Ufizj, che debbono ai
Genitori. III. 191. Quando
peccchino contro ad essi. 193.
Se un ingiuria leggiera in
se divenga grave riguardo
a' Genitori. 194. In quali
cose debbano ubbidire. 195.
In quali no. 196. Se pecchi-
no mortalmente contraen-
do Matrimonio senza l' as-
senso dei Genitori. 198.
Quando peccchino non ac-
cep-

coppiandosi con chi vogliono i Genitori. 200. Se possa un figlio lasciar i Genitori poveri per farsi religioso. 202. Quando sieno rei di furto. Iv. 93. Quante sorte di beni si distinguano riguardo a figli, e di quali ne abbiano il dominio. v. 71. Se possano prevalersi del denaro del padre per negoziare. 75. Se negoziando debbano restituire il lucro al padre. 76. Se, e di che possano far limosina. II. 99.

FORNICAZIONE. E' vietata dal gius divino. Iv. 10. Ed è contro il gius naturale. 11. E' più grave se si commetta con la sposa o propria, o altrui. 13. Parimente se con donna infedele. 14. V. Concubinato, e Meretricio.

FRATELLI, e Sorelle. Loro reciprochi ufizj. III. 225.

FURTO. Definizione del furto, e sua dichiarazione. Iv. 77. Diversità di furti. 78. Varie maniere di commettere il furto sacrilego, e la rapina. 79. Quanto difficilmente si possa determinare quando il furto sia mortale. 81. Da quali capi debba desumersi la gravità del furto. *ivi.* Per quanti capi i furti piccoli possano divenir gravi. 83. Se pecchi mortalmente chi ruba poco con intenzione di giugnere al molto. 84. Se chi con furti pic-

coli arriva a somma grande pecchi mortalmente. *ivi.* Se sieno peccati mortali i furti piccoli di chi già è giunto a materia grave. 85. Se sieno peccato mortale i furti piccoli fatti a più persone ma giunti a somma grave. 86. Qual' unione ricerchisi ne' furti piccoli, perchè giungano a colpa mortale. 87. Se ricerchisi in essi più materia che nei furti grandi. 89. Come pecchino le persone, ciascuna delle quali ruba poco, quando il furto intero è grave. 90. Come divengano rei di furto i figli di famiglia. 93. Quanta quantità si ricerchi acciò i loro furti sieno peccato mortale. 94. Quando sieno scusati dal peccato di furto. 95. Quando pecchino di furto le mogli. 96. Quando sieno scusate. 67. Come pecchino di furto gli Artisti. 98. E i Servi, e le Serve. *ivi.* E i Padroni. 99. E i Contadini. *ivi.* Se sia lecito ai poveri raccogliere ciocchè resta dopo la ricolta, e la vendemmia. 100. Come pecchino di furto i Religiosi. *ivi.* Quanti titoli possono scusare dal peccato di furto. 101. Varj generi di necessità. *ivi.* In qual necessità sia lecito usurpare la roba altrui. 102. Se si acquisti sempre il dominio della cosa presa nella

necessità estrema . 106. V.
Compensazione .

G

GABELLE. Se debbano pagarsi . iii. 247.

GENITORI. Loro ufizj verso i figliuoli . iii. 203. Se sia tenuta la Madre a nutrire la prole col proprio latte . 205. A che sia tenuta quando non possa allattarla . 207. Quali cose s' intendano per nome degli alimenti che debbono somministrare ai figli . 208. In qual caso sia tenuto il Padre ad alimentare la moglie del figliuolo . 209. Dell' obbligo di dar la dote alle figlie . *ivi* . Quai doveri loro corrano coi figli illegittimi . 210. Se pecchino mandando allo Spedale la prole che possono alimentare . 211. A che sieno tenuti se la mandano per isfuggire l' infamia . *ivi* . Che debba fare chi trova un bambino esposto alla sua porta . 212. Se possano i Genitori impedire i Figliuoli dall' abbracciare lo stato religioso . 217. Pene che incorronsi da chi impedisce le zittelle dal farsi monache , e da chi le sforza ad abbracciare questo stato . 218. Se pecchi il padre che consuma i beni del figliuolo . v. 77.

GIUBBILEO. Cosa significhi .

xii. 183. Cosa sia . 184. Di quante sorte . 185. Primo istitutore . 186. Condizioni necessarie per lucrarlo . 192. e seg. Se si possa lucrar più di una volta . 198. Se si possa applicare ad un altro . 200. Se ci sia obbligo di prenderlo . *ivi* . Se si conseguisca ugualmente da tutti . *ivi* . Opere ricercate al conseguimento del medesimo . 202. e seg. Varj dubbj , e decisioni sull' opere prescritte . 219. e seg. Privilegj del Giubbileo . 224. e seg.

GIUDICE. Definizione , e divisione del Giudice . v. 15. Suoi obblighi . *ivi* . Quando pecchi per mancanza di potestà . 16. Quando per mancanza di scienza 17. Come debba giudicare quando le prove sono ambigue . 18. Come abbia a regolarsi nelle civili quando le ragioni sono ugualmente probabili . *ivi* . Come nelle cause criminali ne' delitti ambigui . 20. Come pecchi per mancanza di volontà costante di dar il suo a ciascheduno . *ivi* . Pecca se non fa giustizia secondo le forme del gius . 21. Quando pecchi per venalità . 23. Se debba accordare al reo tempo di confessarsi . iii. 258.

GIUDIZJ temerarj . Se il giudizio temerario in cosa grave sia peccato mortale . Iv.

123. Cosa si ricerchi ad esso. 124.

GIUOCO. Definizione, e vera idea del giuoco. vi. 300. Perchè sia lecito debb' essere moderato. 302. Se sia lecito giuocar per guadagnare. 303. Se sia lecito esporre somme considerabili. 304. Varie sorte di giuochi. 306. Cosa ricerchi perchè il giuoco sia onesto. *ivi*. Quali giuochi non convengono alle persone di Chiesa. *ivi*. Se sieno leciti i giuochi misti. 307. I giuochi d'azzardo sono mortalmente peccaminosi. *ivi*. Ricercasi ne' giuochi l'equità. 311. Quando manchi. *ivi*. Ricercasi la lealtà, e buona fede. 315. Dell'arti illecite che si praticano nel giuoco. *ivi*. Dell'obbligo di restituire chi guadagna a persona che non può alienare. 317. Se debbano restituire quei che guadagnano a' giuochi d'azzardo. 319. A chi debbano restituire i vincitori ne' casi indicati. 320.

GIURAMENTO. Idea del Giuramento. iii. 5. Divisione. 6. Delle varie formole di giuramento, e quali, e quando sieno tali. 7. e seg. Viola il secondo precetto chi nomina Dio irriverentemente. 11. Espressioni di chi è sdegnato contrarie a questo precetto. *ivi*. Verità

necessaria al giuramento, e qual debba essere, e qual la certezza. 13. Varj generi di certezza. 14. Se sia spergiuro, chi è negligente nel cercare la verità. 15. Qual diligenza in ciò debba usarsi. *ivi*. Se possa chiedersi il giuramento da chi è per spergiurare. 16. Se ciò sia lecito al Giudice. 17. Se sia lecito chiederlo a chi è per giurare per falsi Dei. 18. Se sieno lecite le restrizioni mentali. *ivi*. Se il Confessore possa giurare di non saper ciò che sa in Confessione. 19. Che, se venga interrogato come Confessore. 20. De' Segretarij, e Consiglieri de' Principi. 21. Cosa s'intenda per nome di giustizia, e di giudizio. *ivi*. In quante maniere accada il difetto di giustizia. 22. Se sia sempre peccato mortale. *ivi*. Se peccino mortalmente quei che gloriandosi giurano d'aver commessi gravissimi peccati. 23. Quando manchi il giudizio. 24. Condizioni ad esso necessarie. *ivi*. Della consuetudine di giurare, e suoi gradi. 25. Qual sia l'oggetto del giuramento promissorio, o quante verità riguardi. 28. E' mortale promettere senz' animo di adempiere. 29. Se sia sempre mortale non adempiere la promessa giurata.

ta. *ivi*. Se anche in cosa leggera. *ivi*. Obbligazioni del Giuramento promissorio fatto a Dio solo, e fatto agli uomini. 32. Se spergiuri chi promette dare ciò che prevede che non potrà dare, o almeno dubita che non potrà. 33. Di quali cose debba essere il giuramento promissorio. *ivi*. Del giuramento di farazione venialmente peccaminosa. 34. Se sia valido il giuramento di un giuocatore. 35. Da che abbia a rilevarsi l'intenzione, e l'obbligo di chi ha fatto questo giuramento per conoscere a che sia tenuto. 36. Se sieno validi i giuramenti di non far imprestanze, ne sicurtà. 37. Condizioni pei giuramenti fatti agli uomini. 38. Quali giuramenti aggiunti ne' contratti li confermino, e quali no. *ivi*. Devono osservarsi anche i non confermativi. 39. Degli aggiunti ai contratti irriti pel ben comune. 40. Se sieno validi i giuramenti estorti dal timore. *ivi*. I Giuramenti per frode, o errore circa la sostanza sono nulli. 41. Non così se la frode, e l'errore riguardava la qualità, e gli accidenti. *ivi*. A che sia tenuto chi giura dolosamente. 42. Se debba osservarsi il giuramento di non ripetere

le usure, e non rescindere il contratto ingiusto. *ivi*. Se obblighi il giuramento di non denunziare. 43. A che obblighi il giuramento di osservare gli Statuti della Comunità. 44. A che il giuramento di non palesare il segreto. 45. Se debba restituirsi la cosa conseguita per giuramento aggiunto ad un contratto invalido. *ivi*. Regole per le interpretazioni dei giuramenti. 46. La mutazione notevole fa cessare i giuramenti. 48. E la remissione di colui in cui solo favore è stato fatto. 49. E per irritazione. 50. A chi appartenga l'irritarli. 51. Se la dispensa abbia luogo ne' giuramenti promissori fatti agli uomini. 52. Regola per i giuramenti fatti insieme a Dio, e agli uomini. *ivi*. Della commutazione e dispensa. 53. Se chi è delegato a commutar i voti possa anche commutar i giuramenti. *ivi*. In che consista l'essenza dello spergiuro, e quanto sia grave peccato. 54

GIUS. Cosa sia. v. 59. Differenza di gius alla cosa, e gius nella cosa. 60. Se si estenda più del dominio. 61. **GIUS** Padronato. V. Benefizj. Simonia.

GIUSTIZIA. Essenza della giustizia, e sua divisione.

- v. 53. Cosa sia la giustizia legale. 54. In quali casi porti seco l'obbligo di restituire. 55. Cosa sia la giustizia distributiva. 56. Cosa la commutativa. 57. E la vendicativa. 58.
- GOLA**. Idea del vizio di Gola. 1. 271. Quando il diletto nel mangiare, e bere sia innocente, e quando vizioso. 272. Che peccato sia il vizio di gola. *ivi*. Varie specie di questo vizio. 273. Vizj che nascono dalla gola. 275. V. Ubriachezza.
- GRAZIA**. Due sorte di grazia. vii. 84. I Sacramenti conferiscono la grazia santificante. *ivi*. In qual maniera. 85. La conferiscono *ex opere operato*. 87. E' grazia abituale. 89. Quali sieno ordinati a conferir la prima grazia, e quali la seconda. *ivi*. Quando que' de' morti conferiscano la seconda. 90. Quando que' dei vivi la prima. 92. Ogni Sacramento conferisce anche la grazia sua propria. *ivi*. In che consista. 93. Se conferiscano grazia ineguale agli inegualmente disposti. *ivi*.
- GUERRA**. Quali condizioni ricerchinsi perchè la guerra sia giusta. iii. 244. Se debba cessar la guerra quando viene offerta una giusta soddisfazione. *ivi*. Regole da osservarsi nella guerra. 245.
- Tom. XII.*
- I DOLATRIA**. Cosa sia, e di quante sorte. ii. 271. Qual peccato sia. 272
- IGNORANZA**. Cosa sia, e come distinguasi dall'errore. 1. 12. Sue divisioni. 13. Di quali cose possa darsi ignoranza invincibile. 15. Se possa darsi del gius di natura. 16. Se il dubbio dell'onestà dell'azione renda colpevole l'ignoranza. 20. Come causi l'involontario. 179. Qual sorta d'ignoranza lo causi. *ivi*. Se l'ignoranza indirettamente voluta diminuisca il peccato. 181.
- IMPEDIMENTI Dirimenti**. Quanti, e quali sieno xi. 258. Origine, e cagioni. 259. Errore. 260. Condizione. 267. Voto. 271. Ordine. 274. Cognazione. 275. Affinità. 289. Pubblica onestà. 304. Delitto. 313. Ratto. 318. Legame. 322. Violenza. 324. Impotenza. 325. Disparità di culto. 329. Clandestinità. 331.
- IMPEDIMENTI Impedienti**. Quanti, e quali sieno. xi. 249. Tempo feriato. 250. Divieto della Chiesa. 254. Voto. *ivi*. Sponsali. 256.
- IMPEDIMENTI Matrimoniali**. Della potestà di stabilirli. xi. 241. e seg. Chè

- possa da essi dispensare. 343. e seg. Maniera di chiedere le dispense, di eseguirle, e di rivalidare i Matrimoni nulli. 352. e seg.
- IMPIANTAGIONE.** Come col mezzo d' essa s' acquisti Dominio. v. 104.
- IMPOTENZA.** xi. 325.
- IMPRECAZIONE.** V. Maledizione.
- IMPROPERIO.** V. Contumelia.
- INCESTO.** Cosa sia. iv. 27. Gravità di tal peccato. 28. Cos' abbia ad esprimersi in Confessione ne' peccati d' incesto. 29. L' incesto ha luogo anche nella cognazione spirituale, e legale. 30. Se l' impudicizia del Confessore colla penitente sia incesto. *ivi.*
- INDULGENZA.** Sua nozione. xii. 9. Divisione. ii. e seg. Quando perisca l' Indulgenza. 16. Falsa dottrina di un Anonimo intorno alla natura delle indulgenze. 19. e seg. Vera nozione della medesima. 24. Potestà nella Chiesa di concedere l' Indulgenze. 26. Uso di accordarle. 30. A chi appartenga. 37. e seg. Condizioni al valore delle Indulgenze per parte del concedente. 39. Per parte di chi le vuol lucrare. 86. e seg. Effetti delle medesime. 119. Come si applichino. 122. e seg.
- Quando producono il loro effetto. 128. Quando cessino, o nò l' Indulgenze. 129. e seg. Quali restino sospese nell' Anno Santo. 260.
- INDULGENZA.** Degli altari privilegiati cosa sia. xii. 161. La Messa deve essere applicata per il Defunto acciocchè gli giovi l' Indulgenza. 165. Quando sia, o nò necessaria di *requiem*. *ivi.*
- INDULGENZA** per i Defunti. Sua nozione. xii. 139. Come si applichino. 122. e 140. Differenza da quella dei vivi. 142. Sua esistenza. 143. Può il Sommo Pontefice concederla. 145. Suo valore. 149. Condizione per il loro valore. 156. Se giovinno in particolare. 158.
- INDULGENZE** particolari. xii. 172.
- INEDIFICAZIONE.** In quante maniere possa avvenire, e qual dominio con essa si acquisti. v. 103.
- INFEDELTA'.** Sua definizione, divisione, e specie. ii. 26. Qual sia la specie d' infedeltà più grave. 27.
- INTENZIONE.** V. Ore Canoniche. Sacramenti.
- INTERDETTO.** Definizione. x. 86. Varie divisioni. *ivi.* e seg. Può essere e pura pena, e censura. 89. Per qual cagione possa imporsi. *ivi.* Suoi effetti. *ivi.* Come tol-

tolgasi, 93. qual peccato commettano, e in quali pene incorrano i violatori dell' Interdetto. *ivi*.

INTERSTIZJ. Cosa sieno, e chi possa dispensare da essi. x. 189.

INVENZIONE. Può essere di tre classi di cose diverse v. 87. Quali cose siano del primo occupante, o inventore. *ivi*. Quali più probabilmente del padrone del fondo. 88. Regole intorno ai tesori. 89. Se chi compra il campo acquisti il tesoro *ivi* nascosto. 91. A chi appartenga un deposito di danaro non antico occultato in una casa. 93. A che sia tenuto chi ritrova le cose perdute. 94. Che debba fare se non può scoprirsi il padrone. 95. Come, e con qual condizione possa il povero applicare a se stesso la cosa ritrovata. 97.

INVIDIA. Cosa sia. i. 285. Varie sorte di dolore del bene altrui. *ivi*. Qual peccato sia l' invidia. 286. Vizj che nascono da essa. *ivi*.

IPOTECA. V. Pegno.

IRA. Sua definizione. i. 281. Quando l'ira sia innocente e lodevole. *ivi*. Quando peccaminosa. 282. Qual peccato sia l'ira. *ivi*. Quando sia peccato mortale solo per la veemenza. *ivi*. Dell'ira

inveterata. 283. Vizj che nascono dall'ira. *ivi*.

IRREGOLARITA'. Definizione. x. 95. Varie divisioni. 96. Suoi effetti. 97. cause che possono scusare dall'incorrerla. 98. Quando impedisca il conseguimento del Benefizio. 99. Come tolgansi le irregolarità per difetto. 100. Come quelle per difetto. 102. Quali sieno le irregolarità per difetto. *ivi*. In quali persone trovansi il difetto de' natali. 103. Se gli espasti debbano averli per illegittimi. 104. Come tolgasi questa irregolarità. *ivi*. Che si ricerchi alla legittimazione della prole pel susseguente matrimonio. 105. Quali persone sieno irregolari per difetto dell'anima. *ivi*. Quali per difetto del corpo. 107. Differenza fra i difetti che procedono; e che seguono l'ordinazione. 108. Come tolgasi questa irregolarità. 109. Chi sia irregolare per difetto d'età. 110. Chi dispensi da questa irregolarità. *ivi*.

L

L AICI. Loro ufizj verso gli Ecclesiastici. III. 227. Come peccano disonorandoli. 228.

LEGATI. Cosa sia il Legato.

v^h

V 2

vi. 293. Chi possa farli, e chi riceverli. *ivi*. Sua materia. 294. In quale stato debbano darsi le cose legate, ed a chi spettino i frutti. *ivi*. Varj generi di Legati. *ivi*. Se sia valida la condizione di contrarre il Matrimonio apposta a Legati. 296. Se quella di non contrarlo. *ivi*. V. Testamenti.

LEGGE. Sua nozione, e scopo. i. 51. Da chi possa farsi. 52. Necessità della promulgazione. *ivi*. Obbligazione. 53. Chi obblighi la legge permissiva. *ivi*. Condizioni che debbono accompagnar la Legge. 54. Idea della Legge eterna di Dio. 55. Sue prerogative. *ivi*. Idea della legge naturale. 57. Suoi primi precetti. 58. Sue proprietà. 61. Come possa ricevere qualche mutazione. 63. Idea della Legge divina positiva. 66. Necessità. 67. Precetti ad essa appartenenti. 68. Divisione in vecchia, e nuova. *ivi*. Imperfezione della Legge Moisaica. 69. Varie sorte di precetti in essa. *ivi*. Natura della Legge nuova. 70. Sua perfezione, ed eccellenza. *ivi*. Nozione della Legge umana, e sua necessità. 72. Nozione del gius delle genti. 73. Esempj di esso. *ivi*. Della Legge umana ci-

vile. 75. Divisione. *ivi*. Qual sia la sua materia. 76. Se possa comandare atti interni. 77. In qual senso debba esser possibile, e come congruente alla Religione. 78. Nozione della Legge Ecclesiastica. 79. In che convenga colla civile. *ivi*. In che sia differente. 80. Obbligazione che importano le leggi umane. 82. Da che si desuma la gravità della trasgressione di esse. 83. Segni per argomentare la gravità, o piccolezza della materia. *ivi*. Se un Legislatore umano possa obbligare colla colpa grave quando la materia è leggera. 84. Se sotto colpa leggera in materia grave. *ivi*. La trasgressione per dispregio è sempre peccato mortale. 86. Se le leggi umane obblighino con pericolo di grave danno. 87. Cosa sia la presunzione di fatto, e la presunzione di gius. 89. Quando non obblighino le leggi fondate colla presunzione di fatti. *ivi*. Se le leggi fondate sulla presunzione di gius obblighino sempre. 90. Come abbiano ad adempiersi le leggi umane. 91. Qual' intenzione si ricerchi. *ivi*. Se con un atto praticato con fine o circostanza viziosa si soddisfi al precetto 92.

Se

Se peccchi chi mette volontario impedimento all' osservanza della Legge. 93. Se con un atto solo si possa soddisfare a due precetti. 94. Chi non può osservare tutto il precetto è tenuto adempirne una parte. 95. Delle Leggi precettive, penali, e miste. 96. Se obblighi a colpa anche la legge puramente penale. 97. Da che si conosca nelle leggi miste la gravità della colpa. 98. Se le pene imposte s' incorrano innanzi la sentenza del Giudice. 100. Quali sieno le leggi irritanti. 101. Sono di due sorte. *ivi*. Quando sia illecito praticar gli atti dalla Legge irritati. 102. Se i fanciulli sieno soggetti alle Leggi. 105. Se i perpetuamente pazzi. *ivi*. Se gl' infedeli, e gli Eretici siano soggetti alle Leggi della Chiesa. 106. Chi sia soggetto alle Leggi nei governi Aristocratico, e Democratico. 107. Chi nei governi Monarchici. *ivi*. Se le persone di Chiesa siano soggette alle Leggi dei Principi. 108. A quali leggi sieno soggetti i Forestieri, i Pellegrini, ed i Vagabondi. 110. Se peccchi chi esce dal Territorio per esentarsi dalle Leggi. 113. Cosa sia la cessazion delle Leggi, e di quante sorte. 115. Se sia

valida la mutazione fatta dal Principe senza causa. *ivi*. Chi possa abolire le leggi. 116. in quante maniere possa cessare il fin della Legge. 117. Quando cessando il fine della Legge cessi anche la Legge. *ivi*. Cosa sia, e di quante sorte l'interpretazion della Legge. 122. Le leggi umane ammettono l'interpretazione dottrinale. 123. Regole per la retta interpretazione. *ivi*. Quando l'interpretazione non abbia luogo. 124.

LETTERE. Qual peccato sia l'aprire, e leggere le Lettere altrui. iv. 174. Se possano leggere i Superiori quelle de' loro Sudditi. 175. Quali cause scusino da colpa chi le legge. *ivi*.

LETTORATO. x. 211.

LIBRI proibiti. Pratica antica della Chiesa intorno ai libri cattivi. 11. 41. Due sorte di proibizione. 42. In quali casi s' incorra la scomunica. *ivi*.

LIMOSINA. Definizione. 11. 87. Precetto. *ivi*. Varie sorte di necessità. *ivi*. Che debba darsi in limosina nella necessità comune. 89. Vera idea del necessario alla decenza dello Stato. *ivi*. Se basti far limosina dopo morte. 90. La limosina dee esser proporzionata alle so-

stanze che si posseggono 91. Di che debba farsi limosina nella necessità comune. 92. Cosa debba farsi in tempo di carestia. 93. Che debba darsi per limosina nella necessità estrema. 94. Se per soccorrere il prossimo si debba perdere il proprio stato. *ivi*. Quando basti soccorrerlo colla semplice imprestanza. 96. Se le mogli possano far limosine. 98. Che possano in ciò i figli di famiglia. 99. Che i servi. 100. Se possano far limosina i Religiosi. 101. Se i pupilli, i minori, i curatori, e i tutori. 102. A chi si debba far limosina. 103.

LOCAZIONE. Sua definizione. vi. 115. Quali cose possano affittarsi. *ivi*. Obblighi, ed uffizj del Locatore. *ivi*. Quando il Locatore debba rimettere in tutto o in parte la pensione. 117. Quando debba pagarsi. *ivi*. Quando il Conduttore non sia tenuto a pagarla. 118. A che sieno tenuti gli Operaj condotti, e a che il loro Conduttore. 119. Quando termini la Locazione. 120. Se sia lecito affittare le case a doune di mal affare. 121.

LOTTO. Cosa siano i Lotti privati, e se sieno leciti. vi. 322. Quali condizioni ricercansi ne' Lotti priva-

ti perchè sieno leciti. 325.

LUSSURIA. Definizione della Lussuria. i. 263. E' peccato mortale di suo genere, e in tutto il suo genere. *ivi*. Quante sieno le specie della Lussuria. 264. Delle varie specie del parlar men casto, e quando sia peccato mortale. *ivi*. Degli sguardi lascivi. 265. Degli sguardi impudici. 266. De' toccamenti impudici quando illeciti. 267. Quando leciti. 268. De' bacj, e degli amplessi. *ivi*. Quando sieno libidinosi. 269. A quali specie riducansi i baci, gli sguardi, e i toccamenti. *ivi*. Germogli della Lussuria. 270. Cosa sia il peccato contro natura. iv. 42. Varie maniere di peccar contro natura. *ivi*. Se costituiscano specie diverse. 43. In che consista la Lussuria non consumata. 55. Quando si peccchi di lussuria collo sguardo. *ivi*. Quando lo sguardo sia gravemente peccaminoso. 56. E' peccato grave fare, o tenere, o guardare statue, o pitture oscene. 57. Dottrina di S. Tommaso intorno agli amplessi, bacj, e toccamenti. 58. Quali sieno i bacj, ed amplessi non peccaminosi. 59. De' bacj, e toccamenti peccaminosi venialmente. *ivi*. De' toccamenti mor-

tal-

talmente peccaminosi . 60. In quali casi sieno leciti i toccamenti disonesti . 61. Della dilettazione spirituale, carnale, e sensibile . 62. Del Turpiloquio . 63. Rimedj contro la lussuria . 72.

M

MAGIA, e Malefizio. Definizione della Magia, e sue varie sorte . 11. 85. Enormità di tal peccato. *ivi.* Difficoltà di conoscere se certi effetti sieno superstiziosi. *ivi.* Cosa sia la magia, ossia fascino, e di quante sorte. 286. Cosa sia il malefizio. 287. varj generi di esso 288. Se sia lecito ricorrere al Demonio per sciogliere il malefizio. *ivi.* Che abbia a farsi per iscacciare i Malefizj. *ivi.* In quali guise sia lecito chiedere al Maleficio lo scioglimento del Malefizio. 289. Se sia lecito distruggerne i segni 290. Pene contro i Maghi, e Malefici . 292. Di quali cose debbano i Confessori interrogar i Maghi. 293.

MALEDIZIONE. Cosa sia, e quando grave, quando leggiera . Iv. 165. Se pecchi chi maledice se stesso 167. Quando sia lecito il pregar male. *ivi.* Quali circostanze di questo peccato debbano manifestarsi in Confessione . 168.

MANDATO. Cosa sia, e quali persone sieno atte a fare questo contratto. vi. 265. Doveri del Mandatario. *ivi.* Doveri del Mandante 267. **MANI.** Se l'imposizion delle mani sia parte essenziale del Sacramento della Penitenza . 1x. 22. Non deve omettersi . 202. V. Cresima . Ordine .

MATRIMONIO. xi. 84. Varie maniere di considerarlo. 85. In che ne consista l'essenza. 87. Sua onestà 91. Precetto, e chi obblighi. 92. E' Sacramento. 93. Materia, e forma . 100. Consenso necessario . 112. Qual timor lo invalidi, e annulli. 117. Se il giuramento confermi il Matrimonio estorto dal timore. 122. Soggetto del Matrimonio . 124. Matrimonj de' Fedeli cogli Infedeli. 126. de' Cattolici cogli Eretici . 127. Fatti per Procuratore . 130. Per lettere 134. Condizionati. 135. Unità del Matrimonio. 149. Indissolubilità. 158. Che sciolga il Matrimonio rato . 174. Privilegio Bimestre . 176. In qual caso la conversione di un conjuge sciolga il Matrimonio. 179. Se il ricevimento degli ordini Sacri sciolga il Matrimonio . 182. Effetti del Sacramento del Matrimonio . 197. Ufizj maritali . 202. **Uso del Matrimonio.**
 qua-

quando lecito. 203. Obbligo di rendere il debito. 206. quando si possa negare. 208. Quando si perda il giur di ciederlo. 216. A che è tenuto chi s'è maritato avendo voto di castità. 217. Se sia lecito al conjugate far voto di castità. 219. Luogo per l'uso del Matrimonio. 221. Tempo. 222. Cose cui debbon evitare i conjugati. 227. V. Impedimenti. Maniera di rivalidare i Matrimonj nulli. 364.

MEDICI. Quali, e quante sieno le obbligazioni de' Medici. v. 6. Se possano i Medici ricevere la conveniente mercede. 9. Quando pecchino. 10. Obbligo d' ammonire l'infermo a confessarsi. 11. Com' abbiano a regolarsi con un infermo che non si vuol confessare. 13.

MERCATURA. Di quante maniere sia. v. 121. Se sia lecita. 122. Avvertimenti a' Confessori de' Mercanti. 124.

MERETRICE, e Meretricio. Quali femmine si appellano meretrici. 14. 17. Gravità del meretricio. 18. Quando possano essere assolute le meretrici. *ivi*. Quando ammesse alla Comunione. *ivi*. Cosa sia il lenocinio, e quanto grave peccato. *ivi*. Possono le meretrici ritenersi il prezzo delle loro nefandità. v. 172. Quando deb-

bano restituire. *ivi*. Se sia lecito affittare le case alle meretrici. vi. 121.

MESSA riguardo al precetto d' ascoltarla ne' dì Festivi. Obbligazione di questo precetto. 14. 189. Quali persone comprenda. 190. Basta udirne una sola. *ivi*. Ma intera. 191. Tutta da uno stesso Sacerdote. *ivi*. Non adempie al precetto chi ne ascolta la metà da un altro. 192. Nè chi omette di ascoltarne una parte notevole. 193. Quali sieno le parti notabili. *ivi*. Qual sia materia leggiera, e quale grave. *ivi*. Chi non può ascoltarla intera deve ascoltare la parte che può. 194. Ricercasi la presenza morale. 195. Anche esteriormente pia. 196. E la pietà interna. *ivi*. Come resti esclusa la necessaria intenzione. *ivi*. Quando sia presente alla Messa chi se n' allontana. 197. Qual' attenzione si ricerchi. *ivi*. Dell' interna, ed esterna attenzione. *ivi*. Ottima maniera di ascoltare la Messa. 198. Se chi canta, e chi suona adempia al precetto. 199. Se soddisfis al precetto chi ascolta la Messa in abituale peccato. 201. Si dee ascoltare in Chiesa. *ivi*. Cosa s' intenda sotto nome di Chiesa. 202. Quali sieno gli Orazj pubblici. 203. Quali sieno

no gli Oratorj privati . 204. Quando ci sia obbligo di far celebrare la Messa nell'Oratorio domestico . *ivi*. Tempo in cui questo precetto obbliga . 205. Ora di ascoltar la Messa . 206. Se coll'ascoltar la Messa prima di Natale la sera prima della mezza notte si soddisfi al precetto . *ivi*. Cause che scusano dall'adempimento di questo precetto . 209. Qual sia la vera impotenza fisica , e la vera morale che scusino dall'adempierlo . *ivi*. Se si possa omettere d'ascoltare la Messa pel pericolo d'infamia . 210. Se per la prossimità delle nozze . *ivi*. Se per la morte del Marito . 212. Se a cagione del parto . *ivi*. Se per difetto di veste conveniente . *ivi*. Se per la distanza della Chiesa . 213. Se sia lecito intraprendere un'opera ch'è per impedire l'assistenza alla Messa . 214. Se sia giusto titolo di perdere la Messa il lucro sperato . 215. Quali persone sieno scusate dall'ascoltar Messa per titolo di carità . 216. Quali per titolo d'ufizio . 217. A che sia tenuto chi è impedito d'ascoltare la Messa . 218. *iii*. 188.

MESSA riguardo all'obbligo di applicarla . Dell'obbligazione de' Parrochi di appli-

care ne' di Festivi la Messa pel popolo . V. Parroco . Per chi debba applicarsi cotidianamente la Messa convenuale nelle Collegiate, e Cattedrali . *ii*. 257. Se i Superiori Regolari sieno tenuti ad applicar la Messa pe' loro Religiosi . *ivi*.

MINISTRO de' Sacramenti . V. Sacramenti sotto i loro titoli .

MISTIONE . Se vi sia differenza tra la mistione , e la confusione v. 100. In quali casi con esse s'acquisti dominio . *ivi*. Qual regola debba tenersi nelle mescolanze del danaro 101.

MOHATRA . Cosa sia questo contratto , e se lecito . *vi*. 93.

MOLLIZIE . Sua definizione . *iv*. 42. E' di sua natura mortalmente mala . 44. Non è lecita nemmeno per ischiavare la morte . 45. Quando avvenga senza peccato . *ivi*. Quando vesta la malizia d'altre specie di lussuria . *ivi*. Cause varie della mollizie . 46. Pecca chi vuol la causa diretta della mollizie . *ivi*. Quando scusi la necessità d'è por la causa . 47. Come sieno ree le cause leggierè influenti nella mollizie . *ivi*. Delle cause *per accidens* . 49. Non è lecito procurar la mollizie nel sonno , o desiderarla , • compiacersene ,

ivi .

ivi. Quando sia colpevole la distillazione . 50.

MONACHE. Pene che incorrono quei che impediscono una Zittella dal farsi Monaca , o la costringono a farsi . III. 218.

MONOPOLIO. Definizione . VI. 82. E' lecito fatto per pubblica autorità . *ivi*. Tre maniere di monopolio . privato . *ivi*. Se illecite 85.

MONTI di pietà . A qual fine sieno eretti . VI. 229. Sono di due sorte . 230. Se sia giusto l' accrescimento , che riceve il monte dai Mutuatarij . *ivi*. Se possa giustificarsi l' aumento di chi dà danaro a' Monti , che non hanno fondi . 231. Se di chi ne dà a que' Monti che ne hanno . 232.

MUTUO , ed Usura . Sua definizione . VI. 178. Debb' essere onninamente gratuito . *ivi*. Idea dell' usura . 180. Se il danaro sia materia di locazione . 184. Il danaro è sempre sterile . 185. Divisione della usura . 188. Se chi spera lucro dal mutuo , o per giustizia , o per debito di gratitudine sia reo di usura e tenuto alla restituzione . 189. Quale speranza di lucro nel mutuo sia esente da usura . 192. Della restituzione che dee fare il mutuatario . 194. Doveri del mutuatore , 195. Quali Obbli-

ghi non possano imporsi al mutuatario . *ivi*. Quali cose possa lecitamente esigere il mutuatore . 195. Se sia lecito chieder denaro ad un usurajo . 197. Cos'abbia a restituire l' usurajo . 198. Quali titoli possano coonestare il ricever nel mutuo alcuna cosa sopra la sorte . 200. Se sia titolo giusto la dispiacenza del mutuatore per la privazione del danaro . *ivi*. Se il comodo , e l' utilità del mutuatario . 202. Se l' opera , e la fatica nel prestar il mutuo . 204. Se le difficoltà , e le spese per ricuperare la sorte . 205. Se l' obbligo di non ripeter la sorte prima di un dato tempo . 206. Se l' obbligo assunto di dar a mutuo , e il peso nel tener danaro in pronto a tal effetto . 207. Se il pericolo di perder la sorte . 209. Qual pena convenzionale sia certamente lecita nel mutuo . 213. Quale sia lecita in se , ma d' ordinario illecita in pratica . 214. Cosa sia il danno emergente . 217. Se sia giusto titolo per ricevere alcuna cosa sopra la sorte . *ivi*. Condizioni necessarie per l' equità di questo titolo . *ivi* Cosa sia il lucro cessante . 218. Se sia titolo legittimo per ricevere oltre la sorte . 219. Condizioni necessarie per l' onestà di questo titolo . *ivi*.

e seg.

e seg. Cosa sia l' uso di piazza, e se sia titolo legittimo. 227.

N

NEGOZIAZIONE. V. Mercatura.

NOTAJ. In quante maniere possano peccare nell' esercizio del loro ministero. v. 33.

O

OCCASIONE. Divisione dell' occasion de' peccati.

1. 243. Vera nozione dell' occasion prossima. 245. Rimedj per far divenir remota l' occasion prossima. 246. Se l' occasion possa esser prossima quantunque di rado accada il peccato. 248. Se lo possa esser sebbene mai non sia accaduto il peccato. *ivi.*

OCCUPAZIONE. Cosa sia quella maniera di acquistar dominio che chiamasi occupazione. v. 80. A chi spettino le bestie selvagge ad domesticate. 81. A chi le non domesticate. 82. Se la caccia, la pesca, l' uccellazione sia lecita. 83. Di chi sia la bestia da uno ferita, e dall' altro presa. 85. Che debba dirsi de' pesci, e degli animali presi ne' luoghi di pesche, o cacce riserbate. 86.

OMICIDIO. Nozione dell'

Omicidio, e gravità di questo peccato. 111. 249. Circostanze che lo rendono più grave. 250. Varie maniere di commetterlo. *ivi.* Divisione dell' omicidio 251. Il suicidio è illecito *ivi.* Se si possa far ciò da cui si prevede abbia a seguirne la propria morte. 252. Se sia lecito affliggere moderatamente il proprio corpo. 253. Se peccino i Funamboli. 254. Quando sia lecito mutilare se stesso. *ivi.* Se al reo condannato a morte sia lecito l' uccidersi. 255. Se sia lecita l' uccisione de' malfattori per pubblica autorità. 256. Se per privata. *ivi.* Regole da osservarsi nel condannare a morte. 257. Dell' omicidio per privata autorità a difesa della propria vita. 259. Se possa uccidersi chi non è aggressore attuale, e chi non è assalitore ingiusto. *ivi.* In qual caso sia lecito l' uccidere l' iniquo assalitore. 261. Condizioni in tal incontro necessarie. 263. Quanto sia difficile in pratica un uccisione incolpevole. 265. Se sia lecito uccidere l' ingiusto aggressore della vita altrui. 266. Se sia lecito l' omicidio per difesa de' beni temporali. 269. Se sia lecito per difesa dell' onore. 274. Se sia lecito l' uccidere l' op-

pres-

- pressore della propria onestà . 276. Se la persona assalita da un impudico possa uccidere se stessa . 278. Se sia lecito al marito uccidere la propria moglie colta in adulterio. 280. Quanti danni rechinsi nella mutilazione , e nell' omicidio . vi . 277. Qual restituzione si debba per l'ingiuria personale recata colla mutilazione , o coll' omicidio . 278. A che siano tenuti il mutilatore , e l'omicida pe' danni reali . 279. A che tenuto sia l'omicida riguardo alla famiglia dell' ucciso . 280. Se debba alcuna cosa anche a quei , cui l'ucciso alimentava senza debito di giustizia . *ivi* . Se sia tenuto a pagare i debiti dell' ucciso . 281. Se la condonazione dell' ucciso liberi l' uccisore dall' obbligo di restituire . 282. Se debba l'uccisore risarcire i danni d' un innocente che viene molestato per il di lui omicidio . 283. Se tenuto sia a restituire chi uccide uno in luogo d' un altro . 284. Se sieno tenuti alla restituzione gli eredi di un omicida giustiziato . *ivi* .
- ONESTA'** pubblica . xi . 304.
- ORAZIONE** . Idea dell' Orazione . ii . 153. Due generi d' Orazione . *ivi* . Sua necessità . 154. Quando corra obbligo di far orazione . *ivi* .
- ORDINE** Sacro . x . 156. Numero degli ordini . 157. Materia , e forma degli ordini . 162. Ministro . 165. Soggetto , e suoi requisiti . 173. , e seg. Tempo , e luogo per le Ordinanze . 185. Effetti di questo Sacramento . 196.
- ORDINE** sacro . Impedimento dirimente . xi . 274.
- ORE** Canoniche . Cosa sieno le ore Canoniche . ii . 159. E' lodevole recitarle col canno , ed accompagnarle col suono dell' organo . 160. Titoli da' quali nasce l'obbligo di recitarle . 161. Quando cominci l'obbligo per ragione dell' ordine sacro . 162. Chi sia tenuto per titolo di beneficio . *ivi* . Se siano tenuti i beneficiati che hanno un beneficio tenue . *ivi* . E quei che non godono i frutti dei Benefizj per loro colpa . *ivi* . E quando sono impediti dal percepirli per qualche l . te . 163. Chi sia tenuto per titolo di religiosa professione . *ivi* . Se siano tenute anche le Monache da Coro . 164. Quando cominci ne' Religiosi fissata obbligazione . 165. Obblighi di alcuni ordini riguardo all' Ufficio della B. Vergine , e a quello de' morti . *ivi* . Qual' intenzione si ricerchi in chi recita l' Ufficio . 166. Che debba dirsi di chi recita l' Ufficio con intenzione di non sod-

di-

disfare . *ivi*. Dell' attenzione necessaria . 167. Di quante sorte possa essere. 168. Quale sia e bastevole, e necessaria . 169. Come sia necessaria l' attenzione alle parole . 170. Se basti . 171. Se sia necessaria l' attenzione al senso delle parole . *ivi*. Necessità dell' attenzione al fine dell' orazione. 172. Non soddisfa chi dice l' Ufizio colla mente volontariamente distratta. 173. Quali azioni esterne impediscano l' attenzione . 174. Obbligo della recita quotidiana , ed intera . 175. Se basti dirlo mentalmente . *ivi*. Qual omissione nell' Ufizio sia peccato mortale . *ivi*. Si dee osservare il proprio rito. *ivi*. A che sia tenuto chi per errore ha recitato un Ufizio per un altro. 176. Che peccato sia l' inversione d' ordine in una stessa ora, 177. Quali sieno l' inversioni non gravi, o colpevoli. 178. Quali interruzioni impediscano l' adempimento del precepto . *ivi*. Qual sia il tempo congruo per la recita dell' Ufizio . *ivi*. Che peccato sia il celebrar la Messa prima di recitar il Mattutino . 179. In quali luoghi si possa recitar privatamente l' Ufizio . *ivi*. Si dee dire secondo il proprio Breviario. 180. Se nella recita privata sia lecito a tutti far uso del rito Ro-

mano. 181. Qual Ufizio debba recitare chi ha due Benefizj . *ivi*. Chi sia tenuto alla pubblica recita dell' ore canoniche . 182. Se l' obbligo del Coro oltre la Comunità stringa anche ciascun Religioso particolare . 183. Se possa il Superiore dispensare dal coro . 184. Modo da tenersi nella recita pubblica . 185. I Canonici, e Benefiziati delle Cattedrali, e Collegiate sono tenuti alla pubblica recita dell' Ufizio. *ivi*. Peccano mortalmente mancando dal Coro oltre al tempo dalla legge permesso. 186. Debbono recitare , e cantare in Coro a voce alta . *ivi*. Attenzione interna necessaria anche nella pubblica recita . 188. Obbligo di recitare in Coro intero l' Ufizio . *ivi*. Di chi occupato nel servizio del Coro omette alcuna cosa , e di chi non intende ciò che vien letto. 189. In qual luogo , ed in qual tempo debba recitarsi pubblicamente l' Ufizio . *ivi*. Qual peccato sarebbe invertire in Coro l' ordine dell' Ufizio. 191. Quanti Religiosi per soddisfare al Coro . *ivi*. Se possano soddisfare al Coro i Novizj non professi. 192. In quali Chiese debba dirsi in Coro anche l' Ufizio piccolo della B. Vergine . *ivi*. L' impotenza fisica scusa dal-

la

la recita dell' **Ufizio**. 193. Che debba fare il cieco. 194. Chi sia tenuto a recitare l' **Ufizio** con un compagno. *ivi*. Se sia tenuto al Coro un Canonico cieco 195. E' scusato chi è privo di Breviario. 196. Peccati di chi sen è privato a bella posta. *ivi*. Se i viaggiatori sieno scusati dal recitare l' **Ufizio**. *ivi*. Quale infermità scusi. 197. Qual' occupazione possa scusare. *ivi*. Gli scomunicati debbono recitare l' **Ufizio**. 199. Quando sieno scusati i Confessori. *ivi*. La dimenticanza incolpevole scusa. *ivi*. Chi è esente da una parte dell' **Ufizio** non lo è del rimanente. 200. Chi è privo di Breviario del proprio rito è tenuto servirsi di quello d' altro rito. *ivi*. Il Papa può dispensare dall' **Ufizio** per giusta causa. 202. I Vescovi non possono dare una dispensa perpetua; ma solo dispensare nelle circostanze particolari, e così pure i Prelati regolari. 203. V. Benefiziati.

ORGANO. Se il di lui uso nelle chiese sia lodevole. II. 161.

OSTARIATO, x. 210.

P

PADRINI. Obbligazione di far uso de' Padrini nel

Battesimo. VII. 201. Se possano essere più di due. *ivi*. Condizioni che ricercansi nel Padrino. *ivi*. Contraggono cognazione spirituale. 202. A quali persone sia vietato l' ufizio di Padrino. 203. Se si contragga da loro la cognazione anche nel **Battesimo** privato. *ivi*. Obbligazioni de' Padrini riguardo a loro figliuoli spirituali. 208. E' necessario il Padrino anche nella Confermazione. 236. Debb' essere in questo Sacramento un solo. 237. Condizioni in esso richieste. *ivi*. Si contrae anche in questo Sacramento la cognazione spirituale. 240. V. Cognazione Spirituale.

PADRONI. Se possano i Padroni disporre della vita de' loro Schiavi. III. 235. Obbligo di somministrar loro gli alimenti. *ivi*. Doveri de' Padroni verso i servi condotti. 239. Se debbano alimentarli in tempo d' infermità. *ivi*.

PARROCO. Ufizj suoi III. 230. E' tenuto ad applicare la Messa pel popolo ne' dì festivi. II. 256. , e VIII. 162. Quest' obbligo strigne anche i Parrochi Regolari, ed i Vicarj perpetui, ed amovibili. *ivi*. , e 165. Sono tenuti quand' anco non abbiano congrua. *ivi*. Indulgenza accordata ai Parrochi poveri.

zi. *ivi.*, e 163. A che sia tenuto un Canonico Parroco nelle Feste in cui deve celebrare la Messa Conventuale. 257. e 170. Corre obbligo anche agli Economi di applicare la Messa pel popolo. *ivi.*, e 165. Sono tenuti i Parrochi a predicare. 261. Qual sorta di predicazione da essi richieggasi. *ivi.* Se abbiano gius. di esigere la fede della Confessione prima di ammettere alla Comunione Pasquale. IV. 316. Come debbano contenersi contro i violatori del precetto Pasquale. 324. Se sieno tenuti a pagar le decime. 338. Sono tenuti ad amministrare i Sacramenti. VII. 20. Se i Parrochi infermi debbano far supplire alla Messa pel popolo. VIII. 164. Se sieno tenuti ad amministrare l'Estrema unzione agli appestati. X. 139. Quando, in caso di peste possano amministrarla col mezzo altrui. *ivi.* Origine de' Parrochi, e autorità. 249. Se possano eleggersi un Confessore non approvato dall'Ordinario. IX. 220.

PATRIMONIO. X. 228.

PATTO Comm ssorio, e Patto *adjectionis in diem.* Cosa sieno, e se leciti. VI. 89.

PATTO di pena. Tre sorte di pene. VI. 91. Se le pene convenzionali sieno lecite.

92. Condizioni necessarie alla loro onestà. *ivi.*

PATTO di Ricupera. Cosa sia, e quanto duri. VI. 85. Può apporsi in varie guise. 86. Se sia lecito quando è in favore del venditore. *ivi.* A qual prezzo debba redimersi la roba venduta con patto di ricupera. 87. Se sia lecito quand'è a favore del compratore. 88. E quando è a favore d'ambi i contraenti. 89.

PECCATO. Definizione. I. 206. Divisioni. 207. Cosa sia peccar per infermità, e peccar per malizia. 208. Chi pecca per abito pecca *ex certa malitia.* *ivi.* Come convengano i peccati, ed in che differiscano. 210. Onde desumasi la loro specifica distinzione. *ivi.* Se una circostanza possa cangiar la specie. 212. Se il più, o il meno, muti la specie. 213. Se la diurnità, e la frequenza. *ivi.* Da che debba desumersi la gravità essenziale de' peccati. 214. Da che l'accidentale. 215. I peccati de' fedeli sono più gravi di quei degl'infedeli. 216. Cosa sia la numerica distinzione de' peccati. 217. I peccati sono tanti quanti sono gli oggetti formali. *ivi.* Sono più peccati quando l'atto interno è separato dall'ester-

sterno. 219. Non si moltiplicano quando gli atti sono tutti ordinati ad un principale. 220. Bensì quando sono moralmente interrotti. 221. Come avvenga l' interruzione morale. *ivi*. La moltiplicazione degli atti moltiplica i peccati. 223. Come si moltiplichino i peccati puramente interni. 224. Se col susseguente peccato ritornino i peccati scancellati. ix. 10. Ogni peccato è remissibile. 17.

PECCATO di Commissione, e di Omissione. Loro idea. i. 237. Di qual malizia sieno in fatti gli atti che cagionano l' omissione. *ivi*. Quando formino un sol peccato coll' omissione. 238. Degli atti concomitanti l' omissione, e quando sieno incolpevoli. *ivi*. Quando cominci il peccato dell' omissione. 240. Delle omissioni in cause volontarie. 242.

PECCATO Mortale, e Veniale. Loro idea. i. 225. Condizioni richieste al peccato mortale. 226. Quando la materia sia grave. *ivi*. Quali sieno i peccati di suo genere mortali, e quali veniali. 229. Dell' avvertenza, e dell' assenso necessario al peccato mortale. *ivi*. Per quali capi un peccato sia mortale possa diven-

nir veniale. 231. Cosa sia l' inavvertenza, e il consenso imperfetto. *ivi*. Se molti veniali formino un mortale. 233. Per quai capi un peccato veniale divenga mortale. *ivi*. Come il peccato veniale disponga al mortale. 234. Se peccati mortalmente, chi è disposto a commettere tutti i peccati veniali. 236.

PEGNO. Cosa sieno il pegno, e l' ipoteca. vi. 156. Loro divisione. 157. Quali cose possano essere materia di pegno, e d' ipoteca. *ivi*. Qual gius compete al creditore sul pegno, e l' ipoteca prima del pagamento. 159. Obblighi del creditore ricevuto il pagamento. *ivi*. Suo diritto quando spirato il termine non s' effettua il pagamento. 161.

PENA temporale. Se sempre rimettasi colla penitenza. ix. 11.

PENITENZA virtù. Idea. ix. 7. Oggetti. 8. Necessità. *ivi*.

PENITENZA. Sacramento. Esistenza. ix. 13. Istituzione. 15. E' diverso dal Battesimo. 16. Necessità. 18. Materia. 19. Forma. 20. e 195. Parti. *ivi*. Ministro chi sia. 205. Necessità di giurisdizione certa. 213. Ogni Sacerdote è ministro in punto di morte. 215.

Scien-

- Scienza necessaria nel ministro. 263. A chi debba negar, e differir l'assoluzione. 267. Obbligo d'interrogar i Penitenti. 275. D'istruire. 277. Se possa adattarsi all'opinion del penitente, benchè persuaso della contraria. 278.
- POLIGAMIA.** Se, a chi, e come lecita. xi. 151. e seg.
- POSSESSO.** Cosa sia il gius di possesso. v. 68.
- PRECARIO.** Cosa sia, e in che differisca dal comodato. vi. 259. Come termini. *ivi.*
- PRECETTORI.** Doveri de' Precettori verso i Discepoli, e de' Discepoli verso de' Precettori. iii. 228.
- PRESBITERATO.** x. 240.
- PRESCRIZIONE.** Sua idea, ed in che distinguasi dall'usocapione. v. 104. Condizioni necessarie alla prescrizione. 108. Qual titolo basti nelle prescrizioni di lunghissimo tempo. 108. Qual dubbio non distrugga la buona fede. 110. Come resti interrotta l'usocapione. 111. Quali cose non sieno soggette a prescrizione. 113. Cosa sia il beneficio della restituzione *in integrum*. 115. Se la prescrizione sia titolo legittimo di dominio anche in coscienza. *ivi.* In quali casi l'ignoranza impedisca la prescrizione. 118. Se possa nuocere la mala fede degli antichi possessori. 120.
- PRESTIMONIO.** Cosa sia. ii. 211. Titolo per gli ordini x. 227.
- PRESUNZIONE.** Cosa sia. ii. 55. Sua gravità. 56. Se escluda necessariamente la speranza. *ivi.*
- PRINCIPI.** Loro Ufizj primarj. iii. 241. Se sia loro lecito vendere gli ufizj. 242.
- PRIVILEGIO.** Idea, e divisione. i. 155. da chi possano conferirsi i privilegi. 157. Se per la concessione si ricerchi giusto motivo. 158. Regole per la retta interpretazione de' privilegi. *ivi.* In quante maniere il privilegio sia irritato, e caduto. 159. Quando si perdano i privilegi condizionati. 160.
- PROMESSA.** Definizione della Promessa semplice, e gratuita. vi. 233. Qual deliberazione per essa ricerchisi. 234. Come debba essere spontanea. *ivi.* Come utile, possibile, ed onesta. *ivi.* Debbe essere esterna per obbligare. *ivi.* E fatta con intenzione di obbligarsi. 235. E accettata dall'altra parte. *ivi.* Per quali titoli obblighi, e se sotto colpa grave. 236. Se obblighi anche per giustizia, e quali condizioni perciò si

ricerchino. 237. Se possa rinvocarsi la promessa non accettata. 238. Come debba farsi l' accettazione. 239. Quando cessi la promessa d' obbligare. *ivi*.

PROPOSITO nella Confessione. ix. 32. e seg.

R

RAGIONE umana. Cosa s' intenda sotto il nome di essa in quanto è direttrice delle umane azioni. 1. I. Sotto qual aspetto considerata sia regola di esse 2. In che consista la sinderesi. *ivi*.

RATTO. Sua definizione. iv. 32. Può aver luogo anche nel rapimento d' un maschio. 33. E' peccato gravissimo distinto dall' altre specie di lussuria. *ivi*. Ineguaglianza di gravità nei ratti. *ivi*. In quai casi si commetta peccato assai affine al ratto. 34. Se sia ratto il condur via una donna di suo gius, e consenziente. *ivi*. E' reo di ratto chi conduce via una fanciulla consenziente, ma senza saputa de' di lei parenti. *ivi*.

REGOLARI. Se i Superiori regolari sieno tenuti ad applicare la Messa pe' loro Religiosi. II. 257. e VIII. 166. Se i Regolari abbiano pri-

vilegio di dispensare dai voti. III. 131. Se l' abbiano di commutarli. 132. Quali persone possano fare presso di essi la Comunione Pasquale. IV. 319. Se possano comunicare i Secolari nel giorno di Pasqua. 320. Se sieno tenuti a pagar le decime. 339. Privilegj ad essi conceduti. *ivi*. Se competano loro il gius alle decime. 333. Qual peccato sia ne' Religiosi il rincrescimento del proprio stato. I. 293. Se sia lecito a' Regolari il giuoco degli Scacchi. VI. 307. Se possano far testamento. 286. Se dependendo l' abito temerariamente incorrano la scomunica. II. 41. Quando pecchino di furto. IV. 100. Se possa un Religioso uscir dal Chiostro per soccorrere i Genitori. III. 203. Se sia loro vietata la caccia. V. 83. Donazioni vietate ai Regolari. VI. 245. Se possano far limosina. II. 101. Se i superiori regolari debbano correggere ne' loro Sudditi anche le colpe veniali, e le trasgressioni delle regole, che non obbligano a colpa. 110. Se anche i Regolari sieno tenuti all' ordine della correzione Fraterna stabilita da Cristo. 116. Se i Prelati regolari abbiano facoltà di legar colle Censure i lo-

ro Sudditi . x. 9. Cosa debbano osservare intorno le ordinazioni . 185. Se abbiano il privilegio dell' *Extra tempora* . 187. Facoltà de' Superiori nel Sacramento della Penitenza . ix. 220. 240. Se i Prelati regolari inferiori possano eleggere un Confessore non approvato . 220. Se a' Regolari sia necessaria anche l' approvazione de' loro Superiori per ascoltare le Confessioni de' Secolari . 221. Se abbisognano dell' approvazione del Vescovo per le Monache loro soggette . 222. Quali casi possano riservarsi i Superiori regolari . 226.

RELIGIONE. Idea della virtù della Religione . ii. 151. E' la più eccellente di tutte le virtù morali . 152. Suoi atti interni ed esterni . *ivi*. Vizj ad essa contrarj . 266.

RESIDENZA. Quai Benefizi portino seco obbligo grave di residenza . ii. 252. Per quali motivi possano i Vescovi esentarsi dalla residenza . 254. Non possono assentarsi oltre tre mesi . *ivi*. Quanto tempo di assenza sia concesso ai Pastori inferiori, e con qual condizione . *ivi* Se l' intemperie dell' aria scusi dalla residenza . 255. Pene contro i non residenti . 256.

-REO. Se il reo sia tenuto a

rispondere al Giudice interrogante . v. 43. Cosa ricerchisi perchè l'interrogazione sia secondo il Gius . *ivi*. Il reo giuridicamente interrogato pecca mortalmente se dice il falso . 44. Non è tenuto a confessare la verità se non è interrogato legittimamente . 46. Pecca mortalmente chi per esimersi dalla tortura confessa un delitto falso . *ivi*. Se possa imporre all' accusatore un delitto falso . 47. Se sia lecito manifestare un delitto occulto dell' accusatore . 48. Se il reo condannato a morte possa fuggire di prigione . *ivi* . Se per fuggirsene possa ingannare i custodi . 49. Se possa perciò rompere le prigioni . *ivi*. Se altri possano somministrargli i necessarj stromenti . 50.

RESTITUZIONE. Cosa sia . v. 135. E' diversa dalla soddisfazione . *ivi*. E' necessaria alla salute . *ivi*. Se sia di necessità di mezzo, o di precetto . 136. Il precetto della restituzione è affermativo insieme, e negativo . 137. Cosa sieno la colpa teologica, e la colpa giuridica . *ivi*. Divisione delle colpe giuridiche . 138. Se nasca obbligo di restituzione dall' interna colpa teologica, e da azione esterna esente da colpa . 139. Se ba-

ati la colpa veniale perin-
durre obbligo di restituzio-
ne. 140. Che debba dirsi
quando la colpa è leggie-
ra, e il danno grave. *ivi*.
Nei contratti la sola colpa
giuridica induce l'obbligo
di restituire. 142. Per quale
colpa debbasi restituire se-
condo la varietà de' con-
tratti. *ivi*. Del peccato di
chi non paga i debiti. 144.
E di chi defrauda gli ope-
raj della lor mercede. *ivi*.
Radici della restituzione.
145. Quando sia tenuto a
restituire il possessore di
buona fede. 146. Se duran-
te la buona fede possa di-
sporre della cosa come sua.
ivi. Varie sorte di frutti.
147. Se il possessore di buo-
na fede debba restituire i
frutti industriali. 148. Se
i naturali, e civili. *ivi*. Se i
misti per quel tanto che so-
no naturali. 149. Quando il
possessore di buona fede
debba perdere il prezzo.
ivi. Quali spese gli debban
essere dal padrone compen-
sate. 152. Due sorte di pos-
essori di male fede. 154.
Che debbano restituire. *ivi*.
Se debbano restituire la co-
sa perita per caso fortuito,
e quantunque fosse per pe-
rire anche presso del pa-
drone, ed anche se avesse-
ro tolta la roba per resti-
suirla. *ivi*. La roba presso

l'ingiusto possessore non
cresce a suo vantaggio, e
diminuisce a suo danno. 156.
Secondo qual prezzo, e sta-
to debba restituirsi. *ivi*.
Che debba dirsi se è stata
venduta, e consumata do-
po che ha di bel nuovo dete-
riorato. 157. Quai frutti deb-
ba restituire. 158. Quali
scapiti compensare. 159.
Quali spese possa esigere,
e quali debba perdere. *ivi*.
A che sia tenuto il posses-
sore di fede dubbia. 161.
Per qual colpa debbasi re-
stituire in virtù di con-
tratto. 162. In quai casi nei
contratti utili al solo dante
debba restituirsi per colpa
leggiera, e per caso fortui-
to. *ivi*. Quando per l'omis-
sione di una somma dili-
genza. 163. Cosa siansi quei
contratti, e regole per la
restituzione da farsi per es-
si. *ivi*. Se si debba resti-
tuire pei contratti vietati,
ed annullati dalle Leg-
gi. 165. Se debba resti-
tuire chi ha ricevuto per
fare, e non fare ciò a che è
tenuto per giustizia. 166.
Se si debba restituire pe'
contratti vietati, ma non
annullati. *ivi*. Se dopo l'e-
secuzione de' contratti di
cose vietate dal gius di na-
tura possa riceversi il prez-
zo dell'opera cattiva. 167.
A chi debbasi restituire il
prez-

prezzo dell' iniquità. 172. Se debbasi restituire il prezzo di un' opera di carità. 173. Se una donna debba restituire ciocchè le vien dato dall' amasio per turpe fine. 177. Dee risarcire tutto il danno chi danneggia il prossimo in ciò che attualmente possiede. 178. Chi in ciò che spera solo secondo il grado di speranza. 179. Cose da osservarsi per sapere quando debba restituirsi *ex damno*. *ivi*. Se debba restituirsi quando è seguito danno da un' azione onesta, a se utile, e fatta con cautela. 180. Se quando si abbia mancato di diligenza per evitare il danno altrui. *ivi*. Se quando l' azione è oziosa, inutile, o mala. 181. Se debba risarcire chi giustamente impedisce un altro dal conseguir un bene. *ivi*. Se chi ingiustamente l' impedisce. *ivi*. Se chi colle preghiere impedisce per odio, o vendetta il bene altrui sperato. *ivi*. Se chi fa ciò solo per utile proprio, e di persona a se congiunta. 184. A qual restituzione sia tenuto chi impedisce di dare, e chi non dà i benefizj ai più degni. *ivi*. Se sia tenuto a restituire chi coopera al danno altrui. 186. **Varie maniere di coopera-**

re al danno altrui direttamente, e indirettamente. *ivi*. Con qual ordine sieno tenuti a restituire i cooperatori. 187. Se debba restituire chi influisce nel danno. *ivi*. Chi è stato causa di tutto il danno dee restituire tutto, e chi di una sola parte questa parte. 188. A che sia tenuto chi muove un altro ad accelerare l' altrui danneggiamento. *ivi*. A che chi dubita se il suo comando, o consiglio abbia influito nel danno altrui. 190. A che sia tenuto il mandante. 191. Quando resti libero dall' obbligo di restituire. 192. Quando sia tenuto chi non impedisce il danno altrui. 193. Se sia tenuto chi dopo il fatto approva il danno recato. *ivi*. Come sia il consigliante tenuto alla restituzione. 194. Se debba restituire chi consiglia un danno minore di quello, che vuol recarsi. 195. Se chi ha dato un pravo consiglio con buona fede. 196. Se rivocato il consiglio sia esente il consigliatore dall' obbligo di restituire. *ivi*. Qual consenso nel danno altrui obblighi alla restituzione. 198. Se chi dà il suo voto dopo che il danno è già decretato. 199. Se chi dà il voto ad un men degno per escludere un indegno.

201. Se chi ricusa di votare col suo voto per impedire l'elezione d'un indegno. *ivi*. A che sieno tenuti gli adulatori. 202. Come tenuto sia alla restituzione il Ricettatore. 203. Se sia tenuto chi ricetta i malfattori per pura ospitalità. 204. Chi sieno partecipanti. *ivi*. Se sia lecito per timore d'un grave male trasportare la preda da altri già fatta. 205. Come cooperi chi tace. 207. Come chi non osta. 208. Come chi non manifesta. 209. Quando debba restituire un servo che tace. *ivi*. Quando un Confessore. 211. Se debbano risarcire i servi condotti quando non resistono. 213. Se debba restituire chi impedisce i custodi di gridare contro de' ladri. 214. Quanti, e quali sieno le circostanze della restituzione. *ivi*. Quali persone sieno tenute a restituire *in solidum*. 215. Chi sia tenuto prima di tutti a restituire. 216. Quando i cooperatori sieno tenuti in parte, e quando *in solidum*. 217. Ordine fra le cause inugualmente cooperanti. *ivi*. Ordine fra i cooperatori meno principali. 218. Se chi dubita della restituzione de' Socj, sia libero dal restituire *in solidum*. 219. Se la restituzio-

ne fatta da un cooperatore sciolga gli altri dalla restituzione. 221. Con qual ordine debbano soddisfare alle persone danneggiate, o creditrici. 222. Varj generi di debiti. *ivi*. La cosa esistente debb' essere prima di tutte restituita. 223. Prima debbono pagarsi i debiti di giustizia. *ivi*. Fra i debiti per delitto, e per titolo oneroso quali debbono aver la preferenza. *ivi*. I privilegiati debbono preferirsi ai non privilegiati. 225. Gl'ipotecarj ai personali. *ivi*. Ordine dei personali fra di loro. 227. Quali crediti semplici abbiano il gius di prelazione. *ivi*. Ordine fra i debiti certi, ed incerti. 229. La cosa deequale è restituirsi al padrone. 231. Quando si debba restituire al possessore. *ivi*. Se debba farsi la restituzione quando è per essere nociva. 232. Se possa farsi al creditore del padrone. 233. A chi debba restituirsi quando il padrone è ignoto. *ivi*. Si dee restituire tosto che si può. 235. Quando in chi ritiene la roba altrui si moltiplichino i peccati. *ivi*. In quanti modi si pecchi. *ivi*. In quanti modi si pecchi col differire la restituzione. 236. In qual luogo debba restitui-

tuire il possessore di buona fede . 238. Se a proprie spese . *ivi*. In qual luogo il possessore di mala fede . 239. Se a proprie spese . *ivi*. Se anche quando le spese sono assai grandi . 240. Ove, ed a spese di chi debbano restituirsi le cose dovute per contratto . 242. A pericolo di chi debbasi fare la restituzione dal possessore di buona fede , da quello di mala fede , e delle cose dovute per contratto . 243. L'impotenza fisica , e morale scusa dalla restituzione . 246. Chi sia nell'impotenza morale . *ivi*. Se possa differirsi la restituzione per evitare lo scandalo . 249. Cause che liberano dalla restituzione . *ivi*. Esenta la libera condonazione . 250. Quando sia irrita la condonazione . 251. Se sia esente dalla restituzione chi dona al creditore . 252. E se chi restituisce al creditore . 253. Se possa differirsi la restituzione per la speranza di un lucro grande . *ivi*. Se l'ingresso in Religione esima dalla restituzione . 254. Della restituzione pel danno recato ne' beni spirituali . 256. Come debba ripararsi il danno ne' beni puramente spirituali . *ivi*. Come quello recato nei beni spirituali d' ordine in-

feriore . *ivi*. V. Stupro . Adulterio , Omicidio . Se i falsi poveri sieno tenuti a restituire le limosine II . 103.

RESTRIZIONI MENTALI.

Se sieno lecite . III . 18.

RIPUDIO . XI . 185.

RISERVE. A chi competa la facoltà di riservar i peccati . IX . 225. Quando abbia luogo la riserva . 226. Casi riservati al Papa . 229. Quando possano i Vescovi assolver da' casi papali . 233. dell'assoluzion indiretta dai casi riservati . 241.

RITRATTO FEUDALE .

Cosa sia , e se lecito . VI . 96.

RITRATTO GENTILIZIO

Cosa sia , e se lecito . VI . 95.

S

SACERDOZIO . V. Presbiterato .

SACRAMENTALI. Cosa sieno . VII . 112. Loro antichità . 113. Se cancellino i peccati veniali , e in qual maniera . 114.

SACRAMENTI. Nome , e definizione del Sacramento . VII . 7. Differenza fra i Sacramenti nostri , e gli antichi . 9. Quanti sieno . *ivi*. Congruenze del loro numero . 10. Ordine di natura fra essi . 11. Ordine di dignità . *ivi*. Ordine di necessità . 12. I soli uomini via-

tori sono Ministri de' Sacramenti . 13. Non tutti , e singoli . 14. Se al valore de' Sacramenti sia necessaria nel Ministro la Fede . *ivi* . Se la probità . 15. Se per amministrarli lecitamente . *ivi* . Osservazioni importanti . 17. Se pecchi mortalmente chi predica in peccato mortale . 18. Che debba fare il Ministro ch' è in peccato mortale pria d' esercitare le sacre funzioni . 19. Quando sieno tenuti i Sacri Ministri ad amministrare i Sacramenti . 21. A quali persone debbano negarsi i Sacramenti . 22. Se sia lecito darli ad un indegno per lo timor della morte . 23. Se per timor della morte sia lecito simulare i Sacramenti . 24. Se faccia Sacramento chi fa il rito Sacramentale per ischerzo al di fuori palesato . 25. Se chi non fa apparire al di fuori questa sua perversa intenzione . 26. Se al valore del Sacramento si ricerchi intenzione che riguardi il di lui effetto . 36. O che intenda , e voglia il Sacramento in quanto è Sacramento . 37. Qual intenzione sia necessaria . *ivi* . Si spiegano le varie sorte d' intenzione . 38. Quale di essa , sia sufficiente . 40. Se debba essere determinata . 43. Quan-

do osti al valore del Sacramento l' intenzione condizionata . 44. Se si possa apporre la condizione di futuro . 45. Se senza necessità quella di presente , e di passato . 46. I soli uomini viatori sono capaci de' Sacramenti . 47. In chi non si ricerchi l' intenzione pel valido ricevimento di alcuni Sacramenti . *ivi* . Se negli adulti sia necessaria l' intenzione al valore de' Sacramenti . 48. Se basti la non ripugnanza . 49. E l' intenzione simulata . 50. Se l' intenzione abituale . 51. Se al valido ricevimento sia necessaria la Fede . 52. Cosa sia necessario , e basti al fruttuoso ricevimento de' Sacramenti de' vivi . 53. Sacrilegio di chi in peccato mortale riceve i Sacramenti de' vivi . 55. Se sia necessario premettervi la Confessione essendo in peccato mortale , o basti la Contrizione . *ivi* . Cosa si ricerchi per ricevere fruttuosamente i Sacramenti de' morti . 57. Se sia lecito ricever i Sacramenti da un Ministro indegno . *ivi* . Se si possano chiedere ad un Ministro privo di giurisdizione . 58. In quali casi si possano chiedere i Sacramenti ad un Ministro malvagio . *ivi* . Quando siensi introdotti ne' Sacramenti i nomi di
ma-

materia, e di forma. 62. Cos' abbia a intendersi ne' Sacramenti sotto questo nome. *ivi*. Le parole della forma debbon essere determinate, e non vaghe. 63. Di quante sorte sia la materia, e la forma. 64. Se si possa far uso di materia, o forma probabile quand' è in pronto la certa. 65. Quando si possa usar materia dubbia. 66. La mutazione sostanziale della materia, o forma rende nullo il Sacramento. 67. Non però la non sostanziale. 68. Quali sieno i cangiamenti sostanziali nella materia. 69. Varj cangiamenti che possono accader nelle forme. 70. Quando la forma si corrompa sostanzialmente per sottrazione. 71. Quando per addizione. *ivi*. Quando per variazioni di parole. 73. Quando per la trasposizione delle parole. 75. Quando pel corrompimento delle parole. 76. Quando per interrompimento. 77. Quando siasi introdotto l' uso della forma condizionale nei Sacramenti non iterabili. 79. Quando si possa, e debba usare. *ivi*. Quando sia lecito nei Sacramenti iterabili. 80. La materia, e la forma debbon essere insieme dal Ministro

congiunte. 81. V. Grazia. Se i Sacramenti fintamente ricevuti tolta la finzione rivivano. 96. Finzione di due sorte. *ivi*. Rivivono tolto l' obice, quei che imprimono il carattere. *ivi*. Ma non gli altri. 97. Come si rimovano le finzioni. 99. V. Carattere.

SACRILEGIO. Cosa sia. 11. 298. Sue specie. *ivi*. Varie maniere di commettere il sacrilegio personale. 299. Diverse maniere di sacrilegio locale. 300. Se sia sacrilegio rubare in luogo sacro cose non sacre. *ivi*. Se i discorsi, ed atti disonesti in luogo sacro sieno sacrilegj. 301. Se lo sia ogni peccato esterno commesso in Chiesa. *ivi*. Se cogli atti puramente interni si violi la santità del luogo. *ivi*. Avvertimenti intorno all' immunità Ecclesiastica. 302. Quali cose riguardi il sacrilegio reale. 303. Se sia sacrilegio il convertire le cose sacre in usi profani. *ivi*. Se l' abusare delle parole della S. Scrittura. 304. Se possa esservi sacrilegio nel peccato di omissione. *ivi*. Se il sacrilegio possa essere solo peccato veniale. *ivi*. Circostanze da esprimersi in Confessione. *ivi*.

SACRILEGIO, ossia peccato di

X 5

di Lussuria sacrilega. Cosa sia questo peccato. *iv.* 35. Cosa s' intenda per luogo sacro. 36. Per quali atti di lussuria si violi il luogo sacro. 37. Se coll' atto matrimoniale. *ivi.* Se i desiderj di cose turpi in Chiesa sieno sacrilegj. 38. Se lo sieno certi atti esterni non turpi ma fatti con malizia interna. 39. Di quante maniere sia il Sacrilegio per persona sacra. *ivi.* Quando si commetta un doppio sacrilegio. 40. Gravità maggiore, o minore nel sacrilegio. *ivi.* Del sacrilegio in questa materia contro le cose sacre. 41.

SCANDALO. Cosa sia. *ii.* 121. Dello scandalo attivo, e passivo, diretto, e indiretto. *ivi.* Cosa sia lo scandalo de' pusilli, e quel de' Farisei. 122. Qual peccato sia lo scandalo. 123. E' reo di scandalo chi fa azioni, che hanno specie di male. 124. Quali opere per evitare lo scandalo abbiano ad ammettersi. 125. Se possa una moglie omettere la Messa in giorno di festa per evitare la discordia, o un grave danno. *ivi.* Se lo possa per non farsi vedere da un giovane che l'ama impudicamente. 126. Quando per evitare lo scandalo debbano omettersi le opere di puro

consiglio. 127. Quando le azioni indifferenti. *ivi.* Quando a cagione dello scandalo debbano lasciarsi i beni temporali. 129. Quando sieno rei di scandalo i Pittori. 130. Se sia lecito persuader un mal minore a chi è disposto ad un maggiore. 132. Se sia lecito consigliare un mal minore a chi ha stabilito di commettere due mali di gravità inuguale. *ivi.* Pecca di scandalo chi somministra la materia, e la facilità di peccare. 134. Circostanze che dee esporre in Confessione chi ha dato scandalo. 135. Come debba riparare il danno recato al Prossimo. *v.* 257.

SCISMA. Cosa sia, e qual peccato. *ii.* 120. E' di due sorte. 121. Pene contro gli Scismatici. *ivi.*

SCOMMESSA. Definizione della scommessa. *vi.* 298. Delle scommesse vietate dal gius naturale. *ivi.* Delle vietate dal gius positivo. 299. Delle scommesse lecite, e delle condizioni che debbono accompagnarle. *ivi.*

SCOMUNICA. Definizione *x.* 38. Divisione della Scomunica, e degli Scomunicati. *ivi.* Di quali beni sieno privi gli Scomunicati. 40. Se pecchi chi dà i Sacramenti ad uno scomunicato. 42. Se gli Scomunicati ricevano

validamente i Sacramenti.

43. Pene contro quei che amministrano i Sacramenti agli Scomunicati, e in questo stato gli ricevono. 45. Quando pecchi lo Scomunicato non ascoltando la Messa in giorno di Festa. 47. Come il Cherico Scomunicato sia tenuto a recitare l'Ufizio divino. 48. Se incorra pene lo scomunicato, che assiste ai divini Ufizj. 49. Pene che s'incorrono da chi seppellisce uno vitando in luogo sacro. 52. Inabilità degli scomunicati ai Benefizj. *ivi*. A che sia tenuto chi incorre la scomunica dopo ottenuto il Benefizio. 53. Gli scomunicati sono privi d'ogni giurisdizione, e della comunicazione civile. 55. Come pecchi chi comunica cogli scomunicati vitandi. 57. Cosa sia la scomunica minore. 59. Della scomunica contro i percussori dei Cherici, e delle persone ad essa soggette. 60. Chi s'intenda poi per nome di Cherico. 62. Che per nome di Monaco. 63. Che s'intenda per *mani violente*. *ivi*. Cosa significhi *suadente diabolico*. 64. Varie sorte di percussione. 66. Chi possa assolvere da questa censura. 67. Della Scomunica contro i duellanti. 69. Da chi e quando s'incorra. 70. Chi possa assolvere da essa. 73.

SCONGIURO. Quando sia attq esterno di Religione. 11. 156. Quale scongiuro sia lecito. *ivi*. Condizioni perchè sia retto. 157. Quando sia peccato mortale, e quando veniale. *ivi*. Se sia lecito scongiurar Dio. 158. E i Santi. *ivi*. In qual maniera possano scongiurarsi i Demonj. *ivi*. Le sole creature intellettuali possono scongiurarsi. 159.

SEGRETO. Varie sorte di segreto naturale. Iv. 169. A qual virtù spetti la custodia del segreto. 170. Se sia contro la giustizia manifestarlo con danno altrui. *ivi*. Se sia peccato rivelarlo anche senza danno altrui. 171. In quali casi ci sia obbligo di custodirlo con danno proprio. *ivi*. Quando non sia colpa grave il rivelarlo. 172. Se sia lecito rivelarlo ad una persona sola. *ivi*. In quali casi sia giusto il manifestarlo. 173. Se pecchi chi studia con arti di trarre dalla bocca altrui il segreto. 174. V. Lettere.

SEQUESTRO. Cosa sia. vi. 264.

SERVI. Varj generi di servitù. 111. 233. Per quanti titoli possa uno divenir servo, ossia schiavo altrui. *ivi*. Loro doveri verso i Padroni. 236. Di chi sia ciò che acquistano, e di quali cose

X 6

pot-

possano avere il dominio. 237. A quali servi sia lecito fuggire. *ivi*. Doveri de' Servi condotti. 239. Quando pecchino di furto. IV. 98. Se possano occultamente compensare le loro fatiche, che giudicano maggiori del salario, che ricevono. 109. Se possano compensarsi de' servigj a quali non sono tenu- ti. 117. Se gli Schiavi sieno incapaci d' ogni dominio. v. 70. Se i servi condotti possano far Limosina. II. 100.

SERVITU'. Cosa sia il gius di servitù. v. 67. Di quante sorte. *ivi*.

SICURTA'. Cosa sia. VI. 150. Condizioni che debbono accompagnarla. *ivi*. Diritti del Mallevadore. 151. Quali persone possano far sicurtà. 152. Obblighi del Mallevadore. *ivi*. Se per la sicurtà si possa esiger prezzo. 153. Se quando è ricercata dal creditore. 155.

SIGILLO Sacramentale. IX. 289. Da qual Confessione nasca. 290. Cosa sia materia di sigillo. 291.

SIMONIA. Sua definizione. II. 305. Varj generi di cose Spirituali. 306. Quali sieno le cose annesse alle spiri- tuali. *ivi*. Divisioni della Simonia. 307. Quante cose abbiano ragion di prezzo. 308. Se sia reo di Simonia chi per evitare un male dà

un beneficio. 309. Se sia Simonia il servir altri per conseguire un Benefizio. 310. Se sia lecito dar una cosa spirituale per un' altra spirituale. 311. Se nella Simonia si dia parvità di materia. *ivi*. Se sia Simonia confes- sione Benefizj per motivo di consanguinità. 312. Se lo sia l'andare in Coro, e celebrare principalmente per i proventi temporali. 313. Se lo sia l'offrire cosa temporale per promuovere l' altrui bene spirituale. *ivi*. Qual sia la materia della Simonia reale nelle cose di Gius divino. 315. Se sia soggetta alla Simonia la materia de' Sacramenti. *ivi*. Se sia Simonia il dare, o esigere per l' amministrazione de' Sacramenti. 316. Se in caso di neces- sità possa un adulto ricevere con pagamento il Batte- simo. *ivi*. Se si possa dar al Sacerdote affinchè battezzi un fanciullo moribondo. 317. Nulla si può esigere nel Battesimo, e nella Cresima. 319. E' illecito per la celebrazione della Messa qualunque patto. *ivi*. Nulla si può ricevere nelle Sa- cre ordinazioni. 320. Cosa possa riceversi nel Matrimonio. *ivi*. Se la Simonia abbia luogo nei Sacramenta- li. 322. Nei Sacramenti nulla può riceversi pel debito di

esercitare le funzioni spiri-
rituali. 323. Regola per le
cose annesse alle spiritua-
li. 324. Se sia Simonia di
Gius divino il vendere i Be-
nefizj. *ivi*. Del temporale
dare solo come motivo, o a
titolo di gratitudine. 325.
De' regali dati ai mediatori,
326. Anche il mutuo è dono
Simoniaco. *ivi*. Quando si
pecchi di Simonia colla om-
missione. *ivi*. Se la Simo-
nia abbia luogo anche ne'
Benefizj semplici. 327. E'
Simonia vendere il Gius pa-
dronato. 328. Patti Simo-
niaci fra il Patrono, e il
Presentato. 329. Nulla si
può ricevere per la collazio-
ne de' Benefizj. *ivi*. Se pos-
sa, e come anche il Papa
peccare di Simonia. 330. Si-
monia è la rinunzia di un Be-
nefizio in favore d' un terzo
senza licenza del Papa. *ivi*.
Simonia delle permutate con
autorità privata. 331. Se si
possa supplire all' inugua-
glianza dei Benefizj con pen-
sioni. 332. Cosa sia la Tra-
sazione. 333. Quando sia Si-
monia. 334. Quale non sia
illecita di sua natura. *ivi*.
Se sia vietata in materia Be-
nefiziaria. 335. In quante ma-
niere si commetta la confi-
denza Benefiziaria. *ivi*. Quan-
do sia Simonia redimer col
prezzo la vessazione. 337., e
seg. Della Simonia per l' in-

gresso nella Religione. 342.
E' lecito ricevere per gli ali-
menti, e vestito per gli anno
di prova. 343. Della dote per
le Monache. *ivi*, e seg. Se
possa esigersi di più per i
difetti della postulante. 349.
Se abbia luogo la Simonia
nei funerali. 350. Se possa
vendersi il gius di essere
seppelliti in luogo sacro. 352.
Se possa riceversi qualche
cosa pel luogo della Sepol-
tura. *ivi*. Se pel fondo ma-
teriale del Sepolcro. 353.
Se la Simonia obblighi alla
restituzione. 355. A chi deb-
ba farsi in materia benefi-
ziale, ed a chi in altre cose.
356. Se la Simonia mentale
obblighi alla restituzione.
357. Se debba restituirsi la
cosa spirituale conseguita
per Simonia mentale. 359.
Cosa debbano restituire i
Mediatori simoniaci. 363.
Se ci sia obbligo di restitui-
re per Simonia commessa da
altri senza nostra saputa.
ivi. Se ci sia in chi contradi-
sce alla Simonia da altri
commessa. 364. Pene contro
i Simoniaci. 365. Quali Simo-
nie sieno alle pene sogget-
te. *ivi*. Pene per gli ordini
dati, o ricevuti. 367. Pene
per l' ingresso nella Religio-
ne. 368. Pene contro la Si-
monia Reale ne' Benefizj.
ivi. Se vi sia soggetta la Si-
monia reale nelle Prelature

regolari. 369. Pene contro la Simonia confidenziale.

370.

SIMULAZIONE. Qual peccato sia. IV. 138. V. Bugia.

SOCIETA'. Definizione di questo contratto. VI. 123.

Condizioni perchè sia lecito.

124. Obbligazione de' Socj.

139. Regole per la divisione

terminata la società. 140.

Terminata la società senza

lucro a chi appartenga la

sorte. 141. Delle Società di

animali quali lecite, e quali

no. 143.

SODDISFAZIONE. E' parte

integrale del Sacramento

della Penitenza. IX. 21., e

152. Suoi effetti. 153. Quali

sieno le opere da imporsi

per soddisfazioni. *ivi*. Del-

la soddisfazione fatta in

peccato mortale. 154. Ob-

bligo d' imporla. 159. Medi-

cinale, e penale, 161. Av-

vertimenti su tal punto a'

Confessori. 164. Non è ne-

cessario che preceda l' asso-

luzione. 174. Chi possa can-

giarla. 177. Obbligazione

del penitente di adempirla.

179. Tempo per l' adempi-

mento. 181.

SODOMIA. Definizione, e

divisione della Sodomia. IV.

51. Malizie che uniscono

nella Sodomia. 52. Se debba

in confessione esprimersi la

circostanza di agente, o di

paziente. *ivi*. Che si ricer-

chi perchè questo peccato

sia soggetto alla riserva ne'

luoghi in cui la Sodomia è

riservata. *ivi*. Gravità di

questo peccato. 53. Pene

stabilite contro la Sodomia.

54.

SOGNI. Quando sia peccato

mortale il dar fede ai Sogni.

II. 279.

SOLDATI. A quali persone

sia lecito il militare. III.

245. Quando peccano i Sol-

dati. 246.

SOLLECITAZIONE. Decreti

de' Papi contro i Confes-

sori sollecitanti. IX. 281.

Chi riguardi l' obbligo della

denuncia, e quando corra.

282. Pene contro chi omet-

te la denuncia. 285. Pene

di chi accusa un Confessore

innocente. 287.

SORTI. Dell' uso delle sorti

divisorio, e quando sia lecito.

II. 280. Del Consultorio.

e quando lecito. *ivi*. Cosa

sia l' uso divinatorio, e se

sia superstizioso. *ivi*.

SOSPENSIONE. Definizione.

X. 74. Di quali atti sia privo

chi assolutamente è sospeso

dall' Ufficio. 75. Di che sia

privato chi è sospeso dall' or-

dine. 76. Se chi è sospeso

dall' Ordine inferiore, lo

sia anche dal superiore. 77.

Quali funzioni non possa

esercitar da se chi è sospeso

dalla Giurisdizione. *ivi*. Se

chi è sospeso dall' Ordine

sia

sia sospeso dal beneficio. 78. Se la sospensione privi dei frutti del Benefizio. *ivi*. Qual peccato commetta, ed in quali pene incorra chi viola la sospensione. 79. Casi più comuni ne' quali s'incorre la sospensione riservata al Papa. 80. Riservata ai Vescovi. 82. Come si tolgano le sospensioni. 83. Se possa incorrersi anche senza colpa. 84.

SOSPETTO. Cosa sia il semplice sospetto. *iv*. 118. Quando sieno colpevoli i sospetti. 119. Se il sospetto temerario sia di suo genere peccato mortale. 120.

SPECIFICAZIONE. Cosa sia e quando per essa si acquisti dominio. *v*. 102.

SPERANZA. Definizione della virtù della Speranza. *ii*. 44. Soggetti della Speranza, e motivi. *ivi*. Divisione. 47. In chi si trovi. 48. Sue proprietà. 49. Sua necessità. 51. Quando ci sia obbligo di far atti di speranza. 53.

SPEZIALI. Obbligazioni di chi esercita tal professione. *v*. 14.

SPONSALI. *v*. Imped: Impediente.

SPONSALI. *xi*. 7. Obbligazione. 12. Obbligo di chi fece Sponsali finti. 15. Soggetto. 16. Condizioni, e circostanze che l'annullano, o no. 23. Caparre, e pene

pattuite fra gli Sposi. 39. Cause per le quali possono essere sciolti. 45.

STUPRATORE. Se la Donzella ha spontaneamente acconsentito, lo Stupratore non è tenuto alla restituzione. 259. Quando sembri sia tenuto. *ivi*. Quando sia certamente obbligato o a sposarla, o a dotarla. 260. Cosa debba ai di lei parenti. 261. Quando sia tenuto a prenderla in moglie, e quando soddisfi col puramente dotarla. *ivi*. Se venendo ricusato ogni altro compenso sia tenuto a sposarla. *ivi*. A che sia tenuto se l'ha sedotta colla promessa di matrimonio. 262. A chi spetti alimentare la prole nata da uno stupro. 265.

STUPRO. Cosa sia, e di quante sorte. *iv*. 23. E' vero stupro ancorchè la vergine acconsenta. *ivi*. Ed ancorchè dessero consenso i genitori. 24. Pene stabilite contro gli stupratori. 26.

SUDDIACONATO. *x*. 214. **SUDDITI**. Ufizzi loro verso i Sovrani. *iii*. 246.

SUPERBIA. Idea della superbia, e qual peccato ella siasi. *i*. 250. Varie maniere di peccar di Superbia. 251. Vizj che germogliano dalla Superbia. 252.

SU-

SUPERFICIE. Cosa sia il dominio utile che dicesi di superficie. v. 64.

SUPERSTIZIONE. Cosa sia la superstizione di culto indebito. II. 267. Varie maniere di culto superstizioso. *ivi*. Se peccchi di superstizione chi onora Dio co' riti degli Ebrei. *ivi*. Modo di culto, turpe, ed indecente. 268. Del culto semplicemente superfluo. *ivi*. Quando sia cosa superstiziosa il portar addosso cose sacre. 269. Regola per discernere quando una cosa sia una superstizione. *ivi*. Se sia superstizione l'osservare i giorni critici, e i giorni della Luna nei naturali prodotti. 270. E i giorni canonicolari, e gli anni climaterici. 271. Esempi di pratiche superstiziose. *ivi*. Regole per conoscere le vere superstizioni. 283.

SUSURRAZIONE. Cosa sia. IV. 162. Quando peccato mortale. 163. Quando veniale. 164. Peccato che semina disordine nelle famiglie. *ivi*.

T

TEATRI. Se peccchino mortalmente quei che vanno ai Teatri. IV. 68.

TEMPO Feriato. Impedi-

mento Impediente. XI. 250.

TENTAZIONE di Dio. Cosa sia il tentar Dio. II. 295. Della tentazion di Dio formale, e della virtuale. *ivi*. A quante virtù ripugni. 296. E' di suo genere peccato mortale. *ivi*. Se possa per la parvità della materia divenir veniale. *ivi*.

TESORO. V. Invenzione.

TESORO delle Indulgenze. Cosa sia. XII. 53. Sua esistenza. 54. I meriti di Cristo lo costituiscono. 55. Come gli abbia lasciati a disposizione della Chiesa. 57. Esistono veramente nel tesoro della Chiesa i meriti, e le sovrabbondanti soddisfazioni dei Santi 65.

TESTAMENTI. Cosa sia il testamento, e perchè così s'appelli. VI. 275. Sua divisione. *ivi*. Del testamento chiuso, ed aperto. 276. Quali sieno i testamenti privilegiati. 277. Se sieno validi i testamenti estorti colla frode, e inganno. 278. Se quei ne' quali non costa della mente del testatore. 279. Se obblighino i testamenti fatti senza le solennità legali. *ivi*. Se senza le solennità legali sieno validi i Legati pii. 280. Se basti per essi un sol testimonio. *ivi*. Se tagliato da
Giu-

Giudice il testamento cadano anche i Legati pii. 281. Quali persone possano far testamento. 283. Quali possano essere istituite eredi. 286. Se possano essere istituiti eredi i figliuoli naturali. 287. Se gli spurj. *ivi*. Quali sieno gli eredi necessarj. 288. Quali *ab intestato*. *ivi*. Quali i liberi. 289. Quali i sostituti. *ivi*. Se possa il padre diseredare il figliuolo. 290. Cosa sia la legittima. *ivi*. Quali sieno i motivi giusti per diseredare i figliuoli. *ivi*. Se possa il Padre mettere inuguaglianza fra i figliuoli. 291. Se pecchi chi lasciata al figlio la legittima dà il resto ad un estraneo. *ivi*. Chi ha parenti poveri dee lasciare ad essi, e non agli estranei, nè a cause pie. *ivi*. V. Codicillo. Legato.

TESTIMONI. In quali casi sia l' uomo obbligato a far testimonianza. iv. 140. v. 38. Gravità del peccato di chi testimica il falso. iv. 141. v. 39. Chi ha testificato il falso anche con buona fede è tenuto a ritrattarsi. 41. Quali persone non si ammettano a far testimonianza. 42. Qual peccato commetta chi per liberare un reo dice falsa testimonianza. iv. 142.

TIMORE. V. Volontario. Contratti. Giuramenti. Voto.

TITOLO. Cosa sia, e di quante sorte il titolo pel Suddiaconato. x. 225.

TONSURA. Se sia Ordine. x. 160. Definizione, riti, disposizioni, ministero, effetti. 201. e seg.

TRANSAZIONE. Cosa sia. vi. 162. Condizioni necessarie perchè sia giusta. 163. Di che possa farsi, e di quali cose. 164.

TRIBUTO. Cosa sia, e di quante sorte. i. 103. Obbligazione di pagarli. 104.

TUTELA. Cosa sia la tutela. vi. 267. Chi possa esercitarla. 268. Obblighi de' tutori, e curatori. *ivi*.

V

VANA osservanza. Cosa sia, e come dividasi. ii. 281. Quando sia illecita l' osservanza delle sanazioni. *ivi*. Se la protesta in contrario tolga la superstizione. 282.

UBRIACHEZZA. In che sia riposto questo peccato. i. 278. Quale peccato sia. 279. Se, e come possano scusarsi i peccati commessi nell' ubriachezza. *ivi*. Se sia lecito ubriacarsi per ricuperar la salute. 280.

VENDITA, e Compra. Defini-

finizione di tal contratto, e sua dichiarazione. vi. 55. Chi possa vendere, e comprare. 56. Quali cose sieno materia di vendita. *ivi*. Se possano vendersi lecitamente le cose che possono servir ad uso pravo. 57. Se sia lecito vendere il belletto. 58. Se le carte da giuoco. 59. Se agl' infedeli le cose inservienti a loro riti superstiziosi. *ivi*. Se i libri contro la Religione, e i buoni costumi. *ivi*. Quai difetti della merce debba il venditore manifestare. 60. A che sia tenuto chi ha venduto una merce difettosa senza saperla. 61. Varie vendite frodolenti, e ingiuste. *ivi*. Se nel contratto di vendita perfetto si trasferisca il dominio. 62. Se colla sola convenzione sia perfetto. 63. A chi perisca prima della tradizione la roba venduta. 64. A chi appartengano i frutti della cosa venduta. 65. Se possa il venditore riservarsi i frutti della cosa venduta. 66. A chi debbasi la cosa venduta successivamente a due. 67. Se possano vendersi le cose altrui. 68. Due sorte di prezzo. 69. Onde abbia a desumersi il giusto prezzo delle cose. 70. Se la cosa possa vendersi più del

prezzo legale. 71. Quando non c' è il legale si dee stare al prezzo volgare. 72. Chi vende a prezzo maggiore pecca, ed è tenuto alla restituzione. *ivi*. E così pure chi induce con frodi il compratore al prezzo sommo, e chi impone altro aggravio oltre il pagamento del prezzo. *ivi*. Se l' affezione del compratore aumenti il prezzo della merce. 73. Se l' affetto del venditore. *ivi*. Se la necessità sia un titolo lecito per vender più caro del giusto prezzo. 74. Se l' ultronea esibizion della merce sia un giusto prezzo nelle vendite all' incanto. *ivi*. Se i mercanti, e quei che vendono al minuto possano vendere a maggior prezzo. 75. Se chi vende a credenza. 76. Se pel pericolo di perdere il pagamento. 77. Se per la bontà singolare della merce. 78. Se le gemme, e cose simili possano venderli a quanto si vuole. 79. Se e quando possa lucrar per se stesso chi compra, o vende per altri. 80.

VERGINITA'. V. Castità.

VESCOVADO. Se sia Sacramento. x. 161. Definiz. 250.

VESCOVO. Se possa eleggersi un Confessore non suddito. ix. 219.

VIA-

VIATICO. Obbligazione di riceverlo. viii. 83. Se adempia il precetto chi lo riceve indegnamente 84. A che sia tenuto chi l'ha ricevuto indegnamente. *ivi*. Se si possa dare replicatamente il Viatico a chi persevera nel pericolo di morte. 86. Se possa comunicarsi non digiuno chi è infermo senza pericolo di morte. 87. Se sia tenuto a ricevere nuovamente il Viatico, chi dopo averlo ricevuto cade in peccato mortale. 89. Se sia obbligato a riceverlo chi s'è comunicato qualche giorno innanzi a quello in cui cade in pericolo di morte. 90. Se sia tenuto quegli che s'è comunicato la mattina del giorno stesso in cui cade in pericolo di morte. *ivi*. Se possa almeno lecitamente a lui somministrarsi. 91. Se possa darsi ad un moribondo fanciullo prima dell'età consueta. 94. Che debba farsi nel caso in cui si dubiti di un sufficiente lume di ragione nel fanciullo moribondo. 96. Se possa darsi il Viatico sotto la specie di vino ad un infermo, che non può riceverlo sotto quella di pane. 97. Se almeno se gli possa presentare l'Eucaristia onde l'adori. 98.

VICARIO generale del Vescovo. x. 244. Capitolare. 245.

VIOLENZA. V. Volontario.

VITALIZIO. V. Censo.

VOCAZIONE. Quanto necessaria per lo stato Ecclesiastico, e come si conosca. x. 182.

VOLONTARIO. Idea, e divisione. i. 162. Nozione del volontario indiretto. 163. Condizioni necessarie al volontario indiretto. 164. Cagioni dell'Involontario. 166. In quali atti abbia luogo la violenza. 167. La violenza assoluta cagiona l'involontario. *ivi*. Idea del timore. 168. Le cose fatte per timore sono miste di volontario, ed involontario. 169. Se il timore scusi da peccato nelle cose intrinsecamente cattive. 170. Se diminuisca la gravità della colpa. *ivi*. Dei contratti fatti per timor grave. 171. Se sieno validi. *ivi*. Se rescindibili. 172. Condizioni per la loro rescindibilità. *ivi*. V. Ignoranza. Concupiscenza.

VOTO. Definizione del voto, e spiegazione di essa. iii. 56. Il bene fatto per voto è migliore che quello fatto senza voto. 58. Qual deliberazione si ricerchi al voto. *ivi*. Non è obbligato al voto chi lo pronunzia colla bocca, ma con animo però di non farlo. 60. E' tenuto al voto chi lo fa ma non vuole obbli-

gar-

garsi. *ivi*. Così pure chi lo fa senz' animo di adempierlo. 61. Divisioni del voto, e loro spiegazioni. *ivi*. e seg. Quali cose possano esser materia di voto. 65. E' invalido il voto di cosa del tutto indifferente. *ivi*. E di cosa impossibile. 66. Sono validi i voti fatti pel conseguimento di beni temporali. *ivi*. Il voto di non peccar mai mortalmente è valido. 67. Del voto di non peccar mai venialmente. *ivi*. Regole per conoscere quando la materia del voto sia divisibile. 68. Doppio peccato di chi fa voto di cosa mala. 69. E' peccato grave far voto di cosa mala anche sol venialmente. 70. Il voto di cosa buona per fin cattivo è irritato, ed empio. *ivi*. Se sia valido il voto dello stato chericale per conseguire un Benefizio. *ivi*. A che sia tenuto chi ha fatto voto di cosa parte buona, e parte mala, e indifferente. 72. Si può far voto delle cose già comandate. 73. In quali casi sia valido il voto di Matrimonio. 74. Se sia valido il voto di non giuocare. 77. Se sia valido il voto di non far voti. 78. Del voto di non chieder dispensa dal voto fatto. 80. Origine, e gravità dell' ob-

bligazione del voto. *ivi*. Quando la trasgressione del voto possa essere colpa solo veniale. 82. Se si possa far voto di cosa grave sotto colpa veniale. 83. Casi ne' quali il voto di cosa leggiera obbliga sotto colpa grave. 86. In quali voti il debito di un giorno passi all' altro. 87. Il voto personale obbliga solo la persona che l' ha fatto. 88. A che obblighino i voti dei genitori fatti pe' loro figliuoli. *ivi*. Se possa adempirsi per terza persona. *ivi*. Se debba supplire per mezzo d' un altro chi per sua colpa si è reso impotente ad adempiere il suo voto personale. 89. Se i voti reali possano adempirsi per altra persona. *ivi*. A quali voti sia tenuto l' erede necessario, e l' erede libero. 90. Quando sia tenuto il Legatario ai voti reali del testatore. 92. Se sia ad essi tenuto il donatario. 93. In qual tempo corra obbligo di adempiere al voto. *ivi*. Di due maniere può stabilirsi il tempo del voto. 94. Quando si debba prevenir il tempo dell' adempimento del voto. 96. Varie sorte di dubbj nei voti. 97. Che debba fare chi dubita se abbia adempito. *ivi*. A che

sia tenuto chi ha fatto voto di dar un Calice alla Chiesa. 98. Dei voti indeterminati. 99. Del voto di Religione. 100. Se chi ha fatto voto di Religione, sia tenuto a perseverare nella Religione. 101. Che abbia a fare, chi dopo il voto d'una Religione stretta, ha già professato in un'altra. 103. Quanto si debba dare ne' voti di quantità indeterminata. 104. A che sia tenuto chi ha fatto voto indeterminato di digiuno. *ivi*. Se sia tenuto a digiunar le Domeniche chi ha fatto voto di digiunar un mese intero. 105. Chi ha fatto voto di digiunare tutti i venerdì dee digiunare anche il dì di Natale quando cade in venerdì. *ivi*. A che sia obbligato chi ha fatto voto di non bere vino. 106. Se possa far uso della birra, e dell'acqua vite. 107. De' voti condizionati. 109. Quali condizioni rendano il voto veramente condizionato. *ivi*. A che sia tenuto il vovente quando la condizione sta in suo arbitrio. 111. A che quando dipende da altri, o da causa estranea. 112. Cosa sia il voto penale. 113. Non è tenuto alla pena chi manca incolpevolmente al vo-

to. 114. Se la pena promessa nel voto intender si debba per ogni volta che si cade. *ivi*. Quando sieno validi i voti fatti per timore. 115. Se i voti fatti per timore grave incusso a tal fine sieno invalidi per gius positivo. 116. De' voti fatti con errore sulla sostanza, e con errore intorno al fine. *ivi*. L'errore intorno agli accidenti, e al fine concomitante, o impellente lascia validi i voti. 117. Chi possa far voti. 118. Se sieno validi i voti dei Religiosi, che non pregiudicano alla disciplina, e alla giurisdizione de' Superiori. 119. Dei voti delle altre persone soggette. 121. In quante maniere possa cessar il voto. 122. Quando cessi pel cambiamento della materia. 123. Quali persone possano irritar i voti. *ivi*. E' valida l'irritazione anche fatta senza causa. 124. Quali voti de' figli possa il Padre irritare. *ivi*. Che possano su questo proposito i Tutori, e Curatori. 125. Quali voti della moglie possa il marito irritare. 126. Quali la moglie, e i Padroni de' loro servi. *ivi*. Se i Prelati regolari possano irritar tutti i voti dei loro religiosi. *ivi*. A quali superiori re-

golari compete la facoltà d'irritar i voti dei Religiosi. 123. Se compete anche alle Priore, e Badesse. *ivi*. Quali voti non possano irritare i Superiori Regolari. *ivi*. Quali voti irritati rivivano, e quali no. 129. Cosa sia la dispensa de' voti, e cosa ricerchisi perchè sia legittima. 130. Chi abbia autorità ordinaria di dispensar dai voti. *ivi*. Dei voti riservati al Sommo Pontefice. 131. Se i Regolari abbiano privilegio di dispensare dai voti. *ivi*. Se l'abbiano di commutarli. 132. E' invalida la dispensa se non è legittima la causa di dispensare. *ivi*. Regole da osservarsi nella dispensa da' voti. 134. Che debba farsi quando la causa della dispensa sia dubbiosa. 135. Che s'abbia a fare quando si scuopre insufficiente la causa dopo ottenuta la dispensa. 136. Cause più comuni per dispensare dai voti. *ivi*. Quando possano i Vescovi dispensare nei voti riservati al Papa. 137. Cosa sia la commutazione

de' voti. 138. In quante maniere si possa commutare il voto in cosa migliore, e da chi possa farsi tal commutazione. *ivi*. Regole da osservarsi nella commutazione. 140. Quando si pecchi gravemente nella commutazione. 141. Che debba farsi se la cosa sostituita divenga impossibile. 143. Quando fatta la commutazione si possa tornare alla prima materia. 144. In quali casi si possano commutare i voti riservati al Papa. *ivi*. La materia sostituita ai voti riservati non è riservata. *ivi*. I Voti in favore del terzo non possono commutarsi. 145.

VOTO. Impedimento Impediente. xi. 254.

VOTO. Impedimento Dirimente. xi. 271.

USO. Cosa sia il dominio, ossia il gius di uso. v. 65. Dell'uso di fatto, e dell'uso di gius. *ivi*.

USOCAPIONE. V. Prescrizione.

USUFRUTTO. Cosa sia. v. 63.

USURA. V. Mutuo.

Fine dell' Opera.

IN FIRENZE 1797.

—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—
NELLA STAMPERIA GIÀ' ALBIZZINIANA

Con Licenza de' Superiori.

79 966570



